

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 luglio 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
 L. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 29 maggio 2012.

Approvazione del primo aggiornamento puntuale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del torrente Caronia e dell'area territoriale tra il bacino del torrente Furiano e il bacino del torrente Caronia relativamente al territorio comunale di Caronia pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 18 giugno 2012.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Pantelleria e nomina del commissario straordinario pag. 5

DECRETO PRESIDENZIALE 5 luglio 2012.

Dimissioni dalla carica dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e contestuale assunzione temporanea delle relative funzioni da parte del Presidente della Regione pag. 5

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Turistica Cani Cani, con sede in Gioiosa Marea, e nomina del commissario liquidatore pag. 6

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Associated Petroleum Inspectors, con sede in Siracusa, e nomina del commissario liquidatore pag. 7

Assessorato dell'economia

DECRETO 4 giugno 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 7

DECRETO 4 giugno 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 9

DECRETO 13 giugno 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 10

DECRETO 14 giugno 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 11

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'IRFIS Finsicilia per l'utilizzazione della disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria al patrimonio dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi pag. 13

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 19 aprile 2012.

Disposizioni relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle forze dell'ordine - Legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 pag. 14

Assessorato della salute

DECRETO 12 giugno 2012.

Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, valide per l'anno 2012 pag. 18

DECRETO 15 giugno 2012.

Integrazione del D.A. 31 maggio 2012, concernente nomina del nucleo di valutazione delle istanze presentate ai sensi del decreto 20 dicembre 2011, concernente direttive per l'applicazione del D.M. n. 332/99 per le prestazioni di assistenza protesica nel territorio della Regione siciliana pag. 25

DECRETO 21 giugno 2012.

Approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo relativamente al bando per l'assegnazione di contributi ai soggetti che erogano e somministrano pasti nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche regionali. Legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3. Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia pag. 25

DECRETO 22 giugno 2012.

Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (ISMETT) - Messa a regime nella rete regionale degli erogatori di prestazioni sanitarie pag. 28

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 28 marzo 2012.

Graduatoria definitiva dei progetti di cui al bando 2011 relativo alla misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" del FEP Sicilia 2007/2013 pag. 29

DECRETO 11 giugno 2012.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Santa Cristina Gela pag. 32

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 16 maggio 2012.

Linee guida per il contrasto delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico pag. 32

DECRETO 16 maggio 2012.

Misure e raccomandazioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico pag. 50

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Corte costituzionale:**

Ordinanza del 19 dicembre 2011 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto dalla Presidenza della Regione siciliana, Giunta regionale siciliana e Assessorato regionale dell'industria c/Solarenergy S.r.l. pag. 63

Ordinanza 21-31 maggio 2012, n. 137 pag. 67

Ordinanza 23 maggio - 6 giugno 2012, n. 145 pag. 72

Presidenza:

Conferma dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione pag. 73

Assessorato delle attività produttive:

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Modica per l'adozione del piano urbanistico commerciale pag. 74

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica:

Rideterminazione dell'indennità di carica e di responsabilità da attribuire ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali pag. 74

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Ricostituzione del comitato di gestione del Centro regionale per la progettazione, il restauro e le scienze naturali applicate ai beni culturali pag. 74

Ricostituzione del comitato di gestione del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione, la documentazione grafica, aerofotografica e audiovisiva pag. 74

Assessorato dell'economia:

Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 74

Riconoscimento dello statuto del consorzio di garanzia fidi Fidisicilia soc. coop., con sede in Catania pag. 74

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento e liquidazione di somme in favore del consorzio di garanzia fidi Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni, con sede a Comiso, di cui agli avvisi per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese associate ai consorzi fidi, per integrazione fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni per operazioni finanziarie definite ed attuate dai confidi negli anni 2008, 2009 e 2010 pag. 74

Bando per la cessione in proprietà ai sensi della legge n. 560/93, legge regionale n. 43/94, legge regionale n. 31/96, legge regionale n. 13/07 degli alloggi e delle unità immobiliari non abitative, già inserite nei piani di vendita e rimaste invendute pag. 75

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla società Servizi Idrici Etnei S.p.A., per lo scarico di acque reflue depurate pag. 77

Integrazione del decreto 17 giugno 2010, relativo all'autorizzazione rilasciata alla ditta Trinacria Metalli s.r.l., con sede nel comune di Carini, per un centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti pag. 78

Integrazione e modifica del decreto 28 febbraio 2011 intestato alla ditta L.V.S. s.r.l., con sede legale in Palermo pag. 78

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Avviso relativo all'approvazione dei criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, legge regionale n. 10/2003 - Anno 2012 pag. 78

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di interventi di cui al Programma operativo regionale FESR 2007-2013, linea di intervento 1.1.4.1 pag. 78

Finanziamento di un progetto nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale pag. 78

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Scorrimento e modifica della graduatoria definitiva dei voucher di cui all'avviso n. 8 del 28 aprile 2011 pag. 78

Approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e non ammissibili al beneficio dei voucher individuali per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera - scadenza 30 novembre 2011 pag. 78

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Provvedimenti concernenti nomina di componenti dei collegi dei revisori dei conti presso vari Consorzi di ripopolamento ittico pag. 78

Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e legge regionale n. 5/11 - Avviso di comunicazione di archiviazione istanze presentate ai sensi del D.Lgs. n. 102/04, art. 5, comma 3, per i danni subiti dalle gelate del periodo 16-19 febbraio 2008 in provincia di Enna pag. 79

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "La Terra degli Elimi" - Avviso di concessione di proroga della scadenza del bando afferente alla misura 312, azioni A, C e D pag. 79

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" - Avviso di concessione di proroga della scadenza del bando afferente alla misura 312, azioni A, C e D pag. 79

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Sicani" - Avviso di concessione di proroga della scadenza del bando afferente alla misura 312, azioni A e D pag. 79

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Peloritani" - Avviso di concessione di proroga della scadenza dei bandi e della manifestazione di interesse afferenti alle misure 312, azione A, 313, azione B, e 321, sottomisura A, azione 3 pag. 80

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Sicani" - Avviso di concessione di proroga della scadenza della manifestazione di interesse afferente alla misura 313, azioni A e B pag. 80

Assessorato della salute:

Accreditamento istituzionale della Comunità terapeutica assistita Villa Margherita, sita in Comiso pag. 80

Autorizzazione per l'apertura della farmacia succursale stagionale sita in Alcamo Marina pag. 80

Integrazione del D.A. n. 567 del 23 marzo 2012, concernente iscrizione all'albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011 pag. 80

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamento ai comuni di Gualtieri Sicaminò e Niscemi per la realizzazione di progetti a valere sulla linea di intervento 2.4.4.2 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 pag. 80

Modifica del decreto 24 novembre 2011, concernente procedure per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura pag. 81

Autorizzazione alla ditta Sirio Color s.r.l., con sede legale e impianto nel comune di Enna, per le emissioni in atmosfera pag. 81

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Colacem S.p.A. per un impianto IPPC in una cemeniteria del comune di Ragusa pag. 81

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta ILAP s.r.l., relativa all'impianto IPPC per la produzione di laterizi per l'edilizia, sito in Belpasso pag. 81

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Brick Industry S.p.A., relativa all'impianto IPPC per l'industria dei prodotti minerali, sito in Adrano pag. 81

Assessorato del territorio e dell'ambiente**Assessorato dell'economia**

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di San Vito Lo Capo e inclusione della stessa nel patrimonio disponibile della Regione pag. 81

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Marinella del comune di Porto Empedocle e inclusione della stessa nel patrimonio disponibile della Regione pag. 81

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo albo regionale pag. 81

CIRCOLARI**Assessorato delle risorse agricole e alimentari**

CIRCOLARE 8 giugno 2012.

Legittimazione dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia quale ente riconosciuto alla tenuta dell'anagrafe equidi in Sicilia pag. 82

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO**STATUTI**

Statuto del comune di Mussomeli.

Statuto del comune di Bompietro. Modifiche.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 29 maggio 2012.

Approvazione del primo aggiornamento puntuale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del torrente Caronia e dell'area territoriale tra il bacino del torrente Furiano e il bacino del torrente Caronia relativamente al territorio comunale di Caronia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevata, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l'art. 130 "Piano stralcio di bacino" comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta";

Visto il D.P. n. 85 del 27 marzo 2007 relativo al "PAI dell'area territoriale tra il bacino del torrente Furiano e il bacino del torrente Caronia e il bacino idrografico del torrente Caronia", previa deliberazione n. 70 dell'8 marzo 2007 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 125 del 2 maggio 2012 della Giunta regionale con la quale, su proposta dell'Assessorato

regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 22484 del 16 aprile 2012, è stato approvato il "1° aggiornamento puntuale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del torrente Caronia e dell'area territoriale tra il bacino del torrente Furiano e il bacino del torrente Caronia, relativamente al terremoto comunale di Caronia (ME)" a condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento dell'elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 1° aggiornamento puntuale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del torrente Caronia e dell'area territoriale tra il bacino del torrente Furiano e il bacino del torrente Caronia, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 2 maggio 2012.

Fanno parte integrante del piano:

– Relazione PAI;
– Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e modificano le corrispondenti carte tematiche del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del torrente Furiano e il bacino del torrente Caronia e il bacino idrografico del torrente Caronia, allegate al D.P. n. 85 del 27 marzo 2007 ovvero:

- N. 1 carta dei dissesti (Tav. n. 2);
- N. 1 carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (Tav. n. 2);
- Verbale della riunione del 4 luglio 2011.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento dell'ambiente - servizio 3, il quale ne curerà l'attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 maggio 2012.

LOMBARDO

N.B. Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 3, gli uffici del Genio civile di Messina ed il comune di Caronia.

(2012.26.1928)105

DECRETO PRESIDENZIALE 18 giugno 2012.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Pantelleria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota-fax, prot. n. 11167 del 4 giugno 2012, acquisita il 5 giugno 2012 al prot. n. 10021/AL, con la quale il vice-segretario del comune di Pantelleria ha comunicato che il sindaco, sig. Alberto Di Marzo, con nota acquisita dall'ente al prot. n. 11155 in data 4 giugno 2012, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto il D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla

popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Pantelleria.

Art. 2

Nominare il dott. Giuseppe Piazza, qualifica ing. capo Genio civile TP, commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 18 giugno 2012.

LOMBARDO

CHINNICI

(2012.25.1862)072

DECRETO PRESIDENZIALE 5 luglio 2012.

Dimissioni dalla carica dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e contestuale assunzione temporanea delle relative funzioni da parte del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto in particolare l'articolo 9, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori da proporre ai singoli rami dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'allegata tabella A;

Visto il decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, ed in particolare l'articolo 2, comma 12;

Vista la propria nota prot. n. 2672 del 24 aprile 2008, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla Corte di appello di Palermo con nota prot. P/08/67/El. Reg. del 24 aprile 2008, sono state assunte le relative funzioni;

Visto il decreto presidenziale 27 maggio 2008, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008, con il quale è stato costituito il Governo della Regione siciliana della XV legislatura;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 544/Area 1[^]/S.G. dell'1 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 22 ottobre 2010, con il quale il Presidente della Regione ha nominato gli Assessori regionali con relative preposizioni ai rami dell'Amministrazione regionale, confermando la preposizione della dott.ssa Caterina Chinnici all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

Vista la nota prot. n. 045/Ris del 5 luglio 2012, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione trasmette la lettera di dimissioni della dott.ssa Caterina Chinnici, datata 5 luglio 2012, dalla carica di Assessore regionale preposto all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

Ritenuto a seguito di tali dimissioni, al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, che il Presidente della Regione siciliana debba assumere, temporaneamente, le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, la dott.ssa Caterina Chinnici, a seguito delle dimissioni di cui sopra – che vengono accolte – cessa dalla carica di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il Presidente della Regione siciliana assume, temporaneamente, le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 luglio 2012.

LOMBARDO

(2012.28.2058)086

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Turistica Cani Cani, con sede in Gioiosa Marea, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 2 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale del 5 luglio 2008 con il quale la cooperativa Turistica Cani Cani con sede in Gioiosa Marea (ME) si è sciolta anticipatamente nominando liquidatore il sig. Antonino Crifò;

Visto il verbale di revisione, relativo al biennio 2011/2012, con il quale la Confcooperative in data 13 dicembre 2010 ha proposto, ai sensi dell'art. 2545 - terdecies del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Turistica Cani Cani con sede in Gioiosa Marea (ME);

Visto il promemoria prot. n. 25964 del 17 aprile 2012, con il quale il dott. Salvatore Palazzolo, con la riserva prevista dall'art. 9, legge n. 400/75, è stato designato quale commissario liquidatore della cooperativa Turistica Cani Cani, con sede in Gioiosa Marea (ME);

Vista la documentazione prevista dall'art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 17 maggio 2012;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione coatta amministrativa ed alla sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa Turistica Cani Cani, con sede in Gioiosa Marea (ME), ricorrendone i presupposti;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società cooperativa Turistica Cani Cani, con sede in Gioiosa Marea (ME), contrada Saliceto 81, codice fiscale 94000300833, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Salvatore Palazzolo, nato a Sant'Angelo di Brolo (ME) il 17 novembre 1961, dalla data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa Turistica Cani Cani, con sede in Gioiosa Marea (ME), in sostituzione del sig. Antonino Crifò, ai sensi dell'art. 2545 - octiesdecies del codice civile, fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 giugno 2012.

VENTURI

(2012.26.1973)041

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Associated Petroleum Inspectors, con sede in Siracusa, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.A. n. 3567 del 19 dicembre 2009, con il quale la cooperativa Associated Petroleum Inspectors, con sede in Siracusa, è stata posta in gestione commissariale e nominato commissario straordinario il dott. Andrea Rabito con il compito di regolarizzare la gestione dell'ente;

Viste le successive dimissioni presentate dal suddetto professionista in data 6 febbraio 2010, nonché la nota del legale rappresentante con la quale ha richiesto lo scioglimento dell'ente;

Considerato che l'ultimo bilancio approvato risale all'esercizio 2007 e presenta delle immobilizzazioni pari a € 54.274,00 e quindi esistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore;

Vista la nota n. 756 del 19 febbraio 2010 mediante la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento;

Visto il promemoria prot. n. 1887 del 12 aprile 2010 con il quale è stato richiesto il parere alla C.R.C.;

Visto il verbale della C.R.C. che nella seduta del 12 aprile 2011 ha deliberato di applicare quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 10/90;

Vista la terna formalizzata dalla Confcooperative ai sensi dell'art. 9 della L. n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 27249 del 19 aprile 2012 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del commissario liquidatore;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la d.ssa Elisa Germano;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Vista la documentazione prodotta il 24 maggio 2012 dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Associated Petroleum Inspectors, con sede in Siracusa, costituita l'1 dicembre 1981, codice fiscale 00516850898, numero REA SR-67064, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Germano Elisa, nata a Siracusa il 19 settembre 1977 ed ivi residente in via dei Lidi n. 427, è nominata commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 giugno 2012.

VENTURI

(2012.25.1876)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 4 giugno 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l'art. 1, lettera a) che prevede l'istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.).

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto superiore di sanità rappresentato dal direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute e l'Assessorato regionale della salute - dipartimento attività

sanitarie e osservatorio epidemiologico servizio 7, con la quale è stato individuato il progetto: "Sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili da vaccinazione e rinforzo del piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita" con un contributo pari ad € 3.360,00, da corrispondere in un'unica soluzione;

Visto il D.D.G. n. 311 del 24 febbraio 2011 del dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico che approva l'accordo di collaborazione, stipulato in data 31 maggio 2011, tra lo stesso dipartimento e l'Istituto superiore di sanità per la realizzazione del predetto progetto;

Visto il D.D.G. n. 537 del 20 marzo 2012 dell'Assessorato regionale della salute - dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico con il quale ha provveduto ad accertare la somma di € 3.360,00 al capitolo 3507-capo 21°: "Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti promossi dal centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (C.C.M.)";

Vista la nota n. 26892 del 26 marzo 2012 dell'Assessorato della salute - dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico servizio 7, con la quale chiede l'istituzione di apposito capitolo di spesa, nell'ambito della rubrica del dipartimento, con l'iscrizione della somma di € 3.360,00, pari all'intera quota assegnata alla Regione siciliana;

Vista la nota n. 23960 del 17 aprile 2012 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota;

Considerato che nel c/c n. 300022099 intrattenuto dalla Regione siciliana presso tesoreria regionale - sezione di Palermo - risulta accreditata, dalla predetta Regione, in data 7 aprile 2011, la somma di € 3.360,00, (quietanza n. 91663) con causale "Bon.95146199907 - 04/04/11 - Saldo accordo di collaborazione progetto icona", che ha costituito maggiore accertamento d'entrata del capitolo 3507 alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011;

Ravvisata, la necessità di iscrivere la predetta somma, in termini di competenza, al capitolo di spesa 417339 di nuova istituzione con la contemporanea riduzione di pari importo al capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni	Nomenclatore
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva	- 3.360,00	
di cui al capitolo		
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie, ecc.	- 3.360,00	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 11.3.1.3.6 - Epidemiologia	+ 3.360,00	
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
417339 Spese relative all'attuazione dei progetti finanziati con fondi extraregionali per la sorveglianza epidemiologica (C.C.M.) Codici: 04.02.03 - 07.05.00 - V	+ 3.360,00	D.lgs. n. 502/92

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 giugno 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

DECRETO 4 giugno 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 25;

Vista la nota prot. n. 40662 del 16 maggio 2012 con la quale l'Assessorato regionale della salute - dipartimento regionale per la pianificazione strategica, servizio 5° economico-finanziario, chiede la riproduzione in bilancio al capitolo 412524 della somma di € 153.904,74 quali economie realizzate sino all'esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e di cassa;

Vista la nota n. 31464 del 23 maggio 2012 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole alle variazioni richieste solo in termini di competenza, atteso che l'attuale plafond di cassa è sufficiente all'effettuazione dei relativi pagamenti;

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Considerato che il suddetto capitolo di spesa è identificato nel bilancio con il codice funzionale "07" che contraddistingue le spese per la sanità;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo di spesa 412524 la somma complessiva di € 153.904,74, con prelevamento di pari importo dal capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)	Nomenclatore
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B.	4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i>	-	153.904,74
	di cui al capitolo		
	215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.	-	153.904,74

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale	+ 153.904,74	
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
412524 Spese per le attività a destinazione vincolata	+ 153.904,74	L. n. 833/78; L. n. 730/83
Codici: 02.02.14 - 07.06.00 - V		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 giugno 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.26.1931)017

DECRETO 13 giugno 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8, comma 1;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo" ed, in particolare, gli articoli 21 e 22;

Vista la nota prot. n. 42581 del 22 maggio 2012 con la quale l'Assessorato regionale della salute - dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - servizio 9 - chiede la riproduzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario la somma di € 110.213,55 al capitolo 416532 quale parte delle economie realizzate sino all'esercizio finanziario 2011;

Vista la nota n. 33778 del 4 giugno 2012 della ragioneria centrale competente con la quale viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole alla variazione richiesta;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo 416532 la somma di € 110.213,55 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i>		- 110.213,55
di cui al capitolo		
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.		- 110.213,55
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 11.3.1.3.1 - <i>Prevenzione del randagismo e tutela degli animali</i>		+ 110.213,55
di cui al capitolo		
416532 Spese per indennizzare gli allevatori per le perdite subite ad opera di cani randagi od inselvatichiti		+ 110.213,55

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 416532 incluso nella parte seconda dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2012 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 giugno 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.26.1932)017

DECRETO 14 giugno 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014";
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 5;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Visto l'articolo 60 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa Area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che, allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50% dell'importo corrisposto da terzi per l'incarico, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione;

Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;

Acquisita dal Parco dell'Etna di Catania la nota prot. n. 2096 del 16 maggio 2012, con la quale lo stesso ha comunicato l'avvenuto versamento della somma relativa all'incarico di commissario straordinario espletato dal dirigente della Regione dr. Enrico Foti (mese di marzo 2012) e dalla quale si evince che il predetto dirigente è in servizio presso l'Azienda foreste demaniali - UPA di Catania;

Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal Tesoriere regionale - Provincia di Catania - è stata imputata la quietanza n. 6149 del 29 marzo 2012 dell'importo di € 1.666,67;

Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente dr. Enrico Foti per l'incarico sopra richiamato, di procedere all'iscrizione in bilancio, capitolo 150022, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, della somma di euro 3.645,84 provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della somma di euro 3.645,83 pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo 4264, per l'importo complessivo di € 1.666,67;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	4 - Entrate proprie extratributarie	
U.P.B. 7.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa		+ 1.666,67
di cui al capitolo		
4264 Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti dell'Amministrazione regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o su designazione della medesima da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza.		+ 1.666,67
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale		+ 833,33
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. (ex cap. 215708)		+ 833,33
Articolo:		
93. Somme da ripartire	+ 833,33	

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
RUBRICA	4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 12.4.1.1.1 - <i>Personale</i>	di cui al capitolo	+
150022	Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell'amministrazione regionale in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti.	+
<i>Articolo:</i>		
2. Personale in servizio presso il Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali +		833,34

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 giugno 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.25.1853)017

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'IRFIS Finsicilia per l'utilizzazione della disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria al patrimonio dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato con D.P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 47/77 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008;

Vista la legge regionale n. 13/2009;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 12 bis "Contenimento dei costi di accesso al credito";

Visto il regolamento CE n. 1998/2006 concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di importanza minore (de minimis);

Visto l'art.13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge n. 326/2003;

Visto il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed in particolare l'art. 39, comma 7;

Vista la legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012";

Visto l'art. 11, comma 52, della predetta norma, che al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese aventi sede o unità operative nel territorio regionale, autorizza IRFIS FinSicilia ad utilizzare, fino alla concorrenza di

10.000 migliaia di euro, la disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria al patrimonio dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi aventi sede legale e/o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già ottenuto il riconoscimento dello statuto previsto dall'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ai sensi del comma 53 del predetto art. 11, l'apporto finanziario concesso dovrà essere imputato in apposita posta patrimoniale del Confidi, classificabile come patrimonio di base ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia;

Considerato che le modalità operative per l'accesso a tale agevolazione, che non potrà essere comunque superiore al 5 per cento dell'ammontare delle garanzie, saranno definite dall'IRFIS FinSicilia con apposito avviso da emanarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

Ritenuto di dover rafforzare il sistema dei controlli che meglio corrispondono al modello di controllo analogo in house providing sottoponendo la delibera del consiglio di amministrazione dell'IRFIS FinSicilia, finalizzata alla selezione dei soggetti beneficiari, all'approvazione all'Assessorato regionale dell'economia;

Ritenuto pertanto che è necessario dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni specificate in premessa, in esecuzione dell'art. 11, commi 52, 53 e 54, al fine di favorire il contenimento dei costi di accesso al credito delle imprese aventi sede o unità operative nel territorio regionale, l'IRFIS FinSicilia è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di 10.000 migliaia di euro, la disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regio-

nale 1 settembre 1993, n. 25 per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria al patrimonio dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, aventi sede legale e/o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già ottenuto il riconoscimento dello statuto previsto dall'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

L'apporto finanziario concesso quale sostegno in base al comma 10, art. 13, della legge 24 novembre 2003, n. 326, non potrà superare la misura massima del 5 per cento dell'ammontare delle garanzie, tenuto conto del numero delle imprese associate e delle garanzie complessive in essere desumibili dall'ultimo esercizio finanziario dei Confidi.

Art. 2

L'aiuto di cui al precedente articolo è concesso secondo le modalità e i criteri di aiuto de minimis, quale differenza tra il costo di mercato delle garanzie, stimato in conformità alla decisione della Commissione Europea 182/2010 "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" e il costo della garanzia effettivamente pagata dalle micro e piccole medie imprese a fronte dei finanziamenti dalle stesse ottenuti e garantiti dai Confidi.

Art. 3

L'Assessore regionale per l'economia determina con apposito decreto la stima del costo delle garanzie ai sensi dell'art. 12 bis della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

L'IRFIS FinSicilia provvederà con delibera del consiglio di amministrazione, sottoposta ad approvazione dall'Assessorato regionale dell'economia, alla selezione dei soggetti destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1 secondo le modalità specificate nei precedenti articoli, mediante procedura di evidenza pubblica da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto determinando criteri e vincoli connessi alla partecipazione al patrimonio consortile ispirati dai criteri della trasparenza e dell'efficienza allocativa in favore delle imprese associate.

Art. 5

L'IRFIS FinSicilia trasmetterà trimestralmente al Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia una relazione sull'attuazione dell'intervento finanziario.

Art. 6

Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio D.A. n. 21/GAB del 18 maggio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it.

Palermo, 6 luglio 2012.

ARMAO

(2012.28.2096)039

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 19 aprile 2012.

Disposizioni relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle forze dell'ordine - Legge regionale 8 giugno 2005, n. 8.

L'ASSESSORE

PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10/2000;
Visto il D.P. Reg. n. 12/2009;
Visto il D.P. Reg. n. 1260/2010;
Visto il D.P. Reg. n. 374/2010;

Visto l'art. 1 della legge regionale n. 8 dell'8 giugno 2005, con cui si stabilisce che gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale, alla polizia municipale e provinciale hanno diritto, esclusivamente per motivi di servizio, alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale espletato con contributo della Regione;

Visto l'art. 27 - comma 1 - della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che stabilisce, tra l'altro, che: "...nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi

Visto l'art. 27 - comma 7 - della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che altresì prevede che gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione siciliana;

Visto il D.D.G. n. 632 del 10 agosto 2009 che prevede la proroga della validità dei contratti di affidamento provvisorio per ulteriori cinque anni dalla data di scadenza;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 gennaio 2012 di approvazione dell'esercizio provvisorio;

Visto il D.A. n. 41/Gab dell'1 aprile 2011 che stabiliva le direttive relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle Forze dell'ordine nonché le modalità di rimborso, dei relativi corrispettivi, alle aziende di trasporto pubblico;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 che autorizza ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012;

Vista la nota prot. n. 67 del 23 marzo 2012 con la quale la ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità ha restituito il decreto assessoriale n. 570 del 23 febbraio 2012 trasmesso con elenco n. 12024 del 27 febbraio 2012, con le seguenti osservazioni: " Si restituisce il provvedimento in oggetto descritto, in quanto gli importi relativi alla quota viaggi (art. 2) eccedono lo stanziamento di bilancio";

Preso atto che per mero refuso dattilografico, la somma delle quote viaggiatori di cui alla tabella contenuta nell'articolo 2 del decreto assessoriale n. 570/2012 è stata erroneamente riportata indicando un importo pari ad € 601.000,00 anziché € 600.000,00;

Vista la risposta alla osservazione del 5 aprile 2012 con la quale si condivide il rilievo della ragioneria e si comu-

nica che si procederà all'annullamento del decreto assessoriale n. 570 del 23 febbraio 2012 e all'emissione di un nuovo provvedimento;

Ritenuto di dover procedere pertanto all'annullamento del citato D.A. n. 570/2012;

Ritenuto prevalente l'interesse pubblico al mantenimento del servizio in favore delle FF.OO. impegnate nelle attività di contrasto dei fenomeni di illegalità su tutto il territorio regionale, avuto tuttavia riguardo alle necessità di assicurare una puntuale osservanza del vincolo di finanza pubblica fissato con le previsioni del bilancio per l'esercizio 2012;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi citati in premessa e qui ad ogni effetto richiamati, la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale, esclusivamente per motivi di servizio, degli appartenenti alle forze dell'ordine, è garantita dalla Regione siciliana nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.

Art. 2

Le somme stanziare in bilancio sul capitolo 478113 - Rubrica del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti -, per le finalità di cui all'art. 1, che per l'anno 2012 sono pari ad € 600.000,00, sono ripartite sulla base della medesima percentuale utilizzata nella precedente annualità, come meglio specificata nella sottostante tabella:

Corpo, Arma, ecc.	Percentuale	Quota viaggi (€)
Arma dei Carabinieri	23%	€ 138.000,00
Polizia di Stato	28%	€ 168.000,00
Guardia di Finanza	15%	€ 90.000,00
Vigili del Fuoco	10%	€ 60.000,00
Polizia Penitenziaria	22%	€ 132.000,00
Corpo Forestale	1,50%	€ 9.000,00
Polizia Provinciale	0,50%	€ 3.000,00

Le suddette quote tengono conto dello stanziamento del capitolo 478113 in atto previsto nel ddl del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e, pertanto, saranno rideterminate, secondo le medesime percentuali, in relazione allo stanziamento definitivo previsto nella legge di approvazione di bilancio e nel relativo decreto di riparto in capitoli, con successivo provvedimento del dirigente generale del dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti e comunicate ai beneficiari.

Sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, le citate quote, in vigore della legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, sono gestibili in dodicesimi in ragione di mese, pertanto eventuali eccedenze sul plafond mensile da parte di ogni singola forza dell'ordine non saranno riconosciute.

Art. 3

Gli appartenenti alle forze dell'ordine, previa presentazione della propria tessera di servizio, avranno diritto alla

consegna del "Biglietto" di cui all'allegato menabò ("all. A"), che dovrà essere debitamente compilato nelle parti riguardanti il Corpo di appartenenza, il numero della tessera di riconoscimento, la località di partenza e quella di arrivo, la data di utilizzo e il costo. Non potrà essere rimborsato il titolo compilato parzialmente.

Art. 4

Le amministrazioni destinatarie dell'intervento pubblico accertano il rispetto dell'utilizzazione complessiva nei limiti del plafond assegnato. Eventuali eccedenze di spesa su tale plafond non saranno riconosciute. A tal fine, con cadenza mensile, le suddette amministrazioni provvederanno a comunicare all'Amministrazione regionale il livello di utilizzazione del plafond, segnalandone comunque l'esaurimento entro e non oltre i successivi dieci giorni.

Art. 5

Le aziende, ciascuna per la propria competenza, ai fini dell'accertamento del rispetto dell'utilizzazione complessiva nei limiti del plafond assegnato alle amministrazioni destinatarie dell'intervento pubblico, sono tenute, con cadenza mensile, a comunicare (anche tramite fax) all'Amministrazione regionale il livello di utilizzazione del plafond, avendo cura di specificare dati e importi distinti per singolo corpo di appartenenza delle forze dell'ordine.

Le stesse devono curare e garantire l'emissione e la distribuzione dei "Biglietti", nel rispetto del menabò di cui all'art. 3, sia a bordo degli autobus e sia presso gli abituali punti vendita; inoltre le stesse sono autorizzate ad emettere titoli di viaggio di tipo elettronico purché rispettino il contenuto e le caratteristiche del biglietto approvato.

Art. 6

Al fine di ottenere il rimborso dei biglietti emessi per il trasporto degli appartenenti alle Forze dell'ordine, le aziende di T.P.L. devono presentare la fattura in bollo ed il rendiconto relativo ai predetti titoli di viaggio, avendo cura di specificare dati e importi distinti per singolo corpo di appartenenza delle forze dell'ordine. Il rendiconto, elaborato analiticamente secondo lo schema di cui all'allegato "B", dovrà essere presentato in doppia copia e su supporto informatico in formato pdf.

Le aziende hanno l'onere della custodia, almeno quinquennale, dei titoli di viaggio oggetto dei rendiconti presentati, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di accedere alle sedi aziendali per la verifica di quanto dichiarato dalle aziende, ovvero richiedere la trasmissione dei titoli in originale. I rendiconti dovranno essere resi e sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante dell'azienda.

Art. 7

Le aziende di trasporto pubblico locale, per consentire all'Amministrazione regionale un adeguato monitoraggio e controllo della spesa coerente con la disponibilità di bilancio, sono tenute a presentare il rendiconto e la fattura con cadenza trimestrale.

Per il periodo in cui il bilancio di previsione è gestibile in dodicesimi in virtù di specifica legge di autorizzazione, il rendiconto e le fatturazioni dovranno tenere conto dei limiti di importo di cui all'art. 2 nella parte in cui ci si riferisce all'autorizzazione in regime di esercizio provvisorio e quindi presentati con cadenza mensile.

In particolare, per il quarto trimestre, la documentazione necessaria alla previsione dell'impegno dovrà pervenire, pena la non accettazione, entro e non oltre il dieci dicembre dell'anno di competenza.

Art. 8

Sarà cura dell'Amministrazione regionale comunicare alle parti interessate, in dipendenza di quanto previsto dall'art. 4, l'eventuale esaurimento delle disponibilità di bilancio prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 9

Per i motivi citati in premessa, il decreto assessoriale n. 570/S1 del 23 febbraio 2012 è annullato.

Art. 10

Il D.A. n. 41/Gab dell'1 aprile 2011 è abrogato.

Art. 11

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 aprile 2012.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 29 maggio 2012 al n. 204.

Allegato A

BIGLIETTO DI VIAGGIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE (Prestazione ai sensi dell'art. 1 della L.R. 66/06/05 n.8)			BIGLIETTO DI VIAGGIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE (Prestazione ai sensi dell'art. 1 della L.R. 66/06/05 n.8)			BIGLIETTO DI VIAGGIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE (Prestazione ai sensi dell'art. 1 della L.R. 66/06/05 n.8)		
VALIDO PER L'ANNO 200			VALIDO PER L'ANNO 200			VALIDO PER L'ANNO 200		
AZIENDA			AZIENDA			AZIENDA		
CORPOENTE DI APPARTENENZA			CORPOENTE DI APPARTENENZA			CORPOENTE DI APPARTENENZA		
N° TESSERA DI RICONOSCIMENTO			N° TESSERA DI RICONOSCIMENTO			N° TESSERA DI RICONOSCIMENTO		
PERCORSO	DA	A	PERCORSO	DA	A	PERCORSO	DA	A
DATA UTILIZZO	GIORNO	MESE	DATA UTILIZZO	GIORNO	MESE	DATA UTILIZZO	GIORNO	MESE
IMPORTO EURO			IMPORTO EURO			IMPORTO EURO		
Matrice Aziendale			Matrice per la Regione			Figlia per il passeggero		
<p>Il presente biglietto è valido per una sola corsa effettuata per motivi di servizio ed è rilasciato a seguito di esibizione della tessera di servizio dell'avente diritto che deve compilare gli spazi relativi al "Corpo/Ente di appartenenza" ed al proprio n° di tessera di riconoscimento, nonché alle informazioni relative al percorso ed alla data di utilizzo.</p>			<p>Il presente biglietto è valido per una sola corsa effettuata per motivi di servizio ed è rilasciato a seguito di esibizione della tessera di servizio dell'avente diritto che deve compilare gli spazi relativi al "Corpo/Ente di appartenenza" ed al proprio n° di tessera di riconoscimento, nonché alle informazioni relative al percorso ed alla data di utilizzo.</p>			<p>Il presente biglietto è valido per una sola corsa effettuata per motivi di servizio ed è rilasciato a seguito di esibizione della tessera di servizio dell'avente diritto che deve compilare gli spazi relativi al "Corpo/Ente di appartenenza" ed al proprio n° di tessera di riconoscimento, nonché alle informazioni relative al percorso ed alla data di utilizzo.</p>		

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER

Allegato B

Il sottoscritto n.q. di titolare/legale rappresentante della ditta
 sede in via riporta di seguito il rendiconto dei biglietti emessi in favore del
 soggetti previsti dalla legge regionale n. 8/2005 e legge regionale n. 19/2005.

AZIENDA

RENDICONTO BIGLIETTI TRASPORTO GRATUITO EX LEGGE REGIONALE N. 8/2005 E LEGGE REGIONALE N. 19/2005

ANNO

Corpo/Ente di appartenenza	N. tessera di riconoscimento	Località di partenza	Località di arrivo	N. biglietto	Data	Importo
						TOTALE

Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello stesso decreto.

Il rappresentante legale

.....

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 giugno 2012.

Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, valide per l'anno 2012.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29 luglio 2009, come rinnovato, a seguito di apposita intesa, dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8 luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei medici veterinari ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento valida per l'anno 2012, predisposta dall'apposito comitato zonale;

Vista la delibera n. 3653 del 30 maggio 2012, con la quale il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha approvato le suddette graduatorie;

Ritenuto di prendere atto delle succitate graduatorie per la conseguente pubblicazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, valide per l'anno 2012, predisposte dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvate dal commissario straordinario della stessa con delibera n. 3653 del 30 maggio 2012.

Art. 2

Le graduatorie potranno essere utilizzate per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato.

Le graduatorie sopra citate saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 giugno 2012.

BORSELLINO

Allegati

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

COMITATO CONSULTIVO ZONALE
SPECIALISTICA AMBULATORIALE

GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI
ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ANNO 2012

Allergologia

1) Contraffatto Maria Rita, nata l'11 ottobre 1975, residente in viale M. Rapisardi n. 210 - 95123 Catania: punti 16,8960;

2) Amabile Angela, nata il 16 novembre 1972, residente in salita Contino - Compl. Messina 2, lotto A, pal. 4 - 98124 Messina: punti 9,2460;

3) Minciullo Paola Lucia, nata il 10 luglio 1973, residente in via N. Mancari n. 2 - 98071 Capo d'Orlando (ME): punti 9,0360;

4) Sunseri Giuseppe, nato l'1 marzo 1950, residente in via Sammartino n. 27 - 90141 Palermo: punti 9,0000;

5) Belluzzo Calogero, nato l'8 maggio 1953, residente in via Aldo Moro n. 212 - 92026 Favara: punti 3,0360.

Angiologia

1) Digrandi Daniele, nato il 20 maggio 1963, residente in via Zama n. 8 - 97100 Ragusa: punti 22,1950;

2) Grimaldi Linda Tiziana, nata il 30 aprile 1956, residente in via Gramsci n. 52 - 95030 Gravina di Catania (CT): punti 9,0000;

3) Biondi Adelaide, nata il 20 aprile 1967, residente in via Centamore n. 10 - 95033 Biancavilla (CT): punti 8,8430.

Audiologia

1) Chimenti Manuele, nato il 9 luglio 1976, residente in via Val di Mazara n. 22 - 90144 Palermo: punti 9,7355;

2) Mannella Valentina Katia, nata il 14 febbraio 1980, residente in via Dell'Aria n. 12 - 93100 Caltanissetta: punti 9,0000;

3) Collura Sheila, nata il 22 luglio 1975, residente in via Mario Vaccaro n. 19 - 95125 Catania: punti 8,2850;

4) Mucia Marianna, nata il 4 novembre 1967, residente in via Loreto, n. 106 - 90010 Altavilla Milicia: punti 8,0000;

5) Martiniglio Cioacchino, nato il 19 agosto 1975, residente in via Berbarò n. 145/M - 91025 Marsala: punti 7,0000;

6) Casuccio Luigi Maria A., nato il 26 agosto 1953, residente in viale Trieste n. 93 - 93100 Caltanissetta: punti 5,0000.

Cardiochirurgia

1) Sorge Salvatore Eugenio Maria, nato il 5 giugno 1968, residente in via Etnea n. 2 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 8,0000.

Cardiologia

1) Bonaccorsa Concetta, nata il 16 novembre 1974, residente in via Del Tavoliere n. 10b - 95122 Catania: punti 13,3620;

2) Midulla Maria Pina, nata il 19 maggio 1964, residente in via Roma n. 12 - 92010 Bivona (AG): punti 12,8100;

3) Amodeo Alessandra, nata il 23 luglio 1976, residente in via Roma n. 59/A - 90133 Palermo: punti 9,9420;

4) Sanfilippo Paola, nata il 13 luglio 1976, residente in via Cittadella n. 70/D - 93100 Caltanissetta: punti 9,3210;

5) Fernandez Dalila Caterina, nata il 20 luglio 1976, residente in via Walter Cusina n. 10 - 90011 Bagheria (PA): punti 9,2820 - specializzazione 31 ottobre 2005;

6) Spaziani Maurizio, nato il 3 ottobre 1961, residente in viale Della Vittoria n. 319 - 92100 Agrigento: punti 8,1560 - specializzazione 16 dicembre 1993;

7) Di Caro Rocco, nato il 5 gennaio 1947, residente in via G. Battaglia n. 16 - 93012 Gela: punti 8,0000;

8) Sferrazza Domenico, nato il 3 ottobre 1956, residente in via Sabella n. 26 - 92020 Camastra (AG): punti 8,0000 - specializzazione 24 dicembre 1984;

9) Monteleone Antonino, nato il 7 marzo 1947, residente in via Giovanni XXIII n. 114 - 92100 Agrigento: punti 6,7410 - specializzazione 6 giugno 1976;

10) Messina Salvatore, nato il 3 maggio 1949, residente in via Tenente Col. La Carrubba n. 72 - 92024 Canicattì: punti 6,0000 - specializzazione 30 ottobre 1979;

11) Maira Raimondo, nato il 28 novembre 1948, residente in via F. Paladini n. 266/B - 93100 Caltanissetta: punti 6,0000 - specializzazione 29 novembre 1979;

12) Territo Antonino, nato il 23 aprile 1956, residente in via Termine n. 100 - 92016 Ribera: punti 6,0000 - specializzazione 20 dicembre 1984;

13) Bruno Girolamo, nato il 17 dicembre 1946, residente in via Isonzo n. 12 - 90144 Palermo: punti 5,1825;

14) Abate Damiano, nato l'8 novembre 1946, residente in via Marco Polo n. 22 - 92019 Sciacca (AG): punti 5,0000 - specializzazione 17 dicembre 1981;

15) Samperisi Giuseppa, nata il 24 settembre 1955, residente in contrada Giallonardo n. 108 - 92010 Realmonte: punti 5,0000 - specializzazione 16 dicembre 1985;

16) Sciortino Salvatore, nato il 12 marzo 1954, residente in via Gen. F. d'Oro n. 4 - 92026 Favara (AG): punti 3,3390 - specializzazione 25 novembre 1988;

17) Sciaratta Alfonso, nato il 6 settembre 1955, residente in via Della Ruta n. 2 - 92100 Agrigento: punti 3,0360;

18) Castiglione Antonino, nato il 24 ottobre 1948, residente in corso Vittorio Emanuele n. 40 - 92027 Licata (AG): punti 3,0000 - specializzazione 21 novembre 1985.

Chirurgia generale

1) Catarello Domenico, nato l'11 gennaio 1980, residente in vorso Crispi n. 147 - 92020 San Giovanni Gemini: punti 9,0000;

2) Battaglia Salvatore, nato il 26 agosto 1960, residente in via Croce Rossa n. 81 - 90146 Palermo: punti 6,8165;

3) Savoca Angela, nata il 25 agosto 1958, residente in via Virgadamo n. 12 - 92010 Burgio (AG): punti 6,0000 - specializzazione 5 dicembre 2000;

4) Vitale Antonio, nato il 5 luglio 1947, residente in via E. Ghezzi n. 97/A - 92019 Sciacca: punti 5,0000 - specializzazione 28 settembre 1988;

5) Sperlinga Stefano, nato il 14 dicembre 1956, residente in via Monte Rosa n. 6 - 11027 Saint Vincent (AO): punti 3,7560 - specializzazione 12 dicembre 1995.

Chirurgia vascolare

1) Lipari Rosario Salvatore, nato il 2 gennaio 1964, residente in via Beata Giovanna n. 128 - 36061 Bassano del Grappa: punti 6,0000 - specializzazione 26 gennaio 2000;

2) Riggi Melania Monja Licia, nata l'8 giugno 1969, residente in via Beata Giovanna n. 128 - 36061 Bassano del Grappa: punti 6,0000 - specializzazione 3 dicembre 2001;

3) Vitale Antonio, nato il 5 luglio 1947, residente in via Enrico Ghezzi n. 97/A - 92019 Sciacca: punti 4,0000.

Chirurgia plastica

1) Lupo Flavia, nata il 30 maggio 1977, residente in via Santa Marta n. 316 - 98100 Messina: punti 9,0000 - specializzazione 30 ottobre 2006.

Dermatologia

1) Mantegna Salvatore, nato il 25 giugno 1971, residente in via F. Corazza n. 24 - 90127 Palermo: punti 29,5235;

2) Lo Re Stellina Cristina, nata il 6 febbraio 1967, residente in via G. Paratore n. 8 - 90124 Palermo: punti 23,0010;

3) Dall'Oglio Federica, nata il 3 febbraio 1961, residente in via M. Regis n. 101/B - 98057 Milazzo (ME): punti 16,8109;

4) Tirri Daniela, nata il 2 novembre 1961, residente in via Sciacca n. 1 - 96100 Siracusa: punti 12,6250;

5) Pravata Gabriella, nata il 22 febbraio 1957, residente in via Annibale n. 30 - 90149 Palermo: punti 11,7985;

6) Marano Maria Rosa, nata l'1 marzo 1975, residente in via Sabotino n. 4 - 95020 Acireale (CT): punti 10,6050;

7) Vinci Maria Rita, nata il 13 febbraio 1979, residente in via Ribera n. 3 - 92020 Palma di Montechiaro: punti 9,2130;

8) Sciortino Giovanni Luca, nato il 25 settembre 1970, residente in via Giarre n. 5 - 92014 Porto Empedocle (AG): punti 8,9400;

9) Bonanno Rosalba, nata il 28 ottobre 1974, residente in via Cave Villara n. 18 - 95123 Catania: punti 8,8592;

10) Sgarito Carmelo, nato il 5 dicembre 1973, residente in corso Umberto I, n. 238 - 92020 S. Elisabetta (AG): punti 8,0710;

11) Sammartino Caterina, nata il 26 marzo 1960, residente in via Milano n. 39 - 90133 Palermo: punti 8,0000;

12) Prima Maria Elisa, nata il 16 maggio 1976, residente in via G.A. Costanzo n. 16 - 95128 Catania: punti 6,1190;

13) Inga Domenico, nato il 18 giugno 1956, residente in via Montana n. 44 - 92016 Ribera (AG): punti 6,0000 - specializzazione 19 novembre 1991;

14) Abbene Maria Concetta, nata l'11 settembre 1957, residente in vicolo 2, Porta di Mare n. 4 - 92019 Sciacca (AG): punti 5,0000 - specializzazione 21 dicembre 1994 - laurea 12 novembre 1987;

15) Guaia Filippo, nato il 31 marzo 1962, residente in via C. Marx n. 5 - 92019 Sciacca: punti 5,0000 - specializzazione 21 dicembre 1994 - laurea 27 marzo 1990.

Diabetologia

1) Montalto Filippo, nato il 12 settembre 1970, residente in via P. Mattarella n. 115 - 92100 Agrigento: punti 11,9340;

2) Pirrone Vincenza, nata il 12 maggio 1971, residente in via P. Adamo n. 8 - 91013 Calatafimi (TP): punti 11,7765;

3) Pisciotta Maria, nata il 4 luglio 1973, residente in via Riccardo da Lentini n. 18 - 90145 Palermo: punti 11,4255 - specializzazione 15 novembre 2004 - laurea 27 luglio 1999;

4) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, residente in via G. La Pira n. 34 - 95014 Giarre (CT): punti 11,2050;

5) Malato Monica, nata il 3 febbraio 1977, residente in via Cavallacci n. 73 - 90046 Morreale (PA): punti 11,1510;

6) Franchina Giulia, nata il 16 gennaio 1975, residente in via D. Costantino n. 18 - 90141 Palermo: punti 10,5255;

7) Lumera Gabriella, nata il 15 giugno 1975, residente in contrada Santa Lucia n. 14 - 90015 Cefalù (PA): punti 9,7410;

8) Russo Leonardo, nato il 29 aprile 1974, residente in via Delle Mura n. 35 - 92100 Agrigento: punti 9,2940 - specializzazione 15 novembre 2004 - laurea 31 marzo 1979;

9) Di Giovanni Belinda Maria, nata il 7 aprile 1970, residente in via Liguria n. 21 - 90144 Palermo: punti 9,1655;

10) Smeraldi Lucia, nata il 20 settembre 1978, residente in via Masaniello n. 2 - 92020 Villafranca Sicula: punti 9,0540 - specializzazione 18 dicembre 2009;

11) Mantione Lucilla, nata il 13 novembre 1977, residente in via Mario Orso Corbino n. 1 - 90100 Palermo: punti 9,0390;

12) Polizzotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, residente in viale Europa n. 12 - 97013 Comiso (RG): punti 9,0240;

13) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, residente in via R. Jemma n. 51 - 90127 Palermo: punti 9,0000 - specializzazione 25 novembre 1999;

14) Incorvaia Laura, nata il 7 dicembre 1978, residente in via Calipari n. 46 - 93012 Gela (CL): punti 9,0000 - specializzazione 27 ottobre 2008;

15) Vetro Calogero, nato il 23 giugno 1980, residente in via Piersanti Mattarella - 92026 Favara: punti 9,0000 - specializzazione 13 dicembre 2010;

16) Camilleri Caterina, nata il 4 agosto 1973, residente in via Spagiarisi n. 5 - 93013 Mazzarino (CL): punti 8,4755;

17) Cigna Irene Valeria, nata il 5 ottobre 1958, residente in via M. di Villabianca n. 82 - 90143 Palermo: punti 8,0000 - specializzazione 9 novembre 1992;

18) Notarstefano Fabio, nato il 30 settembre 1971, residente in via C. Cattaneo n. 14 - 92024 Canicattì (AG): punti 8,0000 - specializzazione 27 ottobre 2003;

19) Gambina Francesco, nato il 24 maggio 1975, residente in contrada Cuore di Gesù n. 457 - 91025 Marsala (TP): punti 8,0000 - specializzazione 18 dicembre 2006;

20) Bruno Valentina, nata il 31 agosto 1974, residente in via Ravello n. 9 - 91026 Mazara del Vallo (TP): punti 7,8440;

21) Di Maida Calogero, nato il 19 agosto 1958, residente in via Amerigo Vespucci n. 9 - 92029 Ravanusa (AG): punti 6,6420;

22) Russo Michele, nato il 4 marzo 1951, residente in via dei Lilla n. 15 - 92019 Sciacca: punti 6,0000;

23) Parla Domenico, nato il 12 novembre 1957, residente in via delle Favole n. 3 - 92100 Agrigento: punti 5,0000 - specializzazione 26 novembre 1987;

24) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, residente in via Paratore n. 61/H - 95125 Catania: punti 5,0000 - specializzazione 25 ottobre 1997.

Ematologia

1) Cigna Valeria, nata il 15 aprile 1978, residente in via Veneto n. 17 - 93100 Caltanissetta: punti 9,0720 - specializzazione 21 novembre 2007;

2) Abruzzo Pellegrina, nata il 17 maggio 1959, residente in via Cairoli n. 34 - 92020 Villafranca Sicula (AG): punti 3,0000.

Endocrinologia

- 1) Pirrone Vincenza, nata il 12 maggio 1971, residente in via P. Adamo n. 8 - 91013 Calatafimi (TP): punti 13,1745;
- 2) Pisciotta Maria, nata il 4 luglio 1973, residente in via R. da Lentini n. 18 - 90145 Palermo: punti 13,0095 - specializzazione 15 novembre 2004 - laurea 27 luglio 1979;
- 3) Malato Monica, nata il 3 febbraio 1977, residente in via Cavallacci n. 73 - 90046 Morreale (PA): punti 12,5025;
- 4) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, residente in via R. Jemma n. 51 - 90127 Palermo: punti 12,0480 - specializzazione 25 novembre 1999;
- 5) Polizzotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, residente in viale Europa n. 12 - 97013 Comiso (RG): punti 11,0280;
- 6) Franchina Giulia, nata il 16 gennaio 1975, residente in via D. Costantino n. 18 - 90141 Palermo: punti 10,9605;
- 7) Di Giovanni Belinda Maria, nata il 7 aprile 1970, residente in via Liguria n. 21 - 90144 Palermo: punti 9,9980;
- 8) Russo Leonardo, nato il 29 aprile 1974, residente in via Delle Mura n. 35 - 92100 Agrigento: punti 9,5880 - specializzazione 15 novembre 2004 - laurea 31 marzo 1999;
- 9) Camilleri Caterina, nata il 4 agosto 1973, residente in via Spagiarisi n. 5 - 93013 Mazzarino (CL): punti 9,5210;
- 10) Lumera Gabriella, nata il 15 giugno 1975, residente in contrada Santa Lucia n. 14 - 90015 Cefalù (PA): punti 9,4140;
- 11) Montalto Filippo, nato il 12 settembre 1970, residente in via P. Mattarella n. 115 - 92100 Agrigento: punti 9,3150;
- 12) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, residente in via G. La Pira n. 34 - 95014 Giarre (CT): punti 9,0000 - specializzazione 18 ottobre 2002;
- 13) Incorvaia Laura, nata il 7 dicembre 1978, residente in via N. Calipari n. 46 - 93012 Gela (CL): punti 9,0000 - specializzazione 27 ottobre 2008;
- 14) Smeraldi Lucia, nata il 20 settembre 1978, residente in via Masaniello n. 2 - 92020 Villafranca Sicula : punti 9,0000 - specializzazione 18 dicembre 2009;
- 15) Vetro Calogero, nato il 23 giugno 1980, residente in via P. Mattarella n. 5 - 92026 Favara: punti 9,0000;
- 16) Bruno Valentina, nata il 31 agosto 1974, residente in via Ravello n. 9 - 91026 Mazara del Vallo (TP): punti 6,2195.

Fisiocinesiterapia

- 1) Fornasari Massimino Francesco, nato il 18 giugno 1957, residente in via C.A. Dalla Chiesa n. 2 - 93017 San Cataldo (CL): punti 12,0940 - specializzazione 10 giugno 1991;
- 2) Milazzo Maria, nata il 21 luglio 1979, residente in via Imera n. 189 - 92100 Agrigento: punti 9,0000 - specializzazione 21 novembre 2008;
- 3) Salvatori Valentina, nata il 26 marzo 1979, residente in piazzetta Lampedusa n. 7 - 92100 Agrigento: punti 7,0000 - specializzazione 28 ottobre 2009;
- 4) Inga Caterina, nata il 14 settembre 1971, residente in via Vittorio Emanuele, 84 - 92020 Villafranca Sicula: punti 6,0000;
- 5) Giglio Dario, nato il 12 giugno 1968, residente in via Picone n. 67 - 92100 Agrigento: punti 3,9030.

Foniatría

- 1) Chimenti Manuela, nata il 9 luglio 1976, residente in via Val di Mazara - 90144 Palermo: punti 8,0000.

Gastroenterologia

- 1) Napoli Giuseppe, nato il 15 agosto 1952, residente in via F.lli Argentò n. 19 - 92019 Sciacca: punti 9,0000;
- 2) Bruno Renato, nato il 31 dicembre 1958, residente in viale Della Vittoria n. 293 - 92100 Agrigento: punti 8,0000;
- 3) Vinti Maurizio, nato il 18 novembre 1962, residente in via Principato n. 2/D - 92100 Agrigento: punti 5,0000.

Geriatría

- 1) Verruso Gerlando, nato il 28 ottobre 1965, residente in via Enna n. 30 - 92014 Porto Empedocle (AG): punti 19,0340;
- 2) Mauro Domenico, nato il 20 marzo 1952, residente in via Dante n. 119 - 90141 Palermo: punti 12,2555;

- 3) Ferlito Laura, nata l'1 luglio 1969, residente in via G. Gentile n. 28 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 8,0450;
- 4) Lombardo Rosaria, nata il 28 ottobre 1966, residente in via Novaluce n. 69 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 8,0270;
- 5) Boncoraglio Elisa, nata il 9 marzo 1979, residente in via Tirella n. 44 - 97015 Modica (RG): punti 8,0000 - specializzazione 31 ottobre 2006;
- 6) Gangarossa Alessia, nata il 3 febbraio 1973, residente in viale dei Giardini I, Trav. n. 8 - 92014 Porto Empedocle (AG): punti 8,0000 - specializzazione 3 novembre 2008;
- 7) Romano Maria Rita, nata il 27 giugno 1960, residente in via A. Moro n. 100 - 92019 Sciacca (AG): punti 5,0900;
- 8) Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, residente in via Cloanto n. 4 - 91016 Erice (TP): punti 0,0000 - specializzazione branca affine.

Igiene

- 1) Palumbo Alfonso, nato il 27 febbraio 1963, residente in via Maroncelli n. 29 - 92020 Grotte (AG): punti 7,0000;
- 2) Di Piazza Giuseppe, nato il 27 novembre 1961, residente in via Maria SS. Scacciapensieri n. 83 - 92022 Cammarata (AG): punti 3,0000.

Malattie infettive

- 1) Di Rosa Domenico, nato il 28 novembre 1965, residente in via Realmonte n. 1 - 92026 Favara (AG): punti 6,0000;
- 2) Bottone Salvatore, nato il 30 ottobre 1954, residente in via Petrarca n. 2 Bis - 92100 Agrigento: punti 3,0000.

Medicina interna

- 1) Termini Antonina, nata il 7 luglio 1967, residente in via Archirafi n. 5 - 90123 Palermo: punti 12,1460;
- 2) Costanza Giovanni, nato il 30 marzo 1957, residente in via Verona n. 18 - 92015 Raffadali (AG): punti 9,0000 - specializzazione 12 dicembre 1998;
- 3) Abbene Anna Maria, nata l'1 novembre 1977, residente in viale Leonardo Sciascia n. 6 - 92019 Sciacca (AG): punti 9,0000 - specializzazione 24 novembre 2008;
- 4) Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, residente in via Cloanto n. 4 - 91016 Erice (TP): punti 9,0000 - specializzazione 1 dicembre 2008;
- 5) Di Bernardo Daniele, nato l'11 febbraio 1975, residente in via Pietro Nenni n. 47 - 92100 Agrigento: punti 8,2070;
- 6) Di Rosa Cecilia, nata il 25 luglio 1968, residente in via Russia n. 92 - 92026 Favara (AG): punti 8,1620;
- 7) Farina Maria Cristina, nata il 2 novembre 1977, residente in via Teatro Biondo n. 8 - 90133 Palermo: punti 8,0000;
- 8) Russo Michele, nato il 4 marzo 1951, residente in via Dei Lilà n. 15 - 92019 Sciacca: punti 6,0000 - specializzazione 11 novembre 1982;
- 9) Pagano Laura, nata il 26 maggio 1961, residente in via Picone n. 41 - 92100 Agrigento: punti 6,0000 - specializzazione 12 dicembre 1998;
- 10) Abate Damiano, nato l'8 novembre 1946, residente in via Marco Polo n. 22 - 92019 Sciacca (AG): punti 5,0000 - specializzazione 7 dicembre 1978;
- 11) Armato Calogera, nata il 10 aprile 1963, residente in via S. Lucia C.le Birbiglia n. 1 - 92017 Sambuca di Sicilia (AG): punti 5,0000 - specializzazione 14 dicembre 1901;
- 12) Vella Salvatore Guglielmo, nato il 10 febbraio 1954, residente in via Roma n. 61 - 92015 Raffadali (AG): punti 5,0000 - specializzazione 9 luglio 2003;
- 13) Amplo Maria, nata il 22 giugno 1955, residente in via Don G. Colletto n. 1 - 90034 Sciacca (AG): punti 3,0000;
- 14) Gangarossa Alessia, nata il 9 marzo 1979, residente in via Lincon n. 71 - 92014 Porto Empedocle (AG): punti 0,0000 - specializzazione branca affine;
- 15) Di Rosa Domenico, nato il 14 febbraio 1967, residente in via Realmonte n. 1 - 92026 Favara (AG): punti 0,0000 - specializzazione branca affine.

Medicina del lavoro

- 1) Augello Calogero, nato il 28 settembre 1971, residente in via A. Moro n. 62 - 92026 Favara (AG): punti 9,0000 - specializzazione 15 novembre 2004;
- 2) Relo Giuliana, nata il 28 aprile 1977, residente in via San Martino n. 241 - 98103 Messina: punti 9,0000 - specializzazione 28 ottobre 2005;
- 3) Arcidipane Concetta, nata il 25 giugno 1976, residente in piazza S. Giacomo n. 5 - 92100 Agrigento: punti 8,2220;
- 4) Sinaguglia Rosaria, nata l'8 gennaio 1973, residente in via Roma n. 182 - 92010 Siculiana (AG): punti 8,0000 - specializzazione 31 ottobre 2003;
- 5) Vasta Nunziatina, nata il 30 maggio 1977, residente in via Cesare Pavese n. 3 - 93100 Caltanissetta: punti 8,0000 - specializzazione 31 ottobre 2007;
- 6) Gambacorta Emanuela, nata il 30 maggio 1957, residente in via V. Emanuele n. 149 - 92020 Camastra: punti 5,0000 - specializzazione 11 dicembre 1987;
- 7) Diecidue Stefania, nata il 16 aprile 1963, residente in via Vecchio Centro C. n. 111 - 92108 S.M. Belice (AG): punti 5,0000 - specializzazione 3 novembre 1999;
- 8) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente in viale Della Regione n. 45 - 93100 Caltanissetta: punti 3,0000 - specializzazione 16 dicembre 1985;
- 9) Gulino Domenico Aurelio, nato il 18 febbraio 1954, residente in via S. Allende s.n. - 92019 Sciacca: punti 3,0000 - specializzazione 9 dicembre 1992;
- 10) Sacco Maria Rosaria, nata il 3 giugno 1959, residente in via Nazionale n. 31 - 92010 Alessandria della Rocca (AG): punti 3,0000 - specializzazione 9 dicembre 1994;
- 11) Adriani Giuseppe, nato l'1 novembre 1967, residente in SS. 115 Compl. Rosa dei Venti - 92014 Porto Empedocle (AG): punti 3,0000 - specializzazione 27 ottobre 2000.

Medicina legale

- 1) Placido Alessio Sole, nato il 5 marzo 1977, residente in via Colajanni n. 224/F - 93100 Caltanissetta: punti 8,2160;
- 2) Lauricella Maria Adele, nata il 4 febbraio 1977, residente in via Tukory n. 11 - 92020 Racalmuto: punti 8,0000;
- 3) Ranzino Francesco, nato il 19 gennaio 1967, residente in via Marchese di Villabianca n. 54 - 90143 Palermo: punti 7,0000;
- 4) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente in viale Della Regione n. 45 - 93100 Caltanissetta: punti 3,0000.

Medicina dello sport

- 1) Attisani Giuseppe, nato il 17 giugno 1975, residente in via Palermo n. 6 - 89044 Locri (RC): punti 11,8591;
- 2) Pancucci Giancarlo, nato il 5 aprile 1977, residente in via Polibio n. 15 - 92100 Agrigento: punti 8,0000;
- 3) Bruno Renato, nato il 31 dicembre 1958, residente in viale della Vittoria n. 293 - 92100 Agrigento: punti 7,0000 - specializzazione 18 dicembre 1992;
- 4) Territo Antonino, nato il 23 aprile 1956, residente in via Termini n. 100 - 92016 Ribera: punti 6,0000 - specializzazione 13 dicembre 1992;
- 5) Barba Giovanni, nato il 16 gennaio 1956, residente in contrada Pezzalonga n. 38 - 92015 Raffadali (AG): punti 3,9600.

Nefrologia

- 1) Provenzano Rossana, nata il 14 giugno 1976, residente in via G. Pacini n. 117 - 90138 Palermo: punti 9,5415;
- 2) Iannetti Elio, nato il 20 agosto 1960, residente in via G. Lavaggi n. 48 - 95123 Catania: punti 9,0000 - specializzazione 23 novembre 1989;
- 3) Incalcaterra Francesca, nata il 4 febbraio 1975, residente in via Palchetto n. 25 - 90135 Palermo: punti 9,0000 - specializzazione 29 novembre 2007;
- 4) Geraci Calogero, nato il 5 aprile 1981, residente in via Babaurra n. 44 - 93017 San Cataldo: punti 8,0000.

Neurologia

- 1) Di Sano Antonio, nato il 14 ottobre 1967, residente in viale Regione Siciliana n. 292 - 90129 Palermo: punti 28,6535;
- 2) Di Leo Matilde, nata il 13 febbraio 1959, residente in via P. Castelli n. 18 - 98122 Messina: punti 19,6664;
- 3) Tarantello Rosangela, nata il 30 ottobre 1973, residente in via Galilei n. 81 - 96019 Rosolini (SR): punti 12,0015;
- 4) Battaglieri Floriana, nata il 29 dicembre 1973, residente in via Conv. San Francesco Paola n. 56/A - 91016 Erice Casa Santa (TP): punti 10,3807;
- 5) Cellura Eleonora, nata il 15 giugno 1978, residente in via Palma n. 122 - 92027 Licata (AG): punti 9,5100;
- 6) Vernicchio Rosaria Linda, nata il 31 luglio 1977, residente in via Sallustio n. 32 - 93012 Gela: punti 9,1800;
- 7) Urso Lidia, nata il 3 aprile 1976, residente in via Bagliovassallo n. 20 - 93017 San Cataldo (CL): punti 9,0600;
- 8) Pipia Carmela, nata il 18 gennaio 1967, residente in via A. Salamone n. 95 - 98073 Palermo: punti 9,0000 - specializzazione 22 luglio 1993;
- 9) Guccione Salvatore, nato il 25 settembre 1960, residente in via Capitano Fontana n. 26 - 91100 Marsala (TP): punti 9,0000 - specializzazione 7 dicembre 1993;
- 10) Graci Daniela, nata il 23 marzo 1971, residente in via Minerva n. 15 - 92100 Agrigento: punti 8,0240 - specializzazione 15 novembre 2002;
- 11) Marsala Accursio, nato l'11 maggio 1974, residente in via G. Bencici n. 43 - 90123 Palermo: punti 8,0000 - specializzazione 25 ottobre 2007;
- 12) Condello Salvatore, nato il 10 maggio 1959, residente in via Papa Luciani n. 31 - 92100 Agrigento: punti 3,0000;
- 13) Paternò Giuseppina, nata il 4 luglio 1967, residente in via G. Mosca n. 11 - 90138 Palermo: punti 0,0000 - specializzazione branca affine.

Neuropsichiatria infantile

- 1) Carbonaro Letizia, nata il 24 maggio 1977, residente in via Ozanam n. 3 - 97100 Ragusa: punti 9,0000 - specializzazione 18 dicembre 2007;
- 2) Termine Chiara, nata l'11 settembre 1975, residente in vicolo Muzio n. 13 - 90134 Palermo: punti 9,0000 - specializzazione 16 dicembre 2008;
- 3) Aronica Angela, nata il 23 gennaio 1981, residente in via Matteotti n. 2/A - 92028 Naro: punti 9,0000 - specializzazione 15 novembre 2010 - laurea 15 luglio 2005;
- 4) Guli Bruna, nata il 21 agosto 1978, residente in via Tommaso Natale n. 120/A - 90147 Palermo: punti 9,0000 - specializzazione 15 novembre 2010 - laurea 26 ottobre 2005;
- 5) Smiriglia Maria Rita, nata l'1 maggio 1968, residente in via Industriale n. 28b - 98070 Galati Mamertino (ME): punti 8,1110;
- 6) Di Matteo Margherita, nata il 22 gennaio 1961, residente in via Salvina n. 3 - 90030 Altofonte: punti 8,0000 - specializzazione 5 dicembre 1995;
- 7) Scaccia Maria Grazia, nata il 4 febbraio 1967, residente in via F. Chopin n. 6 - 90145 Palermo: punti 8,0000 - specializzazione 27 dicembre 1999;
- 8) Ingrao Carmela, nata il 28 giugno 1968, residente in via R. Margherita n. 24 - 92020 San Biagio Platani (AG): punti 8,0000 - specializzazione 18 febbraio 2001;
- 9) Brignone Cinzia, nata il 9 febbraio 1966, residente in via A. Manzoni n. 3 - 92100 Agrigento: punti 8,0000 - specializzazione 15 novembre 2002 - laurea 4 aprile 1995;
- 10) Surrenti Gaetana, nata il 29 novembre 1967, residente in via Galilei n. 151 - 92029 Ravanusa: punti 8,0000 - specializzazione 15 novembre 2002 - laurea 31 ottobre 1996;
- 11) Buscemi Maria Angela, nata il 12 febbraio 1958, residente in via Petruzzelli n. 71 - 92020 Camastra: punti 5,0000 - specializzazione 12 ottobre 1989;
- 12) Paternò Giuseppina, nata il 4 luglio 1967, residente in via G. Mosca n. 11 - 90138 Palermo: punti 3,0000;

Oculistica

- 1) Mobilio Daniela, nata il 27 maggio 1976, residente in via Fontana n. 2 - 95022 Aci Catena: punti 24,1050;
- 2) Traina Giuseppe, nato il 23 settembre 1964, residente in via De Gasperi n. 5 - 92100 Agrigento: punti 14,2945;
- 3) Rizzo Domenico, nato il 23 dicembre 1972, residente in via San Marco n. 73/A - 98057 Milazzo (ME): punti 13,6355;
- 4) Navarra Fabio, nato il 2 giugno 1978, residente in via Campania n. 18 - 92026 Favara (AG): punti 11,4230;

5) Urso Annamaria, nata il 13 luglio 1968, residente in corso Umberto I C/le La Porta n. 25 - 92017 Sambuca di Sicilia (AG): punti 10,3440 - specializzazione 20 ottobre 1999;

6) Cipolla Stefano, nato il 9 settembre 1980, residente in via Caratozzolo n. 30 - 92100 Agrigento: punti 9,6914;

7) Costantino Maria Lucia, nata il 23 ottobre 1963, residente in via Lauricella n. 144 - 92029 Ravanusa: punti 9,0000 - specializzazione 6 novembre 1997;

8) Fazio Giuseppe, nato il 25 ottobre 1963, residente in via Cosentini n. 18 - 95024 Acireale (CT): punti ,8500 - specializzazione 12 novembre 1999;

9) Sorce Giovanni, nato il 18 maggio 1978, residente in via Cola Di Rienzo n. 15 - 92026 Favara (AG): punti 8,4560 - specializzazione 1 dicembre 2009;

10) Intorre Maria Giovanna, nata il 21 agosto 1967, residente in via Cap. Ippolito n. 136 - 92024 Canicatti (AG): punti 8,2400 - specializzazione 4 dicembre 1995;

11) Spanò Gaetana Marcella, nata il 10 settembre 1955, residente in via Minerva n. 15 - 92100 Agrigento: punti 8,0000 - specializzazione 27 novembre 1984;

12) Puma Lidia, nata il 17 agosto 1976, residente in corso Vittorio Veneto - 92026 Favara (AG): punti 7,9885;

13) Scimonelli Elena, nata il 3 dicembre 1962, residente in piazza O. Ziino n. 33 - 90145 Palermo: punti 7,0000 - specializzazione 10 dicembre 1991;

14) Giordano Gioacchino Riccardo, nato il 18 giugno 1957, residente in via Pitagora n. 41 - 93012 Gela (CL): punti 6,4880;

15) Cacioppo Giuseppe, nato il 2 giugno 1955, residente in Dr. O. Abruzzo n. 46 - 92018 Santa Margherita Belice (AG): punti 5,0000;

16) Lombardo Benedetto Sergio, nato l'1 maggio 1950, residente in via Elena n. 92 - 93100 Caltanissetta: punti 0,0465.

Odontoiatria

1) Guiglia Giuseppe, nato il 20 marzo 1970, residente in via F.S. Di Liberto n. 15 - 90144 Palermo: punti 16,0490;

2) Piombo Alessia, nata il 26 ottobre 1980, residente in piazza Europa n. 36 - 90146 Palermo: punti 7,8600;

3) Caronia Enrico, nato l'1 ottobre 1955, residente in via Resuttana Colli n. 352 - 90146 Palermo: punti 7,5950;

4) Burgio Giuseppe, nato il 4 giugno 1978, residente in via Ribera - 92020 Palma di Montechiaro: punti 6,9240;

5) Alabiso Giuseppe, nato il 19 marzo 1954, residente in via Europa n. 123 - 93012 Gela (CL): punti 6,0000 - specializzazione 7 dicembre 1983;

6) Russo Roberto, nato il 26 maggio 1961, residente in via Sondrio n. 1 - 92024 Canicatti: punti 6,0000 - specializzazione 4 dicembre 1990;

7) Musso Valentina, nata il 17 agosto 1979, residente in via T. Marcellini n. 61 - 90135 Palermo: punti 5,4183;

8) Guiglia Rosario, nato il 12 ottobre 1972, residente in via A. Bova n. 4 - 90145 Palermo: punti 5,2275;

9) Pellegriti Salvatore, nato il 2 gennaio 1952, residente in via E. Fermi n. 72 - 95031 Adrano: punti 5,0000 - specializzazione 6 dicembre 1993;

10) Lo Re Daniela, nata il 28 giugno 1982, residente in via Madonna delle Grazie n. 144 - 92020 Grotte (AG): punti 4,8570;

11) Di Caro Sabrina Maria Vincenza, nata il 25 aprile 1974, residente in via Drago n. 3 - 92015 Raffadali (AG): punti 3,4980;

12) Iacono Francesco, nato il 4 maggio 1982, residente in via Michele Amari n. 41 - 97100 Ragusa: punti 3,3510;

13) Crispo Alessandra, nata l'8 novembre 1978, residente in via Marina Gallico n. 239 - 89055 Reggio Calabria: punti 3,1260 - laurea 30 ottobre 1902;

14) Attanasio Linda, nata il 22 giugno 1970, residente in via De Gasperi n. 5 - 92100 Agrigento: punti 3,0000 - specializzazione 1 dicembre 1999;

15) Lioni Cristina, nata il 18 febbraio 1980, residente in via F. Crispi n. 55/A - 95020 Aci Bonaccorsi (CT): punti 3,0000 - specializzazione 31 ottobre 2006;

16) Cammalleri Giuseppe, nato il 4 luglio 1953, residente in via Imera n. 151 - 92100 Agrigento: punti 3,0000 - specializzazione 14 dicembre 1984;

17) Ricciardi Filippo, nato l'1 febbraio 1957, residente in via A. Veneziano n. 120 - 90138 Palermo: punti 3,0000 - specializzazione 12 dicembre 1989;

18) Guttilla Antonino, nato l'8 gennaio 1957, residente in via Pal. Municipale n. 18 - 90030 Castronovo di Sicilia (AG): punti 3,0000 - specializzazione 26 novembre 1991;

19) Cavasenna Floriana, nata il 30 ottobre 1956, residente in via Croce Rossa n. 81 - 90144 Palermo: punti 3,0000 - laurea 23 luglio 1984;

20) Casà Salvatore, nato il 14 maggio 1961, residente in via Foscolo n. 10 - 92026 Favara (AG): punti 3,0000 - laurea 21 luglio 1986;

21) Cavasenna Fabio, nato il 2 maggio 1965, residente in via Francia n. 5 - 90144 Palermo: punti 3,0000 - laurea 12 luglio 1990;

22) Cusumano Antonio Carmelo, nato il 30 agosto 1965, residente in via Bivona n. 2 - 92026 Favara (AG): punti 3,0000 - laurea 11 luglio 1991;

23) Tuttolomondo Stefania, nata il 18 gennaio 1971, residente in via Sondrio n. 1 - 92024 Canicatti: punti 3,0000 - laurea 14 marzo 1996;

24) Terrana Dino, nato il 29 dicembre 1981, residente in contrada Fiumarella s.n.c. - 92029 Ravanusa: punti 3,0000 - laurea 31 luglio 2006;

25) Italia Andrea Salvatore, nato il 23 giugno 1982, residente in corso Italia n. 118 - 95024 Acireale: punti 3,0000 - laurea 17 ottobre 2006;

26) Internullo Rosario, nato il 3 febbraio 1978, residente in via Campo Sportivo n. 54 - 95045 Misterbianco: punti 3,0000 - laurea 17 luglio 2007;

27) Granvillano Elidania M.P.E., nata il 13 gennaio 1984, residente in via Svizzera n. 7 - 93012 Gela (CL): punti 3,0000 - laurea 17 luglio 2007;

28) Ingrassi Valentina Maria, nata il 4 maggio 1983, residente in via Fermi n. 17 - 93010 Milena (CL): punti 3,0000 - laurea 27 luglio 2007;

29) Contrafatto Rossella, nata il 17 agosto 1982, residente in via Ettore Romagnoli n. 36 - 93012 Gela (CL): punti 3,0000 - laurea 16 ottobre 2007;

30) Vella Danila Azzurra, nata il 7 giugno 1984, residente in via Belgio n. 48 - 92026 Favara: punti 3,0000 - laurea 24 ottobre 2008;

31) Carlino Valentina, nata il 10 novembre 1982, residente in via Colombo n. 3 - 92029 Ravanusa: punti 3,0000 - laurea 14 luglio 2009;

32) Difalco Paolo, nato il 20 settembre 1975, residente in via Pergusa n. 75 - 92020 Palma Montechiaro: punti 2,4000;

33) Taibi Maria Carmela, nata il 29 gennaio 1961, residente in via Sannmartino n. 8 - 90141 Palermo: punti 2,0600;

34) Pitruzzella Calogero, nato l'1 giugno 1978, residente in via P.S. Mattarella n. 45 - 92026 Favara (AG): punti 2,0085;

35) Scichilone Sandro, nato il 2 maggio 1957, residente in via Delle Ninfee n. 37 - 92100 Agrigento: punti 2,0000 - laurea 23 marzo 1983;

36) Zagarrì Vittoria Maria Stella, nata il 20 novembre 1959, residente in corso Garibaldi n. 224 - 92029 Ravanusa: punti 2,0000 - laurea 13 novembre 1987;

37) Alaimo Giuseppe, nato il 4 novembre 1968, residente in via Esseneto n. 75 - 92100 Agrigento: punti 2,0000 - laurea 11 marzo 1994;

38) Cacioppo Sergio, nato il 9 settembre 1974, residente in via Volpe Storico - 92013 Menfi (AG): punti 2,0000 - laurea 12 marzo 1999;

39) Fallea Antonio Mario, nato il 17 agosto 1978, residente in via Ugo Foscolo n. 10 - 92026 Favara: punti 2,0000 - laurea 24 luglio 2002;

40) Scaffidi Abbate Fabrizio, nato il 16 maggio 1976, residente in via A. De Stefano n. 7 - 90146 Palermo: punti 2,0000 - laurea 5 marzo 2004;

41) Vullo Giusi, nata il 27 novembre 1983, residente in via Lombardia n. 2 - 93010 Vallelunga Pratameno: punti 2,0000 - laurea 24 marzo 2010;

42) Damante Giuseppe, nato il 5 agosto 1965, residente in via Parioli n. 16 - 93012 Gela (CL): punti 0,7440;

43) Fiaccabrino Attilio, nato il 6 dicembre 1960, residente in via Dei Gerani n. 2 - 92020 Palma Montechiaro (AG): punti 0,0000 - laurea 27 marzo 1990;

44) Rampello Salvatore, nato il 27 aprile 1960, residente in piazza Fontanelle n. 28 - 92100 Agrigento: punti 0,0000 - laurea 8 novembre 1991;

45) Militello Vincenzo, nato l'11 febbraio 1961, residente in via Nazionale n. 29 - 92010 Alessandria della Rocca (AG): punti 0,0000 - laurea 28 ottobre 1995;

46) Vitello Barbara, nata il 23 aprile 1978, residente in via P. Mattarella n. 31/I - 92100 Agrigento: punti 0,0000 - laurea 29 ottobre 2004;

47) Comignano Pietro, nato il 9 settembre 1959, residente in via Sottoponte n. 2/O - 92014 Porto Empedocle: punti 0,0000 - laurea 18 novembre 2005;

48) Grandinetti Cleide, nata il 17 ottobre 1977, residente in via Amendola n. 28 - 92019 Sciacca (AG): punti 0,0000 - laurea 26 ottobre 2006;

49) Cucurullo Antonio, nato il 23 marzo 1974, residente in via Colombo n. 25 - 92024 Canicatti: punti 0,0000 - laurea 31 ottobre 2006;

50) Scopelliti Giovanni, nato il 20 agosto 1979, residente in via Portogallo n. 3 - 92010 Palma Montechiaro: punti 0,0000 - laurea 25 luglio 2008;

51) Mantione Valerio, nato il 4 febbraio 1986, residente in via Milici - 92023 Campobello di Licata: punti 0,0000 - laurea 26 luglio 2010.

Oncologia

1) Santangelo Domenico, nato il 10 gennaio 1975, residente in via Loreto n. 79 - 92019 Sciacca (AG): punti 11,2485;

2) Sunseri Giuseppe, nato l'1 marzo 1950, residente in salita Sammartino n. 27 - 90141 Palermo: punti 10,2485;

3) Di Dio Laura Concetta, nata il 16 marzo 1975, residente in via Calvario n. 14 - 95030 Mascalucia (CT): punti 8,0000 - specializzazione 10 novembre 2005;

4) Di Giovanna Caterina, nata il 30 dicembre 1971, residente in viale della Vittoria n. 217 - 92100 Agrigento: punti 7,0000 - specializzazione 17 ottobre 2001;

5) Zafarana Elena, nata il 14 novembre 1970, residente in via Del Pellegrino n. 18 - 90128 Palermo: punti 7,0000 - specializzazione 24 novembre 2008;

6) Varvara Francesca Maria, nata il 5 dicembre 1957, residente in salita P. San Marino n. 2 - 90146 Palermo: punti 5,0000.

Ortopedia

1) Pizzo Diego Daniele, nato il 26 aprile 1974, residente in via Piazzetta Giardina n. 6 - 90121 Palermo: punti 23,8005;

2) Nobile Andrea, nato il 26 ottobre 1978, residente in via Torricelli n. 33 - 97010 Ragusa: punti 8,0480;

3) Miceli Carmela, nata il 24 ottobre 1960, residente in via Pace n. 1 - 92010 Caltabellotta (AG): punti 6,2340;

4) Tumbiolo Salvatore, nato il 27 aprile 1959, residente in via G. Bessarion n. 202 - 91026 Mazara del Vallo (TP): punti 3,0000 - specializzazione 30 dicembre 1992.

Ostetricia

1) Ferraro Rosa, nata il 4 agosto 1978, residente in via Kennedy n. 62 - 92024 Canicatti: punti 12,9180;

2) Bilardo Luigia, nata il 29 novembre 1960, residente in via Emilio Ravasio n. 21 - 92019 Sciacca: punti 10,9180;

3) Bellacomo Geltrude, nata il 6 agosto 1966, residente in via Dante n. 235 - 92100 Agrigento: punti 9,0000 - specializzazione 4 novembre 2002;

4) Schembri Marianna, nata il 2 gennaio 1979, residente in piazza Marconi n. 8 - 92028 Naro: punti 9,0000 - specializzazione 25 ottobre 2010;

5) Bartoli Emanuela Rosaria, nata il 14 ottobre 1956, residente in via Alfonsine n. 4 - 93012 Gela (CL): punti 8,9180;

6) Roberti Vittoria Laura, nata il 12 marzo 1963, residente in viale Della Vittoria n. 125 - 92100 Agrigento: punti 8,2700;

7) Lunetta Michele, nato il 18 novembre 1949, residente in via XXV Aprile n. 149 - 93100 Caltanissetta: punti 7,0000 - specializzazione 25 novembre 1982;

8) Ouatu Daniela Elena, nata il 9 giugno 1963, residente in via Palermo n. 64 - 92010 Realmonte (AG): punti 7,0000 - specializzazione 27 febbraio 2001;

9) Russo Silvia, nata l'11 settembre 1974, residente in via Carlo Levi n. 20 - 87040 Mendicino (CS): punti 6,7125;

10) Marchese Ragona Annalisa, nata il 5 luglio 1964, residente in via T. Col. La Carrubba n. 82 - 92024 Canicatti: punti 6,0000 - specializzazione 10 novembre 1993;

11) Gurreri Luigi, nato il 28 dicembre 1960, residente in via A. Moro n. 100 - 92019 Sciacca (AG): punti 6,0000 - specializzazione 26 novembre 1994;

12) Forte Calogero, nato il 10 luglio 1957, residente in via Aldo Moro n. 114 - 92026 Favara (AG): punti 5,0000 - specializzazione 18 dicembre 1993;

13) Torretta Paolina, nata il 23 luglio 1960, residente in via Stefano Candura - 93100 Caltanissetta: punti 3,0000.

Otorinolaringoiatria

1) Puglisi Ursula Alessandra, nata il 28 agosto 1971, residente in via E. Amari n. 51 - 90139 Palermo: punti 31,3545 - specializzazione 14 dicembre 2002;

2) Sciandra Daniela, nata il 24 agosto 1976, residente in via Di Marco n. 19 - 90143 Palermo: punti 15,1305 - specializzazione 6 novembre 2007;

3) La Greca Carmelo, nato il 6 marzo 1978, residente in via Treves n. 20 - 92023 Campobello di Licata: punti 14,0565 - specializzazione 10 novembre 2008;

4) D'Angelo Caterina, nata il 22 aprile 1975, residente in via Michele Cipolla n. 113 - 90123 Palermo: punti 13,7135 - specializzazione 7 novembre 2003;

5) Lo Presti Giovanni-Maurizio, nato il 15 gennaio 1956, residente in viale Strasburgo n. 270 - 90146 Palermo: punti 12,1170 - specializzazione 17 dicembre 1998;

6) Leone Rosario Mirko, nato il 4 settembre 1970, residente in via Demostene n. 13 - 97100 Ragusa: punti 11,1605 - specializzazione 2 ottobre 2001;

7) Di Spensa Francesco, nato l'8 dicembre 1978, residente in via Oretto n. 339 - 90124 Palermo: punti 10,7610 - specializzazione 6 novembre 2007;

8) Greco Gaetano Maria, nata il 31 ottobre 1973, residente in via Martiri d'Ungheria n. 23 - 93100 Caltanissetta: punti 9,9750 - specializzazione 18 novembre 2008;

9) Zirone Alessandro Antonio, nato il 24 novembre 1975, residente in via Piave n. 121 - 93017 San Cataldo: punti 9,0000 - specializzazione 4 dicembre 2004;

10) Pizzo Baldassare, nato il 20 gennaio 1952, residente in via Cafiso n. 230 - 91020 Petrosino (PA): punti 8,7300;

11) Di Leo Riccardo, nato il 3 marzo 1973, residente in piazza Carmine n. 3 - 92019 Sciacca (AG): punti 8,7230 - specializzazione 7 novembre 2003;

12) Catalano Francesco, nato il 28 maggio 1971, residente in corso V. Emanuele n. 311 - 97013 Comiso: punti 8,1335 - specializzazione 8 ottobre 2002;

13) Battaglia Federico, nato il 29 luglio 1978, residente in via Luisa Hamilton n. 1 - 93010 Montedoro: punti 8,0000 - specializzazione 14 ottobre 2009;

14) Tamburello Calogero, nato il 22 ottobre 1954, residente in via Montevergine n. 42 - 92010 Caltabellotta (S. Anna) (AG): punti 7,0000 - specializzazione 17 dicembre 1985;

15) Carnazza Maria Grazia, nata il 2 agosto 1977, residente in via A. Righi n. 2 - 97013 Comiso: punti 7,0000 - specializzazione 11 ottobre 2006;

16) Ardizzone Saverio Renato, nato il 4 novembre 1964, residente in via A. Ognibene n. 7 - 92013 Menfi (AG): punti 4,7490 - specializzazione 8 dicembre 2001;

17) Celani Eugenio, nato il 12 luglio 1955, residente in contrada Cicero s.n.c. - 92014 Porto Empedocle (AG): punti 3,2760 - specializzazione 13 dicembre 1987.

Patologia Clinica

1) Scichilone Sandro, nato il 2 maggio 1957, residente in via Delle Ninfee n. 37 - 92100 Agrigento: punti 5,0000.

Pediatria

1) Tuttolomondo Giuseppe, nato il 23 aprile 1967, residente in via Matteo Cimarra n. 18 - 92100 Agrigento: punti 9,0000 - specializzazione 21 novembre 2000;

2) Mandrà Cinzia Giovanna, nata il 26 agosto 1973, residente in via Fogazzaro n. 5 - 93017 San Cataldo (CL): punti 9,0000 - specializzazione 19 dicembre 2005 - laurea 29 marzo 2000;

3) Migliore Ignazia Valentina, nata il 22 aprile 1978, residente in via Cuba n. 5 - 93010 Serradifalco: punti 9,0000 - specializzazione 19 dicembre 2008;

4) Cavallaro Concetta, nata l'8 luglio 1975, residente in via L. Capuana n. 40/A1 - 95039 Trecastagni (CT): punti 8,0000 - specializzazione 28 ottobre 2006;

5) Sferrazza Maria Cristina, nata l'11 aprile 1978, residente in via Micelisopo n. 26 - 93010 Leonforte (EN): punti 8,0000 - specializzazione 31 ottobre 2009 - laurea 29 marzo 2004;

6) Mosa Clara, nata il 12 settembre 1976, residente in via Migliaccio n. 23 - 90145 Palermo: punti 7,0000 - specializzazione 27 ottobre 2010;

7) Andolina Francesco, nato il 9 ottobre 1978, residente in via G. Mancino n. 12 - 90128 Palermo: punti 7,0000 - specializzazione 27 ottobre 2010;

8) Ferrantelli Giuseppa, nata l'8 marzo 1973, residente in via C. di Svevia n. 48 - 90135 Palermo: punti 5,0000.

Pneumologia

1) Sunseri Giuseppe, nato l'1 marzo 1950, residente in via Sammartino n. 27 - 90141 Palermo: punti 9,0000 - specializzazione 6 dicembre 1977;

2) Abate Damiano, nato l'8 novembre 1946, residente in via Marco Polo n. 22 - 92019 Sciacca (AG): punti 5,0000 - specializzazione 14 dicembre 1972;

3) Caramazza Calogero, nato il 24 novembre 1948, residente in via Solferino n. 18 - 92100 Agrigento: punti 3,0000 - specializzazione 6 dicembre 1976.

Psichiatria

1) Duminico Chiara, nata il 15 dicembre 1978, residente in via Luisa Hamilton n. 1 - 93010 Montedoro: punti 8,0000 - specializzazione 21 ottobre 2009;

2) Tindiglia Maria Teresa, nata il 25 novembre 1974, residente in via Liberare De Zardo n. 27 - 98124 Messina: punti 8,0000 - specializzazione 29 marzo 2010.

Psicoterapia

1) Alabiso Giuseppe, residente in via Olanda n. 67 - 93012 Gela (CL): punti 6,0000 - specializzazione 15 gennaio 2006.

Radiologia

1) Bonomo Ernesto, nato il 20 novembre 1962, residente in via Portello n. 16 - 90135 Palermo: punti 18,2280 - specializzazione 14 dicembre 2006;

2) Torrìs Gianluca, nato il 23 giugno 1973, residente in via Roma n. 339 - 95019 Zafferana Etnea (CT): punti 13,6775 - specializzazione 3 gennaio 2004;

3) Abate Massimo, nato il 10 febbraio 1974, residente in via Roma n. 12 - 92010 Bivona (AG): punti 10,4555 - specializzazione 12 dicembre 2002;

4) Librici Antonina, nata il 2 febbraio 1967, residente in piazza Progresso n. 8 - 92015 Raffadali: punti 9,0000 - specializzazione 14 dicembre 2001;

5) Botta Antonella, nata il 10 febbraio 1976, residente in via Vota n. 68 - 92013 Menfi: punti 9,0000 - specializzazione 14 dicembre 2007;

6) Russo Salvatore, nato il 17 luglio 1978, residente in viale Viareggio n. 13 - 92012 Aragona: punti 9,0000 - specializzazione 16 dicembre 2008;

7) Mularo Valentina, nata il 14 dicembre 1978, residente in via Gioeni n. 43 - 92100 Agrigento: punti 9,0000 - specializzazione 29 ottobre 2009;

8) La Mantia Franco, nato il 29 maggio 1950, residente in via L. Ariosto n. 23 - 90144 Palermo: punti 6,9399 - specializzazione 12 dicembre 1979;

9) Borsellino Gaspare, nato il 13 novembre 1954, residente in via Mazzini n. 104 - 92100 Agrigento: punti 6,0000 - specializzazione 10 dicembre 1987;

10) Montalbano Guglielmo, nato il 2 maggio 1963, residente in via Pirandello n. 14 - 92100 Agrigento: punti 5,4350 - specializzazione 30 dicembre 1992;

11) Caldarone Giuseppe, nato il 13 marzo 1955, residente in viale della Vittoria n. 19 - 92100 Agrigento: punti 3,1320 - specializzazione 16 dicembre 1989;

12) Ferlisi Gerlando, nato il 2 ottobre 1959, residente in via Dei Giardini n. 108 - 92100 Agrigento: punti 3,0000 - specializzazione 11 dicembre 1990;

13) Cortese Liliana, nata il 18 dicembre 1972, residente in via Dogali n. 14 - 92010 Lucca Sicula: punti 3,0000 - specializzazione 31 marzo 2010.

Reumatologia

1) Sferrazza Pamela, nata il 15 settembre 1974, residente in via Guazzelli n. 7 - 92100 Agrigento: punti 10,0980 - specializzazione 31 ottobre 2008;

2) De Castro Giovanna, nata l'11 maggio 1973, residente in via Carlici n. 69 - 92010 Montallegro (AG): punti 9,4670 - specializzazione 26 ottobre 2005;

3) Di Gangi Marcella, nata il 28 marzo 1970, residente in via Vampolieri n. 50 - 95021 Acicastello (CT): punti 9,4400 - specializzazione 22 ottobre 2004;

4) Zucchetto Leonarda, nata il 16 novembre 1960, residente in via Giudice Saetta n. 49 - 92024 Canicattì (AG): punti 5,0000 - specializzazione 23 novembre 1992.

Scienza alimentazione

1) Greco Rosaria Grazia Teresa, nata il 3 ottobre 1963, residente in via Canova n. 60 - 92027 Licata (AG): punti 8,0000 - specializzazione 22 dicembre 1999.

Urologia

1) Anello Gaetano, nato il 24 agosto 1971, residente in via Caputo n. 66 - 90011 Bagheria (PA): punti 14,5365 - specializzazione 19 novembre 2004;

2) Tarantino Maria Lucia, nata il 6 novembre 1974, residente in via Alfieri n. 48 - 90043 Camporeale: punti 9,0000 - specializzazione 25 novembre 2005;

3) Pizzo Angelo, nato il 24 settembre 1974, residente in via Brig. Nastasi n. 54 - 92019 Sciacca (AG): punti 8,6255 - specializzazione 19 ottobre 2006;

4) Piscopo Francesco, nato il 13 settembre 1947, residente in via Enrico IV n. 7 - 92100 Agrigento: punti 3,0000 - specializzazione 24 luglio 1979;

5) Minacapilli Giuseppe, nato il 26 luglio 1958, residente in via San Vito n. 63 - 92100 Agrigento: punti 3,0000 - specializzazione 1 dicembre 1992.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

COMITATO CONSULTIVO ZONALE
SPECIALISTICA AMBULATORIALE

GRADUATORIA DEI VETERINARI SPECIALISTI
ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
IN QUALITÀ DI SOSTITUTI O INCARICATI
ANNO 2012

Area A - Branca della sanità animale

1) Licata Francesca, nata il 19 giugno 1968, residente in via del Piave n. 13 - 92100 Agrigento: punti 17,9975;

2) Nocera Giuseppe, nato il 18 gennaio 1977, residente in via Nazionale n. 143 - 92015 Raffadali: punti 11,5200;

3) Marotta Salvatore, nato il 3 dicembre 1980, residente in via Nazionale n. 22 - 92020 S. Elisabetta: punti 8,1500;

4) Bongiorno Manuel, nato il 25 giugno 1975, residente in via Mannone n. 60 - 91022 Castelvetro: punti 5,8250;

5) Marino Accursio Daniele, nato il 30 agosto 1978, residente in via G. Leopardi n. 9 - 92010 Montevago: punti 5,7500;

6) Algozino Antonino, nato il 24 dicembre 1975, residente in via Maggio n. 3 - 94013 Leonforte: punti 5,0000 - specializzazione 30 ottobre 2008;

7) Russo Tissi Salvatore, nato il 19 maggio 1978, residente in via Gen. C. Dalla Chiesa n. 19 - 91011 Alcamo: punti 5,0000;

8) Saieva Giuseppe, nato il 27 luglio 1975, residente in via Principe di Torremuzza n. 5 - 92100 Agrigento: punti 3,0000.

Area B - Branca dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati

1) Briganò Salvatore, nato il 21 maggio 1977, residente in via Bonomo n. 4 - 90047 Partinico: punti 3,0000 - specializzazione 26 luglio 2007;

2) Martorana Carmelo, nato il 23 maggio 1980, residente in via Papa Giovanni XXIII n. 4 - 92012 Cianciana: punti 3,0000 - specializzazione 25 settembre 2009.

Esclusi Area "B"

— Licata Francesca, nata il 19 giugno 1968, residente in via Del Piave n. 13 - 92100 Agrigento. In possesso di specializzazione diversa da quelle indicate per l'inclusione nella branca;

— Nocera Giuseppe, nato il 18 gennaio 1977, residente in via Nazionale n. 143 - 92015 Raffadali. In possesso di specializzazione diversa da quelle indicate per l'inclusione nella branca.

Area C - Branca dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

1) Nocera Giuseppe, nato il 18 gennaio 1977, residente in via Nazionale n. 143 - 92015 Raffadali: punti 20,5355;

2) Licata Francesca, nato il 19 giugno 1968, residente in via Del Piave n. 13 - 92100 Agrigento: punti 5,5850;

3) Marotta Salvatore, nato il 3 dicembre 1980, residente in via Nazionale n. 22 - 92020 Raffadali: punti 5,0000 - specializzazione 26 novembre 2009;

4) Bongiorno Manuel, nato il 25 giugno 1975, residente in via Mannone n. 60 - 91022 Castelvetro: punti 5,0000;

5) Martorana Carmelo, nato il 23 maggio 1980, residente in via Papa Giovanni XXXIII n. 4 - 92012 Cianciana: punti 3,0000 - specializzazione 25 settembre 2009.

Esclusi

— Armato Massimiliano, nato il 21 gennaio 1973, residente in contrada Porcaria S.P. n. 70 - 92017 Sambuca di Sicilia, non ha specificato la branca in cui essere incluso.

(2012.24.1827)102

DECRETO 15 giugno 2012.

Integrazione del D.A. 31 maggio 2012, concernente nomina del nucleo di valutazione delle istanze presentate ai sensi del decreto 20 dicembre 2011, concernente direttive per l'applicazione del D.M. n. 332/99 per le prestazioni di assistenza protesica nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 28 dicembre 1992;

Visto il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, con cui è stato approvato il "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.";

Visto il D.A. n. 2643 del 20 dicembre 2011, con il quale sono state approvate le direttive per l'applicazione del D.M. n. 332/99 per le prestazioni di assistenza protesica nel territorio della Regione siciliana;

Visto l'allegato tecnico al D.A. n. 2643/11 "Direttive per le prestazioni di assistenza protesica";

Considerato che il D.A. n. 2643/11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 10 febbraio 2012;

Visto il D.A. n. 1039 del 31 maggio 2012, con il quale è stato costituito un nucleo di valutazione specifico per l'esame delle istanze presentate ai sensi del D.A. n. 2643/11;

Ritenuto di dover integrare il suddetto nucleo di valutazione con il dr. Secolo Innocenzo Salvatore di Catania nella qualità di esperto;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi in premessa indicati, il nucleo di valutazione di cui all'art. 1 del D.A. n. 1039 del 31 maggio 2012 è integrato con il dr. Secolo Innocenzo Salvatore di Catania nella qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato, in forma integrale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato della salute.

Palermo, 15 giugno 2012.

RUSSO

(2012.25.1908)102

DECRETO 21 giugno 2012.

Approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo relativamente al bando per l'assegnazione di contributi ai soggetti che erogano e somministrano pasti nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche regionali. Legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3. Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge n. 123 del 2005, articolo 4, comma 3 - "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia";

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 312937 del 29 dicembre 2010 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il D.D.G. n. 2555/11 del 6 dicembre 2012 "Bando per l'assegnazione di contributi ai soggetti che erogano e somministrano pasti nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche regionali" - legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3 - Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, designata con nota DASOE prot. n. 35255 del 27 aprile 2012, dei progetti presentati a seguito della pubblicazione del bando per l'assegnazione di contributi ai soggetti che erogano e somministrano pasti nelle mense delle strutture pubbliche regionali - legge n. 123/2005, articolo 4, comma

3 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53, parte I del 23 dicembre 2011);

Considerato che la commissione esaminatrice ha evidenziato grande difformità tra i finanziamenti richiesti per categorie di forniture tecnicamente assimilabili;

Considerato che la commissione esaminatrice al fine di erogare contributi che tengano conto del reale prezzo di mercato per ciascuna tipologia di attrezzatura ha adottato il criterio del prezzo congruo;

Considerato che nessun soggetto richiedente ha dichiarato un volume di attività superiore ai 5 pasti per celiaci al giorno;

Considerato che l'ammontare dei contributi concessi è inferiore alle risorse disponibili sul capitolo 417326 del bilancio regionale, si ritiene, in deroga all'articolo 9 del bando che prevedeva una graduatoria per ciascuna provincia, di pubblicare un unico elenco dei soggetti ammessi a finanziamento con i relativi contributi per ciascuna categoria di attrezzatura;

Decreta:

Art. 1

È approvato l'elenco dei soggetti ammessi a contributo con le relative spese approvate:

1) *Cooperativa BLUECOOP - via Giorgio Pastore n. 6, Villaggio Mosè, 92100 Agrigento - Richiesta contributo per n. 5 progetti*

Tipologia di spesa	Spesa approvata (euro)
Forno Air-convect elettrico	682,00
Base appoggio teglie	190,00
2 piani da lavoro in acciaio inox	380,00
2 contenitori in polietilene + 2 coperchi	27,40
2 casseruole acciaio inox + 2 coperchi	64,00
Padella antiaderente con manico	61,20
2 mestoli unipezzo in acciaio inox	27,38
Cucchiavone in acciaio inox	9,32
Formaggiera in acciaio inox	13,79
Tortiera tonda in acciaio inox	4,20
Colapasta inox	52,58
Schiumarola unipezzo in acciaio inox	7,57
Mixer frullatore robot in acciaio inox	243,38
Frigo digitale ad un'anta da 600 lt	537,00
Armadio stoviglie con porte scorrevoli	987,00
2 armadietti spogliatoio personale	324,00
Confezionatrice piatti semiautomatica	1.024,00
Totale + IVA	4.634,82
Spesa approvata compresa IVA	5.608,13
Finanziamento concesso (80%)	4.486,50
Finanziamento concesso per 5 progetti	22.432,52

2) *Food Service di Iraci & Ribaldo M. s.n.c. - corso Umberto I n. 251, 90023 Ciminna (PA)*

Tipologia di spesa	Spesa approvata (euro)
Lavello	472,00
Piano di lavoro (affett., sonda, tagliaverdure)	426,00
Forno	682,00
Frigorifero	537,00
Armadietti conservazione prodotti	987,00
Armadietti cambio d'abiti	680,00
Piccole attrezzature	300,00
Totale + IVA	4.084,00
Spesa approvata compresa IVA	4.942,00
Finanziamento concesso (80%)	3.953,60

3) *Comune di Ali Terme - via F. Crispi n. 289, 98021 Ali Terme (ME)*

Tipologia di spesa	Spesa approvata (euro)
Tavolo armadiato con alzatina	1.076,00
Pensile con due porte scorrevoli	987,00
Cucina a gas a 4 fuochi con forno	1.317,00
Armadio spogliatoio a due posti	220,00
Piccole attrezzature	160,00
Totale + IVA	3.760,00
Spesa approvata compresa IVA	4.549,60
Finanziamento concesso (80%)	3.639,69

4) *Ristora "Food & Service" s.r.l. - via Ruilio nn. 18/20, 95126 Catania*

Tipologia di spesa	Spesa approvata (euro)
Lavandino con gocciolatoio + accessori	571,00
Cucina a gas 4 fuochi + forno a gas + cappa + canalizzazione	1.887,00
Tavolo e armadio con porte scorrevoli	1.389,00
Frigo 400 l. una porta	537,00
Totale + IVA	4.384,00
Spesa approvata compresa IVA	5.304,64
Finanziamento concesso (80%)	4.243,71

5) *Ristora "Food & Service" s.r.l. - via Ruilio nn. 18/20, 95126 Catania*

Tipologia di spesa	Spesa approvata (euro)
Lavamani e sanitizzatori	434,00
Cucina a gas 4 fuochi + cappa + unità di estrazione	1.239,00
Tavolo e armadio con porte scorrevoli	1.389,00
Bilancia e affettatrice	286,00
Totale + IVA	3.348,00
Spesa approvata compresa IVA	4.051,08
Finanziamento concesso (80%)	3.240,86

6) Comune di Caltanissetta - Corso Umberto I n. 143, 93100 Caltanissetta - Richiesta contributo per n. 13 progetti

Tipologia di spesa	Spesa approvata (euro)
Forno elettrico	682,00
Tavolo inox	212,06
Cucina elettrica 2 piastre	767,15
Armadio spogliatoio	133,90
Contenitore in polietilene con coperchio 7,6 lt	13,12
Contenitore in polietilene con coperchio 3,8 lt	11,31
Cucchiaione acciaio	7,70
Insalatiera acciaio	4,90
Casseruola alta con coperchio	26,44
Casseruola bassa acciaio	19,31
Formaggiera inox	11,39
Schiumarola inox	6,26
Mixer ad immersione	201,14
Totale + IVA	2.096,68
Spesa approvata compresa IVA	2.537,00
Finanziamento concesso (80%)	2.030,00
Finanziamento concesso per 13 progetti	26.390,00

7) Comune di Caltanissetta - corso Umberto I n. 143, 93100 Caltanissetta - Richiesta contributo per n. 3 progetti

Tipologia di spesa	Spesa approvata (euro)
Frigorifero	537,00
Forno	682,00
Tavolo inox	212,06
Cucina elettrica 2 piastre	767,15
Armadio spogliatoio	133,90
Contenitore in polietilene con coperchio 7,6 lt	13,12
Contenitore in polietilene con coperchio 3,8 lt	11,31
Cucchiaione acciaio	7,70
Insalatiera acciaio	4,90
Casseruola alta con coperchio	26,44
Casseruola bassa acciaio	19,31
Formaggiera inox	11,39
Schiumarola inox	6,26
Mixer ad immersione	201,14
Totale + IVA	2.633,68
Spesa approvata compresa IVA	3.186,75
Finanziamento concesso (80%)	2.549,40
Finanziamento concesso per 3 progetti	7.648,20

8) Comune di Caltanissetta - corso Umberto I n. 143, 93100 Caltanissetta - Richiesta contributo per n. 3 progetti

Tipologia di spesa	Spesa approvata (euro)
Forno	682,00
Tavolo inox	212,06
Cucina elettrica 2 piastre	767,15
Armadio spogliatoio	133,90
Contenitore in polietilene con coperchio 7,6 lt	13,12
Contenitore in polietilene con coperchio 3,8 lt	11,31
Cucchiaione acciaio	7,70
Insalatiera acciaio	4,90
Casseruola alta con coperchio	26,44
Casseruola bassa acciaio	19,31
Formaggiera inox	11,39
Schiumarola inox	6,26
Mixer ad immersione	201,14
Totale + IVA	2.096,68
Spesa approvata compresa IVA	2.536,99
Finanziamento concesso (80%)	2.029,59
Finanziamento concesso per 3 progetti	6.088,76

9) Istituto di istruzione superiore "Sen. Angelo Di Rocco" - via Leone XIII n. 64, 93100 Caltanissetta

Tipologia di spesa	Spesa approvata (euro)
Frigo digitale 1400 lt 2 porte (-2°+10°)	537,00
Forno combi a GPL 10 Gn1/1 Easystemplus con base aperta e cappa	682,00
Cuoci pasta gas 1 vasca 40 lt + cestelli GN	669,00
Affettatrice verticale a cinghia	236,00
Friggitrice gas 1 lt + 15 lt con accessori	1.489,00
Tav. armadio da 2 mt	1.776,00
Attrezzature varie	300,00
Totale + IVA	5.689,00
Spesa approvata compresa IVA	6.883,69
Finanziamento concesso (80%)	5.506,95

Art. 2

La somma complessiva ammessa a finanziamento, di cui alla tabella sotto riportata, graverà sul capitolo 417326 del bilancio di previsione della Regione siciliana, le cui risorse finanziarie derivano dal finanziamento del Ministero della salute e sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge n. 123 del 4 luglio 2005.

Soggetto ammesso a contributo	Spesa approvata in euro
Cooperativa BLUECOOP - via Giorgio Pastore n. 6, Villaggio Mosè, 92100 Agrigento (n. 5 progetti)	22.432,52
Food Service di Iraci & Ribaldo M. s.n.c. - corso Umberto I n. 251, 90023 Ciminna (PA)	3.953,60
Comune di Ali Terme - via F. Crispi n. 289, 98021 Ali Terme (ME)	3.639,69
Ristora "Food & Service" s.r.l. - via Ruilio nn. 18/20, 95126 Catania	4.243,71
Ristora "Food & Service" s.r.l. - via Ruilio nn. 18/20, 95126 Catania	3.240,86
Comune di Caltanissetta - corso Umberto I n. 143, 93100 Caltanissetta (n. 13 progetti)	26.390,00
Comune di Caltanissetta - corso Umberto I n. 143, 93100 Caltanissetta (n. 3 progetti)	7.648,20
Comune di Caltanissetta - corso Umberto I n. 143, 93100 Caltanissetta (n. 3 progetti)	6.088,76
Istituto di istruzione superiore "Sen. Angelo Di Rocco" via Leone XIII n. 64, 93100 Caltanissetta	5.506,95
Contributo totale ammesso a finanziamento	83.144,29

Art. 3

A ciascun soggetto ammesso a contributo verrà notificato a mezzo racc. A/R il contributo concesso.

La rendicontazione analitica, punto 3, art. 14 del bando, dovrà essere effettuata con riferimento alla spesa approvata e notificata da questo dipartimento.

Art. 4

L'erogazione dei contributi verrà effettuata secondo le modalità previste all'articolo 14 del bando.

I termini decorreranno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito istituzionale della Regione Sicilia/Assessorato della salute/DASOE/Igiene degli alimenti e nel sito dell'Associazione italiana celiachia.

Palermo, 21 giugno 2012.

BORSELLINO

(2012.26.1955)102

DECRETO 22 giugno 2012.

Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (ISMETT) - Messa a regime nella rete regionale degli erogatori di prestazioni sanitarie.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successi-

ve modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 9 bis sulle sperimentazioni gestionali;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario 2007/2009, richiesta ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 dicembre 2010 e reso esecutivo con D.A. di pari data ed, in particolare, l'azione 1.1.1. ove si prevede l'impegno per la Regione ad assumere provvedimenti volti al superamento della fase sperimentale ed alla messa a regime dell'assetto organizzativo ed amministrativo delle sperimentazioni gestionali dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione s.r.l. (d'ora in avanti ISMETT);

Rilevato che l'ISMETT si configura, ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come una sperimentazione gestionale, alla quale prendono parte la Regione siciliana, tramite l'ARNAS Civico di Palermo e l'Azienda ospedaliera V. Cervello (oggi A.O. Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello) di Palermo, e l'University of Pittsburgh Medical Center (UPCM) e che la sperimentazione è articolata secondo un modello che prevede:

– un accordo di programma per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e l'UPMC;

– una convenzione tra l'ISMETT e la Regione, ove di volta in volta sono indicati gli obiettivi della sperimentazione e le modalità di funzionamento della stessa;

– un contratto di gestione tra ISMETT ed UPMC, a cui è affidata la conduzione dell'Istituto;

Considerato che detta sperimentazione gestionale si proponeva l'obiettivo di realizzare il primo centro trapianti multi/organo nell'Italia meridionale mediante un'originale forma di partenariato pubblico/privato e lo sviluppo di un nuovo sistema gestionale, medico ed organizzativo in grado di beneficiare la Regione nel settore sanitario, attraverso la proficua collaborazione con l'University of Pittsburgh Medical Center, dei vantaggi propri dell'attività di ricerca e di formazione del partner privato statunitense;

Considerato che ISMETT, in capo al quale si attesta la titolarità delle autorizzazioni per l'espletamento dell'attività di trapiantologia, esegue tutti i trapianti di organi solidi nei pazienti adulti ed i trapianti di fegato, di rene e polmone nei soggetti pediatrici e che l'Istituto ha sviluppato ed attivato programmi chirurgici complementari all'attività di trapianto degli organi nell'ambito della chirurgia addominale, della cardiocirurgia toracica e della chirurgia epatobiliare pediatrica;

Considerato, altresì, che presso il centro è in atto funzionante un programma di radiologia interventistica ed è possibile eseguire procedure di endoscopia diagnostica ed interventistica, sia in pazienti adulti che pediatrici;

Visto il D.D.G. n. 2642 del 16 novembre 2009 che ha identificato l'ISMETT quale Centro di riferimento regionale per il trattamento ECMO (extra corporeale membrane oxygenation) dei pazienti in ARDS (sindrome da stress respiratorio), attività finalizzata alla gestione delle forme più gravi e complicate di influenza A/H1N1 e per la quale l'Istituto si è dotato di nuovi ed adeguati macchinari e, nell'ambito della struttura esistente e dei posti letto dispo-

nibili, ha implementato una idonea e specifica organizzazione per fronteggiare eventuali emergenze;

Considerato che con il summenzionato provvedimento è stato conferito alla struttura laboratoristica di ISMETT il riconoscimento di Centro di riferimento regionale per l'accertamento diagnostico delle infezioni da virus influenzali - ivi compreso il virus A (H1N1) - nei confronti di soggetti trapiantati d'organo, di pazienti in attesa di trapianto o con insufficienza terminale d'organo e nei potenziali donatori d'organo;

Atteso che l'Istituto ha ottenuto l'accreditamento volontario da parte di Joint Commission International, con conseguenziale impegno del Centro nella direzione dell'eccellenza delle cure e del miglioramento continuo sul piano clinico, organizzativo, gestionale e della ricerca;

Visto il D.A. n. 955 del 2 aprile 2010, avente ad oggetto la determinazione delle fasce tariffarie delle strutture pubbliche e private, nel cui ambito l'ISMETT è stato confermato nella fascia tariffaria più elevata (fascia "A");

Visto il D.A. n. 3116 del 27 dicembre 2010 con il quale l'ISMETT, ente sanitario e di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto privato, è stato autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria ed accreditato con il Servizio sanitario regionale, in vigenza degli accordi tra i soggetti giuridici autori della sperimentazione gestionale;

Vista la deliberazione n. 25 del 3 febbraio 2011 con la quale la Giunta regionale, avuto riguardo alla proposta assessoriale, prot. n. 3068 del 13 gennaio 2011, e preso atto della coerenza della relativa istanza con la programmazione sanitaria regionale, ha condiviso la richiesta formulata dall'ISMETT ai fini del suo riconoscimento quale IRCSS da parte del competente Ministero della salute a cui, con successiva nota n. 7561 del 18 febbraio 2011, il dipartimento pianificazione strategica ha trasmesso la domanda ed il carteggio per le definitive determinazioni;

Considerato che è tuttora in corso presso il Ministero della salute il procedimento per il riconoscimento dell'ISMETT quale IRCSS, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che l'ISMETT può ormai ritenersi a tutti gli effetti parti integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito, è chiamato ad erogare prestazioni sanitarie di elevata qualità e di specializzazione nel rispetto degli accordi negoziali raggiunti e a svolgere attività di ricerca e di formazione di particolare rilevanza nell'ottica di potenziare e riqualificare l'offerta sanitaria in settori in cui la Regione è carente;

Rilevato che la sperimentazione gestionale, attraverso la qualificata partnership di un soggetto privato di elevata e riconosciuta professionalità a livello internazionale, abbia consentito alla Regione di dotarsi, in un tempo relativamente breve, di un centro trapianti d'organo e di alte terapie, che costituisce un polo di eccellenza e di attrazione nell'area mediterranea, con risultati certificati dal Centro nazionale trapianti;

Vista la deliberazione n. 148 del 21 maggio 2012, con la quale la Giunta regionale, su proposta formulata con nota assessoriale n. 19493 del 2 marzo 2012, come integrata dalla successiva n. 39686 del 14 maggio 2012, ha condiviso l'apprezzamento positivo sui risultati della sperimentazione gestionale dell'ISMETT ed, ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'ha dichiarata conclusa con esiti positivi, con conseguenziale previsione della messa a regime dell'Istituto nella rete regionale degli erogatori di presta-

zioni sanitarie, quale ente che svolge anche attività di ricerca e di formazione, autorizzato all'esercizio ed accreditato nel settore dei trapianti e delle terapie di alta specializzazione, fermi restando i rapporti contrattuali in essere e fatta salva una consensuale risoluzione anticipata degli stessi ovvero, alla scadenza, la loro rinegoziazione;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere, in attuazione di quanto all'uopo previsto dal summenzionato Programma operativo 2010/2012 ed a seguito della determinazione della Giunta regionale assunta con la superiore deliberazione n. 148/2012, all'adozione di un provvedimento di normazione secondaria volto al superamento della fase sperimentale ed alla messa in regime di ISMETT;

Decreta:

Articolo unico

In attuazione del Programma operativo 2010/2012 (azione 1.1.1.) ed ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la sperimentazione gestionale ISMETT è dichiarata conclusa con esiti positivi, con conseguenziale previsione della messa a regime dell'Istituto nella rete regionale degli erogatori di prestazioni sanitarie, quale ente che svolge anche attività di ricerca e di formazione, autorizzato all'esercizio ed accreditato nel settore dei trapianti e delle terapie di alta specializzazione, fermi restando i rapporti contrattuali in essere e fatta salva una consensuale risoluzione anticipata degli stessi ovvero, alla scadenza, la loro rinegoziazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 22 giugno 2012.

RUSSO

(2012.26.1952)102

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 28 marzo 2012.

Graduatoria definitiva dei progetti di cui al bando 2011 relativo alla misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" del FEP Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2012;

Visto il D.A. n. 13 del 13 gennaio 2012 dell'Assessore per l'economia "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2012";

Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;

Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPAAF - Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi dell'art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;

Visto il Programma operativo elaborato dal MIPAAF -

Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi degli artt. 17-18-19-20 del reg. CE n. 1198/2006 approvato con decisione della Commissione europea C (2007) n. 6792 del 19 dicembre 2007;

Vista la delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedute del 7/8 ottobre 2008 "presa d'atto della Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca e dei documenti approvati in sede di conferenza Stato-Regione";

Vista la convenzione stipulata in data 26 febbraio 2010 tra l'autorità di gestione del MIPAAF e il referente dell'autorità di gestione dell'organismo intermedio della Regione siciliana ai sensi dell'art. 38, reg. CE n. 498/2007;

Vista la delibera n. 103 del 15 aprile 2010 con la quale si approva, per presa d'atto, la predetta convenzione;

Visto il D.D.G. n.138/pesca del 2 marzo 2011, con il quale è stato approvato, in attuazione del Programma operativo FEP 2007/2013, il bando di attuazione per l'anno 2011, relativo alla misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 18 marzo 2011;

Viste le istanze presentate ai sensi del bando approvato con il predetto decreto n. 138/Pesca del 2 marzo 2011 tendenti ad ottenere i benefici a valere sulla misura 2.1 del FEP Sicilia 2007/2013;

Visto il D.D.G. n. 819/Pesca dell'8 novembre 2011 di nomina della commissione di valutazione per i progetti presentati a valere sul bando approvato con decreto n. 138/Pesca/2011 prima citato;

Vista la nota del 3 febbraio 2012, con la quale la predetta commissione ha trasmesso la bozza di graduatoria relativa alla valutazione dei progetti tendenti ad ottenere i benefici a valere sulla misura 2.1 del FEP Sicilia 2007/2013;

Visti i verbali delle sedute della commissione di valutazione nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito della misura 2.1;

Visto il D.D.G. n. 100/Pesca del 9 marzo 2012 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti valutati dalla competente commissione, pervenuti ai sensi del bando approvato con il predetto D.D.G. n. 138/Pesca del 2 marzo 2011 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura";

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della graduatoria definitiva dei progetti valutati dalla competente commissione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la graduatoria definitiva dei progetti valutati dalla competente commissione, pervenuti ai sensi del bando approvato con D.D.G. n. 138/Pesca del 2 marzo 2011 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" misura 2.1 del FEP 2007-2013, secondo quanto riportato nell'allegato A di cui al presente atto, che ne costituisce parte integrante, con la specifica delle quote di partecipazione finanziaria.

Art. 2

I progetti valutati positivamente e inseriti nella graduatoria di cui all'art. 1 sono ammessi a finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad € 4.500.000,00 o rese disponibili in caso di rinuncia o recesso.

Art. 3

Al finanziamento di detti progetti si procederà secondo l'ordine della graduatoria, utilizzando lo stanziamento di cui al capitolo 746826 del bilancio della Regione siciliana es. fin. 2012.

Art. 4

È ammesso ricorso contro il presente decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale, oppure, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Il presente decreto verrà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e reso disponibile nel sito internet del dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

Palermo, 28 marzo 2012.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 giugno 2012, reg. n. 6, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 28.

COPIA TRATTA DA PIRACCA
NON VALIDA PER IL

Allegato A

GRADUATORIA DEFINITIVA - MISURA 2.1 DEL FEP 2007/2013 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA" - BANDO 2011

Pos.	Codice	Beneficiario	Indirizzo	Località	C.F. / P. IVA	Spesa prevista	Contributo richiesto	%	Spesa ammessa	Contributo concesso	U.E.	Stato	Regione	Quota privato	Punteggio
1	00/AC/11/SI	Cherax Società agricola s.r.l.	Via del Faro, 4	Capo d'Orlando (ME)	03104770833	€ 65.622,25	€ 39.397,35	60%	€ 65.622,25	€ 39.373,35	€ 19.686,68	€ 15.749,34	€ 3.937,34	€ 26.248,90	55
2	08/AC/11/SI	Sirio impianti e costruzioni di Farauda Leone	Via Antonello Gagini, 40	Sinagra (ME)	02632720831	€ 657.356,78	€ 394.414,07	60%	€ 657.356,78	€ 394.414,07	€ 197.207,03	€ 157.765,63	€ 39.441,41	€ 262.942,71	50
3	03/AC/11/SI	Azienda agricola Leanza società semplice	Cda Pernicotto, sn	Adrano (CT)	04901730871	€ 2.499.945,28	€ 1.498.386,28	60%	€ 2.499.908,50	€ 1.499.945,10	€ 749.972,55	€ 599.978,04	€ 149.994,51	€ 999.963,40	45
4	10/AC/11/SI	Algozino Salvatore	Via I Maggio, 3	Leontoforte (EN)	01083090868	€ 718.084,79	€ 430.850,87	60%	€ 672.415,53	€ 403.449,32	€ 201.724,66	€ 161.379,73	€ 40.344,93	€ 268.966,21	40
5	02/AC/11/SI	Jonicoop società cooperativa	Via S. Maria di Betlemme, 18/C cio Lega coop	Catania	01100040870	€ 550.704,00	€ 330.422,00	60%	€ 550.704,00	€ 330.422,00	€ 165.211,00	€ 132.168,80	€ 33.042,20	€ 220.282,00	40
6	07/AC/11/SI	Canzonieri Valeria	Via Monti Iblei II° traversa	Ragusa	01101350880	€ 2.500.000,00	€ 1.500.000,00	60%	€ 2.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 750.000,00	€ 600.000,00	€ 150.000,00	€ 1.000.000,00	35
7	11/AC/11/SI	Agrismeto società semplice agricola	Via Casale dei Greci, 69	Adrano (CT)	04829920877	€ 1.637.644,40	€ 982.586,64	60%	€ 1.637.644,40	€ 982.586,64	€ 491.293,32	€ 393.034,66	€ 98.258,66	€ 655.057,76	35
8	06/AC/11/SI	Milazzo Emanuele	Via Firenze, 149	Vittoria (RG)	MLZMNL77D07M088B	€ 2.500.000,00	€ 1.500.000,00	60%	€ 2.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 750.000,00	€ 600.000,00	€ 150.000,00	€ 1.000.000,00	35
9	04/AC/11/SI	Contino Salvatore	Via Cadorna, 3	Caronia (ME)	01676430836	€ 1.682.950,00	€ 1.009.770,00	60%	€ 1.682.950,00	€ 1.009.770,00	€ 504.885,00	€ 403.908,00	€ 100.977,00	€ 673.180,00	35
10	09/AC/11/SI	Bracco Luigi	Via Ribera, 3	Palma di Montechiaro (AG)	01967360841	€ 2.242.590,00	€ 1.345.554,00	60%	€ 2.242.590,00	€ 1.345.554,00	€ 672.777,00	€ 538.221,60	€ 134.555,40	€ 897.036,00	35
Totale						€ 15.054.897,50	€ 9.031.381,21		€ 15.009.191,46	€ 9.005.514,48	€ 4.502.757,24	€ 3.602.205,79	€ 900.551,45	€ 6.005.676,98	

N.B.: Le istanze valutate positivamente e inserite in graduatoria sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili o rese disponibili in caso di rinuncia o recesso.

(2012.27.2019)126

DECRETO 11 giugno 2012.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Santa Cristina Gela.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Vista la nota n. 780 del 4 gennaio 2012, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura ha affidato al dr. Giuseppe Calagna la reggenza ad interim del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria fino al conferimento di nuovo incarico definitivo;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in "zona A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la nota dell'U.O. 53, Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, prot. n. 24031 del 16 aprile 2012, con la quale viene trasmessa la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Santa Cristina Gela, contrada Buceci e la relativa documentazione di rito;

Visto il contratto di cessione in comodato d'uso di fondo rustico sottoscritto in data 1 luglio 2005;

Vista la dichiarazione di disponibilità dei terreni sottoscritta dai proprietari del fondo interessato dalla proposta zona cinologica;

Vista la relazione d'individuazione della zona cinologica prot. n. 66116 del 22 novembre 2012 redatta a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, dalla quale si evince che l'area in argomento presenta i requisiti necessari perché venga individuata quale zona cinologica stabile di tipo B;

Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla pro-

posta così come si evince dalla proposta di individuazione dell'unità operativa n. 53, trasmessa con la nota prot. n. 24031 del 16 aprile 2012;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di Palermo hanno espresso parere favorevole sulla proposta d'individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale n. 9 del 23 marzo 2012;

Visto il verbale di istruttoria datato 8 giugno 2012;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona B, nel territorio comunale di Santa Cristina Gela, contrada Buceci, sul fondo agricolo, iscritto al catasto rustico del comune di Santa Cristina Gela al foglio di mappa n. 15, particella 9, esteso complessivamente ha. 10.00.00, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 11 giugno 2012.

CALAGNA

(2012.25.1898)020

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 maggio 2012.

Linee guida per il contrasto delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE
SPORTELLO UNICO PER IL RISANAMENTO
DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO
DI CRISI AMBIENTALE
NEL TERRITORIO REGIONALE -
AGENDA 21 - AMIANTO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.R.S. n. 70 del 28 febbraio 1979;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 inerente l'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto assessoriale 154/GAB "Linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorogene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

Vista la norma UNI EN 13725-2004 "Qualità dell'aria. Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica";

Vista la Linea guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno", documento elaborato nell'ambito del Tavolo regionale della Lombardia istituito nel febbraio 2007;

Visto il rapporto sui fenomeni che generano odori intorno all'area industriale predisposto nel maggio 2008 dalla commissione tecnica istituita con decreto prefettizio della provincia di Siracusa prot. n. 6030/06;

Vista la relazione sull'attuazione della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (periodo 2005-2007) di ARTA Sicilia del 2008 redatta sulla base del questionario di cui alla decisione 2002/529/CE;

Viste le osservazioni in merito alla presente decretazione di urgenza avanzate da enti locali ricadenti nelle aree ad alto rischio ambientale;

Considerato che il fenomeno delle emissioni di sostanze odorogene provenienti da impianti e attività produttive non è regolamentato dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico;

Considerato che tale fenomeno crea allarme nella popolazione e ne altera in ogni caso la qualità della vita;

Ravvisata, pertanto, la necessità di fornire agli enti preposti al controllo dell'inquinamento atmosferico uno strumento che possa indurre i soggetti titolari degli impianti all'adozione di provvedimenti atti al miglioramento della salute umana e al rispetto dell'ambiente;

Decreta:

Articolo unico

È approvato, per le motivazioni di cui in premessa, il testo contenente le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorogene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico, allegato al presente decreto.

Il presente decreto che sostituisce il precedente D.A. n. 154/GAB sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 maggio 2012.

CUSPILICI

Allegato

LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO
DELLE EMISSIONI GASSOSE IN ATMOSFERA
DELLE ATTIVITÀ AD IMPATTO ODORIGENO
NELL'AMBITO DELLA LOTTA
ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Premessa

L'ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale è stato istituito per consentire ad un'unica struttura di coordinare la realizzazione di programmi e progetti di rilevante entità nelle aree a rischio con i compiti attribuitigli dalla delibera n. 306 del 29 giugno

2005 della Giunta di governo. L'ufficio si configura come autorità preposta al risanamento ambientale nelle aree a rischio e in quanto tale interviene al di fuori dell'ordinaria attività di gestione del territorio tramite azioni, prescrizioni e linee guida.

In tale ambito, attuando le disposizioni dettate dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di mitigare le emissioni odorogene, che risultano essere causa di disturbo e di danni alla salute della popolazione esposta e sull'ambiente naturale ed antropico.

La presenza di sostanze maleodoranti nell'area ambiente causa fastidi alla popolazione e in alcuni casi genera preoccupazione per eventuali conseguenti effetti nocivi sulla salute non solamente in aree particolarmente industrializzate come quelle riconosciute ad elevato rischio di crisi ambientale. Anche quando le molestie odorogene non sono pregiudizievoli per la salute si può configurare un fattore di stress e di discomfort per la popolazione esposta e pertanto, le emissioni odorogene, possono diventare elemento di conflitto e possono comportare una forte limitazione all'utilizzo del territorio. Diventa pertanto imprescindibile, associare alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, oltre che dei limiti in concentrazione, anche dei limiti che ne caratterizzano l'impatto odorigeno, in maniera tale che attività con rilevanti flussi odorigeni non ostacolino la fruibilità del territorio coerentemente con quanto previsto dalle pianificazioni adottate.

L'emissione ed immissione di sostanze odorogene è un fenomeno diffuso, che in linea di principio rientra nell'ambito più generale dell'inquinamento atmosferico, ma che non viene esplicitamente e direttamente regolamentato dalle norme vigenti in materia. Esso si configura piuttosto nelle fattispecie generiche previste dall'art. 674 del codice penale, il quale stabilisce che "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206".

Con le presenti linee guida si intende disciplinare la caratterizzazione delle emissioni odorogene, il loro confinamento, la necessità di prevedere dei sistemi di abbattimento e le prestazioni che tali sistemi dovranno garantire al fine di armonizzare la coesistenza delle attività caratterizzate da emissioni odorogene con il territorio circostante.

Le linee guida saranno pubblicate nella versione finale dopo un'ampia consultazione con industrie, organizzazioni non governative, ed altre parti interessate. Commenti e proposte di miglioramento del documento sono particolarmente benvenuti durante la fase di consultazione.

2. Definizioni

L'odore è la proprietà di una sostanza, o meglio, di una miscela di sostanze, dipendente dalla loro concentrazione, capace di stimolare ed attivare la mucosa nasale e tale da innescare la sensazione di odore ed è un parametro che non può essere misurato fisicamente o chimicamente in quanto non è una caratteristica intrinseca della molecola. Esso riflette solamente la proprietà di una certa sostanza, o meglio, rappresenta la sensazione che la sostanza provoca dopo che è stata interpretata dal sistema olfattivo dell'uomo. L'impossibilità di misurare fisicamente e chimicamente l'odore, la complessità degli odoranti, la vasta gamma di sostanze potenzialmente odorifere, la soggettività fisica e psichica della percezione di un odore, i fattori ambientali, uniti alla complessità del sistema olfattivo, rappresentano una serie di ostacoli che rendono la caratterizzazione degli odori e il controllo dell'inquinamento olfattivo particolarmente complessi. Un ruolo determinante nella valutazione dell'entità del disturbo derivante dai cattivi odori è svolto dall'opinione pubblica, spesso portata ad associare emissioni sgradevoli o maleodoranti a qualunque installazione industriale o sanitaria. Infatti, sebbene agli odori molesti non sono generalmente associabili effetti sulla salute umana, essi rappresentano causa di dubbio e persistente fastidio per la popolazione residente, diventando elemento di conflitto sia nel caso di impianti esistenti, che nella scelta di nuove localizzazioni. In questi ultimi anni l'interesse del mondo tecnico e scientifico su queste tematiche è cresciuto sempre più, grazie alla maggiore attenzione rivolta alla tutela dell'ambiente e alla salute umana, ma anche e soprattutto a causa della maggiore presenza di impianti in zone urbanizzate. È stata quindi da tempo avvertita la necessità di monitorare la qualità dell'aria in relazione ai livelli ambientali di odore. Tuttavia, la particolare e complessa natura delle sostanze responsabili dell'impatto odoroso, la loro variabilità nel tempo ed in riferimento alle condizioni meteorologiche e la soggettività della percezione olfattiva, sono fattori che ne ritardano la regolamentazione.

Un odore si caratterizza per i seguenti aspetti: soglia di percezione, intensità, diffusibilità, natura chimica e tono edonico. La soglia di percezione è definita su base statistica come la concentrazione minima percepibile dal 50% del gruppo di persone preposte all'analisi olfattiva. Ad essa è associato un livello di concentrazione che varia enormemente da una sostanza all'altra e da un soggetto all'altro. Sulla percezione di un odore influisce inoltre l'esposizione prolungata, in cui possono subentrare fenomeni di fatica, adattamento ed assuefazione.

Generalmente la soglia di percezione delle sostanze maleodoranti da parte dell'apparato olfattivo umano è molto bassa, ben al di sotto dei limiti di rilevanza analitica. Il tono edonico rappresenta la sensazione di gradevolezza/sgradevolezza dell'odore. Sono diverse le famiglie di sostanze organiche e un certo numero di inorganiche che, quando sono presenti nell'ambiente, hanno un più o meno marcato effetto maleodorante. Nella tabella che segue si riportano le caratteristiche di alcune delle sostanze odorigene più comuni prodotte da differenti attività emmissive che possono provocare molestia olfattiva.

Sostanza	Descrittori	Sostanza	Descrittori
Acetaldeide	Dolce	n-Esano	Solvente
Acetone	Dolce, pungente	1-Esano	Fiori, piacevole
Acido acetico (etanoico)	Pungente, aceto	Etanolo	Dolce, piacevole
Acido butirrico (butanoico)	Dolce, sudore, rancido, pungente	Etil-mercaptano	Cavolo in decomposizione
Acido valerianico	Dolce, sudore, formaggio	Etil-solfuro	Nauseante
Acido solfidrico	Uova marce	Fenolo	Medicinale, dolce
Acido metanoico (formico)	Pungente	Metil-etil-chetone	Dolce
Acido propanoico (propionico)	Rancido	Metanolo	Medicinale, dolce
Acido 3-metilbutanoico (isovalerico)	Formaggio rancido	Metil-mercaptano	Cavolo in decomposizione
Allil-mercaptano	Aglio	Metil-solfuro	Vegetale marcio
Ammoniaca	Pungente, ammoniacale	Nitrobenzene	Lucido da scarpe, amaro
Anidride solforosa	Zolfo, pungente	Ossisolfuro di carbonio	Cavoli marci
Benzene	Solvente	Percloroetilene	Solvente
Benzil-mercaptano	Sgradevole	Pinene	Resinoso, pino
Benzilsolfuro	Zolfo, uova marce	Piridina	Fetido pungente
o-Bromuro-fenolo	Medicinale	Trimetilindolo (Scatolo)	Fecale, cioccolato
Butil-mercaptano terz.	Sgradevole	Tiocresolo	Rancido
Cicloesano	Canfora	Tiofenolo	Putrido, marcio
Dimetil-solfuro	Vegetale marcio	Trimetilammina	Pesce, pungente
Diallil-solfuro	Aglio	Xilene	Solvente
Difenil-solfuro	Gomma bruciata		

3. Emissioni di odori da impianti industriali, disturbo ed effetti sulla salute

Nel passato, a causa della presenza di altre tipologie di impatti sull'ambiente e sulla salute umana, il problema delle emissioni odorigene da attività produttive era spesso considerato un aspetto secondario. Negli ultimi anni, le comunità circostanti le sorgenti di maleodoranti, hanno preso una maggiore consapevolezza del problema e dei rischi ad esso connessi ed hanno sempre più spesso manifestato il loro malcontento. Tuttavia, questo fenomeno non è unicamente dovuto a una più elevata qualità della vita e sensibilità della popolazione ai problemi che deteriorano l'ambiente, ma molto spesso deriva da reali peggioramenti della qualità dell'ambiente conseguenti ad una forsennata ricerca dello sviluppo economico e industriale.

Una cattiva pianificazione dell'uso del territorio ed una cattiva localizzazione delle sorgenti odorigene, sempre più vicine alle abitazioni o ad attività commerciali, ha aggravato ulteriormente la situazione. Al contempo, non è infrequente il caso di impianti costruiti originariamente su terreni agricoli a qualche chilometro di distanza dalla città che oggi sono quasi completamente inviluppati da quartieri residenziali.

Quando un sito produttivo emette prodotti gassosi di natura inorganica o di composti organici particolarmente volatili, può essere riscontrata nelle aree circostanti una fastidiosa diffusione degli odori.

Il disturbo generato dalle emissioni odorigene tende ad accentuarsi quando si verificano condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo e diffusione nell'ambiente di queste sostanze ed in determinate stagioni dell'anno (quella calda è quella in cui si manifestano maggiori criticità).

Tra le principali cause di odori molesti è possibile riconoscere prodotti organici quali mercaptani, scatoli, indoli, acidi organici, aldeidi, chetoni, che provengono generalmente dalla decomposizione anaerobica di composti ad elevato peso molecolare, quali le proteine.

Tra i composti inorganici maggiormente responsabili di odori molesti si ricordano l'ammoniaca e l'idrogeno solforato. Le attività produttive maggiormente interessate a queste emissioni appartengono ai più svariati settori industriali quali l'alimentare (alcoli, aldeidi, chetoni, acidi organici, esteri), il chimico in genere, l'industria del trattamento rifiuti (etanolo, limonene, cadaverina, putrescina, ammoniaca, idrogeno solforato, metilmercaptano, ecc.) e delle acque (idrogeno solforato, ammoniaca, metilmercaptano, metano, ecc.), le raffinerie, gli allevamenti (nell'essiccamento del letame: ammoniaca, idrogeno solforato, mercaptani, ecc.), le concerie, altre (toluene, terpeno, benzene, etilacetato, butilacetato, butanolo, dimetilsolfuro, paraffine), ecc.

Per quanto riguarda gli effetti sulla salute, l'esposizione agli odori può comportare una modifica dell'equilibrio psicofisico di una persona e influire negativamente sui suoi comportamenti. Tra i tanti effetti negativi sulla salute i più frequenti sono: disturbi gastrici, mal di testa, disturbo del sonno, perdita dell'appetito, ecc. A concentrazioni più elevate queste sostanze sono spesso anche tossiche. Nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, tra le varie sostanze odorigene che più frequentemente possono essere emesse dalle attività produttive delle raffinerie si ricorda l'acido solfidrico (H₂S)¹. L'acido solfidrico è considerato un veleno ad ampio spettro, ossia può danneggiare diversi sistemi del corpo. Ad alte concentrazioni paralizza il nervo olfattivo rendendo impossibile la percezione del suo sgradevole odore e può causare incoscienza nell'arco di pochissimi minuti. Un'esposizione a bassi livelli produce un'irritazione agli occhi ed alla gola, tosse, accelerazione del respiro e formazione di fluido nelle vie respiratorie.

4. Campo di applicazione

Il presente decreto, per favorire il risanamento ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine del contenimento

delle emissioni odorigene in atmosfera, si applica a tutte le attività che, durante il loro esercizio, danno luogo ad emissioni odorigene specialmente a tutte quelle che sono soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (decreto legislativo n. 59/05) o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti. Inoltre le presenti misure e raccomandazioni si applicano a tutte le attività sottoposte a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene.

A seconda della zona in cui un impianto viene a trovarsi, una data intensità del disturbo può limitare o meno l'utilizzo dell'area interessata (uso agricolo, residenziale, industriale, commerciale, artigianale, ecc.). Infatti in una zona residenziale dove vi sono delle attività antropiche per periodi prolungati, la sola percezione dell'odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi, mentre in una zona agricola la presenza di un moderato disturbo olfattivo non impedisce che l'area possa essere utilizzata.

Dato che la concentrazione dell'odore che insiste su un'area è influenzata non solo dalla portata emessa ma anche dalla orografia e dalla meteorologia non è possibile associare un limite alle emissioni dell'attività senza tener conto di questi fattori.

Al fine di eseguire una caratterizzazione delle emissioni odorigene, il progettista di un nuovo impianto o di una modifica sostanziale con ripercussioni sulle emissioni odorigene o in caso di conclamate problematiche olfattive, deve, partendo da dati di bibliografia o da esperienze consolidate o da indagini mirate, ricercare tutte le possibili fonti di disturbo olfattivo, associare a queste fonti una portata d'odore e, sulla base dei dati meteorologici e dell'orografia del territorio, utilizzare un modello di dispersione per verificare quale sarà l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di una prefissata distanza dai confini dello stabilimento sui ricettori presenti in questa area.

5. Riferimenti normativi

Il quadro normativo internazionale in materia di odori risulta vago e disomogeneo e molto spesso non affronta in maniera diretta la problematica degli odori molesti. In particolare in Italia non esistono normative specifiche in materia d'inquinamento da odori, non vengono fissati limiti alle emissioni di sostanze maleodoranti intese come miscela in grado di provocare molestia olfattiva, né metodologie per valutare la rilevanza o meno del livello di molestia. Una tale carenza a livello normativo nasce dal fatto che la misura e quantificazione dell'odore (cioè sostanzialmente la quantificazione di una sensazione) è un problema di non semplice soluzione. In particolare per gli impianti di trattamento dei rifiuti, ma anche per altre realtà produttive, l'odore è spesso provocato da una complessa miscela di sostanze molte delle quali si presentano a concentrazioni minime, la cui soglia di percezione può essere inferiore ai limiti di rilevanza analitica. Inoltre, data la presenza di diverse sostanze, l'effetto in termini di odore è influenzato da fenomeni quali sinergismo, cumulabilità, mascheramento, ecc.

Alcuni paesi del Regno Unito e la Germania hanno legiferato in materia di regolamentazione delle emissioni e dell'impatto da odori molesti, con molteplici normative di settore e linee guida per il campionamento e l'analisi. Da pochi anni, in ambito europeo è stata approvata la Norma tecnica EN 13725:2003 "Qualità dell'aria - Misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica", con lo scopo di uniformare la misurazione dell'intensità dell'odore. Successivamente, nell'ottobre 2004, è stata approvata la Norma UNI EN 13725 "Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica" (versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13725).

La norma EN 12255-9-2002 ha stabilito che negli impianti di depurazione acque reflue va misurato l'odore. Alcune indicazioni che erano state fornite dalla normativa nazionale con il decreto legislativo n. 152/99, per lo scarico in acque superficiali o in rete fognaria e con il D.M. 5 febbraio 1998, in materia di recupero di rifiuti non pericolosi, sono di tipo generale e prevedono che vengano adottate le misure necessarie per la minimizzazione delle emissioni maleodoranti, che non devono essere comunque causa di molestia.

La normativa inerente l'Autorizzazione integrata ambientale, disciplinata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento proveniente dalle attività indicate nell'allegato I dello stesso; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso nei confronti di sostanze, vibrazioni, calore o rumore che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.

La normativa in materia di gestione dei rifiuti, Titolo I della parte quarta del decreto legislativo n. 152/06 all'art. 178 "Finalità" comma 2, riportava: "i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare ... senza causare inconvenienti da rumori o odori...

In termini di tutela del cittadino, nei confronti di chi determina una molestia olfattiva, ci si può comunque appellare all'art. 674 del codice penale ed all'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 203/88 che disciplina le norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

A livello regionale l'argomento è stato disciplinato da alcune regioni per quanto riguarda limiti alle emissioni di odore derivanti dalla conduzione degli impianti di produzione compost e CDR (combustibile derivato dai rifiuti).

In Sicilia il problema della regolamentazione delle emissioni odorigene è stato affrontato con decreto assessoriale 154/GAB del 2008 "Linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico". Il problema degli odori generati negli impianti di compostaggio era stato affrontato nell'allegato "il problema degli odori negli impianti di compostaggio: natura, sistemi di trattamento, metodi di valutazione" delle "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio". Regione siciliana Presidenza commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque (O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999).

Per quanto concerne la regolamentazione delle emissioni di COV, per assicurare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori di emissione diffusa e ai valori limite di emissione si fa riferimento all'articolo 12 del D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007 con il quale vengono regolamentate da parte dell'Assessorato territorio ed ambiente della regione siciliana. Per la gestione dei solventi, tra le prove di conformità fornite all'Autorità competente ai sensi dell'art. 9 della direttiva 1999/13/CE era stata prevista la redazione del piano di gestione dei solventi (allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/06).

6. Valori di riferimento

Solo alcuni paesi europei ed extraeuropei hanno adottato standard, linee guida e fissato limiti in merito al problema degli odori. Alcuni paesi fissano un valore limite ad una distanza minima di 500 m dagli stabilimenti altri considerano un valore limite da applicare in corrispondenza dell'edificio residenziale più vicino.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha fissato pochi valori per limitare il disturbo e solo per singoli composti. I valori di soglia sono relativi alla soglia di rilevamento e si riferiscono a singoli composti tuttavia la maggior parte degli odori sono miscele di composti, a volte diverse centinaia, che sono presenti in concentrazioni variabili rispetto all'altro.

I criteri di esposizione per gli odori misti fanno riferimento alle unità odorimetriche o olfattometriche².

Nel Regno Unito è presente una specifica normativa sugli odori per gli impianti soggetti alla direttiva IPPC che fissa uno standard di riferimento di 3 UO/m³ come concentrazione accettabile superabile per il 2% del tempo (98° per centile delle concentrazioni massime orarie).

In Italia i primi segnali di una regolamentazione basata sulle tecniche olfattometriche si ritrovano nella normativa regionale della Regione Lombardia (delibera della Giunta regionale 16 aprile 2003 n. 7/12764), con la quale sono state adottate linee guida per la costruzione e l'esercizio degli impianti di compostaggio ed è stato fissato un limite per le emissioni di sostanze odorigene pari a 300 OUE/m³. Anche Sicilia, Abruzzo, Austria e Campania hanno adottato come limite per le emissioni odorigene degli impianti di compostaggio il valore di 300 OUE/m³.

6.1. Valori limite in ambiente esterno di sostanze aventi impatto odorigeno

Considerando che gran parte degli odori sono generati da miscele di più sostanze, i limiti di riferimento devono essere fissati in unità odorimetriche. Quando il disturbo odorigeno può essere imputabile ad una sola sostanza (semplice o composta), per le sostanze per le quali esistono specifici limiti per la tutela della salute, questi limiti potrebbero essere utilizzati come valore di riferimento. Tuttavia, le soglie di odore di molte sostanze sono molto basse pertanto il limite di riferimento di esposizione agli odori deve essere quasi sempre inferiore ai limiti di controllo dell'inquinamento. Pertanto, devono essere utilizzati come valori di riferimento i valori più restrittivi tra i due.

Per alcune sostanze aventi proprietà odorigene esistono specifiche normative con specifici obiettivi di qualità e/o limiti di emissione. Tra queste si ricordano le seguenti:

- Biossido di zolfo SO₂;
- Benzene;
- Butadiene;
- COV;
- Ammoniaca;
- Idrogeno solforato.

L'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di prevenire effetti tossici, ha fissato alcune soglie da non superare come media giornaliera.

Per alcune sostanze che presentano proprietà maleodoranti in concentrazioni inferiori a quella in cui si verificano effetti tossici, si possono fissare specifici valori di riferimento finalizzati al contenimento del disturbo. L'O.M.S. ha pertanto fissato ulteriori soglie ragguardevoli dei quali gli odori possono essere considerati molesti.

Stirene

— soglia odori molesti (media di 30 minuti) 70 µg/m³

Tetracloroetilene

— soglia odori molesti 8 mg/m³

Toluene

— soglia odori molesti 1 mg/m³

Acido solfidrico

Per l'acido solfidrico H₂S, sia a livello nazionale che a livello internazionale, sono stati fissati valori di soglia come di seguito riportato:

Valori previsti dal D.P.R. n. 322/71 da non superare come media giornaliera 40 µg/m³

Valori previsti dall'O.M.S. nella "Air Quality Guideline for Europe" 2nd Edition:

— soglia odori molesti 7 µg/m³

— soglia da non superare come media giornaliera ... 150 µg/m³

La Regione siciliana adotta per l'acido solfidrico i valori più restrittivi fissando con il presente decreto i seguenti valori:

— soglia odori molesti 7 µg/m³

— soglia da non superare come media giornaliera ... 40 µg/m³

I valori fissati devono essere applicati in corrispondenza del ricettore sensibile più vicino alle sorgenti odorigene e possono essere verificati con le metodologie di indagine descritte nel presente documento.

Negli studi di impatto odorigeno, quando l'impatto è causato da una specifica sostanza, si può adottare la seguente procedura: a partire dai valori di soglia, l'operatore calcola a ritroso il livello di emissione in grado di causare, in prossimità dei ricettori sensibili, tali valori di soglia e, se necessario, adotta le misure più appropriate per ridurre le emissioni in modo di arrivare il più vicino possibile ai valori di soglia tenendo conto dei vincoli determinati dal rapporto costi-benefici delle BAT o degli adeguamenti agli impianti.

Per quanto concerne le miscele di più sostanze vengono definiti i seguenti criteri di accettabilità in cui vengono fissati dei limiti in OUE/m³.

6.2. Criteri di accettabilità

I criteri di accettabilità proposti si fondano su studi sulla correlazione dose-effetto condotti in Europa per un periodo di diversi anni e sulle attività di ricerca di un gruppo di studio incaricato dalla Regione Lombardia che ha fissato dei criteri di accettabilità per nuove attività o in caso di modifiche ad impianti esistenti che comportano da emissioni di odori.

In attesa che la materia sia disciplinata a livello nazionale, al fine di contribuire ad un processo di standardizzazione dei valori limite su tutto il territorio nazionale, si può fare riferimento anche in Sicilia ai valori limite indicati nei criteri di accettabilità della normativa vigente

in Lombardia (con alcune modifiche e/o integrazioni). I valori limite sono applicabili sia ad attività nuove che ad attività esistenti.

Per le nuove attività non sarà concessa alcuna deroga e bisognerà applicare le tecnologie di contenimento degli odori già in fase di progettazione. Quando un rilascio di odori sarà inevitabile, bisognerà produrre un dettagliato studio di impatto odorigeno basato sulle emissioni previste e su topografia, clima e fattori locali.

Infine si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione all'individuazione e localizzazione dei ricettori sensibili che, tra tutti i luoghi frequentati da persone, sono quelli in cui sono presenti residenze, ospedali, scuole, etc.

I valori limite sono stati fissati tenendo conto della correlazione tra valori e sensazioni che un odore è in grado di produrre³:

- 1 OUE/m³ è in genere il punto di percezione dell'odore;
- 5 OUE/m³ è in genere un odore debole;
- 10 OUE/m³ è in genere un odore distinto.

Quelli indicati sono valori medi di laboratorio e bisogna evidenziare che il tipo di percezione dipende anche dal tipo di sostanza e dalla sgradevolezza della stessa. Esistono infatti differenti tollerabilità e differenti livelli di percezione al variare della tipologia di sostanza o della miscela di sostanze che variano da persona a persona.

Anche il contesto in cui ci si trova ha la sua influenza infatti, la percezione, varia al variare del livello di odore di fondo della zona ed è influenzata dall'architettura del paesaggio.

A) Nuove attività o in caso di modifiche ad attività esistenti caratterizzate da emissioni di odori

Tali attività potranno essere avviate a seguito di un processo autorizzativo che, specialmente per gli impianti soggetti a IPPC, dovrà seguire le seguenti fasi:

- discussione preliminare e presentazione dell'istanza.
- consultazione con gli enti preposti e con il pubblico.
- analisi delle misure di abbattimento (azioni tecniche e gestionali) o delle BAT proposte dall'applicante ed individuazione di eventuali ulteriori misure o adeguamenti tecnologici.
- determinazione delle condizioni autorizzative (limiti di emissione, sistemi di monitoraggio e controllo, tempi necessari per l'adeguamento, ecc.).

Chi presenta l'istanza di autorizzazione deve dichiarare se l'attività è potenzialmente in grado di emettere sostanze odorigene. Possono presentarsi i seguenti scenari:

— l'applicante dichiara che l'attività non è in grado di produrre emissioni odorigene disturbanti e gli enti che devono pronunciarsi sull'autorizzazione non concordano oppure l'applicante dichiara che l'attività è in grado di produrre emissioni odorigene disturbanti. In questo caso l'applicante deve presentare uno studio di impatto odorigeno⁴ concordando con gli enti che devono esprimere un parere sull'autorizzazione la metodologia di studio e i dati di input da utilizzare. I valori calcolati con lo studio di impatto devono essere confrontati con i limiti se applicabili e devono essere accettabili.

• Se l'impatto non è accettabile l'applicante concorda con gli enti gli accorgimenti e le BAT da adottare in maniera da non superare le concentrazioni orarie di picco di odore. Gli enti definiscono le condizioni da adottare per assicurare che sia garantito il controllo della situazione (monitoraggio, manutenzioni, tempi necessari per l'adeguamento, ecc.).

• Se l'impatto è accettabile e se le tecnologie utilizzate sembrano appropriate e condivise, gli Enti fanno applicare immediatamente le BAT proposte e stabiliscono le condizioni da adottare per assicurare che sia garantito il controllo della situazione (monitoraggio, manutenzioni, tempi necessari per l'adeguamento, ecc.).

I valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale da non superare vengono fissati in funzione della destinazione d'uso del territorio e della posizione reciproca sorgente-ricettore e sono:

Destinazione d'uso	Punto di riferimento	Valore di concentrazione oraria di picco al 98° percentile su base annuale	Valore di concentrazione oraria di picco al 98° percentile su base annuale
		Singola attività	Sovrapposizione degli effetti
Aree residenziali	Primo ricettore/potenziale ricettore	2 OUE/m ³	
Aree commerciali	A 500 m dal confine aziendale o al primo ricettore/potenziale ricettore	3 OUE/m ³	
Aree agricole o industriali	A 500 m dal confine aziendale o al primo ricettore/potenziale ricettore	4 OUE/m ³	

Nel caso in cui vi siano delle aree miste si dovrà far riferimento al valore più basso

Si può constatare che per le aree industriali e agricole sono consentiti valori superiori e che i limiti diventano più stringenti per le aree residenziali. Nelle aree industriali prima di autorizzare l'inserimento di nuove attività in grado di avere emissioni odorigene bisogna verificare se sono presenti insediamenti abitativi significativi. In caso tal caso si dovrà far riferimento al valore più basso.

B) Impianti esistenti

I titolari di impianti esistenti devono dichiarare se l'attività è potenzialmente in grado di emettere sostanze odorigene. Possono presentarsi i seguenti scenari:

— l'applicante dichiara che l'attività non è in grado di emettere emissioni odorigene disturbanti e gli enti che devono pronunciarsi in merito concordano. In questo caso vengono confermate le condizioni stabilite in occasione di una precedente autorizzazione (se del caso);

— l'applicante dichiara che l'attività non è in grado di produrre emissioni odorigene disturbanti e gli enti che si sono pronunciati in passato sull'eventuale autorizzazione non concordano oppure l'applicante dichiara che l'attività è in grado di produrre emissioni odorigene disturbanti. In questo caso l'applicante deve presentare uno studio di impatto odorigeno concordando con gli enti che devono esprimere un parere sull'autorizzazione la metodologia di studio e i dati di input da utilizzare. I valori calcolati con lo studio di impatto odorigeno devono essere confrontati con i limiti se applicabili e devono essere accettabili.

• Se l'impatto non è accettabile l'applicante concorda con gli enti gli accorgimenti e le BAT da adottare in maniera da non superare i limiti di concentrazioni orarie di picco di odore. Gli enti defi-

niscono le condizioni da adottare per assicurare che sia garantito il controllo della situazione (monitoraggio, manutenzioni, tempi necessari per l'adeguamento, ecc).

• Se l'impatto è accettabile e se le tecnologie già utilizzate sembrano appropriate e condivise, gli Enti verificano sulla effettiva applicazione delle BAT e stabiliscono le condizioni da adottare per assicurare che sia garantito il controllo della situazione (monitoraggio, manutenzioni, tempi necessari per l'adeguamento, ecc);

— si è in presenza di attività autorizzate ma esistono specifici reclami della popolazione esposta. In questo caso viene attivata la procedura descritta nel paragrafo 11 "Procedure da adottare per impianti esistenti nel caso di conclamate problematiche di emissioni odorigene disturbanti"⁵, l'applicante deve presentare uno studio di impatto odorigeno concordando con gli enti che si sono già espressi sull'autorizzazione la metodologia di studio e i dati di input da utilizzare. I valori calcolati con lo studio di impatto devono essere confrontati con i limiti se applicabili e devono essere accettabili.

• Se l'impatto non è accettabile l'applicante concorda con gli enti gli accorgimenti e le BAT tali da non superare i valori di concentrazione orarie di picco di odore. Gli enti definiscono le condizioni da adottare per assicurare che sia garantito il controllo della situazione.

• Se l'impatto è accettabile e se le tecnologie già utilizzate sembrano appropriate e condivise, gli Enti verificano sulla effettiva applicazione degli accorgimenti e delle BAT e stabiliscono le condizioni da adottare per assicurare che sia garantito il controllo della situazione.

Nel caso di impianti esistenti i valori di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile su base annuale da non superare vengono fissati in funzione della destinazione d'uso del territorio e della posizione reciproca sorgente-ricettore e sono:

Destinazione d'uso	Punto di riferimento	Valore di concentrazione oraria di picco al 98° percentile su base annuale	Valore di concentrazione oraria di picco al 98° percentile su base annuale
		Singola attività	Sovrapposizione degli effetti
Aree residenziali	Primo ricettore/potenziale ricettore posto ad una distanza superiore ai 500 m dal confine dello stabilimento	1 OUE/m ³	
Aree residenziali	Primo ricettore/potenziale ricettore posto ad una distanza compresa fra i 200 e i 500 m	2 OUE/m ³	
Aree residenziali	Primo ricettore/potenziale ricettore posto ad una distanza inferiori ai 200 m dal confine dello stabilimento	3 OUE/m ³	
Aree commerciali	Primo ricettore/potenziale ricettore posto ad una distanza superiore ai 500 m dal confine dello stabilimento	2 OUE/m ³	
Aree commerciali	Primo ricettore/potenziale ricettore posto ad una distanza compresa fra i 200 e i 500 m	3 OUE/m ³	
Aree commerciali	Primo ricettore/potenziale ricettore posto ad una distanza inferiori ai 200 m dal confine dello stabilimento	4 OUE/m ³	
Aree agricole o industriali	Primo ricettore/potenziale ricettore posto ad una distanza superiore ai 500 m del limite aziendale	3 OUE/m ³	
Aree agricole o industriali	Primo ricettore/potenziale ricettore posto ad una distanza compresa fra i 200 e i 500 m	4 OUE/m ³	
Aree agricole o industriali	Primo ricettore/potenziale ricettore posto ad una distanza inferiori ai 200 m dal confine dello stabilimento	5 OUE/m ³	

Si può constatare che per le aree industriali e agricole sono consentiti valori superiori e che i limiti diventano più stringenti per le aree residenziali. Nelle aree industriali non dovrebbero essere presenti significativi insediamenti abitativi anche se troppo spesso aree aventi destinazione d'uso industriale sono state nel corso degli anni inviluppate da residenze ed immobili di vario tipo a causa di un disennato uso del territorio o dell'abusivismo edilizio.

A seconda della "gradevolezza" odorigena, in sede autorizzativa possono essere previsti valori superiori a quelli riportati⁶; ciò vale anche nel caso di impianti esistenti inseriti in un contesto urbanistico tale che l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili non permetta il raggiungimento di detti valori di concentrazione.

Una volta concordate le metodologie di indagine e le tecnologie da utilizzare, andranno caratterizzate le sezioni dell'impianto che causano le emissioni odorigene e giustificato un loro eventuale mancato confinamento. Andranno inoltre valutate le prestazioni a carico dei sistemi di abbattimento necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati.

In caso di nuovo impianto, in base alle caratteristiche delle emissioni e delle prestazioni da raggiungere (portata massima oraria di odore dello stabilimento), il progettista deve scegliere l'opportuno sistema di trattamento degli effluenti per singolo punto di emissione e indicare il valore di portata di odore massimo che può essere emesso dal singolo punto di emissione tale che, sommando tutte le emissioni dello stabilimento, venga garantito il rispetto dei risultati della simulazione.

Il progetto dovrà essere corredato delle indicazioni tecniche e gestionali necessarie a garantire l'efficienza prevista per i sistemi di abbattimento, la frequenza delle manutenzioni e gli strumenti atti a verificare il corretto funzionamento del processo e degli impianti di abbattimento.

7. Metodi per la valutazione delle emissioni odorigene

Le componenti che possono essere valutate per identificare una molestia di tipo olfattivo sono concentrazione, intensità, tono edonico (cioè la sensazione piacevole o spiacevole che si ricava da un odore) e qualità (associazione dell'odore ad un composto di natura nota); di queste solo la prima è determinabile in maniera oggettiva, mentre le altre sono fortemente soggettive. La misura degli odori può essere effettuata mediante diversi approcci analitico-strumentali, sensoriali o misti.

L'approccio analitico (gascromatografia e spettrometria di massa) trova applicazione soprattutto per quei settori industriali in cui le possibili emissioni maleodoranti sono provocate da pochi e specifici composti presenti ad elevate concentrazioni. Diversamente risultano poco efficaci in presenza di sostanze a bassa soglia olfattiva (mercaptani e solfuri). Il vantaggio di un tale metodo sta soprattutto nell'oggettività dell'analisi e nella sua ripetibilità.

I metodi di analisi sono fortemente influenzati dalle tecniche di campionamento che si distinguono in base alla tipologia della sorgente (areale o puntuale, di tipo attive o passive) ed alle modalità di prelievo. Per ridurre tali problematiche legate al campionamento, si riscontrano in letteratura diversi lavori, recenti, che propongono l'utilizzo di GC-MS portatili.

I metodi analitici (GC-MS, metodi colorimetrici) permettono uno screening delle sostanze presenti e delle loro concentrazioni, ma non consentono di avere informazioni in merito alla sensazione odorigena della miscela nel suo complesso.

Le misure di tipo sensoriale valutano invece l'effetto della miscela odorosa utilizzando il naso umano come sensore. In particolare il campione di aria maleodorante, sottoposto a diluizioni successive con aria deodorizzata, viene fatto "annusare" ad un gruppo di valutatori. La soglia di percezione corrisponde alla concentrazione per cui il gruppo di valutatori fornisce una risposta positiva nel 50% dei casi. Il numero di diluizioni necessarie per giungere alla soglia di percezione rappresenta la concentrazione di odore espressa in termini di OUE/m³ (unità odorimetriche per metro cubo). Questo metodo è stato normalizzato nella EN 13725 "Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry".

L'analisi sensoriale, effettuata prevalentemente con l'olfattometria dinamica, fornisce dati puntuali di concentrazione dell'odore, ma non consente di valutare l'emittente del disturbo olfattivo a cui è esposta una popolazione, né il contributo effettivo di diverse sorgenti al livello di odore ambientale. La principale fonte d'incertezza del metodo olfattometrico consiste nella grande variabilità biologica della sensibilità olfattiva. Sebbene con l'introduzione dei criteri per la selezione e del codice di comportamento del panel si siano incrementate notevolmente la ripetibilità e la riproducibilità delle misure, la variabilità associata all'impiego di soggetti umani come rilevatori ne costituisce uno dei principali limiti.

Esiste un'altra metodologia di quantificazione degli odori cosiddetta senso-strumentale. In questo caso vengono utilizzati "nasi elet-

tronici" che svolgono per via strumentale le funzioni dell'olfatto umano. La tecnologia si basa sull'uso di matrici di sensori sensibili di diversa natura in grado, una volta sollecitati, di restituire una "impronta" della miscela che caratterizza un certo odore. Le applicazioni ambientali di questa tecnologia nata in campo alimentare come controllo di prodotto e degli aromi, sono ancora limitate e in fase di messa a punto. L'enorme interesse suscitato da tale tecnologia sta evidentemente nella possibilità di creare delle stazioni di monitoraggio che in tempo reale possano segnalare l'insorgenza dell'emissione maleodorante e consentire quindi di intervenire per fronteggiarne possibili effetti negativi sull'ambiente. La restituzione dell'impronta olfattiva di una miscela potrà risolvere il problema dell'individuazione della sorgente emissiva senza ulteriori dubbi; problema frequente e non di poco conto.

8. Emissioni regionali

Per quanto riguarda le emissioni di inquinanti nell'aria ambiente si può fare riferimento ai dati dell'Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente adottato con il D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente approvato con il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007. L'inventario fa riferimento all'anno 2005, la successiva revisione al 2007 non è stata ancora ufficialmente adottata dalla Regione siciliana. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con la Techne Consulting s.r.l. e con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Ingegneria dell'automazione e dei sistemi (CIRTAS) dell'Università degli studi di Palermo.

Per le sostanze odorigene, non essendo allo stato attuale presente una stima o un censimento delle emissioni, si può ipotizzare l'implementazione di una specifica sezione dell'Inventario regionale destinata agli inquinanti aventi impatto odorigeno emesso dalle principali sorgenti antropiche o naturali presenti nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. A tal fine, si dovrà procedere, in fase di richiesta di autorizzazione e nelle procedure VIA-VAS mediante: l'identificazione del sito, la schematizzazione del processo, l'identificazione di potenziali sorgenti odorigene, la quantificazione delle emissioni (stima conservativa), l'identificazione del limite di riferimento, la caratterizzazione dell'ambiente di emissione (orografia, dati anemometrici ed eventuali radiosondaggi), il post processing dei risultati (calcolo del 98° percentile e rendering).

9. Piani e programmi d'informazione al pubblico

L'informazione costituisce uno degli elementi e dei momenti più importanti ai fini della conoscenza degli aspetti attuali del fenomeno dell'inquinamento atmosferico da parte della popolazione interessata, anche in relazione al coinvolgimento della stessa nell'opera di sensibilizzazione alla problematica e nell'adozione di comportamenti virtuosi, che possano contribuire al miglioramento della qualità dell'aria.

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, attribuisce alle Regioni e agli altri Enti territoriali alla protezione civile e alle forze dell'ordine, per quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni:

- le informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente (integrate ai sensi di questo decreto con le informazioni relative alle emissioni odorigene maleodoranti);
- le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe;
- i piani di qualità dell'aria e le misure;
- i piani di azione;
- le autorità e gli organismi titolari dei compiti tecnici.

Le informazioni dovranno indicare anche i superamenti dei valori limite fissati con il presente decreto, segnalando i motivi del superamento e l'area interessata. In tal caso le informazioni saranno corredate da una breve relazione circa lo stato della qualità dell'aria e circa gli eventuali effetti del superamento sulla salute e sull'ambiente.

10. Piani e programmi per il contenimento delle emissioni odorigene

Quando è possibile riscontrare un potenziale impatto odorigeno in grado di causare ragionevole disturbo, gli interventi a contrasto delle emissioni odorigene devono consentire il non superamento dei livelli fissati nei criteri di accettabilità e il conseguimento dei seguenti risultati:

- mantenere l'esposizione all'odore in prossimità dei ricettori sensibili al di sotto dei livelli raggiunti i quali si può configurare una ragionevole causa di disturbo;
- prevenire l'emissione di odori quando possibile;
- controllare l'odore mediante l'utilizzo di tecniche di trattamento o di altri mezzi di contenimento delle emissioni (quando la prevenzione non è possibile);

— promuovere l'uso di buone pratiche per il controllo dell'odore, includendo adeguata manutenzione e pulizia, adeguata conservazione dei prodotti, ecc.

Gli studi di impatto odorigeno devono evidenziare quali sono i livelli di abbattimento richiesti ed indicare di quanto bisogna ridurre le emissioni. L'applicazione delle misure o delle BAT concordate deve consentire di raggiungere condizioni tali da poter affermare che le emissioni odorigene non costituiscono ragionevole causa di disturbo.

In considerazione del fatto che:

- le sostanze più diffuse che possono generare odori sono diverse centinaia con concentrazioni corrispondenti alle soglie olfattive variabili in un intervallo di circa sei ordini di grandezza, da nanogrammi/m³ a decine di grammi/m³, per cui per alcune è sufficiente un modesto rilascio pressoché istantaneo per essere avvertito anche a distanza, mentre per altre un fenomeno analogo necessita di rilasci significativi specie se "istantanei" o di breve durata;

- sono numerosissime le attività commerciali che utilizzano o producono sostanze che emanano odore (ad esempio friggitorie, copisterie, lavanderie, ecc.) come pure le attività produttive primarie (allevamenti zootecnici, produzione di farine di pesce, mattatoi, trattamento di grassi e oli, torrefazioni, caseifici, cantine vinicole, ecc.), secondarie (industria chimica, petrolifera, tessile, della carta, metallurgica, ecc.) e terziarie (impianti di trattamento e smaltimento rifiuti urbani, di compostaggio, di depurazione delle acque, nonché inceneritori e discariche);

- la percezione dell'odore, il giudizio di gradevolezza o meno e la tollerabilità dipendono da ragioni soggettive fisiologiche e psicologiche;

- il fenomeno degli odori è spesso legato anche a circostanze meteorologiche sfavorevoli che non ne consentono una sufficiente e tempestiva dispersione e diluizione;

- è difficile individuare, per quanto sopra evidenziato, una normativa generale, rigorosa e non ridondante che sia applicabile ed efficace per tutte le specie chimiche e/o le diverse fattispecie che si presentano in pratica;

- la mancanza di specifiche norme o linee guida nazionali ha portato ad ignorare o sottovalutare il problema degli odori che invece è particolarmente avvertito dalla popolazione;

- il fenomeno degli odori, anche se non sempre si associa ad effetti di tossicità, procura tuttavia nella popolazione condizioni psico-fisiche di disagio e di preoccupazione che è doveroso prevenire.

In attesa che:

- si pervenga ad un censimento delle attività o degli impianti produttivi potenzialmente in grado di produrre emissioni odorigene;

- si attivino specifiche campagne di indagine o specifiche valutazioni delle emissioni odorigene o che, nelle zone in cui si presentano criticità, si implementi e adegui la rete regionale di monitoraggio (includendo il monitoraggio di sostanze aventi caratteristiche odorigene disturbanti);

- si impongano limiti di emissione per le sostanze odorigene alle aziende in grado di produrre disturbo odorigeno (anche sulla base di uno studio d'impatto odorigeno);

- si dispongano specifici adeguamenti tecnologici agli impianti a seguito dello studio di impatto odorigeno;

l'Ufficio speciale A.E.R.C.A dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha individuato alcune misure e raccomandazioni per facilitare la ricerca di interventi di prevenzione di rilasci di sostanze che generano odori da attuare, nelle forme opportune, su impianti o processi o attraverso procedure e norme di comportamento.

Le misure e raccomandazioni sono indirizzate a tutte le attività e/o impianti produttivi che potenzialmente possono essere causa di odori nell'ambiente e non solamente a quelle di maggiori dimensioni o ubicate nelle aree industriali o soggette a norme specifiche vigenti in materia ambientale.

Gli enti preposti al controllo, nell'ambito delle proprie competenze, sono invitati a vigilare affinché dette misure e raccomandazioni vengano adeguatamente adottate e, se del caso, ad intervenire con provvedimenti che si dovessero ritenere più opportuni ed efficaci per il rispetto dell'ambiente e della salute umana.

Nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, caratterizzate dalla presenza di impianti di notevole impatto ambientale soggetti ad A.I.A. (Autorizzazione integrata ambientale) statale o regionale, va evidenziato che misure risolutive per la tutela della qualità dell'aria devono essere adottate dall'Autorità competente nell'ambito delle procedure di cui al decreto legislativo n. 59/05 con il parere della Regione siciliana. Nell'esprimere il proprio parere per le Autorizzazioni ambientali integrate A.I.A., relative ai maggiori impianti pre-

sentì in regione, questo ufficio potrà proporre ulteriori prescrizioni di riduzione delle emissioni odorigene.

I piani e i programmi soggetti a VAS, i progetti soggetti a VIA, le relazioni tecniche che accompagnano le domande di autorizzazione in campo ambientale (A.I.A. di competenza nazionale o regionale, autorizzazioni ambientali diverse ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente) dovranno includere anche l'esame dell'eventuale presenza e rilascio di odori, nonché specificare le misure preventive adottate.

Le misure e raccomandazioni da adottare vengono così schematizzate:

- misure finalizzate al miglioramento della valutazione regionale delle emissioni di odori;

- misure e provvedimenti di pianificazione;

- misure e provvedimenti di informazione;

- misure riguardanti le sorgenti diffuse;

- misure riguardanti le sorgenti puntuali e localizzate;

- misure di contrasto in aree portuali;

- misure e raccomandazioni indirizzate a tutte le attività e/o impianti produttivi che prevedono tra l'altro:

- audit aziendale e studio di impatto odorigeno;

- misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni;

- controllo degli odori mediante diluizione;

- creazione fasce di rispetto tra zone di emissione e ricettori sensibili;

- architettura del paesaggio;

- controllo dell'impatto odorigeno mediante incremento della dispersione;

- confinamento delle emissioni;

- controllo delle emissioni nelle fasi di manutenzione/fermata degli impianti;

- altre misure e raccomandazioni.

Prima di descrivere e di classificare le misure e le strategie finalizzate al contenimento delle emissioni maleodoranti, si descrivono sinteticamente alcune tecnologie per il controllo degli odori ed i criteri da considerare nella scelta delle tecnologie di controllo.

10.1. *Rassegna di tecnologie disponibili per la riduzione delle emissioni odorigene*

Una corretta strategia di controllo degli odori deve mirare a evitare la generazione dell'odore, ma ove ciò non sia possibile, la quantità di odori da trattare dovrebbe essere ridotta al minimo.

Le tecnologie che possono essere adottate per il trattamento di reflui gassosi dipendono dalla concentrazione e dal flusso di sostanze odorigene e dal contesto orografico meteorologico in cui tali sostanze vengono emesse. Tra le tecnologie più efficaci di fine ciclo (end-of-pipe) si evidenziano le seguenti:

- combustione catalitica⁷;

- combustione termica⁸;

- adsorbimento su solidi (su carbone attivo, zeolite, allumina, ecc.)⁹;

- ossidazione chimica;

- assorbimento in solventi (scrubbing)¹⁰;

- metodi biologici e biofiltrazione¹¹;

- altre tecnologie in fase di studio (fotocatalisi, membrane, tecnologia al plasma, filtri catalitici di ferro e ozono e raggi UV, condensazione criogenica, ecc.).

Per tutte le tecniche è importante garantire che il sistema sia sufficientemente ben monitorato per rilevare scostamenti dalle condizioni di funzionamento normali. Bisogna però considerare una serie di adeguati indicatori, che potrebbero includere, ad esempio, i parametri operativi quali portata, temperatura, pressione, o l'indicazione di efficacia come la reattività dei reagenti o il monitoraggio del gas in uscita. Inoltre, in caso di malfunzionamento, devono essere messe in atto misure appropriate per evitare di causare disturbo.

Il campo di applicazione delle diverse tecnologie di abbattimento è di difficile definizione, dato il numero di variabili. Le tecnologie di abbattimento possono essere utilizzate in funzione della portata e della concentrazione. Ovviamente la demarcazione tra le tecnologie è difficile da definire, e altri fattori come la composizione del gas e il livello di controllo richiesto può giocare un ruolo molto importante nel processo decisionale.

La scelta della tecnologia e le operazioni condotte con i sistemi di abbattimento degli odori devono essere ottimizzate, ad esempio bisogna specificare il flusso di gas da trattare, il pH o il flusso di liquidi, il tempo di residenza quando si usano operazioni di biofiltrazione, o le temperature nel caso di metodi termici (in genere 850° per il controllo degli odori), le concentrazioni dei gas da trattare, ecc.

Tecnologia	Applicazioni tipiche	
Adsorbimento	<p>L'adsorbimento è una tecnologia di abbattimento degli odori appropriata per i flussi di gas contenenti basse concentrazioni di composti organici. Se usato per abbattere alte concentrazioni nei flussi di gas (ma con basso flusso), la saturazione si verifica molto rapidamente ed i costi di gestione sono altrettanto elevati. Tipicamente, l'efficienza di abbattimento è tra 90 e 99,9% ed il post abbattimento dell'odore residuo può essere tra 100-400 ouE/m³. Entrambi dipendono dal composto adsorbito. Tra le varie applicazioni si ricordano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depurazione delle acque reflue. Sostanze odorigene: idrogeno solforato, mercaptani, acidi organici. • Cucina e impianti di ventilazione. Sostanze odorigene: aldeidi, chetoni, acidi, alcoli, alcani, dipropylsulphide. • Stazioni di servizio. • Produzione di estrusi in plastica. • Trasformazione dei prodotti alimentari, per esempio piatti pronti. Sostanze odorigene: solfuri, chetoni, acidi e alcoli. 	
Lavaggio chimico a secco	Tali sistemi sono ideali per flussi estremamente bassi e con concentrazione di gas odorosi relativamente alta. Essi possono essere usati in modo che un'unità possa essere installata vicino ad una sorgente rendendo non necessario l'uso di complicati sistemi di canalizzazione e conseguentemente il costo risulta più conveniente.	
Tecniche biologiche	<p>Torba e biofiltri possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni e sono in larga misura adatti a processi di trattamento di grandi volumi di aria a bassa o media concentrazione di odore. Tipicamente il tempo di vita di un biofiltro, se mantenuto correttamente, varia da tre a cinque anni. Tra i casi in cui possono essere utilizzati si ricordano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianti di trasformazione • Allevamenti di larve • Allevamento di animali produttori di alimenti • Profumerie • Chimica fine e processi alimentari/bevande • Trattamento delle acque reflue 	

Adsorbenti possono essere usati nei seguenti modi:

- come metodo di abbattimento primario per l'aria di ventilazione o per gas di processo;
- come fase di trattamento associata ad un'altra tecnica di abbattimento primario;
- per concentrare odori su carbone prima della distruzione mediante incenerimento o rigenerazione e distruzione del gas (o uso come combustibile);
- come supporto per gli agenti reattivi (ad esempio il carbone può essere impregnato con caustica per rimuovere il solfuro di idrogeno).

Capacità relativa di adsorbimento su carboni attivi.

10.2. Criteri da considerare nella scelta della tecnologia di controllo degli odori

Si possono formulare le seguenti considerazioni generali:

- la riduzione del volume di gas da trattare può ridurre notevolmente i costi di abbattimento;
- per ogni potenziale tecnica di trattamento devono essere considerati la natura e l'intensità degli odori residui dopo il trattamento. Poiché gli odori residui saranno dispersi in atmosfera, potranno essere causa di fastidio e anche per essi dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni stabilite nell'autorizzazione;
- la tecnologia utilizzata deve avere la flessibilità di consentire la gestione di eventuali fluttuazioni dei flussi di input;
- le attrezzature devono essere opportunamente dimensionate e devono essere in grado di trattare i massimi flussi esistenti più eventuali incrementi prevedibili. Un eccessivo sovradimensionamento dell'impianto è una via da non percorrere in quanto comporta uno spreco di denaro;
- nella fase di scelta della tecnologia da utilizzare, deve essere soppesato il costo economico del trattamento rispetto ai benefici da esso prodotti per l'ambiente tenendo conto dei flussi di rifiuti residui. Bisogna anche valutare il costo ambientale ipotizzando di considerare un'opzione meno efficace.

La scelta della tecnologia da considerare può dipendere dai seguenti fattori:

— Tipo di flusso di gas

Ci sono due caratteristici tipi di flusso di gas odorosi: i gas di processo (tipicamente elevata concentrazione di odore a basso flusso)

so) e i gas di ventilazione (concentrazione di odore tipicamente bassa ad alto flusso). Spesso è più conveniente trattare separatamente i flussi di processo da quelli di ventilazione.

— Proprietà del gas da trattare

Particolato e aerosol

Alcuni processi sono caratterizzati da una percentuale significativa di odore associata alle polveri come ad esempio alcuni processi farmaceutici, allevamenti di pollame e preparazione di mangimi. L'odore può essere ridotto significativamente rimuovendo le polveri e le goccioline con processi di filtrazione o sistemi in grado di eliminare le nebbie. In alcune tipologie di impianti di abbattimento deve essere richiesto a monte il controllo preliminare del particolato. Il particolato raccolto potrebbe essere riciclato specialmente se ha un certo valore economico.

Concentrazione e volume degli inquinanti

L'intensità percepita di un odore non è necessariamente associata a concentrazioni chimiche elevate. Tuttavia, in generale:

- dove un'alta concentrazione di odore/inquinanti è associata a piccoli volumi d'aria, la combustione può essere l'unica opzione efficace per il controllo degli odori, anche se una valutazione del volume e del carico può mostrare l'opportunità di prendere in considerazione unità di adsorbimento su carbone;
- l'utilizzo di uno scrubbing multifase è spesso più conveniente per grandi volumi di aria altamente inquinata;
- medie e basse concentrazioni di odori/inquinanti possono essere associate a flussi d'aria più grandi con l'utilizzo di sistemi di ventilazione. Spesso sono necessarie tecniche di abbattimento con minori costi operativi, come biofiltrazione.

Temperatura

La temperatura dei gas da trattare influenza le opzioni di abbattimento disponibili o può dettare la necessità di utilizzare ulteriori unità di pretrattamento, come l'utilizzo di un gas raffreddante o un condensatore. Per esempio, biofiltri e adsorbitori a carbonio è improbabile che siano efficaci se la temperatura del gas è superiore rispettivamente a 35°C e 40°C. Al contrario, le temperature di scarico elevate possono ridurre i costi di gestione se la combustione è un'opzione possibile. Un ulteriore fattore che interessa abbattimento degli odori è l'effetto della temperatura sul materiale. La plastica è spesso

utilizzata per le sue proprietà anti-corrosione e per il costo relativamente basso, ma può essere soggetta a danni termici.

Contenuto di umidità

Il contenuto di umidità dei gas di scarico influenza la scelta della tecnica di abbattimento. Un elevato contenuto di umidità può ridurre l'efficacia dei costi degli assorbitori e può essere leggermente favorevole per biofiltri in quanto riduce la quantità di irrigazione che richiede il letto e non ha alcun effetto negativo sulle prestazioni del lavaggio, ma inciderà negativamente sul costo della combustione.

Composizione chimica

La composizione chimica di un flusso di gas maleodoranti può influenzare l'idoneità di una opzione di abbattimento in vari modi. Per esempio:

- composti organici possono non essere adatti per l'abbattimento in un lavaggio a base di acqua, ma possono fornire una frazione significativa di carburante per un processo di combustione;
- l'incenerimento di un flusso di gas con un alto tenore di zolfo porta alla formazione e al rilascio di ossidi acidi che devono essere rimossi prima del rilascio in atmosfera a meno che l'inceneritore sia stato progettato per resistere alla loro presenza;
- i gas acidi e basici sono facilmente rimovibili in lavaggio chimico mediante l'uso di una sostanza chimica di neutralizzazione;
- composti organici facilmente solubili sono più adatti a bio-scrubbing o biofiltrazione, mentre i composti aromatici e quelli contenenti alogeni sono più difficili da ossidare con questo metodo.

— **Vincoli fisici della tecnologia**

Smaltimento dei rifiuti

Nel decidere in merito alla scelta di impianti di abbattimento degli odori, lo smaltimento dei rifiuti secondari, come solventi, fanghi e carbonio saturo, dovrà essere considerato come parte dell'impatto ambientale complessivo, così come il suo costo aggiuntivo.

Altre considerazioni

- Dimensioni fisiche. Lo spazio disponibile potrebbe essere un vincolo.
- Utilizzo di energia ed emissione di rumore.
- Considerazioni sulla sicurezza.
- Requisiti di affidabilità e manutenzione (compresi i tempi, l'avvio, lo spegnimento).
- Fluttuazione stagionale, per esempio biofiltri esterni saranno soggetti ad una temperatura ambiente più bassa durante i mesi invernali ma possono essere a rischio di disidratazione durante i mesi asciutti. Entrambe le condizioni possono influire negativamente sulle prestazioni del sistema.
- Complessità e necessità di formazione e di personale qualificato.

— **Ubicazione e fattori locali**

Al fine di ridurre il disturbo, la vicinanza delle sorgenti ad abitazioni residenziali o ad altri edifici (come ad esempio aziende adiacenti) e la densità della popolazione esposta hanno un impatto significativo sul livello di abbattimento richiesto (entro i limiti delle BAT). La topografia locale, le condizioni atmosferiche prevalenti e l'altezza di scarico possono influenzare il trasporto in atmosfera dell'odore residuo post trattamento.

— **Efficienza richiesta e costi**

Nella scelta dei dispositivi di abbattimento l'obiettivo sarà generalmente di ridurre l'emissione di odori a tal punto che gli odori residui non possano arrecare disturbo ai recettori sensibili, per quanto consentito dalle BAT. Le prestazioni delle differenti tecniche, se dimensionate, mantenute e gestite in modo efficace, sono generalmente riportate in termini di rendimento di abbattimento. Tuttavia, anche un elevato rendimento di abbattimento su un flusso di gas con una concentrazione di odore molto alta può ancora portare a grandi emissioni di odore sgradevole. Per le emissioni odorose può essere pertanto più corretto considerare l'entità di abbattimento dell'odore percepito piuttosto che il rendimento di abbattimento.

10.3. *Misure finalizzate al miglioramento della valutazione regionale delle emissioni di odori*

Per quanto riguarda il controllo della presenza di odori nell'aria occorre tenere presente che le forme in cui il fenomeno può manifestarsi non consentono di progettare facilmente una rete capace di registrare tutte le sostanze che generano odore, né tanto meno tutti gli scenari ipotizzabili. Il fenomeno degli odori è in genere temporaneo e molto variabile nello spazio e nel tempo per cui una rete di monitoraggio non può essere concepita come strumento di preallarme per scongiurare episodi di criticità, così come avviene per gli inquinanti convenzionali. E' ragionevole invece dotarsi di una rete o usufruire di una rete già esistente con l'obiettivo di meglio individua-

re le sorgenti di emissioni e le condizioni meteorologiche sfavorevoli al fine di adottare gli interventi di prevenzione specifici più idonei.

Il miglioramento della valutazione regionale delle emissioni di odori potrà avvenire con interventi affidati ai gestori degli impianti industriali ed ai gestori delle reti esterne, che potranno attivare specifiche campagne di misura o utilizzare ulteriori metodi di valutazione già descritti nel presente documento.

La razionalizzazione e l'adeguamento della rete regionale potrà avvenire mediante installazione, in prossimità di aree in cui sono presenti attività in grado di produrre emissioni odorigene, di sensori per la misura di composti chimici caratterizzati da elevato impatto odorigeno.

A tal proposito si raccomanda:

- ai gestori degli stabilimenti industriali che potrebbero generare fenomeni di odori a distanza, di realizzare una rete di rilevamento interna per sostanze odorigene più significative presenti nella propria attività produttiva (ad esempio H₂S nelle raffinerie);
- ai gestori delle reti esterne ai perimetri industriali per il controllo della qualità dell'aria di dotare alcune delle postazioni esistenti con strumentazione di campionamento di sostanze odorigene importanti e/o di "traccianti", ovvero di sostanze non necessariamente a bassa soglia olfattiva, ma che aiutino ad individuare le sorgenti di emissione e le situazioni meteorologiche più sfavorevoli.

Per il controllo degli impatti odorigeni di miscele di sostanze bisogna identificare strumenti e sviluppare competenze specifiche per il monitoraggio/abbattimento/controllo dell'inquinamento da odore. Le valutazioni potranno essere effettuate ad esempio attraverso:

- 1) misura olfattometrica del disturbo provocato dall'odore: Metodo obiettivo per la valutazione dell'intensità dell'odore UNI-EN13725:2004, UNI-EN12255-9-02¹²;
- 2) caratterizzazione chimica: identificazione dei composti "più probabilmente" responsabili dell'impatto odorigeno (analisi chimica ± analisi olfattometrica + PCA analysis), identificazione della sorgente responsabile dell'impatto odorigeno¹³;
- 3) integrazione delle misure con altri metodi di valutazione (ad esempio simulazioni 3D tempo-dipendenti di dispersione atmosferica Modelli Lagrangiani a puff dell'emissione di odore, rappresentazione dei risultati su mappe digitali).

10.4. *Misure e provvedimenti di pianificazione*

Bisogna sottolineare l'importanza di intervenire anche a livello di pianificazione. Senza una accurata scelta del tipo di sviluppo che si vuole perseguire sul proprio territorio i conflitti per molestie olfattive sono dietro l'angolo. Naturalmente uno dei problemi è l'elevatissima densità abitativa del nostro paese, accanto a quel fenomeno negativo che si chiama sprawl urbano, cioè la diffusione di ville, condomini e capannoni in aree agricole o addirittura industriali senza alcun disegno, anzi in violazione di qualsiasi principio di sostenibilità ambientale. Proseguendo su questa via non esisterà più alcuno spazio relativamente isolato nel quale confinare le attività più inquinanti. Non a caso tra i reclami più frequenti si registrano proprio quelli determinati dalla vicinanza con le attività agricole, allevamenti compresi o con le attività industriali.

I provvedimenti di pianificazione possono essere attuati a livello nazionale, regionale o locale sia dalle pubbliche amministrazioni che dai privati. Si fornisce un elenco non esaustivo di interventi che potranno essere attuati sul territorio regionale.

— Aggiornamento periodico del Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria inserendo una sezione per le emissioni odorigene.

— Aggiornamento periodico dell'Inventario regionale delle emissioni (previsto dal decreto legislativo n. 152 del 14 aprile 2006, art. 281, comma) inserendo anche una sezione per le emissioni odorigene.

— Razionalizzazione e messa in qualità della rete di monitoraggio e creazione di un sistema integrato di monitoraggio ambientale e gestione delle emergenze.

— Accordo di Programma regionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

— Attivazione di protocolli d'intesa per la realizzazione di interventi pubblici in materia urbanistica ed infrastrutturale orientati alla sostenibilità ambientale.

— Modifica dei regolamenti edilizi comunali, predisposizione di un "Piano Verde" per la città, adozione di procedure di valutazione nel caso di pianificazione di nuovi insediamenti abitativi¹⁴ e definizione di distanze limite da insediamenti produttivi¹⁵.

— Redazione e adozione di Piani di risanamento comunali o intercomunali delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

— Redazione di un regolamento "Acustico-energetico-ambientale" comunale.

— Pianificazione di indagini epidemiologiche in collaborazione con le Università, l'Osservatorio epidemiologico regionale, ARPA Sicilia, OMS ed altri centri di Ricerca pubblici e/o privati (CNR, ecc.).

— Istituzione di tavoli tecnici e protocolli di intesa con gli insediamenti industriali per attuare le misure atte alla riduzione delle emissioni odorigene (uso delle migliori tecnologie, ecc.).

— Messa a punto ed applicazione di criteri di priorità per la individuazione delle misure di mitigazione degli inquinanti¹⁶.

— Studio della correlazione tra condizioni meteo climatiche, caratteristiche orografiche e topografiche dei siti, eventi particolari e concentrazioni di sostanze odorigene sul territorio delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

— Autorizzazioni, VIA e VAS.

Tutte le istanze di autorizzazione o gli studi di impatto ambientale (compresa la documentazione per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale) per nuove attività o per modifiche che influenzano in modo significativamente peggiorativo le emissioni odorigene di impianti esistenti dovranno essere corredate da una caratterizzazione delle emissioni odorigene eseguita concordemente con quanto riportato nella presente linea guida. Nel caso in cui si vogliano utilizzare approcci alternativi, dovrà essere dimostrato il conseguimento almeno degli stessi standard di protezione dell'ambiente.

Nell'autorizzazione che verrà rilasciata, l'autorità competente indicherà le emissioni odorigene che dovranno essere convogliate e quelle che potranno rimanere diffuse. Saranno indicate, nell'autorizzazione, le prescrizioni, sia gestionali sia tecniche, che il gestore dovrà attuare per eliminare o ridurre le emissioni olfattive, i limiti espressi in portata di odore e le modalità di controllo secondo quanto indicato nella UNI EN 13725:2004.

10.5. Misure e provvedimenti di informazione

Le misure di seguito elencate hanno la funzione di garantire il miglioramento della conoscenza e dell'informazione al pubblico per facilitarne la partecipazione attiva, di rendere i cittadini consapevoli sulla qualità dell'aria, sui danni sanitari causati da inquinanti e sostanze odorigene, sulle principali sorgenti di tali sostanze e sui modi per ridurre le emissioni connesse a queste sorgenti.

— Comunicazione. Attivazione di campagne di informazione della cittadinanza sui piani di risanamento e sui provvedimenti di riduzione delle emissioni odorigene attraverso vari mezzi di comunicazione.

— È opportuno che i gestori delle reti esterne organizzino con le amministrazioni un sistema di comunicazione diretta e tempestiva alla popolazione non solamente delle concentrazioni delle sostanze inquinanti, che ai sensi delle normative vigenti caratterizzano la qualità dell'aria, ma anche della qualità globale dell'aria mediante l'utilizzo di indicatori di stress e di qualità dell'aria ed infine della eventuale presenza e qualità di sostanze a bassa soglia olfattiva, a seguito di eventi acuti rilevati in aree urbane. Si potrà procedere ad esempio mediante installazione di cartellonistica luminosa o di totem con i quali sarà anche possibile l'emanazione di avvisi nei casi di superamento dei limiti.

— Attivazione di campagne di comunicazione e di progetti di sensibilizzazione e di educazione ambientale per le scuole di ogni ordine e grado e di campagne di comunicazione ambientale con la collaborazione di ARPA Sicilia, degli atenei siciliani, di ANCI, di OMS e di associazioni ambientaliste, produzione di materiale multimediale ed attivazione di campagne informative.

Per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria le campagne di informazione e di formazione dovranno sensibilizzare comportamenti virtuosi soprattutto durante i periodi di criticità.

I comuni dovranno partecipare attivamente alle campagne informative, prevedendo almeno:

- distribuzione nelle scuole e/o famiglie del materiale informativo opportunamente predisposto;
- copertura dei costi di affissione;
- divulgazione delle informazioni inerenti le iniziative sulla mobilità e le proprie ordinanze.

Infine le Amministrazioni dovranno organizzare incontri presso le istituzioni scolastiche e convegni in occasione dei quali:

- vengono presentati i dati della qualità dell'aria;
- viene approfondita la tematica dell'inquinamento atmosferico e dell'impatto odorigeno;
- vengono presentati da parte dei comuni gli interventi programmati nei Piani di risanamento comunali;
- vengono sostenute le azioni da esse programmate;
- vengono sensibilizzati i cittadini sull'importanza dei provvedimenti attuati.

10.6. Misure riguardanti le sorgenti diffuse

Al fine di fornire un quadro univoco, le misure di seguito riportate riguardano emissioni diffuse e fuggitive di attività produttive, mentre quelle di cenerie e di raffinerie, verranno di seguito analizzate contestualmente a quelle puntuali.

— Erogazione di incentivi per la trasformazione di impianti termici civili e industriali a metano e disincentivazione all'uso di combustibili fossili a medio-alto tenore di zolfo (es. oli pesanti, nafta), se non dotati di idonei sistemi di abbattimento delle polveri e degli odori. Implementazione della rete di distribuzione del gas metano (CO, COV, NO_x, CO₂, PM₁₀, PM_{2.5}).

— Prescrizione di opportuni sistemi di abbattimento di ossidi di azoto, ossidi di zolfo, odori e particelle sospese con diametro superiore a 10 micron con efficienza superiore al 90% in tutti gli eventuali impianti di combustione con potenza superiore a 3 MW nuovi o modificati che utilizzano olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite che dovessero essere autorizzati nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi di quanto prevedeva l'art. 271 comma 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

— Verifica degli obiettivi previsti dalle norme volte al contenimento delle emissioni evaporative dai sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione degli idrocarburi o di prodotti vari (COV, IPA, ...)¹⁷.

— Riduzione delle emissioni odorigene da impianti di depurazione di acque reflue civili ed industriali. La riduzione di tali sostanze, che sono in larga parte di tipo organico, contribuirà anche a ridurre i COV e quindi anche la formazione di ozono troposferico.

Agricoltura

Negli ultimi anni è stato esteso l'obbligo autorizzativo a tutte le tipologie di impianti e di attività (incluse quelle agricole) in grado di generare emissioni ed è stata imposta, per l'autorizzazione, un'istruttoria finalizzata a valutare le possibilità di convogliamento delle emissioni e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Per l'agricoltura, oltre all'obbligo autorizzativo di cui sopra, al fine di ridurre l'emissione di ossidi di azoto e di altri inquinanti, viene individuata la misura di:

— incentivazione dell'agricoltura biologica, che non fa uso di fertilizzanti azotati (NO_x).

Discariche

Per le discariche, al fine di ridurre l'emissione di odori, biogas e di altri inquinanti, viene individuata la seguente misura:

— interventi di contenimento delle emissioni nelle discariche.

Eliminazione delle emissioni odorigene e di biogas tramite ad esempio captazione, riutilizzo e/o distruzione tramite torcia. Incremento della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, incentivando il riciclaggio, ecc.

In occasione di una qualsiasi modifica operata in un'attività in grado di emettere sostanze odorigene dovrà essere predisposta un'analisi dell'impatto odorigeno che dovrà tra l'altro evidenziare la verifica degli obblighi di legge e la riduzione delle emissioni nell'aria ambiente rispetto allo stato precedente, i valori misurati dei COV prima della modifica e calcolo delle emissioni fuggitive pot operam, applicazione di procedure LDAR, ecc. tale valutazioni consentiranno di apportare modifiche e/o integrazioni progettuali atte a migliorare gli aspetti critici.

10.7. Misure riguardanti le sorgenti puntuali e localizzate

— Applicazione del decreto legislativo n. 59/2005

L'applicazione delle Migliori tecniche disponibili (MTD), ovvero Best available technics (BAT) in ambito europeo, presso le attività di tipo industriale e non, alle quali sono rivolte le norme IPPC (direttiva 96/61/CE) recepite con il decreto legislativo n. 59/2005 (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento) fornisce, un importante strumento per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti.

In Sicilia sono presenti circa 140 attività soggette alla autorizzazione integrata ambientale che determina l'applicazione delle MTD ai cicli produttivi. Tra tutti gli stabilimenti più rilevanti dal punto di vista delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti bisogna menzionare in particolare: gli impianti energetici, i cementifici, i petrolchimici, ecc presenti prevalentemente nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Lo strumento previsto dalle norme per determinare l'applicazione delle MTD è la Autorizzazione integrata ambientale (AIA) che viene rilasciata a seguito del parere di diversi enti. Sul territorio regionale esistono anche alcuni impianti per i quali la competenza per il rilascio della AIA è del MATTM.

La Regione siciliana determina in coerenza con le norme specifiche per le attività ubicate su tutto il territorio regionale e che emettono direttamente in atmosfera le sostanze odorigene, l'applicazione delle MTD per l'abbattimento delle emissioni, anche in prevalenza sugli altri obiettivi ambientali. Tale obiettivo può essere conseguito fissando limiti di emissioni coerenti con le MTD anche più restrittivi rispetto a comunemente applicati.

Tale obiettivo viene conseguito, per gli impianti esistenti, in sede di primo rilascio o di rinnovo dell'AIA, oppure nel caso di particolare importanza, con modifica d'ufficio da parte dell'autorità competente.

Per nuovi impianti (attività) l'implementazione delle MTD per il contenimento delle emissioni in atmosfera diviene vincolante.

La verifica nell'applicazione di queste misure viene effettuato tramite Tavoli tecnici tra Regione, Enti preposti e gestori degli impianti.

Un importante numero di eventi caratterizzati da emissioni odorigene disturbanti indica come sia importante attivare una serie di misure e di interventi volti alla riduzione delle emissioni anche per questo settore. Nell'individuare gli interventi si deve tenere conto delle indicazioni di carattere generale, ed in particolare, nella corretta localizzazione delle nuove attività produttive all'interno delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale (tenendo conto delle criticità territoriali) e nella definizione, per esse, di valori limite di emissione maggiormente cautelativi.

Le principali misure da applicare sul territorio delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale sono le seguenti:

- Interventi per la riduzione delle emissioni degli impianti di combustione considerati puntuali nell'ambito delle procedure di Autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (migliori tecnologie disponibili).

- Definizione di valori limite di emissione più severi per nuovi impianti e criteri per la loro localizzazione.

- Miglioramento delle prestazioni ambientali delle centrali termoelettriche²⁰.

- Miglioramento delle prestazioni ambientali delle raffinerie²¹.

- Miglioramento delle prestazioni ambientali delle cementerie²².

- Miglioramento delle prestazioni ambientali delle attività produttive che implicano verniciatura (SO_x, NO_x, COV, CO₂, PM₁₀, PM_{2,5}). Limitazione delle emissioni convogliate tramite: utilizzazione di sistemi di depolverazione, Filtranti a tessuto (F.T.), Post combustori termici (P.T.), uso di vernici a minor contenuto di solvente e più in generale impiego delle migliori tecnologie disponibili.

- Interventi per la riduzione delle emissioni dei principali impianti compresi nel Registro EPER (desolfatore, denitrificatore, precipitatore elettrostatico e sistemi di abbattimento degli odori) nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione.

- Definizione di standard di riferimento per le procedure di VIA-VAS. L'Assessorato territorio ed ambiente formulerà, con lo specifico servizio preposto, le direttive tecniche da applicare nell'ambito delle procedure di VIA-VAS da utilizzare nelle valutazioni ambientali che tengano conto delle specificità territoriali e delle eventuali criticità esistenti considerando anche la imprescindibile necessità di ridurre le emissioni di odori e di gas ad effetto serra.

- Pianificazione di indagini epidemiologiche, integrate anche da elementi di tossicologia sull'accumulo nei tessuti e nei fluidi di metalli pesanti, sostanze diossino-simili, diossina, e quant'altro in funzione della tipologia delle emissioni.

- Riduzione dei limiti di emissione delle attività produttive esistenti sul territorio (imprese, enti e comunità di cittadini) con particolare riguardo alle aree a rischio di inquinamento atmosferico anche mediante accordi volontari (es. EMAS e ISO 14000) e regolamentazione del sistema delle autorizzazioni di nuovi insediamenti, al fine di migliorare complessivamente il bilancio di zona. La Regione in occasione del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera o della revisione delle stesse, potrà fissare livelli di emissione inferiori ai valori limite stabiliti dalla normativa vigente²³.

- Adeguamento dei Codici di autoregolamentazione per il risanamento della qualità dell'aria alle emissioni odorigene ed applicazione almeno per i parametri monitorati. Gli interventi gestionali possono essere riconducibili ad un miglioramento dei processi e dei combustibili impiegati riducendo quanto più possibile fenomeni di inaffidabilità o transitori o consentendo una maggiore integrazione con il metano proveniente dalla rete di distribuzione.

- Gestione delle torce: attivazione di procedure di misurazione e registrazione dati relativi ad eventuali sfiaccolamenti e durata degli stessi, quantità e qualità emesse ed identificazione e stima dei prodotti andati in combustione.

- Ampliamento delle reti di rilevamento a carico dello stabilimento industriale. Le spese necessarie per l'acquisto, installazione e gestione delle centraline dovranno essere a carico dello stabilimento industriale; la gestione delle centraline dovrà essere affidata alle Province regionali o ad ARPA Sicilia.

- Rilascio di pareri non favorevoli alle richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti industriali in grado di comportare ulteriori carichi ambientali anche odorigeni nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Tale misura si applica se gli inquinanti emessi sono della stessa tipologia di quelli che hanno condotto la Regione a definire la zona "area ad elevato rischio di crisi ambientale" e se in tale zona sono presenti valori di fondo di odori prossimi ai limiti fissati con il presente decreto.

10.8. Misure di contrasto in aree portuali

Le indicazioni per la redazione dei programmi di interventi nelle aree portuali sono stati individuati sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico di settore che si è occupato del problema della mitigazione dell'inquinamento atmosferico nelle aree portuali, con la partecipazione di Arpa Sicilia, Dipartimento regionale territorio e ambiente, Autorità portuali, Capitanerie di porto, associazioni di categoria, C.I.R.I.A.S. dell'Università degli studi di Palermo e società Tecne Consulting di Roma. Il Tavolo tecnico di settore costituisce uno specifico gruppo di lavoro all'interno del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente istituito ai sensi dell'art. 3 del D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007.

Il "Programma di interventi per la mitigazione dell'inquinamento atmosferico" dovrà essere elaborato per ogni area portuale ricadente su tutto il territorio regionale, e costituisce un momento di sintesi fra le esigenze dei cittadini e quelle degli operatori che operano nelle aree portuali, che contempera vari aspetti: fattibilità tecnica ed economica degli interventi, valutazione costi-benefici, tutela della salute, rispetto dell'ambiente, sviluppo sostenibile della attività portuali e commerciali, gestione eco-compatibile dello scalo.

Nella maggior parte dei porti siciliani la fase di stazionamento contribuisce in maniera significativa alle emissioni nelle aree portuali rispetto a quella di manovra e si è dimostrato che la percentuale d'emissione in atmosfera è mediamente compresa tra il 75% e l'85% di quelle totali. I dati estrapolati dall'Inventario regionale delle emissioni siciliano relativi ad alcuni dei più importanti porti siciliani confermano tale tendenza.

Per quanto sopra, interventi mirati alla fase di stazionamento, potranno contribuire a ridurre significativamente le emissioni nelle aree portuali.

Le misure individuate per le aree portuali rientrano in quell'insieme attività aventi per finalità il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree da esse influenzate, le cui emissioni puntuali, fuggitive e diffuse aventi impatto odorigeno derivano prevalentemente da:

- combustione dei motori delle unità navali;
- evaporazione dei prodotti trasportati e/o movimentati;
- emissioni diffuse in atmosfera di sostanze odorigene durante le movimentazioni e le operazioni di carico e scarico;

Gli interventi dovranno essere pianificati dalle Autorità portuali e/o Capitanerie di porto (competenti all'interno delle aree portuali) in accordo con gli operatori, gli enti che si esprimono sul rilascio di autorizzazioni e con associazioni di vario tipo.

10.9. Misure e raccomandazioni indirizzate a tutte le attività e/o impianti produttivi che potenzialmente possono essere causa di odori nell'ambiente

Per favorire il risanamento ambientale delle aree a rischio al fine del contenimento delle emissioni odorigene si dovranno adottare, nella realizzazione e nell'esercizio di impianti, stabilimenti, di impianti comunque soggetti a rinnovi autorizzativi o di impianti esistenti che potenzialmente possono essere causa di odori nell'ambiente, le seguenti misure che integrano e specificano, per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, quelle già previste da altre normative per altri inquinanti. Le misure indicate devono essere integrate caso per caso con quelle esplicitate nei paragrafi precedenti.

A) Audit dell'azienda e studio di impatto odorigeno

L'Audit dell'azienda ha la finalità di censire tutti i punti di rilascio di sostanze odorigene, di verificare il rispetto dei valori indicati nei criteri di accettabilità ed in caso positivo l'identificazione degli opportuni interventi di abbattimento. Le azioni di audit sono esplicitate nei paragrafi seguenti.

Predisposizione di un inventario dei materiali e delle sorgenti di odori

I Gestori delle attività aventi potenziale impatto odorigeno devono presentare un report con tutti gli eventuali reclami, identificare tutti i punti aventi potenziali rilasci odorigeni e compilare un inventario di tutti i materiali odorigeni presenti in azienda.

Le sorgenti potenziali devono essere identificate in mappa e classificate in funzione del loro impatto potenziale al fine di individuare eventuali priorità di intervento. I punti di emissione possono essere

individuati immediatamente a seguito di un'accurata ispezione del sito oppure mediante lo studio di processi, diagrammi di flusso, bilanci di massa (considerando gli input ed output) oppure con tecniche di diagnostica (ad esempio con termografia (sistemi LDAR), test di ermeticità all'aria "Blower Door", ecc.).

È spesso possibile ridurre o prevenire completamente alcune emissioni con semplici azioni come ad esempio fissando meglio giunti e connessioni, rimuovendo rifiuti e materiali di rivestimento odorosi e riparando le perdite.

Particolare attenzione deve essere posta a:

- manipolazione e stoccaggio delle materie prime (materiali particolarmente putrescibili);
- processi di trasferimento delle materie;
- riscaldamenti e impianti di combustione;
- lavaggio, pulizia e operazioni di manutenzione;
- formazione di sottoprodotti odorosi;
- stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
- vasche a cielo aperto, pozzi e impianti di trattamento acque reflue;
- avvio e spegnimento impianti;
- sfiati di emergenza;
- impianti di controllo degli odori inefficienti o inadeguati;
- rilasci dalle pompe e dalle flange;
- perdite dalle tubazioni;
- ventilazione volontaria ed involontaria degli edifici e delle aree di stoccaggio (porte lasciate aperte, aperture negli edifici, ecc.);
- ventilazione locale nei punti di scarico;
- presenza di cassonetti o di contenitori scoperti;
- rilasci da prese d'aria;
- terreni contaminati;
- uso di veicoli scoperti che accedono o escono dall'impianto;
- presenza di canali di scolo contaminati;
- ecc.

Redazione di uno studio di impatto odorigeno

Principali scopi dello studio di impatto odorigeno sono:

- stimare l'impatto sull'ambiente di una particolare emissione (in questo caso l'esposizione di recettori sensibili alle emissioni odorogene);
- verificare se le emissioni sono in grado di produrre un impatto non accettabile;
- verificare il rispetto delle condizioni stabilite in fase di autorizzazione;
- verificare il rispetto delle prescrizioni relative al grado di riduzione richiesta.

Identificazione del livello di emissioni possibili per ogni sorgente ed effettuazione della comparazione tra varie opzioni.

Identificazione delle misure da intraprendere (dando priorità alle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni²⁴).

Predisposizione di un programma delle manutenzioni e di monitoraggio delle prestazioni degli impianti e dei sistemi di abbattimento.

Realizzazione degli interventi e monitoraggio dell'efficacia degli interventi comparando i valori misurati o calcolati con i limiti e le soglie prefissati.

B) Determinazione delle priorità di intervento

Con riferimento alla qualità delle sostanze capaci di generare odore va data priorità a quelle tossiche, maleodoranti e con bassa soglia olfattiva. Non esiste un legame diretto tra odore e tossicità delle sostanze né dal punto di vista chimico-biologico né dal punto di vista fisiologico. Sono pure poche le sostanze che casualmente ad una bassa soglia olfattiva associano un'elevata tossicità. Tuttavia, in presenza di sostanze commerciali che generano odori, si raccomanda di procurarsi sempre e prendere visione della scheda di sicurezza prodotto (D.M. sanità 7 settembre 2002) per essere consapevoli delle proprietà tossiche e/o olfattive, nonché per adottare tutti i criteri precauzionali del caso onde evitare rilasci sistematici o accidentali.

Con riferimento alla quantità di rilascio di sostanze capaci di generare odore va data priorità agli interventi che a parità di costo interessano maggiori volumi di sostanze maleodoranti. Con riferimento all'impatto sulla popolazione va data priorità a quei rilasci che interessano un numero maggiore di persone.

C) Misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni

Le misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di odori devono essere adottate in fase di progettazione o di adeguamento utilizzando le tecnologie pulite piuttosto che le tecnologie "end of pipe" o di fine ciclo. Queste ultime devono la loro definizione al fatto che

intervengono sul trattamento dell'inquinamento dopo che esso è stato prodotto, agendo quindi a valle del processo produttivo: gli impianti di abbattimento delle emissioni gassose e gli impianti di trattamento dei reflui biologici o chimico-fisici ne sono un esempio.

Intervenire sulla sorgente in fase di progettazione consente di ridurre i costi di lungo termine rispetto agli interventi end-of-pipe che trasferiscono l'inquinamento ad un altro mezzo, implicano la formazione di altri rifiuti, comportano alti costi energetici, ecc.

Tra le varie buone pratiche di riduzione degli odori si ricordano le seguenti:

- utilizzare materie prime con minori emissioni odorogene;
- aggiustare i parametri di processo come: temperatura, durata, pressione e sfiati per ridurre la formazione e/o il rilascio di sostanze odorose;
- contenere aria odorosa all'interno di macchine di processo per evitare la contaminazione all'interno degli edifici di volumi di ventilazione molto più grandi. Il costo complessivo del trattamento di un flusso di gas odoroso è determinato in larga misura dal volume di aria trattato. Un efficace contenimento dei gas odorosi di processo e un efficace trattamento prima della emissione o della miscelazione con l'aria di ventilazione consente di eliminare la necessità di un trattamento di un volume molto più grande;
- mantenere l'integrità del processo all'interno degli edifici tenendo chiuse porte e finestre. Serrande comandate a distanza possono ridurre al minimo il tempo in cui le porte sono aperte. Dovrebbe essere evitata, per quanto possibile, l'ubicazione di porte agli estremi opposti di un edificio al fine di evitare flussi di aria e odori. Per i processi molto odorosi l'uso di porte a tenuta stagna e il mantenimento di una pressione negativa all'interno degli impianti di processo o all'interno degli edifici di processo impedisce l'uscita di aria contaminata. Ovviamente bisogna anche considerare le implicazioni per la salute e la sicurezza delle persone che lavorano all'interno degli edifici. La verifica dell'ermeticità all'aria di un ambiente può essere condotta ad esempio con test del tipo "Blower Door" o con l'ausilio di termocamere ad infrarossi. L'ispezione termografica dovrebbe essere sempre condotta sul lato avente pressione negativa e richiede che vi sia una differenza di temperatura tra varie parti dell'edificio e tra interno ed esterno;
- nel caso di operazioni all'aria aperta, bisogna rispettare l'osservazione delle buone prassi relative alla copertura dei materiali odorosi, alla pulizia, alla miscela di materiali, alla ventilazione del sito, al design, ecc.;
- è preferibile se possibile trasferire i materiali odorosi con sistemi automatici con gestione dei flussi piuttosto che in contenitori. Sistemi di controllo del vapore devono essere installati per cisterne di carico o scarico di materiali odorosi e anche per i trasferimenti dai serbatoi. Le petroliere dovrebbero disporre di sistemi e giunti idonei a minimizzare il rischio di fuoriuscite. In caso di trasferimenti occasionali di sostanze che non hanno impatto ambientale nell'aria diverso da quello di natura odorosa, può essere sufficiente spostare il punto di carico nel punto più lontano dal ricettore sensibile;
- coprire serbatoi/vasche di rifiuti maleodoranti, ove possibile. Caricare dal basso con pompe sommerse per non alterare la superficie che è la zona in cui avviene il rilascio degli odori;
- istituire programmi di manutenzione preventiva per le pompe e per altri punti di potenziale rilascio ed effettuare verifiche periodiche. Rivedere le specifiche tecniche di progettazione di pompe, valvole, flange, valvole di sicurezza e dischi di rottura, ecc.;
- evitare di mescolare materiali incompatibili che possono produrre prodotti di decomposizione maleodoranti;
- assicurarsi che le materie prime, i prodotti e i rifiuti siano conservati in modo appropriato. Le caratteristiche del materiale in entrata dovrebbero essere monitorate, al fine di dare priorità nelle fasi di entrata e uscita ai materiali putrescibili. Refrigerare se possibile i materiali putrescibili (ci possono essere variazioni stagionali nella "durata" dei materiali putrescibili);
- evitare le condizioni che favoriscono la degradazione anaerobica;
- curare la pulizia dei depositi, evitare l'accumulo di materiali e rifiuti maleodoranti, tranne in determinate aree (gestite in modo adeguato);
- regolare i tempi di funzionamento degli impianti, se necessario, al fine di evitare il funzionamento nel fine settimana o di sera, o eseguire processi particolari solo quando il vento è favorevole;
- assicurarsi che il personale riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di controllo degli odori ed una informazione sulle condizioni di licenza e sui limiti di emissione relativi alle attività condotte.

D) *Controllo degli odori mediante diluizione*

La diluizione è considerato l'atto di aumentare la quantità di aria pulita mescolata con aria odorosa prima della emissione al fine di ridurre l'impatto. Diluire l'aria odorosa prima del camino di scarico non riduce l'emissione di massa degli odori tuttavia può ridurre il potenziale fastidioso presso i recettori sensibili. Infatti, aumentare il volume d'aria cambierà le caratteristiche dell'emissione, aumentando la velocità di efflusso e quindi aumentando l'altezza effettiva di rilascio avendo un effetto positivo sulle caratteristiche di dispersione delle emissioni.

Per ovvi motivi la diluizione deve avvenire come processo di post processing e quindi solo al termine degli eventuali trattamenti.

E) *Creazione di fasce di rispetto tra zone di emissione e ricettori sensibili*

Un modo semplice ed efficace, per gli addetti che operano in ambito industriale, nelle discariche o negli allevamenti di bestiame, per ridurre al minimo i reclami per le esalazioni maleodoranti è quello di localizzare l'attività il più possibile distante dai centri abitati. Questa può essere però una panacea a breve termine, a causa dell'indiscriminato sviluppo abitativo. L'uso di zone cuscinetto vincolate può essere efficace come mezzo di controllo solo quando si hanno limitate emissioni di odori.

I piani urbanistici dovrebbero occuparsi dello studio dell'assetto del territorio e del suo uso e dovrebbero fissare le distanze minime tra insediamenti industriali, artigianali e tra strutture di vario tipo (stalle, impianti di stoccaggio liquami e fanghi di depurazione, ecc.) ed il confine di ricettori sensibili (ad esempio, abitazioni e scuole). Per il contenimento del disturbo da emissioni odorigene si dovrebbero garantire fasce di rispetto di almeno 500 metri dal ricettore sensibile più vicino. Fissare una fascia di rispetto indipendentemente dall'attività condotta talvolta potrebbe non essere sufficiente, infatti bisognerebbe tener conto anche delle dimensioni aziendali o dei livelli di produzione. In queste fasce di rispetto potrebbero essere piantumati alberi e verde.

F) *Architettura del paesaggio*

Questo approccio è indicato fin troppo spesso come una possibile soluzione per affrontare il problema dell'odore. In alcune circostanze, ci potrebbe essere un dimostrabile effetto positivo, anche se minimo. Tuttavia non vi è alcuna prova evidente in grado di dimostrare qualsiasi effetto reale sulla rimozione o sulla dispersione degli odori derivante dagli interventi sul paesaggio. È comunque probabile che l'eliminazione o la riduzione dell'impatto visivo delle sorgenti possa avere un effetto psicologico in grado di diminuire la percezione degli odori.

G) *Controllo dell'impatto odorigeno mediante incremento della dispersione*

Emissioni continue da camini - Nei casi in cui l'odore non possa essere eliminato e contenuto e quando un eventuale trattamento è seguito da rilascio in atmosfera, si può intervenire incrementando la dispersione al fine di contenere l'impatto sui primi recettori sensibili in modo da avere un livello "accettabile" di esposizione all'odore e di prevenire per quanto possibile fenomeni di odori anche a distanza dalla sorgente. Conoscere il livello accettabile di esposizione può essere utile per calcolare l'altezza ottimale del camino per favorire la dispersione degli odori residui.

Il pennacchio degli effluenti di un camino subisce una ricaduta repentina (downwash) quando la velocità di emissione viene ad essere relativamente bassa in presenza di venti particolarmente intensi che possono riscontrarsi anche in condizione di inversione termica e dunque di assenza di turbolenza termica. Per prevenire questo fenomeno la velocità di emissione deve essere non inferiore a 1,5 volte di quella del vento più intenso e più probabile riscontrabile nella zona, valutato all'altezza del camino. Si raccomanda di effettuare una ricognizione su tutti i camini i cui effluenti contengano sostanze in concentrazione ragionevolmente superiore alla soglia olfattiva per verificare che non si verifichino fenomeni di downwash in condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli.

Tuttavia l'ampiezza e la frequenza dei picchi di concentrazione sono spesso fattori che determinano se l'esposizione sia accettabile o meno.

Aumentare l'altezza effettiva del camino può ridurre o eliminare i reclami in prossimità della sorgente, ma non sempre può ridurre i reclami a maggiore distanza. Si è accertato che spesso, con l'aumento dell'altezza camino, sono aumentati i reclami a maggiore distanza se la dispersione è scarsa. La riduzione delle emissioni è sicuramente più efficace di un aumento dell'altezza del camino.

H) *Confinamento delle emissioni*

Il confinamento può essere il preludio ad un trattamento o può essere usato come mezzo di prevenzione del rilascio di cattivi odori da un processo. Alcuni processi di lavorazione non sono ovviamente suscettibili di confinamento, per esempio in discarica e nel trattamento delle acque reflue, anche se per quest'ultimo può essere possibile il confinamento localizzato di alcune parti del processo.

Il confinamento può essere ottenuto eliminando aperture non volute negli edifici, tenendo chiuse le porte e finestre, evitando lo stoccaggio di materiali odorosi all'esterno dell'edificio, evitando di trasportare i materiali in contenitori aperti, ecc.

Il confinamento dei flussi di gas di processo altamente odorosi, separatamente dai flussi meno odorosi, può ridurre le emissioni odorigene ed i costi del sistema di abbattimento (costi energetici, ecc).

Come regola generale tutti i sistemi di controllo degli odori dovrebbero esercitare una pressione negativa a livello locale o all'interno degli edifici di processo per evitare le fuoriuscite odorose. Ogni azione intrapresa non dovrebbe compromettere la salute o la sicurezza di coloro che lavorano all'interno dell'edificio.

Il collaudo di edifici, serbatoi e aree di stoccaggio può avvenire utilizzando generatori di fumo in grado di fornire un mezzo rapido e semplice per identificare i fori e le perdite da cui l'odore può fuoriuscire oppure i sistemi denominati "Blower-Door". La prova di tenuta in questo modo può fornire indicazioni iniziali molto positive in un programma per identificare le sorgenti di odore, e può aiutare a creare un sistema più efficiente a pressione negativa.

I) *Controllo delle emissioni nelle fasi di manutenzione/fermata degli impianti*

Nelle fasi di manutenzione/fermata degli impianti per operazioni di inertiizzazione, bonifica, pulizia, manutenzione ordinaria, ecc. o nelle operazioni di carico e scarico o nei controlli periodici che comportano aperture temporanee degli impianti è possibile che si verifichino rilasci di sostanze maleodoranti nell'atmosfera. Per scongiurare questo tipo di rilasci si raccomanda di rivedere ed eventualmente adattare le procedure previste per queste operazioni. È dunque necessaria un'analisi di queste attività e ove non sia possibile l'adozione di misure preventive per scongiurare possibili rilasci nell'atmosfera, si raccomanda di evitare di metterle in atto in concomitanza con situazioni meteorologiche sfavorevoli. In tal caso l'obbligo del preventivo controllo delle condizioni meteo deve essere previsto nelle specifiche procedure operative.

J) *Altre misure e raccomandazioni*

— Serbatoi di stoccaggio. Utilizzazione di serbatoi coperti. Alcuni serbatoi di stoccaggio di prodotti che possono generare odori, con scarico convogliato direttamente nell'atmosfera, come ad esempio quelli a tetto fisso, nella fase di riempimento liberano i gas e i vapori preesistenti all'interno. Per questo tipo di serbatoi, se ragioni tecnico-economiche non permettono il convogliamento degli scarichi in fase di riempimento a impianti di abbattimento, devono essere almeno previste misure di gestione delle operazioni di carico per evitare che vengano effettuate in concomitanza con condizioni meteorologiche sfavorevoli ai fini della dispersione in atmosfera. Bisogna tra l'altro iniziare il riempimento o lo svuotamento dei serbatoi dal basso con l'uso di pompe sommerse per non alterare la superficie.

— Riposizionamento degli sfiati dei serbatoi in posizioni meno sensibili (più distanti dai ricettori sensibili).

— Utilizzazione di palline di plastica galleggianti in vasche a cielo aperto e invasi o riduzione dell'area di volatilizzazione. Bisogna operare con cautela in quanto se le sfere sono libere di fluttuare sui liquidi odorosi, possono ricoprirsi di liquami ruotando su se stesse e possono pertanto diventare sorgenti di odori. Questo inconveniente può essere eliminato contenendo le sfere in una rete.

— Evitare l'accumulo di fanghi in vasche di trattamento biologico.

— Aerazione dei pozzi neri (potrebbe essere necessario trattare il gas odoroso sprigionato).

— Controllo degli sfiati diretti nell'atmosfera anche da sistemi di sicurezza messi a protezione delle apparecchiature. Sfiati di sostanze tossiche e/o infiammabili o comunque pericolose in linea di principio devono essere sempre convogliati ad opportuni impianti di abbattimento e non rilasciati direttamente nell'atmosfera. È possibile tuttavia che il convogliamento non sia previsto nel caso di sostanze che generano odore e che non rientrano nelle categorie predette o non sia tecnicamente possibile. Si raccomanda, in ogni caso, una ricognizione di queste situazioni e, se necessario, un'analisi delle possibili misure di intercettazione, di abbattimento o di migliore diluizione delle emissioni nell'atmosfera.

— Impianti e/o apparecchiature particolari. Nell'ambito di processi industriali vi sono a volte impianti o apparecchiature nelle quali fluiscono sostanze decisamente maleodoranti o acque con gas

disciolti maleodoranti e che nonostante le precauzioni adottate possono essere comunque fonte di odori (reti di drenaggio, impianti di trattamento acque e/o oli, sistemi di blowdown, processi di odorizzazione, produzione bitumi, impianti di flottazione, incenerimento, ecc.). È utile pertanto una ricognizione di tali possibili fonti di odori e, ove presenti, la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati anche nelle situazioni più sfavorevoli di processo e/o meteorologiche, al fine dell'eliminazione del fenomeno.

— Impianti di depurazione effluenti gassosi. Gli impianti di depurazione adottati per l'abbattimento di effluenti gassosi si deve ritenere siano sempre ben funzionanti dovendo conseguire una efficienza di abbattimento tale da rispettare gli standard di emissione previsti dalle norme vigenti, che peraltro sono oggetto di controllo periodico. Se tuttavia i fluidi soggetti a depurazione convogliano sostanze maleodoranti per le quali non è previsto alcun limite o i cui limiti sono superiori alle soglie olfattive, gli impianti, pur nel rispetto delle norme vigenti, possono causare fenomeni di odore anche a distanza dalla sorgente. Si raccomanda, pertanto, una verifica di tutti gli impianti di depurazione degli effluenti gassosi che scaricano direttamente in atmosfera e, ove siano accertate emissioni di sostanze che generano odore con portate tali da creare una ricaduta percepibile anche a distanza, una revisione della possibilità di estendere l'efficacia dell'abbattimento a tali emissioni.

— Impianti di depurazione effluenti liquidi. Le acque reflue che contengono liquidi o gas disciolti maleodoranti, se destinate ad impianti di depurazione ubicati a grandi distanze dal punto di produzione, devono essere trasferite in maniera da non rilasciare odori lungo il tragitto. Le vasche di trattamento biologico e quelle di trattamento oli devono essere possibilmente coperte e poste in leggera depressione convogliando l'aria ad apposito impianto di depurazione. Particolari precauzioni dovranno essere adottate per le vasche di accumulo delle acque reflue e per le sezioni di trattamento e smaltimento fanghi.

— Combustori/postcombustori. In alcuni processi industriali i rilasci di prodotti volatili organici sono convogliati a sistemi di combustione che hanno una funzione di sicurezza e/o di abbattimento delle emissioni. Si raccomanda di verificare che proprio il processo di combustione, se condotto in maniera non efficace, sia la causa prima di rilasci di odori. Rientrano in questa categoria di impianti le fiaccole (che in genere sono presenti solo in grandi stabilimenti chimici, petroliferi e petrolchimici), che devono essere di tipo smokeless per assicurare una buona combustione e una bassa visibilità della fiamma.

— Emissioni diffuse e/o fuggitive. Per emissioni diffuse e/o fuggitive si intendono rilasci dai sistemi di tenuta di pompe, compressori, giunti flangiati, agitatori, valvole, ecc., ma anche da stoccaggio di materiale polverulento all'aperto. In genere si tratta di modesti quantitativi che per sostanze maleodoranti ben difficilmente sono tali da poter essere percepiti a grandi distanze dalla sorgente e tuttavia per esse si raccomanda di adottare sistemi di contenimento ove tecnicamente fattibile e di effettuare verifiche periodiche anche a fini di sicurezza.

11. Misure da adottare per impianti esistenti nel caso di conclamate problematiche di emissioni odorigene disturbanti

Per impianti esistenti, che non apportano modifiche al proprio ciclo produttivo, in caso di conclamate problematiche di emissioni odorigene disturbanti che interessano il territorio si attuano le procedure di seguito riportate e si articola in una strategia predefinita a quattro fasi, dove ciascuna di esse si attiva a seguito di definiti presupposti e ciascuna di esse produce risultati interpretabili e confrontabili con i limiti individuati nei criteri di accettabilità.

Tale procedura potrà essere adottata anche nel caso di nuovi impianti che, a seguito della messa a regime, diano luogo a problematiche odorigene.

Fase 1: Accertamento preliminare esistenza elementi di disturbo

La prima fase di indagine si attiva ogni qualvolta ci siano reclami e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione residente nel territorio circostante l'insediamento produttivo. Il Sindaco del comune interessato dal disturbo, che potrebbe anche non essere il comune in cui è posto l'insediamento produttivo, nella sua veste di primo interlocutore della popolazione, raccoglie le segnalazioni, verifica la fonte del disturbo olfattivo e prende contatti con il gestore al fine di verificare se tale disturbo sia causato da problematiche impiantistiche/gestionali che possano essere risolte in breve tempo. I reclami possono essere fatti utilizzando il modello per la segnalazione di un reclamo da evento odorigeno allegato al presente documento.

Qualora tale disturbo derivi da una attività rientrante nel campo d'applicazione delle presenti linee guida il Sindaco del comune ove è ubicata l'attività procede a verificare la situazione dell'azienda dal

punto di vista amministrativo (esistenza di autorizzazioni e/o di eventuali atti quali ordinanze a carico dell'azienda, ecc.) e dispone una immediata verifica in situ utilizzando il modello per la valutazione dell'odore allegato al presente documento.

Dopo aver accertato la regolarità amministrativa, il Sindaco istituisce un tavolo di confronto a cui sono chiamati a partecipare il gestore dell'impianto, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ambientali, ARPA e ASL.

• Nel caso si convenga che i disturbi segnalati siano determinati da situazioni eccezionali, con la conseguente individuazione delle cause specifiche, non verrà avviato il monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo ma verranno messe a verbale le cause che hanno determinato il disagio e gli interventi da mettere in campo per evitare che possa ripetersi e, qualora necessario, si procederà ad un aggiornamento/riesame dell'autorizzazione.

• Nel caso emerga che sussistano le condizioni per un approfondimento del tema, e che le segnalazioni non siano attribuibili ad eventi eccezionali o ad avarie tecniche contingenti, si avvierà un monitoraggio sistematico della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente.

Al tempo il titolare dell'attività deve predisporre uno studio di impatto odorigeno²⁵ concordando con gli enti che si sono già espressi sull'eventuale autorizzazione la metodologia di studio e i dati di input da utilizzare.

I rapporti con i cittadini, l'illustrazione dell'indagine, la raccolta delle segnalazioni, la salvaguardia della privacy, saranno tenuti dall'amministrazione comunale, la quale provvederà a trasmetterli ad un eventuale soggetto tecnico incaricato della loro elaborazione.

Nel caso in cui si decida di attivare un monitoraggio sistematico della percezione olfattiva avvertita dalla popolazione residente, i risultati dell'indagine, oltre a rispettare i requisiti tecnici richiesti dalle procedure di indagine, dovranno riportare il numero degli episodi/mese attribuibili a specifiche origini derivanti dalle attività produttive. Se gli episodi/mese supereranno per durata il 2% del numero di ore monitorate, verrà avviata la fase 2; in caso contrario, se inferiori a tali limiti, gli episodi di disturbo saranno considerati come accettabili.

Fase 2: Verifica dei limiti emissivi

La fase 2 costituisce la verifica del rispetto dei limiti emissivi in termini olfattometrici da parte delle attività che generano queste emissioni.

Ad essa si perviene dopo un preliminare accertamento della sussistenza di elementi di disagio presso la popolazione che giustificano l'investimento di risorse per lo svolgimento di questa fase di indagine.

Questa fase di indagine si attua tramite:

• attività di controllo che dovranno essere esplicitate con le metodologie di indagine indicate nel presente documento che più si adattano alla specifica situazione e con eventuale utilizzo della modellistica. I dati devono essere confrontati con quelli dello studio di impatto odorigeno predisposto per l'attività oggetto di indagine;

• l'eventuale determinazione analitica delle specie chimiche presenti nelle emissioni nelle differenti condizioni stagionali e di marcia, se ritenuto necessario dalle conclusioni della fase 1;

• il confronto dei dati derivanti dal modello con i dati raccolti nella fase 1 di indagine a conferma della correttezza del modello utilizzato o dei valori indicati nello studio di impatto odorigeno.

L'indagine relativa allo svolgimento della fase 2, oltre ad attenersi ai requisiti tecnici indicati, dovrà concludersi con la definizione, attraverso le risultanze della simulazione del modello di dispersione, del rispetto dei valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile, espresse in ouE/m³ riportati nel paragrafo "Criteri di accettabilità" per impianti esistenti. Se l'impatto odorigeno deriva da singole sostanze, bisogna fare riferimento anche ai limiti fissati per le singole sostanze. I valori calcolati con lo studio di impatto devono essere confrontati con i limiti se applicabili e devono essere accettabili.

Se la valutazione prevista nella fase 2 attesta il superamento delle soglie e quindi se l'impatto odorigeno non è accettabile si procede con l'avvio della fase 3, preminentemente impiantistica e mirata all'esame critico dei presidi tecnici e delle modalità organizzative in atto presso l'azienda. Il gestore dell'attività disturbante concorda con gli enti gli accorgimenti e le BAT da adottare in maniera da non superare i valori di concentrazione orarie di picco di odore fissati nei criteri di accettabilità. Gli Enti stabiliscono le condizioni da adottare per assicurare che sia garantito il controllo della situazione (manutenzione, monitoraggio, ecc.).

Lo svolgimento della fase 2 deve avvenire immediatamente dopo il responso negativo emerso nella fase 1. L'assegnazione dell'incarico all'esecutore tecnico deve essere fatto dal gestore dell'impianto e dovrà dar prova di poter rispettare le presenti linee guida. L'incarico per l'esecuzione delle diverse fasi di indagine (olfattometrica, chimi-

ca e modellistica), in considerazione delle complessità e specializzazioni coinvolte, può essere affidato a diversi soggetti, i quali, però, risultino coordinati tra loro con l'emissione di un'unica relazione finale.

Nel caso in cui si evidenzi il rispetto dei limiti previsti riportati nel paragrafo "Criteri di accettabilità" per impianti esistenti e se le tecnologie già utilizzate sembrano appropriate e condivise, gli enti operano in maniera da verificare l'effettiva applicazione degli accorgimenti e delle BAT e stabiliscono le condizioni da adottare per assicurare che sia garantito il controllo della situazione. Si procederà quindi ad un aggiornamento dell'autorizzazione prescrivendo il rispetto del limite della portata d'odore così come calcolata dalla simulazione numerica effettuata.

Fase 3: Riesame autorizzazione e adeguamento per il rispetto dei limiti

Nel caso l'azienda superi le soglie al ricettore previste dalla fase 2, si provvederà ad un riesame dell'autorizzazione. In tale ambito sarà chiesto al gestore dell'attività di presentare un piano d'adeguamento per il rispetto dei limiti previsti dalla presente linea guida che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali e i tempi necessari per l'adeguamento. Tale piano sarà valutato dall'autorità competente, eventualmente tenuto conto delle osservazioni delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale e così come approvato, farà parte della revisione dell'autorizzazione.

mento per il rispetto dei limiti previsti dalla presente linea guida che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali e i tempi necessari per l'adeguamento. Tale piano sarà valutato dall'autorità competente, eventualmente tenuto conto delle osservazioni delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale e così come approvato, farà parte della revisione dell'autorizzazione.

Fase 4: Verifica cessazione del disturbo olfattivo

Non è altro che la riproposizione della fase A in seguito alla realizzazione del piano d'adeguamento al fine di verificare da parte dei cittadini la cessazione del disturbo olfattivo generato dall'attività. La strategia che viene introdotta assume quindi i connotati di un ciclo di miglioramento continuo per il rispetto degli standard contenuti nella linea guida. Il positivo superamento della fase 4 costituisce la riprova del corretto lavoro svolto con l'introduzione delle modifiche tecniche e organizzative al processo produttivo. Viceversa, il non superamento, conferma il non raggiungimento degli obiettivi con la necessità di porre in atto i provvedimenti amministrativi e tecnici che portino alla risoluzione della problematica.

Modello per la valutazione dell'odore

File n.:

Localizzazione impianto	Data
Meteo	Vento (intensità e direzione)
Temperatura °C	Pressione atmosferica se conosciuta
Condizioni al suolo	Stabilità dell'aria se conosciuta
Qualità dell'aria in generale	Copertura nuvolosa e quota (bassa, alta, molto alta)
Ora d'inizio:	Ora di fine:

Mappa allegata in cui viene mostrata l'ubicazione e l'estensione dell'odore

SI/NO

Reclami ricevuti	SI/NO	Data ed ora di ricezione dei reclami
Ubicazione dell'area di reclamo		Numero di reclami che possono essere correlati alla stessa sorgente
Griglia di riferimento (quando l'ubicazione non è una proprietà)		Tempo e durata di percezione odore

Ubicazione test (ed ora)	Intensità (1 - 5)	Estensione (1 - 5)	Sensibilità (1 - 5)	Offensività (1 - 3)	Sorgenti interne l'impianto (potenziale o attuale)	Sorgenti esterne

Ulteriori commenti:

Firma: Persone contattate in merito al reclamo:

Azioni richieste:

.....

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI UN RECLAMO DA EVENTO ODORIGENO

	Scheda di segnalazione reclamo odore		Foglio n.
Data:	Attività contro cui è rivolto il reclamo	Riferimento:	
Nome e indirizzo del denunciante:			
Numero di telefono del denunciante:			
Ora e data del reclamo:			
Data, ora e durata dell'odore disturbante:			
Ubicazione dell'odore se non all'indirizzo di cui sopra:			
Condizioni meteo (asciutto, pioggia, nebbia, neve)			
Copertura nuvolosa (0-8)			
Altezza nuvole (basse, alte, molto alte):			
Intensità del vento (leggero, costante, forte, raffiche). O usare la scala di Beaufort:			
Direzione del vento:			
Descrizione dell'odore del reclamante (comparazione con altri odori, forte/debole, continuo, fluttuante):			
Ha il reclamante altri commenti sull'odore?			
Ci sono altre lamentele relative all'attività disturbante, o alla sua ubicazione? (sia precedenti o relativa allo stesso evento)			
Altre informazioni rilevanti:			
Attività in corso al momento dell'emissione di odore:			
Condizioni operative al momento in cui è avvenuto il disturbo (ad esempio, flusso, pressione di ingresso e di uscita, ecc.)			
Scheda compilata da:		Firma	

NOTE

¹ L'acido solfidrico o idrogeno solforato è un acido debole, gas incolore a temperatura ambiente, si contraddistingue per via del caratteristico odore di uova marce; la sua formula chimica è H₂S. In natura l'acido solfidrico si forma per decomposizione delle proteine contenenti zolfo da parte dei batteri, si trova pertanto nei gas di palude nel petrolio greggio e nel gas naturale oppure può avere un'origine geotermale.

² L'impatto odorigeno viene generalmente misurato a partire dai dati di concentrazione di odore espressa in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (ouE/m³) che rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% degli esaminatori non avverta più l'odore del campione analizzato (UNI EN 13725:2004).

³ Sono indicati valori medi derivati studi di laboratorio sulla correlazione tra dose ed intensità percepita.

⁴ L'applicante deve individuare i ricettori, le sorgenti di odore e la loro ubicazione, deve effettuare un inventario dei materiali odorigeni e dei punti di rilascio e le misure adottate per prevenire o ridurre l'impatto. Lo studio di impatto odorigeno deve essere effettuato sui ricettori, deve considerare il livello di odore di fondo presente nella zona e tenere conto della sovrapposizione degli effetti con gli odori generati dalle altre sorgenti presenti in zona.

⁵ Oltre a quanto previsto per i nuovi impianti, l'applicante deve presentare con lo studio di impatto odorigeno un quadro di tutti i reclami ricevuti correlati alle sorgenti/operazioni e alle azioni adottate.

⁶ Ma mai superiori al doppio di quelli indicati in tabella.

⁷ La combustione catalitica viene applicata a tutte le sostanze combustibili; operando a temperature inferiori alla combustione termica limitando così la formazione di NO_x termici (originati dalla reazione dell'azoto contenuto nell'aria comburente), favorita alle più alte temperature di esercizio. Anche i tempi di reazione ed i consumi di combustibile ausiliario generalmente richiesti sono inferiori a quelli previsti per la combustione termica.

⁸ La combustione termica può essere impiegata per sostanze inquinanti che possono bruciare in aria o in ossigeno (idrocarburi in genere). Nel caso in cui il flusso di sostanze ossidabili risulti limitato, è necessario ricorrere all'impiego di combustibili ausiliari.

⁹ Processi di adsorbimento su solidi prevedono l'utilizzo di carboni attivi o materiali inorganici ad elevata superficie specifica. Anche in questo caso il sistema si presta alla separazione di composti solforati e azotati.

¹⁰ Nei processi di assorbimento la corrente gassosa entra in intimo contatto con il solvente ad esempio in una colonna. In un secondo stadio si ha la separazione del solvente e la sua rigenerazione. Il sistema è applicabile sia ai composti solforati che azotati.

¹¹ I biofiltri sono letti di materiale organico naturale contenente microrganismi che si generano naturalmente o possono venire inoculati e operano come convertitori biologici rispetto alle sostanze organiche e non, contenute nell'aria che li attraversa. L'impianto, pur occupando superfici che possono essere relativamente grandi, ha costi di investimento e di manutenzione minimi. La conversione di molte sostanze organiche è pressoché totale con la produzione di CO₂ e metano. Si ottiene inoltre la mineralizzazione di zolfo, azoto e alogeni, specie se in concentrazioni non molto elevate. Tale tecnologia ha un vasto campo di applicazione in grado di poter intervenire efficacemente sulla maggior parte delle sostanze odorigene.

¹² Al fine di mettere in atto un efficace programma di controllo delle emissioni odorigene, risulta necessario definire le modalità di ottenimento di campioni rappresentativi delle emissioni stesse. Infatti, gli aspetti legati al campionamento sono stati accennati nella EN 13725, ma non in maniera esaustiva, per cui risulta indispensabile integrarla con un documento specifico sulle strategie e le procedure di prelievo di campioni gassosi da sottoporre ad analisi olfattometrica per la determinazione della concentrazione di odore.

¹³ Non è nota una relazione quantitativa che legghi la composizione chimica di un'aria osmogena con la sua concentrazione di odore; un'informazione utile, anche se parziale, è fornita dal calcolo degli Odour Activity Value (OAV) delle sostanze che costituiscono una miscela odorigena, ottenuto dal rapporto tra la concentrazione di ogni analita e la sua soglia di percezione olfattiva (Odour Threshold Concentration, OTC). La somma degli OAV di una miscela è proporzionale in prima approssimazione alla sua concentrazione di odore.

La caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene risulta particolarmente utile nei seguenti casi:

— individuazione di molecole traccianti delle emissioni per l'identificazione delle sorgenti responsabili di un inquinamento odorigeno mediante analisi delle immissioni sul territorio;

— valutazione approssimata di un'emissione odorigena contenente anche sostanze irritanti, tossiche o nocive (industrie chimiche, fonderie, ecc.), non idonea all'analisi olfattometrica con panel;

— verifica e convalida delle previsioni di un modello di dispersione dell'odore, mediante analisi delle ricadute sui recettori di composti in tracce emes-

si dalle sorgenti, a causa dell'impossibilità di eseguire sulle immissioni misure olfattometriche esenti dal fondo ambientale;

— identificazione delle sostanze odorigene più importanti di un'emissione omogenea per predisporre adeguati sistemi di abbattimento e per valutarne l'efficacia.

Si può fare riferimento alla gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa (GC/MS), preceduta da un'opportuna fase di preconcentrazione del campione gassoso e desorbimento termico.

¹⁴ Nel caso in cui nel raggio di 500 m da un insediamento produttivo con emissioni odorigene sia prevista la variazione dello strumento urbanistico o dello stato di fatto introducendo dei nuovi ricettori, il proponente della variazione, in sede di valutazione del piano urbanistico, dovrà considerare anche l'interazione con l'attività esistente e valutare l'impatto odorigeno a carico dei nuovi ricettori prevedendo delle mitigazioni se i nuovi ricettori risulteranno interessati dalle emissioni olfattive

¹⁵ È interessante conoscere come viene affrontato il problema delle incompatibilità tra gli usi territoriali in un paese come l'Australia. L'Agenzia di protezione ambientale (EPA) ha diramato nel 2000 le linee guida per la definizione delle distanze "Guidelines for separation distances". Nel documento EPA ha individuato quali possano essere le distanze minime tra le nuove attività produttive, identificate tra quelle più problematiche a causa di odori, rumori ed emissioni accidentali, e le zone sensibili cioè aree residenziali, scuole, ospedali, ecc. EPA tiene a specificare che "the use of separation distances is not an alternative to the provision of appropriate policies and zoning schemes in the Development Plan" e che "the separation distances are not an alternative to source control and cleaner production methods". La distanza viene misurata in metri a partire dal confine del sito produttivo.

¹⁶ Considerando la limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione delle pubbliche amministrazioni e delle aziende pubbliche e private, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse, dovranno essere messe a punto ed applicati criteri di priorità finalizzati alla scelta delle misure di mitigazione in funzione di: benefici attesi in termini di riduzione dell'esposizione della popolazione (parametro demografico), riduzione delle emissioni degli inquinanti (parametro tecnologico) e costi delle misure (parametro economico).

¹⁷ Per quanto concerne la limitazione delle emissioni diffuse industriali si possono adottare interventi di effettivo contenimento delle emissioni dai serbatoi di stoccaggio tramite l'adozione di doppie tenute all'interno di serbatoi a tetto galleggiante o di tetti galleggianti all'interno di serbatoi con tetto fisso e di manicotti di guarnizione su serbatoi; dalle attività di caricazione ai pontili mediante adozione del sistema di recupero vapori; dagli impianti tramite l'adozione delle migliori tecnologie disponibili (BAT - Best Available Techniques) e quindi incluse nelle domande AIA (ad esempio metodologia LDAR - Loss Detection And Repair che consiste nella rilevazione, tramite strumenti avanzati come telecamere ad infrarossi particolarmente sensibili, di microperdite di prodotti idrocarburici volatili non visibili ad occhio nudo, per provvedere in tempi strettamente tecnici verso la riparazione e l'eliminazione della fuga in atmosfera). Adeguamento alle BAT dei serbatoi, delle tenute meccaniche di pompe e valvole che trattano prodotti pericolosi. Le emissioni diffuse ed odorose delle vasche API (trattamento acque oleose delle raffinerie) possono essere azzerate o fortemente contenute tramite interventi di copertura delle stesse.

¹⁸ Riduzione delle emissioni convogliate e diffuse (sistemi di tenuta pompe, flange, agitatori, valvole, ecc.). Installazione di sistemi di monitoraggio e controllo, compresi di analizzatori continui di COV all'emissione (in funzione del tipo di acque da trattare), installazione di impianti di deodorizzazione aria, ecc. Inoltre dovranno essere ridotti i carichi inquinanti in acque superficiali e sotterranee mediante l'adeguamento delle reti fognarie e dei sistemi di depurazione.

¹⁹ Per i nuovi impianti e per le modifiche di quelli esistenti si impongono limiti di emissione più severi di quelli previsti dalle normative vigenti ed ulteriori prescrizioni che tengano conto delle migliori tecniche disponibili, delle criticità territoriali e della compatibilità ambientale a cui le autorità preposte faranno riferimento nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza.

Devono essere definiti vincoli per la localizzazione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio che andranno recepiti nelle norme per il governo del territorio, al fine di ottenere un bilancio ambientale favorevole o quanto meno la compensazione delle nuove emissioni, ad esempio sfruttando le sinergie con utenze termiche ed energetiche già presenti nell'area.

Per gli impianti esistenti sarà previsto l'adeguamento graduale e progressivo alle migliori tecniche disponibili in sede di rinnovo delle autorizzazioni come stabilito dalla normativa vigente. Nella definizione e localizzazione dei nuovi impianti dovranno essere valutati anche possibili interventi compensativi atti a minimizzare l'impatto emissivo.

²⁰ La Regione ed il MATTM, al fine di contenere le emissioni convogliate, diffuse e fuggitive (che attraverso meccanismi di diffusione e trasporto interessano ambiti territoriali molto vasti) e la compatibilità ambientale degli insediamenti, definiscono:

- per gli impianti già esistenti definizione di modalità e tempi di applicazione delle migliori tecnologie di abbattimento;
- incremento o conversione di parte della produzione con impianti di produzione di energia rinnovabile ad esempio a pannelli fotovoltaici o con impianti innovativi del tipo solare termodinamico;
- progressiva dismissione e smantellamento di gruppi delle centrali termiche a condensazione e messa in servizio di centrali termiche a ciclo combinato con gruppi alimentati a gas naturale;
- contenimento delle polveri e di SO₂ con: l'utilizzo di un adeguato mix di combustibili (ad esempio BTZ con tenore di zolfo inferiore allo 0,5%) con l'obiettivo di medio lungo termine di utilizzo di combustibili desolforati;
- i sistemi di controllo delle emissioni delle sostanze inquinanti in emissione e di rilevamento della qualità dell'aria.

Per il contenimento delle emissioni di NO_x e CO una possibile BAT è quella di munire le turbine a gas di sistemi di combustione con premiscelazione a secco di tipo DNL (Dry Low NO_x).

Tra le BAT per il contenimento di NO_x ed SO_x negli impianti che utilizzano combustibili inquinanti possono essere ricordati gli impianti DeSO_x e DeNO_x, mentre per l'abbattimento delle polveri possono essere utilizzati precipitatori elettrostatici (BREF "IPCC Reference Document on Best Available techniques for Large Combustion Plant"). Con tali impianti possono essere conseguiti abbattimenti del 50-70%.

²¹ Le raffinerie rientrano nel campo di applicazione del decreto 18 febbraio 2005 n. 59 come impianti di competenza statale e sono in attesa dell'avvio dei procedimenti AIA da parte del Ministero dell'ambiente. In tali tipi di impianti sono presenti emissioni di natura continua e convogliata ma anche emissioni continue diffuse e fuggitive (dovute a perdite per evaporazione dagli impianti, dai serbatoi di stoccaggio, dalle operazioni di caricazione, dagli impianti di trattamento e dal sistema torce). La Regione ed il MATTM, al fine di contenere le emissioni (che attraverso meccanismi di diffusione e trasporto interessano ambiti territoriali molto vasti) e la compatibilità ambientale degli insediamenti, definiscono:

- per nuovi impianti e per interventi su quelli esistenti l'obbligatorietà, all'interno delle procedure autorizzative, dell'applicazione delle migliori tecnologie di abbattimento disponibili;
- per gli impianti già esistenti definizione di modalità e tempi di applicazione delle migliori tecnologie di abbattimento;
- contenimento della SO₂ con l'utilizzo di combustibili con basso tenore di zolfo BTZ in linea con la normativa nazionale e comunitaria. Produzione di BTZ con utilizzo di tecnologie che consentono anche la demetallizzazione spinta. Si auspica una progressiva sostituzione di tali combustibili con altri combustibili desolforati;
- parziale e progressiva sostituzione di olio combustibile con gas naturale importato dalla rete;
- contenimento delle sostanze organiche volatili (che si ribadisce essere emissioni essenzialmente da fonti diffuse) mediante ad esempio riduzione della temperatura dell'acqua di scarico alle stazioni TAP per l'incremento delle condense calde di vapore, installazione di impianti di recupero vapori per la riduzione delle emissioni durante le operazioni di caricamento, installazione di compressori per il riutilizzo nella rete di distribuzione di gas che andrebbe bruciato nelle torce;
- contenimento delle emissioni odorigene, ai sensi del DDUS 02/08, che si accompagnano alla presenza di COV riconducibili alle attività di manipolazione, stoccaggio e lavorazione dei prodotti idrocarburici;
- applicazione del Codice di autoregolamentazione di cui al DDUS 19/2006;
- applicazione di sistemi di controllo degli impianti finalizzati alla ottimizzazione della gestione e dell'efficienza degli impianti e minimizzazione delle emissioni;
- utilizzazione di sistemi e di tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica e recupero termico presso i forni degli impianti con conseguente riduzione delle emissioni di sostanze odorigene;
- interventi tecnologici come ad esempio: installazione di sistemi di controllo avanzato sugli impianti SRU/SCOT con l'obiettivo di ottimizzarne la gestione e minimizzare gli upset che comportano un aggravio delle emissioni di SO₂ in condizioni impiantistiche anomale. Installazione di sistemi di recupero gas di torcia;
- riduzioni di emissioni di NO_x con utilizzazione di bruciatori a bassa emissione di NO_x (Low NO_x Burners);
- realizzazione di camini idonei ad un'efficace diffusione dei fumi nell'atmosfera;
- utilizzo di sistemi di controllo delle emissioni delle sostanze inquinanti in emissione e di rilevamento della qualità dell'aria. Utilizzo di rilevatori fissi di emissioni diffuse di gas tossici con potere odorigeno e di sostanze infiammabili.

Qualora siano attuati tutti gli interventi precedentemente citati, e si manifestino o si stimino superamenti dei limiti di normativa, si dovrà intervenire con interventi gestionali riconducibili ad un miglioramento dei processi e dei combustibili utilizzati.

Per quanto concerne la limitazione delle emissioni diffuse e fuggitive di cui si è parlato in precedenza bisognerà:

- attivare piani di monitoraggio delle emissioni fuggitive di COV dagli impianti (piping, valvole, ...) e di mirati piani di manutenzione,
- intervenire sui serbatoi di stoccaggio tramite ad esempio l'adozione di manicotti di guarnizione, di doppie tenute sui serbatoi (anche per le pompe che movimentano prodotti leggeri), installazione di coperture di tubi sonda e pali guida (slotted guide pole covers), ecc.;
- utilizzare sistemi di recupero vapori (tra cui COV e prodotti odorigeni) per le attività di caricazione ai pontili, per la caricazione delle autobotti;
- azzeramento o limitazione delle emissioni delle vasche API (trattamento acque oleose delle raffinerie) tramite interventi di copertura delle stesse;
- utilizzazione di metodologie di abbattimento delle emissioni fuggitive dagli impianti (COV) ad esempio tramite l'adozione della metodologia LDAR (Loss Detection And Repair) che può consentire riduzioni di emissioni fuggitive di circa il 50%.

²² Le cementerie rientrano nel campo di applicazione del decreto 18 febbraio 2005 n. 59 come impianti di competenza statale e, alla data di compilazione del presente documento, sono in attesa dell'avvio dei procedimenti AIA da parte del Ministero dell'Ambiente. In tali tipi di impianti sono presenti emissioni di natura continua e convogliata ma anche emissioni continue diffuse. La Regione ed il MATTM, al fine di contenere le emissioni (che attraverso meccanismi di diffusione e trasporto interessano ambiti territoriali molto vasti) e la compatibilità ambientale degli insediamenti, definiscono:

- per nuovi impianti e per interventi su quelli esistenti l'obbligatorietà, all'interno delle procedure autorizzative, dell'applicazione delle migliori tecnologie di abbattimento disponibili per l'industria del cemento (BRef IPTS Siviglia del dicembre 2001);
- per gli impianti già esistenti definizione di modalità e tempi di applicazione delle migliori tecnologie di abbattimento;
- applicazione di procedure implementate con sistema di gestione ambientale certificato in conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001;
- progressiva sostituzione di combustibili più inquinanti (oli combustibili densi, pet-coke, ecc.) per il contenimento delle emissioni di polveri, NO_x, SO_x, odori, ecc. con combustibili con basso tenore di zolfo BTZ in linea con la normativa nazionale e comunitaria;
- utilizzazione di processi di combustione multi-staged ed ottimizzazione della combustione, utilizzazione di bruciatori Low-NO_x, impianti SCNR, essiccamento macinazione materie prime, ecc. per il contenimento di NO_x ed SO₂;
- applicazione di sistemi di controllo degli impianti finalizzati alla ottimizzazione della gestione e dell'efficienza degli impianti e minimizzazione

delle emissioni, installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni dei camini (SME).

Qualora siano attuati tutti gli interventi precedentemente citati, e si manifestino o si stimino superamenti dei limiti di normativa, si dovrà intervenire con interventi gestionali riconducibili ad un miglioramento dei processi e dei combustibili utilizzati.

²³ Dal punto di vista amministrativo, si possono imporre alle emissioni industriali di odori, NO_x e PM₁₀, e soprattutto agli impianti di medie o grandi dimensioni, limiti più restrittivi di quelli attualmente previsti (sempre se tale scelta viene motivata da validi studi che per differenti scenari di riferimento riescono ad attribuire eventuali superamenti imputabili alle sorgenti in questione).

²⁴ Quando l'odore può essere confinato (ad esempio all'interno di un edificio), l'operatore deve assicurare la manutenzione, la tenuta del sistema di confinamento e la gestione delle attività in modo da prevenire il suo rilascio all'esterno.

²⁵ Oltre al tipo di studio previsto per i nuovi impianti, l'applicante deve presentare con lo studio di impatto odorigeno un quadro di tutti i reclami ricevuti correlati alle sorgenti/operazioni e alle azioni adottate.

(2012.24.1762)119

DECRETO 16 maggio 2012.

Misure e raccomandazioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE
SPORTELLINO UNICO PER IL RISANAMENTO
DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO
DI CRISI AMBIENTALE
NEL TERRITORIO REGIONALE -
AGENDA 21 - AMIANTO**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il D.P.R. 17 gennaio 1995 con il quale sono approvati i piani di disinquinamento per il risanamento dei territori delle province di Caltanissetta e Siracusa;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 luglio 2000, n. 3072;

Vista l'ordinanza n. 3721 del 19 dicembre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha disposto la cessazione, alla data del 27 dicembre 2008, dei poteri straordinari conferiti ai prefetti di Caltanissetta e Siracusa per l'attuazione dei piani di disinquinamento per il risanamento del territorio delle rispettive province;

Vista l'assessoriale prot. n. 464 del 16 aprile 2009, con la quale è stata richiesta ai prefetti di Caltanissetta e Siracusa la documentazione di cui all'art. 11, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 489 del 30 dicembre 2010, con la quale è stato istituito, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2000, l'ufficio speciale "Sportello unico per il risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale nel territorio regionale - Agenda 21 - Amianto";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 5/Area 1/Sg del 17 gennaio 2011 che, in esecuzione della deliberazione di cui al precedente visto, costituisce l'ufficio speciale "Sportello unico per il risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale nel territorio regio-

nale - Agenda 21 - Amianto", per la durata di anni 2, rinnovabili, con sede presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, fissa la relativa dotazione organica e individua il dott. Antonio Cuspilici quale dirigente dell'Amministrazione regionale preposto allo stesso;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto il decreto assessoriale n. 168/GAB del 18 settembre 2009 "Adempimenti attuativi del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva n. 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente) - Valutazione preliminare e zonizzazione preliminare";

Vista la circolare dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente 19 febbraio 2009, n. 1 "Contenimento dell'inquinamento atmosferico nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui alla parte I dell'allegato V alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e di polveri presenti nelle aree urbane in esse ricadenti". (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 13 marzo 2009);

Visto il decreto assessoriale n. 94/GAB del 24 luglio 2008 (approvazione Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente, valutazione della qualità dell'aria e zonizzazione regionale per il territorio della Regione siciliana, in attuazione a quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2008, n. 120 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva n. 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente);

Vista la direttiva n. 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto assessoriale n. 42/GAB del 12 marzo 2008 (attivazione dei tavoli di settore provinciali per la tutela della qualità dell'aria ambiente previsti dall'art. 3, comma 5, del D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007);

Visto il decreto assessoriale n. 176/GAB del 9 agosto 2007, approvazione del Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria ambiente della Regione siciliana);

Visto il D.D.U.S. n. 19 del 5 settembre 2006 (con il quale è stato approvato il Piano di azione con le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela);

Visto il D.D.U.S. n. 7 del 14 giugno 2006 (con il quale è stato approvato il Piano di azione con le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Siracusa);

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 96;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, "Attuazione della direttiva n. 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

Viste le Linee guida dell'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) "WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide" Global update 2005;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva n. 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

Vista la normativa UNI EN 14907:2005 "Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato di misurazione gravimetrico per la determinazione della frazione massica PM_{2,5} del particolato in sospensione";

Vista la direttiva n. 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

Viste le Linee guida per la formazione del "Piano di risanamento ambientale e rilancio economico del comprensorio del Mela", 2003;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la normativa UNI EN 12341:2001 "Qualità dell'aria - Determinazione del particolato in sospensione PM₁₀ - Metodo di riferimento e procedimento per prove in campo atte a dimostrare l'equivalenza dei metodi di misurazione rispetto al metodo di riferimento";

Vista la direttiva n. 2008/50/CE del Consiglio dell'Unione europea concernente "I valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo";

Viste le osservazioni in merito alla presente decretazione di urgenza avanzate da enti locali ricadenti nelle aree ad alto rischio ambientale;

Considerata la necessità di intervenire sulle aree a rischio di crisi ambientale in campo di inquinamento atmosferico, con la finalità della salvaguardia della salute delle popolazioni esposte;

Ritenuto di dover emanare delle misure e raccomandazioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1

Considerazioni preliminari, principi e finalità

L'ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale è stato istituito per consentire ad un'unica struttura di coordinare la realizzazione di programmi e progetti di rilevante entità nelle aree a rischio con i compiti attribuitigli dalla delibera n. 306 del 29 giugno 2005 della Giunta di governo. L'ufficio si configura come autorità preposta al risanamento ambientale nelle aree a rischio e in quanto tale interviene al di fuori dell'ordinaria attività di gestione del territorio tramite azioni, prescrizioni e linee guida.

In tale ambito, attuando le disposizioni dettate dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della

direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di mitigare l'inquinamento atmosferico da "polveri sottili", che risulta essere una delle principali cause di danni alla salute della popolazione esposta e sull'ambiente naturale ed antropico.

Con il termine di polveri sottili si identificano quelle particelle solide e liquide, il cui diametro è inferiore ai 10 milionesimi di metro (10 micron), costituite da una serie di composti eterogenei sia per la massa, la natura chimica che per il comportamento fisico.

Gli elementi che concorrono alla formazione di questi aggregati sospesi nell'aria sono numerosi e comprendono fattori sia naturali che antropici (ovvero causati dall'uomo), con diversa pericolosità a seconda dei casi.

Fra i fattori naturali vi sono le eruzioni vulcaniche, gli incendi, le erosioni delle rocce da parte del vento, la dispersione dei pollini, spore, microrganismi e di altri materiali di origine vegetale.

Fra i fattori antropici vi sono: gli impianti industriali e di riscaldamento, le centrali termoelettriche e gli impianti di combustione in genere, le emissioni di lavorazioni meccaniche, dei cementifici, dei cantieri, le lavorazioni agricole, e in ambiente urbano, le emissioni della combustione dei motori a combustione interna (autocarri, automobili, aeroplani), la polverizzazione dei pneumatici, l'usura dei freni e la combustione incompleta, le emissioni del riscaldamento domestico (in particolare gasolio, carbone e legna), l'usura del manto stradale.

In base alle dimensioni (μm = micron, micrometro o milionesimo di metro) ed alla natura delle particelle si possono elencare le seguenti classi qualitative di particolato:

1) Particolato grossolano - particolato sedimentabile di dimensioni superiori ai 10 μm , non in grado di penetrare nel tratto respiratorio superando la laringe, se non in piccola parte.

2) PM₁₀ - particolato formato da particelle inferiori a 10 micron (μm) (cioè inferiori a un centesimo di millimetro), è una polvere inalabile, ovvero in grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore. Le particelle fra circa 7 e 4,7 μm riescono a raggiungere la laringe, quelle tra 4,7 e 3,3 μm si depositano tra la trachea e i bronchi primari, quelle tra 3,3 e 2,5 μm nei bronchi secondari.

3) PM_{2,5} - particolato fine con diametro inferiore a 2,5 μm (un quarto di centesimo di millimetro), è una polvere toracica, cioè in grado di penetrare profondamente nei polmoni (bronchi terminali), specie durante la respirazione dalla bocca.

4) PM₁, con diametro inferiore a 1 μm , è una polvere respirabile, cioè in grado di penetrare profondamente nei polmoni fino agli alveoli provocando infiammazioni ed intossicazioni.

Il particolato, a seconda dell'origine (naturale, antropica ecc.) delle dimensioni delle polveri e dagli elementi in esse veicolati, quali gas irritanti (SO₂, NO_x, ecc.), elementi tossici (piombo, arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, rame - metalli pesanti) e sostanze cancerogene (idrocarburi policiclici aromatici IPA, aldeidi, nitrocomposti, ecc.), ha effetti diversi sulla salute umana ed animale. Tra i disturbi attribuiti al particolato fine e ultrafine (PM₁₀ e soprattutto PM_{2,5}) vi sono patologie acute e croniche a carico dell'apparato respiratorio (asma, bronchiti, enfisema, allergia, tumori) e cardio-circolatorio (aggravamento dei sintomi cardiaci nei soggetti predisposti).

Sull'ambiente, il particolato ha effetti nella propagazione e nell'assorbimento delle radiazioni solari, sulla visibilità atmosferica e nei processi di condensazione del vapore acqueo, favorendo smog, nebbie e foschie. Sulla vegetazione impediscono alle foglie i normali processi di scambio interferendo con la fotosintesi clorofilliana. Sui materiali, determinano l'annerimento degli edifici ed esercitano un effetto corrosivo.

Ai fini previsti si collocano le misure e le raccomandazioni del presente decreto così di seguito riassumibili:

a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;

c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate;

d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente.

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente decreto, per favorire il risanamento ambientale delle aree a rischio, al fine del contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera, si applica alle attività produttive ed alle aree urbane individuate nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale inserite nelle zone di risanamento della zonizzazione del territorio regionale, documento, formalmente adottato con il D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008, che costituisce uno degli strumenti conoscitivi indispensabili per una corretta gestione dell'aria ambiente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/1999.

Per quanto concerne l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, in ambito di zonizzazione preliminare, il presente decreto, al fine di velocizzare l'analisi territoriale e la valutazione dell'inquinamento ambientale, si riferisce alla zonizzazione del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente - Adempimenti attuativi del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 "Attuazione della direttiva n. 2004/107/CE".

Particolare attenzione deve essere posta dagli impianti di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti (come riportato dalla parte I dell'allegato V alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006), dagli impianti di incenerimento e di co-incenerimento, e dagli impianti di trattamento termico dei rifiuti (come introdotti dall'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010) responsabili di emissioni in atmosfera, considerando sia sorgenti di emissione fisse (attività produttive, produzione

ed utilizzazione di energia, attività industriali, attività che utilizzano combustibili per fini non energetici, attività agricole) sia sorgenti di emissione mobili (trasporti stradali e non).

Lo stesso stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Art. 3

Riferimenti normativi

Nelle direttive europee nn. 96/62/EC e 99/30/EC, la Commissione europea ha fissato i limiti per la concentrazione del PM₁₀ nell'aria (Tab. 1).

Tab. 1 - Limiti per la concentrazione del PM₁₀ nell'aria

	Fase 1 dall'1 gennaio 2005	Fase 2 termine indicativo dall'1 febbraio 2010
Valore massimo per la media annuale	40 µg/m ³	20 µg/m ³
Valore massimo giornaliero (24-ore)	50 µg/m ³	50 µg/m ³
Numero massimo di superamenti consentiti in un anno civile	35	7

Il D.M. n. 60 del 2 aprile 2002, che accoglie le direttive europee, identifica come limite giornaliero di PM₁₀ nelle aree urbane il valore di 50 µg/m³.

Nel 2006 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), riconoscendo la correlazione fra esposizione alle polveri sottili e insorgenza di malattie cardiovascolari e l'aumentare del danno arrecato all'aumentare della finezza delle polveri, ha indicato il PM_{2,5} come misura aggiuntiva di riferimento delle polveri sottili nell'aria e ha abbassato i livelli di concentrazione massimi "consigliati" a 20 e 10 microgrammi/m³ rispettivamente per PM₁₀ e PM_{2,5} (Tab. 2).

Tab. 2 - Limiti per la concentrazione massima "consigliati" del PM₁₀ e del PM_{2,5} nell'aria

	PM ₁₀	PM _{2,5}
Valore massimo per la media annuale	20 µg/m ³	10 µg/m ³
Valore massimo giornaliero (24 ore)	50 µg/m ³	25 µg/m ³

Nell'aprile 2008 l'Unione europea ha adottato definitivamente una nuova direttiva (n. 2008/50/CE) che detta limiti di qualità dell'aria con riferimento anche alle PM_{2,5}. L'Italia si allinea all'Europa emanando il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"; tale decreto detta i seguenti valori (Tab. 3).

Tab. 3 - Valori del PM₁₀ e del PM_{2,5} nell'aria

	PM ₁₀		PM _{2,5}	
	Dato	Indicazioni	Dato	Indicazioni
Valore massimo per la media annuale	40 µg/m ³	Tolleranza. 20% il 19 luglio 1999, con una riduzione l'1 gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro l'1 gennaio 2005	25 µg/m ³	Tolleranza. 20% l'11 giugno 2008, con riduzione l'1 gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro l'1 gennaio 2015
Valore massimo giornaliero (24 ore)	50 µg/m ³	Tolleranza. 50% il 19 luglio 1999, con una riduzione l'1 gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante		Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell'articolo 22, comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 µg/m ³ e delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla salute e sull'ambiente, la fattibilità tecnica e l'esperienza circa il perseguimento del valore obiettivo negli Stati membri
Numero massimo di superamenti consentiti in un anno civile	35			
Obbligo di concentrazione dell'esposizione			20 µg/m ³	Il 2015 è l'anno entro il quale deve essere rispettato l'obbligo
Valore obiettivo			25 µg/m ³	Data entro il quale dovrebbe essere raggiunto il valore obiettivo: 1 gennaio 2010

Art. 4

Valutazione qualità dell'aria ambiente, misurazioni e procedure di classificazione

La valutazione della qualità dell'aria ambiente, secondo il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, deve essere effettuata, per le polveri sottili, tenendo in considerazione

le soglie di valori superiori ed inferiori dettate dall'allegato II (Tabb. 4, 5 e 6) e con le modalità previste nell'allegato III (relativamente all'ubicazione delle stazioni di misurazione), nell'appendice II (relativamente alla scelta della rete di misura), e nell'appendice III (relativamente ai criteri per l'utilizzo dei metodi di valutazione diversi dalle misurazioni in siti fissi con particolare riferimento alle tecniche di modellazione).

Tab. 4 - Soglie di valutazione superiore ed inferiore del PM₁₀ e del PM_{2,5} nell'aria

	PM ₁₀		PM _{2,5}	
	Soglia valutazione superiore	Soglia valutazione inferiore	Soglia valutazione superiore	Soglia valutazione inferiore
Media annuale	28 µg/m ³ (pari al 70% di 40 µg/m ³ - valore massimo annuo)	20 µg/m ³ (pari al 50% di 40 µg/m ³ - valore massimo annuo)	17 µg/m ³ (pari al 70% di 40 µg/m ³ - valore massimo annuo)	12 µg/m ³ (pari al 50% di 40 µg/m ³ - valore massimo annuo)
Media giornaliera (24 ore)	35 µg/m ³ (pari al 70% di 50 µg/m ³ - valore massimo annuo)	25 µg/m ³ (pari al 50% di 50 µg/m ³ - valore massimo annuo)		
Numero massimo di superamenti consentiti in un anno civile	35 volte	35 volte		
Numero massimo di superamenti consentiti in cinque anni civili	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni

Le soglie di valutazione superiore e soglia di valutazione inferiore del PM_{2,5} non si applicano alle misurazioni effettuate per valutare la conformità all'obiettivo di riduzione all'esposizione al PM_{2,5} per la protezione della salute umana.

Tab. 5 - Soglie di valutazione superiore ed inferiore del piombo

Soglia valutazione superiore	0,35 µg/m ³ (pari al 70% di valore massimo annuo di 0,50 µg/m ³)
Soglia valutazione inferiore	0,25 µg/m ³ (pari al 50% di valore massimo annuo di 0,50 µg/m ³)

Tab. 6 - Soglie di valutazione superiore ed inferiore dell'arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene

	Arsenico	Cadmio	Nichel	B(a)P
Soglia valutazione superiore in percentuale del valore obiettivo	3,6 ng/m ³ (60%)	3 ng/m ³ (60%)	14 ng/m ³ (70%)	0,6 ng/m ³ (60%)
Soglia valutazione inferiore in percentuale del valore obiettivo	2,4 ng/m ³ (40%)	2 ng/m ³ (60%)	10 ng/m ³ (50%)	0,4 ng/m ³ (60%)

Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti primari e secondari relativamente alle polveri sottili superano la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e dovranno essere integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente.

Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti primari e secondari relativamente alle polveri sottili sono compresi tra la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e dovranno essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione.

Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti primari e secondari relativamente alle polveri sottili sono inferiori alla rispettiva soglia di valutazione inferiore, sono utilizzate, anche in via esclusiva, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.

La misurazione del PM_{2,5} dovrà comprendere la concentrazione di massa totale, il numero delle particelle, la composizione e le concentrazioni dei componenti più idonei al fine di determinarne la composizione chimica e l'indicazione e le concentrazioni delle specie chimiche più rilevanti per la salute umana.

Per la misurazione delle polveri sottili possono essere utilizzati il metodo di riferimento, metodi equivalenti o metodi di valutazione integrativi

Oltre a prendere in considerazione i metodi dettati dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il presente decreto, individuando nuove tecniche analitiche integrate e strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria, raccomanda le seguenti tecniche innovative.

Analisi chimica: fluorescenza a raggi X, spettroscopia atomica, spettrofotometria, cromatografia ionica, GAS cromatografia di massa, cromatografia liquida.

Analisi morfologica: microscopia elettronica.

Art. 5

Emissioni regionali

In adempimento alle disposizioni normative la Regione siciliana ha provveduto ad elaborare ed adottare, con il D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008, l'inventario regionale delle emissioni in aria ambiente. L'inventario fa riferimento all'anno 2005, la successiva revisione al 2007 non è stata ancora ufficialmente adottata dalla Regione siciliana. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con la Techne

Consulting s.r.l. e con il Centro interdipartimentale di ricerca in ingegneria dell'automazione e dei sistemi (CIRIAS) dell'Università degli studi di Palermo. Di seguito sono riportati alcuni elementi di sintesi contenuti nell'inventario del 2005, con riferimento alle principali fonti emissive per il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}).

Particelle sospese con diametro inferiore a 10 µm

Le emissioni complessive sono dovute per il 42% ai trasporti (con circa 3.200 tonnellate), per il 14% agli impianti di combustione nell'industria dell'energia e della trasformazione delle fonti energetiche (oltre 1.000 tonnellate) e per il 13% da altre sorgenti mobili e macchine (con circa 1.000 tonnellate). Si segnalano inoltre i seguenti impianti con emissioni superiori alle 100 tonnellate:

- Esso Italiana raffineria di Augusta;
- Raffineria di Milazzo;
- Buzzi Unicem - Stabilimento di Augusta;
- ERG Nuove Centrali S.p.A. (impianto nord);
- ERG Raffinerie Mediterranee ISAB impianti Sud;

Particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 µm

Le emissioni sono dovute per il 48% ai trasporti stradali (con circa 3.000 tonnellate), per il 16% da altre sorgenti mobili e macchine (con 980 tonnellate) e per il 12% dagli impianti di combustione nell'industria dell'energia e della trasformazione delle fonti energetiche (con oltre 740 tonnellate). Si segnalano inoltre i seguenti impianti con emissioni superiori alle 100 tonnellate:

- Esso Italiana raffineria di Augusta;
- Raffineria di Gela.

Per quanto riguarda le particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, sono le strade ed i centri urbani le maggiori sorgenti di PM₁₀, per quanto i superamenti dei limiti legislativi non indichino situazioni di particolare gravità. Tenendo inoltre conto della stima delle concentrazioni fatta sommando i risultati del modello al fondo regionale, si può evincere che le emissioni sui territori comunali sono responsabili unicamente del 30% circa delle concentrazioni di PM₁₀ sui sopra citati territori.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati di sintesi, estratti dall'inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente, relativi alle emissioni nelle zone di risanamento definite dalla zonizzazione del territorio regionale e quelli delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale al fine di fare una comparazione. Nell'ultima colonna è riportato il contributo (in percentuale) delle aree di risanamento rispetto al totale delle emissioni regionali.

Tab. 7 - Emissioni di inquinanti nelle zone di risanamento

Parametro	Zona palermitana	Zona catanese	Zona siracusana	Zona messinese	Zona agrigentina	Zona del Mela	Zona di Gela	Singoli impianti	Sicilia	Risanamento su Sicilia
PM ₁₀	438	230	1.425	169	147	270	194	238	7.449	41,8%
PM _{2,5}	376	184	910	152	94	168	312	203	6.209	38,6%

I valori sono espressi in Mg

Nell'ultima tabella è stata effettuata una comparazione fra i dati di emissione relativi alle tre aree ad elevato rischio di crisi ambientale e quelli complessivi dell'intero territorio regionale.

Tab. 8 - Emissioni di inquinanti nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

Inquinante		Aree a rischio (AR)				Sicilia	% AR su Sicilia
		Mela	Gela	Siracusa	Totale		
PM ₁₀	Mg	223	194	1.310	1.726	7.449	23,2%
PM _{2,5}	Mg	124	312	808	1.244	6.209	20,0%

I valori sono espressi in Mg

I dati estrapolati dall'inventario regionale delle emissioni come anche quelli acquisiti dalle centraline di monitoraggio evidenziano maggiori criticità, per le polveri sottili, nell'area a rischio di Siracusa.

Art. 6

Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto

Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di polveri sottili superano, sulla base della valutazione e dei limiti di cui all'articolo 4 (Tabb. 4, 5 e 6), si dovranno adottare misure relative alle attività produttive responsabili di emissioni in atmosfera, considerando sia sorgenti di emissione fisse (attività produttive, produzione ed utilizzazione di energia, attività industriali, attività che utilizzano combustibili per fini non energetici, attività agricole) sia sorgenti di emissione mobili (trasporti stradali e non).

Fermo restando gli obblighi prescritti agli organi competenti in relazione ai piani, in questa sede si richiamano interventi da provvedersi a cura degli enti locali e delle aziende:

a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore;

b) prescrizioni per l'esercizio, criteri, di localizzazione e di costruzione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti industriali che producono emissioni in atmosfera; compresi quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

c) limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW;

d) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo che le macchine mobili non stradali ed i veicoli utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il cantiere rispondano alle più recenti direttive comunitarie in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato;

e) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio;

f) misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione;

g) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole;

h) prescrizioni di limitazione delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fitosanitaria.

Art. 7

Obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e obbligo di concentrazione dell'esposizione per il PM₁₀ e il PM_{2,5}

I seguenti valori obiettivo sono riferiti al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM₁₀ del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.

Tab. 9 - Valore obiettivo per l'arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene

	Arsenico	Cadmio	Nichel	B(a)P
Valore obiettivo	6 ng/m ³	5 ng/m ³	20 ng/m ³	1 ng/m ³

In relazione ai livelli di $PM_{2,5}$ nell'aria ambiente, sulla base degli indirizzi espressi dal tavolo di coordinamento di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 155/10, si adottano le misure necessarie ad assicurare il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione e le misure (con costi non sproporzionati) necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione disciplinato.

All'indicatore di esposizione media (IEM), ottenuto sperimentalmente dalle concentrazioni media annua su tre anni civili, deve essere applicato l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione, l'obbligo di concentrazione ed il valore obiettivo; tali parametri sono indicati nelle seguenti tabelle:

Tab. 10 - Valore obiettivo

Periodo di mediazione	Valore obiettivo	Concentrazione iniziale in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Anno civile	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1 gennaio 2010

Tab. 11 - Obiettivo nazionale

Obiettivo di riduzione dell'esposizione relativo all'IEM nel 2010		Anno entro il quale dovrebbe essere raggiunto l'obiettivo di riduzione all'esposizione
Concentrazione iniziale in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Obiettivo di riduzione in percentuale	
Inferiore a 8,5	0%	2020
Tra 8,5 e 13	10%	
Tra 13 e 18	15%	
Tra 18 e 22	20%	
Superiore a 22	Tutte le misure appropriate per conseguire l'obiettivo di 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

Tab. 12 - Obblighi di concentrazione dell'esposizione

	Anno entro il quale deve essere rispettato l'obbligo
20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2015

Art. 8

Piani e programmi d'informazione al pubblico

Se, in una zona o in un agglomerato, i livelli degli inquinanti superano, sulla base delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 8, la soglia di informazione o una soglia di allarme si dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo attraverso radio, televisione, stampa, internet o qualsiasi altro opportuno mezzo di comunicazione.

Le amministrazioni locali, la protezione civile e le forze dell'ordine assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, per quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni:

- le informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente;
- le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe;
- i piani di qualità dell'aria e le misure;

- i piani di azione;
- le autorità e gli organismi titolari dei compiti tecnici.

Le informazioni di cui sopra dovranno indicare anche i superamenti annuali dei valori obiettivo, segnalando i motivi del superamento e l'area interessata. In tal caso le informazioni saranno corredate da una breve relazione circa lo stato della qualità dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli eventuali effetti del superamento sulla salute e sull'ambiente.

Art. 9

Piani e programmi per il miglioramento della qualità dell'aria

Valori limite di emissione

La Regione siciliana, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/06 e/o dalla normativa statale di settore per le specifiche tipologie di impianti, nella Regione siciliana, con D.A. n. 19/GAB del 11 marzo 2010, ha sostituito l'articolo 2 del D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, fissando per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, allegato I, alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/Nm^3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)
- altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/Nm^3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h).

In attesa dell'adozione della nuova zonizzazione regionale basata sia sui dettami del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 che sulla valutazione della qualità dell'aria ambiente aggiornata almeno al 2010, si definiscono con il presente decreto alcune misure per il contenimento delle polveri sottili nell'aria ambiente. Le misure indicate avranno valore di raccomandazione e potranno divenire prescrizioni in occasione della definizione dei piani di risanamento e delle autorizzazioni ambientali quando previste. Le misure di seguito descritte vengono codificate in base alla tipologia delle sorgenti emissive. L'elenco delle misure riportato non è certamente esaustivo e sarà costantemente implementato, in occasione di ogni revisione, in relazione all'evoluzione delle tecnologie, della normativa ed in funzione di un continuo ed efficace monitoraggio delle azioni che verranno attuate.

Nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, caratterizzate dalla presenza di impianti di notevole impatto ambientale soggetti ad A.I.A. (Autorizzazione integrata ambientale) statale o regionale, va evidenziato che misure risolutive per la tutela della qualità dell'aria devono essere adottate dall'autorità competente nell'ambito delle procedure di cui al decreto legislativo n. 59/05 con il parere della Regione siciliana. Nell'esprimere il proprio parere per le autorizzazioni ambientali integrate A.I.A., relative ai maggiori impianti presenti in Regione, se necessario, questo ufficio proporrà ulteriori prescrizioni di riduzione delle emissioni.

Classificazione delle misure

Nell'individuare misure e strategie di risanamento, al fine di usufruire delle esperienze maturate in altri Paesi

europei ed in altre regioni italiane, si è considerato quanto indicato nelle relazioni dei gruppi di lavoro della Commissione Nazionale per l’Emergenza Inquinamento Atmosferico CNEIA.

A) *Misure e provvedimenti di pianificazione*

Di seguito si fornisce un elenco, non esaustivo, di interventi che potranno essere attuati sul territorio delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e che potranno avere una ricaduta positiva sulle concentrazioni delle polveri sottili:

— Incentivazione al risparmio energetico.
— Razionalizzazione e messa in qualità della rete di monitoraggio e creazione di un sistema integrato di monitoraggio ambientale e gestione delle emergenze.

— Attivazione di protocolli d’intesa per la realizzazione di interventi pubblici in materia urbanistica ed infrastrutturale orientati alla sostenibilità ambientale.

— Modifica dei regolamenti edilizi comunali con incentivazione all’edilizia sostenibile ed alla sostenibilità ambientale.

— Redazione, aggiornamento ed adozione piani urbani della mobilità (PUM) e piani urbani del traffico (PUT) nei comuni delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ed in quelli per i quali risultano imposti dalla normativa vigente.

— Redazione e adozione di piani di risanamento comunali o intercomunali delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

— Pianificazione di controlli mirati al rispetto delle ordinanze vigenti riguardanti le operazioni di carico e scarico delle merci ed alla repressione dei divieti di sosta e della sosta in doppia fila anche con l’ausilio delle nuove tecnologie. Repressione dell’invasione delle corsie preferenziali da parte di mezzi privati.

— Redazione di un regolamento “acustico-energetico” comunale.

— Pianificazione di attività di ricerca al fine di garantire la tutela della salute pubblica tramite indagini epidemiologiche in collaborazione con le università, l’Osservatorio epidemiologico regionale, ARPA Sicilia, OMS ed altri centri di ricerca pubblici e/o privati (CNR, ecc.).

— Pianificazione e razionalizzazione del sistema distributivo di carburanti alternativi (elettricità, gas metano, GPL) per i mezzi pubblici e privati.

— Istituzione di tavoli tecnici e protocolli di intesa con gli insediamenti industriali per attuare le misure atte alla riduzione delle emissioni inquinanti (uso delle migliori tecnologie, ecc.).

— Predisposizione di un “Piano Verde” per la città.

— Convocazione con periodicità almeno annuale dei tavoli tecnici provinciali sulla qualità dell’aria (D.A. n. 42/GAB, 12 marzo 2008) almeno per le province di Caltanissetta, Messina e Siracusa.

— Decentramento di poli e centri per lavoratori e cittadini: università, ospedali e cliniche universitarie, uffici pubblici, mercati all’ingrosso, ecc. ed incentivazione al telelavoro.

— Messa a punto ed applicazione di criteri di priorità per la individuazione delle misure di mitigazione degli inquinanti, in funzione della percentuale di persone fortemente disturbate, della tossicità degli inquinanti, dell’esposizione totale della popolazione e dell’analisi costi benefici.

B) *Misure e provvedimenti di informazione*

Le misure di seguito elencate hanno la funzione di garantire il miglioramento della conoscenza e dell’informazione al pubblico per facilitarne la partecipazione attiva, di rendere i cittadini consapevoli sulla qualità dell’aria, sui danni sanitari causati da inquinanti e polveri sospese atmosferiche, sulle principali sorgenti secondarie e primarie di tali inquinanti e sui modi per ridurre le emissioni connesse a queste sorgenti.

— Comunicazione. Attivazione di campagne di informazione della cittadinanza sui piani d’azione e sui provvedimenti di riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso vari mezzi di comunicazione.

— Informazione quotidiana sulle stime delle concentrazioni degli inquinanti e sulla qualità dell’aria. Installazione di cartellonistica luminosa con l’indicazione dei valori misurati e della qualità globale dell’aria mediante l’utilizzo di indicatori di stress e di qualità dell’aria ed emanazione di avvisi nei casi di superamento dei limiti.

— Attivazione di campagne di comunicazione e di progetti di sensibilizzazione e di educazione ambientale per le scuole di ogni ordine e grado e di campagne di comunicazione ambientale con la collaborazione di ARPA Sicilia, degli atenei siciliani, di ANCI, di OMS e di associazioni ambientaliste, produzione di materiale multimediale ed attivazione di campagne informative.

Per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria le campagne di informazione e di formazione dovranno sensibilizzare comportamenti virtuosi soprattutto durante i periodi di criticità. I comuni dovranno partecipare attivamente alle campagne informative, prevedendo almeno:

- distribuzione nelle scuole e/o famiglie del materiale informativo opportunamente predisposto;
- copertura dei costi di affissione;
- divulgazione delle informazioni inerenti le iniziative sulla mobilità e sulle proprie ordinanze.

Infine le amministrazioni dovranno organizzare incontri presso le istituzioni scolastiche e convegni in occasione dei quali:

- vengono presentati i dati della qualità dell’aria;
- viene approfondita la tematica dell’inquinamento atmosferico;
- vengono presentati da parte dei comuni gli interventi programmati nei piani d’azione comunali;
- vengono sostenute le azioni da loro programmate;
- verranno sensibilizzati i cittadini sull’importanza dei provvedimenti attuati.

C) *Misure riguardanti le sorgenti diffuse*

Al fine di fornire un quadro univoco, le misure riportate di seguito riguardano emissioni diffuse e fuggitive di attività produttive, anche se quelle di cementerie e di raffinerie verranno di seguito analizzate contestualmente a quelle puntuali.

— Avvio o prosecuzione di iniziative di incentivazione alla sostituzione delle caldaie (sia ad uso domestico che della pubblica amministrazione) con impianti ad alta efficienza e basse emissioni.

— Erogazione di incentivi per la trasformazione di impianti termici civili e industriali a metano e disincentivazione all’uso di combustibili fossili a medio-alto tenore di zolfo (es. oli pesanti, nafta), se non dotati di idonei sistemi di abbattimento delle polveri.

— Implementazione della rete di distribuzione del gas metano.

— Divieto di incremento delle emissioni dei singoli inquinanti derivanti dalle attività industriali nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

— Divieto dell'utilizzo di combustibili liquidi con tenore di zolfo superiore allo 0,3% negli impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

— Divieto di insediamento di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossile con potenza superiore a 50Mw elettrici.

— Divieto di insediamento di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossile non in cogenerazione, trigenerazione o a ciclo combinato con potenza superiore a 3Mw elettrici.

— Prescrizione di opportuni sistemi di recupero del calore nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi della normativa vigente ai fini dell'aumento dell'efficienza energetica.

— Prescrizione di opportuni sistemi di abbattimento di ossidi di zolfo e particelle sospese con diametro superiore a 10 micron con efficienza superiore al 90% in tutti gli eventuali impianti di combustione con potenza superiore a 3 MW nuovi o modificati che utilizzano olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, che dovessero essere autorizzati nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi dell'art. 271 commi 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

— Incentivazione all'uso delle migliori tecnologie di abbattimento delle emissioni di PM₁₀ e PM_{2,5} ed all'uso di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale.

— Incentivazione alla sostituzione degli impianti domestici di combustione della legna esistenti con impianti ad alta efficienza e basse emissioni. Applicabile nei centri urbani.

— Regolamentazione dell'utilizzo di combustibili vegetali con particolare riferimento nelle aree urbane delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

— Istituzione di un regolamento acustico-energetico comunale, risparmio energetico e certificazione energetica degli edifici.

— Azioni finalizzate all'incremento della quota di rinnovabili nella produzione di energia e nel riscaldamento domestico.

— Censimento degli impianti termici civili ed industriali, controllo delle emissioni, analisi del rendimento di combustione e del consumo di combustibile e realizzazione di un catasto degli impianti termici mediante un sistema informativo territoriale.

— Riduzione dei limiti di emissione per le polveri primarie per gli impianti industriali ai sensi del D.A. n. 19/GAB dell'11 marzo 2010 che ha sostituito l'art. 2 D.A. GAB 2007.

— Riduzione delle emissioni di polveri nei cantieri, nelle cave di prestito, nelle zone di stoccaggio di materiali polverulenti e nelle operazioni di movimentazione degli stessi (PM_{2,5}, PM₁₀).

D) *Misure riguardanti i trasporti (sorgenti lineari e diffuse)*

In dettaglio si riportano i principali provvedimenti e misure che dovranno essere adottati nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

— Introduzione nelle principali aree urbane delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di alcune delle seguenti misure (opportunamente studiate ed armonizzate dalle autorità locali):

1) istituzione di zone a traffico limitato (ZTL);

2) adozione di aree a traffico con targhe alterne;

3) istituzione ampliamento e disciplina di aree pedonali (AP);

4) attivazione di iniziative di sensibilizzazione, educazione e informazione dei cittadini a partire dalle scuole; istituzione delle domeniche ecologiche;

5) disincentivazione dell'uso del mezzo privato tramite introduzione/estensione delle zone di sosta a pagamento (strisce blu finalizzate a disincentivare la sosta prolungata e l'uso della macchina), introduzione o incremento del pedaggio, tassazione ambientale per la mobilità e parametrizzazione della tassa di circolazione in base alla emissione di inquinanti e di CO₂ per Km coerente con gli indirizzi dettati a livello comunitario (quest'ultimo intervento può essere attuato dallo Stato);

6) potenziamento ed incentivazione dell'offerta di trasporto pubblico locale (TPL) e taxi. Introduzione di sistemi di abbattimento delle emissioni sui mezzi pubblici circolanti (in particolare nelle aree urbane delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale) o rinnovo del relativo parco circolante con mezzi a basso impatto (combustibili gassosi, ecc.);

7) divieto di circolazione dei ciclomotori pre CEE ed introduzione della sosta a pagamento per i motocicli nelle aree urbane delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;

8) promozione di carburanti a basso impatto ambientale (metano e GPL), del gasolio a basso tenore di zolfo (anche per i veicoli commerciali a prevalente azione locale) e partecipazione a iniziativa carburanti a basso impatto ICBI;

9) pulizia del manto stradale mantenendo le strade umide, consentire l'uso di spazzatrici solo in alcune fasce orarie, vietare l'uso di soffiatrici per la pulizia di strade e marciapiedi per la riduzione delle concentrazioni di PM₁₀ e PM_{2,5} in ambito urbano;

10) interventi per la razionalizzazione della distribuzione merci mediante regolazione degli orari, incentivazione al rinnovo del parco circolante orientandolo verso veicoli a basso (metano) o nullo (elettrico) impatto ambientale ed accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) per il carico e scarico di merci solo con veicoli a basso impatto ambientale.

— Limitazione circolazione dei mezzi pesanti all'interno nelle aree urbane delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ovunque sia possibile l'uso alternativo dell'autostrada o di tangenziali.

— Riduzione della velocità sui tratti delle autostrade limitrofi alle aree urbane delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e sulla viabilità all'interno dei centri urbani.

— Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto passeggeri su rotaia in ambito regionale e locale e promozione del trasporto merci su rotaia, ro-ro ed intermodalità nave - mezzi terrestri nel trasporto merci.

— Facilitazione di accesso alla rete di distribuzione di gas metano per autotrazione mediante installazione di nuovi impianti per la distribuzione del metano per i mezzi pubblici e privati.

— Incentivazione al rinnovo del parco veicolare circolante privato allo standard Euro 5 e limitazioni di veicoli diesel ad alta emissione nei centri urbani (Euro 3 con filtro antiparticolato a partire dal 2012).

— Incentivazione all'uso nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di tecniche passive di mitigazione quali ad esempio uso di materiali fotocatalitici per pavimentazioni stradali, intonaci ecc. o uso di stazioni filtranti urbane. Miglioramento del manto stradale.

— Attivazione di procedure per l'abbattimento delle polveri nei cantieri.

— Attivazione di procedure per l'abbattimento delle polveri nei centri urbani.

— Facilitazione di accesso alla ricarica di veicoli elettrici mediante la creazione di una rete di stazioni (ubicata preferibilmente nei parcheggi di interscambio) munite di colonnine per la ricarica o di batterie di ricambio.

— Implementazione di sistemi informativi territoriali ambientali e di sistemi per il monitoraggio e la gestione intelligente del traffico urbano.

E) Misure riguardanti le sorgenti puntuali e localizzate

Analizzando l'inventario regionale delle emissioni si evince che il settore dell'industria e delle attività produttive (combustione industriale energia e trasformazione fonti energetiche, impianti combustione industriale e processi con combustione) fornisce un contributo significativo rispetto alle emissioni totali regionali per la frazione primaria di PM_{10} (21,49%).

Le principali misure da applicare su tutto il territorio delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale che derivano dalle considerazioni espresse in precedenza sono le seguenti:

— Interventi per la riduzione delle emissioni degli impianti di combustione considerati puntuali nell'ambito delle procedure di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (migliori tecnologie disponibili).

— Definizione di valori limite di emissione più severi per nuovi impianti e criteri per la loro localizzazione.

— Miglioramento delle prestazioni ambientali delle centrali termoelettriche¹.

— Miglioramento delle prestazioni ambientali delle raffinerie².

— Miglioramento delle prestazioni ambientali delle cementerie³.

— Miglioramento delle prestazioni ambientali delle attività produttive che implicano verniciatura. Limitazione delle emissioni convogliate tramite: utilizzazione di sistemi di depolverazione, filtranti a tessuto (F.T.), Post combustori termici (P.T.), uso di vernici a minor contenuto di solvente e più in generale impiego delle migliori tecnologie disponibili.

— Interventi per la riduzione delle emissioni dei principali impianti compresi nel registro EPER (desolfatore, denitrificatore e precipitatore elettrostatico) nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC.

— Pianificazione di indagini epidemiologiche.

— Riduzione dei limiti di emissione (come previsto per le polveri nell'art. 2 D.A. GAB 2007 e successive modi-

ficazioni) delle attività produttive esistenti sul territorio (imprese, enti e comunità di cittadini) con particolare riguardo alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale anche mediante accordi volontari (es. EMAS e ISO 14000) e regolamentazione del sistema delle autorizzazioni di nuovi insediamenti, al fine di migliorare complessivamente il bilancio di zona.

— Utilizzazione di bruciatori a bassa emissione di NO_x , PM_{10} e $PM_{2,5}$ nelle attività industriali in cui avvengono processi di combustione, associando a questi bruciatori anche dei filtri anti NO_x , PM_{10} e $PM_{2,5}$ nel caso delle attività industriali nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale in cui tali processi raggiungano una dimensione rilevante nell'ambito produttivo⁴.

— Applicazione di codici di autoregolamentazione per il risanamento della qualità dell'aria almeno per quanto riguarda i parametri che contribuiscono alla formazione di PM_{10} e di $PM_{2,5}$.

— Gestione delle torce: attivazione di procedure di misurazione e registrazione dati relativi ad eventuali sfiaccolamenti e durata degli stessi, quantità e qualità emesse ed identificazione e stima dei prodotti andati in combustione.

— Ampliamento delle reti di rilevamento a carico dello stabilimento industriale ($PM_{2,5}$ - PM_1) ed attivazione di campagne per la speciazione chimica delle polveri. Le spese necessarie per l'acquisto, installazione e gestione delle centraline e per le campagne di speciazione chimica delle polveri dovranno essere a carico dello stabilimento industriale; la gestione delle centraline sarà affidata alle province regionali o ad ARPA Sicilia.

— Rilascio di pareri non favorevoli alle richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti industriali in grado di comportare ulteriori carichi ambientali nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Tale misura si applica se gli inquinanti emessi sono della stessa tipologia di quelli che hanno condotto la Regione all'inserimento della zona in cui dovrebbe essere ubicato l'impianto nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

F) Misure per impianti che utilizzano Pet-coke

Indipendentemente dalla tipologia di zona (area ad elevato rischio di crisi ambientale, zona di risanamento o di mantenimento) individuata nella zonizzazione regionale, per alcune tipologie di materiali (ad esempio pet-coke) che presentano una particolare tossicità vengono definite prescrizioni valide su tutto il territorio regionale sia per il trasporto che per la movimentazione e lo stoccaggio degli stessi.

Il pet-coke, la sua composizione comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene), ossidi di zolfo e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, provoca o è in grado di provocare inquinamento atmosferico, classificabile come sostanza pericolosa X_n e categoria cancerogena 3 e va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri che verrebbero inalate con gravi rischi per la salute sia dei lavoratori che dei residenti e/o passanti. Il trattamento infatti (carico, scarico e deposito) del Pet-coke deve seguire pertanto precise regole al fine di limitare le emissioni diffuse.

Prescrizioni operative. Le aziende dovranno attuare le misure previste in progetto e nelle relazioni allegate per minimizzare la possibilità di generare emissioni diffuse di

polveri nelle operazioni di scarico e lavorazione del pet-coke. In funzione della tipologia di impianto dovrà essere garantita l'adozione delle migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni in atmosfera. Le prescrizioni minime, che possono essere sostituite con altre che meglio si adattano ai cicli produttivi delle aziende a patto che abbiano la stessa efficacia, sono:

1) utilizzazione di rigorose procedure operative, che interessino anche gli operatori di ditte esterne, che prevedano l'effettuazione delle fasi di trasporto del materiale mediante la copertura dei cassoni degli autocarri e la limitazione della velocità dei mezzi. Le coperture dovranno essere poste prima che i mezzi escano dalle aree di carico e scarico. In assenza di mezzi speciali, gli autocarri impiegati per il trasporto devono essere dotati di sponde, munite o meno di sopraspande, tali che la differenza di livello tra l'estremità superiore delle sponde o delle eventuali sopraspande e il bordo inferiore della bocca di scarica della tramoggia sia non superiore a 1,30 m;

2) utilizzazione di sistemi di caricamento camion tramite tramogge alimentate direttamente dal parco di stoccaggio, in grado di minimizzare la diffusione delle polveri;

3) realizzazione, presso il sistema di caricamento camion, di un sistema di lavaggio degli automezzi, per evitare la diffusione delle polveri durante le fasi di trasporto;

4) i trasporti devono essere affidati a ditte qualificate nel campo che dovranno indicare un responsabile incaricato dalla stessa ditta in grado di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di competenza previste nel presente;

5) negli impianti di combustione, il materiale approvvigionato dovrà avere umidità dal 10 al 15% e una pezzatura di dimensioni comprese tra 50 e 70 mm, dovrà essere completamente scaricato direttamente nella tramoggia di carico e avviato alla comminuzione, evitando qualsiasi stoccaggio nel piazzale;

6) per un idoneo stoccaggio bisogna prevedere una serie di misure necessarie per evitarne la dispersione nell'ambiente. Le iniziative devono consentire il contenimento delle polveri sottili mediante l'utilizzazione di idonee barriere di protezione (in assenza di depositi chiusi di stoccaggio) e la presenza di idonei sistemi di raccolta delle acque;

7) nei grandi impianti si dovrà preferire l'utilizzo di sistemi automatici per il trasporto del pet-coke, con conseguente incremento dei livelli di sicurezza e tutela degli addetti;

8) durante le operazioni di scarico nella tramoggia, gli eventuali riversamenti di materiale dovranno essere immediatamente trattati con latte di calce (idrossido di calcio in dispersione acquosa) e recuperati;

9) le lavorazioni dovranno essere eseguite in apparati chiusi, che garantiscano l'incapsulamento delle polveri provenienti dal materiale;

10) gli apparati di comminuzione e convogliamento del pet-coke dovranno essere muniti di sistema di filtraggio mediante filtri a maniche che devono essere sottoposti a manutenzioni periodiche;

11) nel caso di operazioni in ambiente esterno ogni qual volta che la velocità del vento superi i 15 Km/h il datore di lavoro responsabile delle operazioni provvederà alla sospensione del ciclo operativo di movimentazione delle merci polverulente. Il medesimo provvedimento di sospensione delle operazioni di movimentazione dovrà essere adottato ogni qualvolta condizioni di particolare

turbolenza causino la sospensione di polveri nell'aria ambiente;

12) dovranno essere effettuati dei controlli periodici sul funzionamento di tutto l'apparato al fine di mantenere la massima efficienza;

13) le imprese operatrici saranno responsabili dell'applicazione delle procedure e potranno essere sanzionate per la violazione delle stesse, secondo modalità che saranno indicate dagli enti preposti.

Le caratteristiche del pet-coke utilizzato dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato X, parte I, sezione 1, paragrafo 5, lett. d) del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni.

Negli impianti di combustione del pet-coke, oltre ai controlli già in essere, dovrà essere effettuato il monitoraggio dei seguenti parametri presenti negli effluenti gassosi: nichel, vanadio e cadmio, IPA (idrocarburi policiclici aromatici), PCDD e PCDF (diossine e furani).

Tenuto conto degli indirizzi del PEARS (Piano energetico ambientale regionale) e delle previsioni di sviluppo della filiera delle biomasse locali, le imprese che utilizzano pet-coke dovranno provvedere in un arco temporale da definire, in conformità a quanto previsto nel PEARS, alla progressiva sostituzione del combustibile pet-coke con biomasse locali compatibili con la tecnologia impiantistica adottata o con gas metano. Detta prescrizione dovrà essere attuata alla luce di specifici accordi da promuovere con enti pubblici e privati.

Qualora la sostituzione del pet-coke con biomassa o gas metano dovesse comportare l'adeguamento tecnologico dell'impianto, in particolare dei sistemi di abbattimento delle emissioni, le relative modifiche dovranno essere comunicate per una valutazione preventiva agli uffici competenti.

Le prescrizioni di cui ai punti precedenti potranno essere integrate in sede di procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA), propedeutica alla realizzazione di qualsiasi intervento.

Nelle aree portuali vige quanto definito nelle specifiche linee guida che prevedono l'emanazione di ordinanze e/o circolari e l'adozione di specifiche prescrizioni per le imprese.

Nel medio lungo termine si dovrà progressivamente procedere con la sostituzione del Pet-coke con altri combustibili meno inquinanti.

G) Misure di contrasto all'inquinamento in aree portuali

I programmi di interventi nelle aree portuali sono stati individuati sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico di settore che si è occupato del problema della mitigazione dell'inquinamento atmosferico nelle aree portuali, con la partecipazione di Arpa Sicilia, dipartimento regionale territorio e ambiente, autorità portuali, capitanerie di porto, associazioni di categoria, C.I.R.I.A.S. dell'Università degli studi di Palermo e società Tecne Consulting di Roma. Il tavolo tecnico di settore costituisce uno specifico gruppo di lavoro all'interno del tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente istituito ai sensi dell'art. 3 del D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007.

Il "Programma di interventi per la mitigazione dell'inquinamento atmosferico" dovrà essere elaborato per ogni area portuale ricadente nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e costituisce un momento di sintesi fra le

esigenze dei cittadini e quelle degli operatori che operano nelle aree portuali, che contempera vari aspetti: fattibilità tecnica ed economica degli interventi, valutazione costi-benefici, tutela della salute, rispetto dell'ambiente, sviluppo sostenibile delle attività portuali e commerciali, gestione eco-compatibile dello scalo.

Nella maggior parte dei porti siciliani la fase di stazionamento contribuisce in maniera significativa alle emissioni nelle aree portuali rispetto a quella di manovra e si è dimostrato che la percentuale d'emissione in atmosfera è mediamente compresa tra il 75% e l'85% di quelle totali. I dati estrapolati dall'inventario regionale delle emissioni siciliano relativi ad alcuni dei più importanti porti siciliani (Palermo, Catania, Porto Empedocle, etc..) confermano tale tendenza.

Per quanto sopra, interventi mirati alla fase di stazionamento, potranno contribuire a ridurre significativamente le emissioni nelle aree portuali.

Le misure individuate per le aree portuali rientrano in quell'insieme di attività aventi per finalità il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree da esse influenzate, le cui emissioni puntuali, fuggitive e diffuse derivano prevalentemente da:

- combustione dei motori delle unità navali;
- evaporazione dei prodotti trasportati e/o movimentati;
- emissioni diffuse in atmosfera di prodotti polverulenti durante le movimentazioni e le operazioni di carico e scarico;
- operazioni con i mezzi di terra (carico e scarico di rimorchi, autoveicoli, etc...);
- veicoli su gomma che operano o che afferiscono nelle aree portuali e che contribuiscono a congestionare il traffico nelle arterie limitrofe e nei centri da essi attraversati.

Oltre agli interventi pianificati dalle autorità portuali e/o capitanerie di porto (competenti all'interno delle aree portuali) dovranno essere individuati ulteriori interventi sulle infrastrutture che consentono l'accesso alle stesse da parte delle amministrazioni competenti (comuni, ANAS, RFI, ecc.) come ad esempio:

- interventi sulle infrastrutture dei trasporti su gomma;
- collegamento dell'area portuale alla rete urbana di piste ciclabili;
- collegamento dell'area portuale alla rete urbana di piste ciclabili e creazione di punti di accesso al bike sharing.

H) *Misure da adottare per tutte le attività ad elevato rischio di crisi ambientale*

Per favorire il risanamento ambientale delle aree a rischio al fine del contenimento delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti si dovranno adottare, nella realizzazione e nell'esercizio di stabilimenti e/o impianti nuovi o comunque soggetti a rinnovi autorizzatori che svolgono tali attività, le seguenti misure che integrano e specificano, per le aree a rischio, quelle già previste dalla normativa vigente e che devono essere integrate caso per caso da quelle esplicitate nei paragrafi precedenti:

- Prima dell'entrata in esercizio, dovranno essere realizzate barriere perimetrali artificiali frangivento a

maglia fitta cui accostare barriere verdi con specie tipiche delle associazioni vegetali del luogo. La funzionalità di tali barriere dovrà essere garantita a partire dalla base a diretto contatto con il terreno.

- In tutti i luoghi e fasi di lavoro dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre al minimo le emissioni di polveri.

- Sia prevista almeno la bagnatura dei piazzali e della viabilità interna o comunque di pertinenza dell'impianto.

- Il percorso dei mezzi e degli autocarri si sviluppi sempre al di fuori di aree di riserva, SIC e ZPS.

- Lo stoccaggio di materiale polverulento dovrà avvenire preferibilmente in silos o in capannoni mantenuti in depressione con convogliamento dell'aria di ricambio ad opportuni depolveratori. Soluzioni alternative per specifiche lavorazioni dovranno essere opportunamente provate.

- Dovrà procedersi al lavaggio delle ruote degli autocarri in uscita dai luoghi ove siano presenti sostanze polverulente come materie prime, prodotti e sottoprodotti.

- Vietare la spazzatura delle strade con le soffianti.

- Mantenere umide le strade di maggiore traffico in caso di superamento dei limiti di legge.

- Pulire con le spazzatrici solo in determinate ore notturne (da stabilire con ordinanza sindacale).

- Prevedere la copertura di tutti i materiali polverulenti tenendo in depressione i contenitori.

- Sulle piste all'interno degli stabilimenti, ivi compresi cave e cantieri, dovrà essere limitata la velocità massima consentita a tutti gli autoveicoli autorizzati al transito.

- I macchinari e i sistemi usati per la produzione e manipolazione di materiali polverulenti dovranno essere incapsulati e le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

- Qualsiasi anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione autorizzati, comporterà la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza di detti sistemi.

- La conduzione degli impianti dovrà essere tale da non causare variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dell'impianto, in tutte le condizioni meteorologiche. In caso di forte vento dovrà essere sospesa totalmente o parzialmente l'attività produttiva salvo motivate deroghe da prevedersi nel provvedimento autorizzatorio.

Gli interventi che scaturiscono dall'applicazione dei punti sopra elencati dovranno essere evidenziati negli elaborati redatti per l'acquisizione del parere di competenza dell'ufficio scrivente.

Palermo, 16 maggio 2012.

CUSPILICI

¹ La Regione ed il MATTM, al fine di contenere le emissioni convogliate, diffuse e fuggitive (che attraverso meccanismi di diffusione e trasporto interessano ambiti territoriali molto vasti per le polveri sottili secondarie) e la compatibilità ambientale degli insediamenti, definiscono:

- per nuovi impianti e per interventi su quelli esistenti l'obbligatorietà, all'interno delle procedure autorizzative, dell'applicazione di precipitatori elettrostatici, di sistemi di denitrificazione del tipo a catalisi selettiva (SCR) e più in generale delle migliori tecnologie di abbattimento disponibili;

— per gli impianti già esistenti definizione di modalità e tempi di applicazione delle migliori tecnologie di abbattimento;

— incremento o conversione di parte della produzione con impianti di produzione di energia rinnovabile ad esempio a pannelli fotovoltaici o con impianti innovativi del tipo solare termodinamico;

— progressiva dismissione e smantellamento di gruppi delle centrali termiche a condensazione e messa in servizio di centrali termiche a ciclo combinato con gruppi alimentati a gas naturale;

— contenimento delle polveri e di SO₂ con: l'utilizzo di un adeguato mix di combustibili (ad esempio BTZ con tenore di zolfo inferiore allo 0,5%) con l'obiettivo di medio lungo termine di utilizzo di combustibili desolforati, installazione di precipitatori elettrostatici ("ESP") per la riduzione di polveri nei fumi in uscita;

— riduzioni di emissioni di NO_x con utilizzazione di bruciatori a bassa emissione di NO_x (Low NO_x Burners);

— i sistemi di controllo delle emissioni delle sostanze inquinanti in emissione e di rilevamento della qualità dell'aria.

Per il contenimento delle emissioni di NO_x e CO una possibile BAT è quella di munire le turbine a gas di sistemi di combustione con premiscelazione a secco di tipo DNL (Dry Low NO_x).

Tra le BAT per il contenimento di NO_x ed SO_x negli impianti che utilizzano combustibili inquinanti possono essere ricordati gli impianti DeSO_x e DeNO_x, mentre per l'abbattimento delle polveri possono essere utilizzati precipitatori elettrostatici (BREF "IPCC Reference Document on Best Available techniques for Large Combustion Plant"). Con tali impianti possono essere conseguiti abbattimenti del 50-70%.

² Le raffinerie rientrano nel campo di applicazione del decreto 18 febbraio 2005, n. 59 come impianti di competenza statale e sono in attesa dell'avvio dei procedimenti AIA da parte del Ministero dell'ambiente. In tali tipi di impianti sono presenti emissioni di natura continua e convogliata ma anche emissioni continue diffuse e fuggitive (dovute a perdite per evaporazione dagli impianti, dai serbatoi di stoccaggio, dalle operazioni di caricazione, dagli impianti di trattamento e dal sistema torce). La Regione ed il MATTM, al fine di contenere le emissioni (che attraverso meccanismi di diffusione e trasporto interessano ambiti territoriali molto vasti soprattutto per le polveri sottili secondarie) e la compatibilità ambientale degli insediamenti, definiscono:

— per nuovi impianti e per interventi su quelli esistenti l'obbligatorietà, all'interno delle procedure autorizzative, dell'applicazione delle migliori tecnologie di abbattimento disponibili;

— per gli impianti già esistenti definizione di modalità e tempi di applicazione delle migliori tecnologie di abbattimento;

— contenimento della SO₂ con l'utilizzo di combustibili con basso tenore di zolfo BTZ in linea con la normativa nazionale e comunitaria. Produzione di BTZ con utilizzo di tecnologie che consentono anche la demetallizzazione spinta. Si auspica una progressiva sostituzione di tali combustibili con altri combustibili desolforati;

— parziale e progressiva sostituzione di olio combustibile con gas naturale importato dalla rete;

— contenimento delle sostanze organiche volatili (che si ribadisce essere emissioni essenzialmente da fonti diffuse) mediante ad esempio riduzione della temperatura dell'acqua di scarico alle stazioni TAP per l'incremento delle condense calde di vapore, installazione di impianti di recupero vapori per la riduzione delle emissioni durante le operazioni di caricamento, installazione di compressori per il riutilizzo nella rete di distribuzione di gas che andrebbe bruciato nelle torce;

— applicazione del codice di autoregolamentazione di cui al DDUS n. 19/2006;

— applicazione di sistemi di controllo degli impianti finalizzati alla ottimizzazione della gestione e dell'efficienza degli impianti e minimizzazione delle emissioni;

— utilizzazione di sistemi e di tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica e recupero termico presso i forni degli impianti con conseguente riduzione delle emissioni di SO₂, NO_x, PM₁₀ e PM_{2,5} e CO₂;

— interventi tecnologici come ad esempio: installazione di sistemi di controllo avanzato sugli impianti SRU/SCOT con l'obiettivo di ottimizzarne la

gestione e minimizzare gli upset che comportano un aggravio delle emissioni di SO₂ in condizioni impiantistiche anomale. Installazione di sistemi di recupero gas di torcia;

— riduzioni di emissioni di NO_x con utilizzazione di bruciatori a bassa emissione di NO_x (Low NO_x Burners);

— realizzazione di camini idonei ad un'efficace diffusione dei fumi nell'atmosfera;

Qualora siano attuati tutti gli interventi precedentemente citati, e si manifestino o si stimino superamenti dei limiti di normativa, si dovrà intervenire con interventi gestionali riconducibili ad un miglioramento dei processi e dei combustibili utilizzati.

³ Le cementerie rientrano nel campo di applicazione del decreto 18 febbraio 2005, n. 59 come impianti di competenza statale e, alla data di compilazione del presente documento, sono in attesa dell'avvio dei procedimenti AIA da parte del Ministero dell'ambiente. In tali tipi di impianti sono presenti emissioni di natura continua e convogliata ma anche emissioni continue diffuse (emissioni in prevalenza di polveri). La Regione ed il MATTM, al fine di contenere le emissioni (che attraverso meccanismi di diffusione e trasporto interessano ambiti territoriali molto vasti soprattutto per le polveri sottili secondarie) e la compatibilità ambientale degli insediamenti, definiscono:

— per nuovi impianti e per interventi su quelli esistenti l'obbligatorietà, all'interno delle procedure autorizzative, dell'applicazione delle migliori tecnologie di abbattimento disponibili per l'industria del cemento (BRef IPTS Siviglia del dicembre 2001);

— per gli impianti già esistenti definizione di modalità e tempi di applicazione delle migliori tecnologie di abbattimento;

— applicazione di procedure implementate con sistema di gestione ambientale certificato in conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO14001;

— contenimento delle polveri mediante filtri di abbattimento degli impianti di depolverizzazione e dei filtri per la produzione;

— utilizzazione di impianti di filtrazione per l'abbattimento delle polveri nei camini;

— progressiva sostituzione di combustibili più inquinanti (oli combustibili densi, pet-coke, ecc.) per il contenimento delle emissioni di polveri, NO_x, SO_x, ecc. con combustibili con basso tenore di zolfo BTZ in linea con la normativa nazionale e comunitaria;

— utilizzazione di processi di combustione multi-staged ed ottimizzazione della combustione, utilizzazione di bruciatori Low-NO_x, impianti SCNR, essiccamento macinazione materie prime, ecc. per il contenimento di NO_x ed SO₂;

— per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri utilizzazione di capannoni e sili di stoccaggio, copertura dei nastri trasportatori ed installazione di controventature dei depositi di combustibili polverulenti;

— applicazione di sistemi di controllo degli impianti finalizzati alla ottimizzazione della gestione e dell'efficienza degli impianti e minimizzazione delle emissioni, installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni dei camini (SME).

Qualora siano attuati tutti gli interventi precedentemente citati, e si manifestino o si stimino superamenti dei limiti di normativa, si dovrà intervenire con interventi gestionali riconducibili ad un miglioramento dei processi e dei combustibili utilizzati.

⁴ Per la riduzione di NO_x e di polveri i bruciatori possono essere sostituiti con bruciatori "Low NO_x". Per la riduzione delle emissioni di polveri nei fumi in uscita possono essere utilizzati precipitatori elettrostatici "ESP".

Per il contenimento dell'NO_x possono essere utilizzati diversi processi di trattamento DeNO_x tra cui si ricordano il processo ad alta temperatura o termico non catalitico SNCR (Selective non Cathalytic Reduction con efficienza di abbattimento di circa il 65% per quelli ordinari e di circa il 90% per quelli ad altissime prestazioni) ed il processo ad alta temperatura catalitico SCR (Selective Cathalytic Reduction). La scelta dipende da molti fattori tra i quali si ricordano i costi, le concentrazioni all'emissione da rispettare, le caratteristiche dei rifiuti da trattare, ecc... Tali sistemi possono essere utilizzati tra l'altro nelle cementerie.

(2012.24.1762)119

COPIA TRATTA IN FURTO
NON VALIDA PER IL PROCEDIMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 19 dicembre 2011 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto dalla Presidenza della Regione siciliana, Giunta regionale siciliana e Assessorato regionale dell'industria c/Solarenergy S.r.l.

(Pubblicazione disposta dal presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

(N. 83 Reg. ordinanze 2012.)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 303 del 2010 proposto da Presidenza della Regione Siciliana, Giunta regionale siciliana e Assessorato regionale dell'industria (oggi dell'energia e dei servizi di pubblica utilità), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

contro

la Solarenergy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in questo grado del giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sede di Palermo (Sez. II) - n. 1852 del 12 febbraio 2010.

Visto il ricorso, notificato il 5 marzo e depositato il 15 marzo 2010, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell'8 giugno 2011 il consigliere Antonino Anastasi, udito, altresì, l'avv. dello Stato La Spina per le amministrazioni appellanti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La società appellata ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Nelle more del procedimento autorizzatorio è entrato in vigore il Piano Energetico Ambientale della Regione siciliana - P.E.A.R.S. approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanata con decreto del Presidente della Regione siciliana in data 9 marzo 2009 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009 del quale è espressamente prevista l'applicabilità anche alle domande già in itinere.

La Solarenergy s.r.l., con ricorso al T.A.R. Palermo, ha allora impugnato (tra l'altro) gli atti di approvazione del P.E.A.R.S. sostenendo:

- in via principale l'inapplicabilità delle prescrizioni previste dal nuovo Piano alle domande di autorizzazione in precedenza presentate;
- in via gradata l'illegittimità intrinseca di molteplici disposizioni.

Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito Tribunale, accogliendo pressoché in toto il ricorso, ha in primo luogo stabilito che il Piano - avendo natura regolamentare - non è applicabile a domande presentate prima della sua entrata in vigore, pena la violazione della regola di cui all'art. 11 delle preleggi.

In secondo luogo il Tribunale (ritenendo di dover pronunciarsi nonostante il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente, eccetto dall'Amministrazione) ha annullato le prescrizioni relative a:

- necessità di documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area di impianto;
- necessità di comunicazione del gestore della rete attestante la capacità di quest'ultima di ricevere l'energia prodotta dal nuovo impianto;
- necessità della partecipazione - in ogni caso - della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali alla Conferenza dei Servizi;
- possibile imposizione da parte della Conferenza di misure di mitigazione ambientale e compensazione;
- necessità di allegare alla richiesta l'impegno di una compagnia di assicurazioni a rilasciare, in caso di autorizzazione, adeguata copertura assicurativa;
- prestazione di idonee garanzie a favore della Regione prima dell'inizio dei lavori;
- necessità di una distanza di almeno 10 km tra impianti di potenza superiore a 10 MW.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello all'esame dalla soccombente Amministrazione regionale la quale ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'esecutività.

Con ordinanza n. 434 del 30 aprile 2010 questo Consiglio ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.

All'udienza dell'8 giugno 2011 l'appello è stato trattato in decisione.

DIRITTO

Premesse.

Al fine di enucleare i tratti salienti della controversia in esame deve ricordarsi che con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. Palermo:

a) ha qualificato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano - P.E.A.R.S. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009 come atto avente natura regolamentare;

b) ne ha dichiarato l'inapplicabilità, in virtù del generale principio di irretroattività delle norme regolamentari, alle richieste di autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alternative presentate prima dell'approvazione del Piano stesso, come quella della società appellata;

c) ha tuttavia scrutinato la coerenza di alcune previsioni del Piano rispetto alla normativa primaria statale ed

ha annullato le numerose prescrizioni indicate nelle premesse.

Con il primo motivo di impugnazione l'Amministrazione evidenzia l'errore in cui è incorso il T.A.R. allorchè ha qualificato l'intero P.E.A.R.S. come atto regolamentare.

Oltre che delle Linee Guida dettate dalla Giunta, delle quali è sostanzialmente pacifica la natura regolamentare, il Piano consta infatti di un documento (elaborato con il contributo di vari dipartimenti universitari) che affronta l'intero spettro delle problematiche relative allo sviluppo della domanda e offerta di energia elettrica in ambito regionale in chiave programmatica e dunque con valenza essenzialmente conformativa.

Le considerazioni svolte dall'Amministrazione appellante sono condivisibili ma risultano in definitiva non rilevanti: è infatti evidente, a giudizio di questo Collegio, che la sentenza di primo grado – al di là di indubbe genericità terminologiche – ha ad oggetto esclusivo le Linee Guida approvate dalla Giunta in sostituzione delle Linee Guida contenute nell'allegato A al progetto di P.E.A.R.S. sottoposto alla Giunta stessa dal competente Assessore.

In sostanza, il presente giudizio concerne esclusivamente dette Linee Guida, e cioè l'atto avente indiscussa valenza normativa, e non il P.E.A.R.S. inteso quale documento programmatico.

Con il secondo motivo l'Amministrazione sostiene che erra la sentenza impugnata nel ritenere le Linee Guida inapplicabili alle istanze proposte prima della loro entrata in vigore.

Salvo quanto si osserverà in seguito, questo mezzo è da ritenersi fondato in base alla regola della immediata applicabilità nel procedimento in corso della norma sopravvenuta.

In ossequio al principio "tempus regit actum" ciascuna fattispecie deve realizzarsi nell'osservanza della norma vigente al momento in cui questa si perfeziona, con la conseguenza che ciascuno degli atti che si susseguono nella sequenza procedimentale deve essere posto in essere nel rispetto della norma vigente al momento dell'emissione.

Pertanto l'atto finale del procedimento – cioè l'autorizzazione – in difetto di norme transitorie deve essere adottato nel rispetto di quanto previsto dal nuovo regolamento, risultando irrilevante sotto questo specifico profilo (e impregiudicate eventuali questioni risarcitorie derivanti dalla pretesa inosservanza dell'originario termine di conclusione del procedimento) l'affidamento maturato dal titolare dell'interesse pretensivo alla luce del vecchio quadro normativo.

Del resto, come esattamente rilevato dall'Avvocatura, anche le c.d. Linee Guida statali (D.M. 10 settembre 2010 adottato ai sensi dell'art. 12 D.L.vo n. 387 del 2003) risultano generalmente applicabili ai procedimenti in corso, con obbligo del proponente di integrare la documentazione originariamente presentata (cfr. punto 18.6 disposizioni transitorie).

A questo punto, restano assorbite tutte le osservazioni svolte dall'appellante Amministrazione in ordine all'errore in procedendo in cui è incorso il TAR allorchè ha inteso comunque scrutinare le singole disposizioni del Piano, pur avendone decretato l'inapplicabilità alle iniziative della ricorrente.

È infatti evidente che la sentenza impugnata (richiamando il criterio legittimante dell'operatore di settore che sembra assolutamente non pertinente alla fattispecie) non si è data cura di verificare adeguatamente se la ricorrente vantasse un interesse processualmente qualificato all'ulteriore impugnazione di norme a lei non applicabili.

E però, una volta qui stabilita l'applicabilità del regolamento alle iniziative non ancora valutate dalla Conferenza, da un lato la richiamata questione processuale perde ogni rilevanza; dall'altro lo scrutinio delle singole disposizioni impugnate viene ad imporsi trattandosi – diversamente da come sostiene l'Avvocatura – di norme impugnabili direttamente a causa del loro contenuto analitico e immediatamente precettivo.

Normativa sopravvenuta e suoi effetti.

Tanto premesso in ordine all'originaria natura e alla immediata applicabilità con conseguente diretta impugnabilità delle Linee Guida regionali, deve rilevarsi che nelle more della definizione del presente giudizio d'appello è entrata in vigore la legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010, n. 11 la quale così dispone all'art. 105 comma 5:

"Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento e del Consiglio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall'articolo 12 dello Statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il D.P.Reg. 9 marzo 2009, di emanazione della Delib. G.R. 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13".

Per effetto delle norme trascritte e del rinvio recettivo in esse contenuto le Linee Guida al P.E.A.R.S. risultano sostanzialmente legificate, secondo quanto esattamente sostiene l'Avvocatura.

Per cui, premessa come si è visto la perdurante applicabilità delle Linee Guida all'iniziativa della società appellata e preso atto del sopravvenuto recepimento a livello normativo superiore dell'originaria fonte regolamentare, questo Collegio dovrebbe limitarsi ad accogliere l'appello dell'Amministrazione e ad annullare la sentenza impugnata, essendo evidente, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'impraticabilità di un sindacato di legittimità amministrativa nei confronti di un atto normativo primario.

Le questioni di legittimità costituzionale:

Loro rilevanza.

Come chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. ad es. sentenza n. 241 del 2008) con riferimento all'ipotesi affinità delle leggi provvedimento (volte cioè a legificare scelte che di regola spettano all'autorità amministrativa) la tutela dei soggetti incisi da tali atti viene infatti a connotarsi, stante la preclusione di un sindacato da parte del giudice amministrativo, secondo il regime tipico dell'atto legislativo adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale.

Dovendo, nel senso anzi detto, fare applicazione dell'art. 105 della legge regionale n. 11 del 2010, questo Collegio riconosce (in linea generale e salvo quanto poi si dirà) la fondatezza delle critiche svolte dall'appellante Amministrazione alla sentenza impugnata.

Per quanto riguarda l'obbligo di documentare la disponibilità giuridica dell'area nella quale installare l'impianto (punto 2 lettera b) delle Linee Guida regionali), tale disponibilità può essere infatti comprovata da un titolo idoneo alla costruzione, ovvero in alternativa dalla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare (cfr. ora in tal senso Allegato I punto 13.1. lettere c) e d) D.M. 10 settembre 2010).

Per quanto riguarda l'impegno del gestore della Rete nazionale a connettere l'impianto da autorizzare, l'obbligo legale di questi a contrarre incontra l'ovvio limite della potenzialità tecnico-ricettiva delle linee esistenti.

Quindi (salvo l'obbligo del gestore di attivare i procedimenti per il potenziamento della rete in vista dell'immissione dell'energia prodotta da impianti non inseriti nei programmi di connessione: cfr. ora art. 4 comma 4 D. L.vo n. 28 del 2011) nessuna utilità funzionale potrebbe avere un progetto di impianto se non viene garantita la possibilità di immettere al consumo l'energia da questo prodotta.

Per quanto riguarda i compiti della Soprintendenza, questo Consiglio ha già chiarito che tale Organo deve partecipare alla Conferenza dei servizi indetta per il rilascio dell'autorizzazione unica e per la necessaria valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici (C.G.A. n. 295 del 2008).

Per quanto riguarda le misure di eventuale compensazione ambientale, la relativa previsione delle Linee Guida – in quanto ora legificata – rientra nella competenza regionale (cfr. Corte cost. sentenza n. 282 del 2009) e rispetta il divieto legale di individuare la Regione quale diretta beneficiaria di eventuali monetizzazioni.

Per quanto riguarda la mitigazione dell'impatto ambientale, essa non è affatto vietata dalla legge statale che anzi implicitamente la presuppone: la compensazione, ora consentita, è concepibile infatti solo presupponendo la impossibilità di mitigare direttamente con opportuni interventi l'impatto ambientale dell'impianto.

Tanto chiarito, il Collegio dubita invece della legittimità costituzionale di alcune sottoelencate disposizioni contenute nelle più volte citate Linee Guida e ritiene dimostrata, alla luce di quanto sopra osservato, la rilevanza delle relative questioni.

Infatti l'annullamento della sentenza impugnata per effetto della legificazione delle norme regolamentari da essa annullate presuppone la legittimità costituzionale – sui punti che ora si esamineranno – della norma legificante.

Quanto sopra con la precisazione che ovviamente le problematiche che si ritiene di poter sottoporre al Giudice delle leggi sono solo quelle concretamente controverse nel presente giudizio, dovendosi invece ritenere irrilevante ogni pur possibile dubbio di costituzionalità riguardante profili delle Linee Guida non evocati in questa fase del giudizio (quale ad esempio quello della priorità dell'esame delle iniziative a filiera interamente regionale).

Le questioni di legittimità costituzionale:

Non manifesta infondatezza.

In tale prospettiva, si reputa necessario premettere alcuni sintetici rilievi sulle competenze legislative della Regione Sicilia in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Come osservato dal T.A.R., per costante giurisprudenza della Corte consolidata a partire dalla sentenza n. 383 del 2005, la materia in oggetto è riconducibile alla "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" ed è quindi oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117 comma terzo della Costituzione.

Ciò vale, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche per le Regioni il cui Statuto speciale non contempli l'indicato ambito materiale (Corte cost. sentenza n. 168 del 2010).

A giudizio di questo Collegio è questo il caso anche della Regione Sicilia: non può infatti condividersi (vista l'indissolubile connessione nel settore tra le attività di produzione e quelle di distribuzione dell'energia nella rete nazionale) quanto sostiene l'Avvocatura circa la possibilità di ricondurre la materia in esame anche a quella dell'industria e commercio, oggetto di competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 14 comma primo lettera d) dello Statuto Regionale.

Quindi la competenza legislativa esercitata dalla Regione – quando con l'art. 105 più volte citato ha recepito a livello primario le Linee Guida regolamentari – è di tipo concorrente, come tale subordinata al rispetto dei principi sanciti in subiecta materia dall'art. 12 del D. L.vo n. 387 del 2003.

Ciò premesso, viene in primo luogo in rilievo la lettera d) del punto 2 delle Linee Guida che impone di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione da parte di primaria Compagnia di assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all'ente gestore di rete.

Il T.A.R. ha annullato tale prescrizione rilevando che la stessa non appare funzionale alla tutela di un interesse pubblico di cui sia titolare la Regione.

Sostiene l'Avvocatura appellante che invece la previsione è adeguatamente finalizzata a garantire la serietà dell'iniziativa da autorizzare, in un contesto territoriale e produttivo esposto a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata o fenomeni di intermediazione da parte di società di comodo (c.d. sviluppatori).

Al riguardo osserva il Collegio che la disposizione in rassegna per un verso esorbita effettivamente – oltre che dalle competenze legislative regionali come divise dall'art. 14 dello Statuto - dalle attribuzioni autorizzatorie che l'art. 12 demanda alle Regioni; per l'altro impinge direttamente nell'ambito dei rapporti contrattuali tra produttori di energia e gestore della rete, disciplinato in modo uniforme a livello nazionale.

Conseguentemente, deve ritenersi che l'art. 105 della legge regionale n. 11 del 2010, nel recepire il punto 2 lettera d) delle Linee Guida, risulti in contrasto con l'art. 14 dello Statuto Regionale e con l'art. 117 comma secondo della Costituzione (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile) nonchè con lo stesso art. 117 comma terzo nella parte in cui demanda alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Viene poi in considerazione il punto 10 delle Linee Guida che impone al soggetto autorizzato di rilasciare, anteriormente all'inizio dei lavori e pena l'inefficacia dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione.

Il T.A.R. ha annullato tale disposizione ritenendola viziata per assoluta indeterminazione, non essendo chiaro quale tipologia di garanzia sia richiesta e rispetto a quale parametro possa valutarsene la congruità.

Secondo l'appellante Avvocatura la previsione corrisponde all'esigenza di garantire l'effettiva realizzazione dell'impianto autorizzato.

Al riguardo osserva il Collegio che la disposizione in rassegna (oltre a demandare alla Regione un apprezzamento irragionevolmente discrezionale) esorbita effettivamente dalle competenze autorizzatorie che l'art. 12 demanda alle Regioni.

Inoltre la disposizione subordina l'efficacia del titolo ad un adempimento contrattuale da parte del beneficiario (la prestazione di garanzia in favore della Regione autorizzante) non previsto a livello nazionale e del quale non si comprende la finalità.

Conseguentemente, deve ritenersi che l'art. 105 della legge regionale n. 11 del 2010, nel recepire il punto 21 delle Linee Guida, risulti anch'esso in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, con l'art. 117 comma secondo (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile) nonché con lo stesso art. 117 comma terzo nella parte in cui demanda alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Viene da ultimo in rilievo il punto 21 delle Linee Guida (Limiti di potenza e distanze) secondo il quale "Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione".

Secondo il T.A.R. – che ha annullato la disposizione perché viziata per eccesso di potere e disparità di trattamento – il criterio adottato in merito alle distanze minime non risulta ancorato ad alcun plausibile parametro scientifico.

Sostiene l'Avvocatura che, al contrario, tale criterio – elaborato dalla Regione nell'esercizio dei suoi poteri conformativi e programmatori e legiferato nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in tema di protezione del paesaggio conferitale dall'art. 14 comma 1 lettera n) dello Statuto – mira ragionevolmente a conseguire obiettivi di sostenibilità tecnica e territoriale di impianti che per la loro invasività non possono essere concentrati su un'area ristretta del territorio.

Al riguardo osserva il Collegio in primo luogo che la individuazione della distanza minima, come statuito dalla sentenza appellata, non risulta effettuata sulla scorta di criteri predefiniti, idonei a dimostrarne l'effettiva ragionevolezza e congruità.

In disparte tale profilo, è noto che in base al comma 10 dell'art. 12 del D. L.vo n. 387/2003 l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti poteva avvenire solo sulla base di Linee Guida approvate nella Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali.

Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

Ne consegue che l'individuazione – in un momento in cui le linee guida nazionali non erano state adottate – di criteri di distribuzione territoriale preclusivi all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando

alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art. 12, comma 10, del D. L.vo n. 387 del 2003.

Conseguentemente, a giudizio di questo Collegio, deve ritenersi che l'art. 105 della legge regionale n. 11 del 2010, nel recepire il punto 21 delle Linee Guida, risulti in contrasto, oltre che con l'art. 3 della Costituzione, soprattutto con l'art. 117 comma terzo della Costituzione nella parte in cui demanda alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Conclusivamente va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per contrasto nei sensi di cui in motivazione con gli artt. 3 e 117 commi secondo e terzo della Costituzione nonché con l'art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 – dell'art. 105 della legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010, n. 11 di legificazione delle Linee Guida al P.E.A.R.S. approvate con deliberazione della G.R. n. 1 del 3 febbraio 2009, nella parte in cui esse prevedono:

- alla lettera d) del punto 2 l'obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione da parte di primaria Compagnia di assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all'ente gestore di rete;
- al punto 10 l'obbligo per il soggetto autorizzato di rilasciare, anteriormente all'inizio dei lavori e pena l'inefficacia dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione;

- al punto 21 che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per contrasto nei sensi di cui in motivazione con gli artt. 3 e 117 commi secondo e terzo della Costituzione nonché con l'art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia approvato con R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 – dell'art. 105 della legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010, n. 11 di legificazione delle Linee Guida al P.E.A.R.S. approvate con deliberazione della G.R. n. 1 del 3 febbraio 2009, nella parte in cui esse prevedono:

- alla lettera d) del punto 2 l'obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione da parte di primaria Compagnia di assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all'ente gestore di rete;
- al punto 10 l'obbligo per il soggetto autorizzato di rilasciare, anteriormente all'inizio dei lavori e pena l'inefficacia dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione;

- al punto 21 che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione;

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a cura della Segreteria, alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo l'8 giugno 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Il presidente: Virgilio
L'estensore: Anastasi

(2012.25.1880)044

Ordinanza 21-31 maggio 2012, n. 137.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

— Alfonso Quaranta, *presidente*;
— Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauero, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Sergio Mattarella, Mario Rosario Morelli, *giudici*,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole: «ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dell'art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»), 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 17 novembre 2011, depositato in cancelleria il 28 novembre 2011, ed iscritto al n. 164 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 17 novembre 2011 e depositato il 28 novembre 2011, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) e s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione

dello Statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011 e, in particolare, degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole: «ovvero all' ISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dell'art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»), 35, 36, 38 e 41;

Che il ricorrente impugna anzitutto, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 14, il quale dispone che: «Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella vendemmia relativa all'anno 2011, alla misura della vendemmia verde, in conformità all'articolo 103 noviesdecies del regolamento CE 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM), pubblicato nella GUUE del 16 novembre 2007, L 299, ed all'articolo 12 del regolamento CE 27 giugno 2008 n. 555/2008 della Commissione, pubblicato nella GUUE del 30 giugno 2008, L 170, socie di cantine iscritte all'albo delle cooperative a mutualità prevalente operanti quali imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli così come definite dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella GUUE del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento, è concesso un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde» [comma 1]; «Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di interventi. L'importo massimo concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo di "de minimis" è di euro 3.750,00 e può essere presentata un'unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa» [comma 2]; «Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella GUUE 21 dicembre 2007, n. L 337» [comma 3]; «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche normative: a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "3.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 migliaia di euro"; b) alla lettera h) septies del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "3.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 migliaia di euro"» [comma 4];

Che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla necessità che le leggi istitutive di nuove spese rechino «una esplicita indicazione del mezzo di copertura» (sentenza n. 386 del 2008) nonché in ordine all'obbligo dell'Assemblea regionale siciliana di rispettare,

nell'esercizio della potestà legislativa attribuitale dall'art. 17 dello Statuto speciale, la «fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (sentenza n. 359 del 2007);

Che con riguardo, in particolare, all'articolo impugnato, il ricorrente osserva che lo stesso prevede che agli oneri da esso derivanti si provveda attraverso le riduzioni degli stanziamenti di cui alle lettere f) e h) del comma 1 dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), i quali gravavano sul capitolo 613940 dell'esercizio finanziario 2005, avente una dotazione di 100.000 migliaia di euro (comma 4): stanziamenti che, tuttavia, per una parte sono stati utilizzati e, per l'altra – quella non impegnata entro l'esercizio 2005 – hanno costituito economie di spesa e, in seguito all'approvazione del rendiconto regionale, hanno contribuito a determinare l'avanzo di amministrazione applicato nel 2006;

Che ciò premesso, il ricorrente afferma che la riduzione di spese relative ad un esercizio ormai definitivamente chiuso, «in contrasto con il principio costituzionale dell'annualità del bilancio», non costituisce «idonea e puntuale copertura» degli oneri derivanti dalla disposizione impugnata, che si pone perciò in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.;

Che una seconda censura ha ad oggetto l'art. 15, comma 1 – secondo cui: «Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato "Fondo regionale di garanzia" la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione» – il quale è impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost., limitatamente alle parole «ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione»;

Che il ricorrente svolge preliminarmente alcuni rilievi – alla luce anche della giurisprudenza della Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 221 e n. 45 del 2010) – in ordine al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione siciliana nel settore degli appalti pubblici;

Che egli afferma, anzitutto, che la legislazione esclusiva spettante alla Regione, ai sensi dell'art. 14, lettera g), dello Statuto speciale, in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale», deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza pregiudizio delle riforme economico-sociali;

Che in tale prospettiva verrebbero in rilievo i limiti derivanti dai principi di tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e, quindi, le disposizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE) che costituiscono attuazione dei principi generali del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in tema di concorrenza;

Che detti principi e disposizioni dell'Unione europea vincolerebbero, peraltro, la Regione, anche ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

Che la stessa nozione di concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., del resto, non potrebbe che riflettere, come affermato anche dalla Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 401 del 2007), quella operante in ambito comunitario, nella quale vanno comprese le disposizioni legislative che perseguono il fine di disciplinare procedure concorsuali idonee ad assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici;

Che da ciò consegue, ad avviso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che la Regione, nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse regionale, deve rispettare le disposizioni del codice dei contratti pubblici che attengono alla scelta del contraente, oltre che quelle concernenti il perfezionamento del vincolo negoziale e la sua esecuzione, e non può adottare una disciplina difforme da quella posta dal legislatore statale nello stesso d.lgs. n. 163 del 2006;

Che, nel caso di specie, l'affidamento diretto all'ISME (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) della gestione del Fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 dell'art. 15, previa stipula di una convenzione, si pone in contrasto, sempre secondo il ricorrente, con il combinato disposto dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'allegato IIA a tale decreto, il quale assoggetta gli appalti di servizi bancari e finanziari (categoria 6 dell'allegato IIA) – tra i quali deve ritenersi compresa la gestione del Fondo – alle disposizioni del codice e, quindi, anche a quelle del capo III del titolo I della parte II dello stesso in tema di procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente: disposizioni che escludono la possibilità di fare ricorso ad affidamenti diretti del servizio mediante convenzione e che impongono, viceversa, di indire, ai fini dell'affidamento, una gara;

Che la disposizione denunciata, nel prevedere l'affidamento diretto del servizio, si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea (ora artt. 49 e 56 TFUE), come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sono citate, in particolare, le sentenze della Corte di giustizia 13 settembre 2007, causa C-260/04; 13 ottobre 2005, causa C-458/03; 10 novembre 2005, causa C-29/04);

Che da ciò deriva, secondo il ricorrente, la violazione del citato parametro statutario di cui all'art. 14 dello Statuto speciale e dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost.;

Che una terza censura ha ad oggetto l'art. 17, comma 1, il quale dispone che: «Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal Consiglio dell'Unione europea con decisione n. 2003/277/CE dell'8 aprile 2003, nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio, il creditore non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello stato passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni esecutive nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono concluse nei limiti previsti dal comma 2. Non hanno diritto a fruire dell'intervento esclusivamente i soggetti che abbiano concorso alla insolvenza della cooperativa, la cui responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste dall'articolo 2393 e seguenti del codice civile, o con sentenze penali di condanna definitiva, con esclusione delle sentenze che abbiano definito il procedi-

mento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. Resta salvo il diritto della Regione di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie»;

Che tale articolo è impugnato in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost.;

Che ad avviso del ricorrente, lo stesso estenderebbe ad altri destinatari i benefici finanziari a carico della Regione previsti dall'art. 2 della legge della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 37 (Provvedimenti in favore delle cooperative): benefici che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione dell'8 aprile 2003, n. 2003/277/CE, aveva ritenuto compatibili – insieme a quelli previsti dalla legislazione statale in materia – con l'art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, solo in quanto esistevano circostanze eccezionali tali da consentire di ritenerli, appunto, compatibili «a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria»;

Che ne conseguirebbe, secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che l'attribuzione, ad opera della disposizione denunciata, di detti benefici «per situazioni» originariamente non contemplate dalla citata legge reg. n. 37 del 1994, ponendosi in contrasto con la citata decisione del Consiglio dell'Unione europea, esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione e configurerebbe una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.;

Che la disposizione impugnata violerebbe inoltre l'art. 3 Cost. perché determinerebbe una disparità di trattamento sia rispetto a «coloro i quali, nelle medesime condizioni di quelli ora considerati dalla norma testé approvata, non presentarono nei termini l'istanza di ammissione perché sforniti dei requisiti richiesti» sia «rispetto ai numerosi richiedenti nelle medesime condizioni degli attuali beneficiari nei confronti dei quali si è già concluso negativamente il procedimento amministrativo per l'attribuzione del beneficio»;

Che l'art. 17, comma 1, violerebbe, infine, anche l'art. 97 Cost., perché «comporterebbe l'obbligo per gli uffici competenti di riformulare una nuova graduatoria dei beneficiari a modifica di quella già definitiva ed operante con innegabile aggravio di procedure»;

Che con una quarta censura il ricorrente impugna, in riferimento all'art. 97 Cost., l'art. 19, a norma del quale: «Al fine di venire incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali territoriali, esclusivamente per il triennio 2011/2013, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16»;

Che secondo il ricorrente tale articolo, col prevedere il rinvio per un triennio della riorganizzazione, da parte dell'Ente di sviluppo agricolo, del servizio di meccanizzazione agricola prevista dal comma 4 dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 31 agosto 1998, n. 16 (Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura), crea un vulnus al buon andamento della pubblica amministrazione, tutelato dall'art. 97 Cost., il quale «verrebbe compromesso dalla prosecuzione di una gestione inefficace, inefficiente ed antieconomica, riconosciuta come tale dal legislatore sin dal 1998 e bisognosa di un sollecito processo di riorganizzazione»;

Che una quinta censura è proposta, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., nei confronti dell'art. 20, il quale prevede che: «Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013"»

[comma 1]; «La disposizione del presente articolo trova applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012» [comma 2];

Che, ad avviso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, detta disposizione, nell'estendere per due anni le agevolazioni e le esenzioni fiscali di cui all'art. 60 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), omette sia di quantificare le minori entrate per il biennio 2012-2013, sia di indicare le risorse con cui farvi fronte;

Che da tanto deriverebbe la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., il cui precetto dovrebbe essere considerato valido, secondo il ricorrente, non solo per l'esercizio in corso ma anche per quelli futuri (è citata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1993);

Che con una sesta censura il ricorrente impugna l'art. 22 – secondo cui: «La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, va interpretata nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività» –, denunciando, anche in tale caso, la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.;

Che secondo il ricorrente l'effetto della disposizione impugnata è quello di fare sì che i dipendenti dei consorzi agrari in essa indicati siano trasferiti, ai sensi dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 28 novembre 2002, n. 21 (Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari), nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la S.p.a. RESAIS, società a totale partecipazione regionale finanziata a mezzo di trasferimenti annuali dal bilancio regionale, sino al raggiungimento dell'età pensionabile;

Che, poiché l'art. 22 non quantifica gli oneri derivanti dalla sua applicazione né indica le risorse con le quali farvi fronte (dati che non sono ricavabili neppure dai lavori dell'Assemblea regionale), esso violerebbe l'art. 81, quarto comma, Cost. (applicabile anche alle regioni a statuto speciale ed all'ipotesi di spese pluriennali);

Che l'esigenza dell'indicazione dei mezzi per fare fronte alle nuove spese derivanti dalla disposizione impugnata non potrebbe, del resto, ritenersi soddisfatta – sempre secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana – dall'esistenza nel bilancio della Regione del capitolo 242525, atteso che le disponibilità di tale capitolo sarebbero state già totalmente utilizzate per attuare la legge reg. n. 21 del 2002;

Che la censura proposta non sarebbe superabile neppure alla stregua dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il Commissario dello Stato), atteso che detti chiarimenti non contengono né la proiezione decennale della spesa, in relazione anche alle dinamiche salariali ed al raggiungimento dell'età pensionabile, né garanzie idonee in ordine alla capienza del capitolo 242525;

Che una settima censura è proposta nei confronti dell'art. 25, il quale dispone che: «In attuazione della lettera f) dell'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nella Regione è ammessa la bruciatura di paglia, sfalci e potature nonché di altro

materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura come pratica agricola, nell'ambito dell'azienda in cui si producono e fermo restando il divieto per le aree individuate ai sensi della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pubblicata nella GUUE 26 gennaio 2010, n. L 20 e della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/431/CEE, pubblicata nella GUUE 22 luglio 1992, n. L 206» [comma 1]; «L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto da adottarsi entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'utilizzo del 'debbio' quale buona e normale pratica agricola, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 lettera f) della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, pubblicata nella GUUE 22 novembre 2008, n. L 312» [comma 2];

Che detto articolo è censurato in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere l) e s), Cost.;

Che secondo il ricorrente l'art. 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo sostituito dal comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), escludendo dal campo di applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 (rectius: della parte quarta di tale decreto legislativo) «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana», non consente la combustione di tali residui colturali senza la relativa produzione di energia: combustione che, pertanto, ai sensi della normativa statale, si configurerebbe come smaltimento di rifiuti al quale è applicabile la parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 e che integrerebbe la violazione dell'art. 256 dello stesso decreto legislativo, che sanziona penalmente l'attività di smaltimento non autorizzata;

Che il ricorrente afferma quindi che, poiché il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva n. 2008/98/CE – che il legislatore statale ha operato con il d.lgs. n. 152 del 2006 – non è riconducibile ad alcuna delle competenze legislative della Regione siciliana ma rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la disposizione impugnata, escludendo l'applicazione in Sicilia di disposizioni adottate dallo Stato nell'esercizio di detta competenza esclusiva, viola il parametro indicato;

Che l'art. 25, inoltre, rendendo lecita una condotta sanzionata dall'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00, invaderebbe anche l'ambito della competenza legislativa dello Stato in tema di ordinamento penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.;

Che con una settima impugnativa il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e all'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, l'art. 26, nella parte in cui inserisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali);

Che tale lettera e) prevede che all'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, nell'ambito dei propri fini isti-

tuzionali e nell'interesse della Regione, è attribuita la funzione di «curare ed assicurare le azioni di miglioramento zootecnico, libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali per le specie e le razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, introdotti dall'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33»;

Che, secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, tale disposizione, assegnando all'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia la cura dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle razze allevate nella Regione, si pone in contrasto con l'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) – secondo cui i libri genealogici sono istituiti e tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste – il quale, costituendo norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, vincola il legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 14, lettera q), dello Statuto speciale: da ciò la violazione, secondo il ricorrente, dell'art. 14 di detto Statuto;

Che la disposizione impugnata si porrebbe inoltre in contrasto con le direttive nn. 2009/157/CE (Direttiva del Consiglio relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura), 89/361/CE (Direttiva del Consiglio relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura), 88/661/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina), 90/427/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi) e 91/174/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive nn. 77/504/CEE e 90/425/CEE), le quali demandano la tenuta dei registri genealogici ad organizzazioni od associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente dagli Stati membri ovvero ad un servizio ufficiale dello Stato membro, con conseguente violazione anche dell'art. 117, primo comma, Cost.;

Che un'ottava censura ha ad oggetto l'art. 35 il quale dispone che: «L'Agenzia per il Mediterraneo, società a responsabilità limitata con scopo consortile non lucrativo, con sede legale in Palermo, costituita nel 2008 dai gruppi di azione locale siciliani, organismi intermedi nell'attuazione dei programmi operativi regionali dei fondi strutturali, con un progetto finanziato dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, quale soggetto giuridico comune per la cooperazione regionale ed extraregionale, fornisce il supporto operativo alla realizzazione di politiche di rete per superare la frammentazione delle competenze in materia di sviluppo locale; per dare efficacia ed efficienza al processo di animazione, programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo; per realizzare l'integrazione e la complementarità degli strumenti finanziari e dei progetti di cooperazione, ricerca e sviluppo, promossi dai dipartimenti regionali, dagli organismi intermedi ed altri soggetti istituzionali e non» [comma 1]; «Entro il primo semestre di ogni anno, l'Agenzia per il Mediterraneo presenta al Governo il rapporto di monitoraggio sull'integrazione e complementarità delle politiche di sviluppo locale» [comma 2]; «Per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia per il Mediterraneo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la concessione di un contributo di 100 migliaia di eu-

ro, cui si fa fronte con risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499» [comma 3];

Che secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana la disposizione impugnata viola anzitutto l'art. 81, quarto comma, Cost., perché – in mancanza dell'indicazione di altre modalità di copertura – prevede, a copertura degli oneri da essa derivanti, l'utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato, per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale): risorse che, in quanto assegnate alle Regioni per interventi tassativamente indicati, sono inutilizzabili per le diverse finalità di cui all'articolo impugnato;

Che l'art. 35 si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 97 Cost. «giacché non può ritenersi indice di buona amministrazione distogliere risorse destinate ad interventi strutturali ed in conto capitale per finanziare le spese correnti di un organismo privato per lo svolgimento della propria attività istituzionale»;

Che con una nona censura il ricorrente impugna l'art. 36, secondo cui: «Dopo il comma 5 quater dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:

“5 quinquies. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni della presente legge si applicano ai confidi che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti anche se non in possesso dei parametri e dei punteggi di cui ai commi 5 bis e 5 ter”»;

Secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, tale articolo, consentendo l'erogazione a carico del bilancio regionale delle agevolazioni previste dalla legge della Regione siciliana 21 settembre 2005, n. 11 (Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi) indipendentemente dal possesso dei parametri e dei punteggi previsti dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 3 di detta legge regionale, violerebbe l'art. 97 Cost., perché autorizza «l'erogazione di risorse pubbliche per un triennio in assenza di un preventivo indispensabile riscontro sull'attività svolta dai confidi che, in ipotesi, potrebbe pure essere stata inesistente, inefficace ed antieconomica»;

Che una decima censura ha ad oggetto l'art. 38, il quale stabilisce che: «Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare la crescente obesità giovanile, è autorizzata la somministrazione, presso i distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane. Nei distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia» [comma 1]; «L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013» [comma 2];

Che, secondo il ricorrente, la disposizione censurata viola l'art. 120, primo comma, Cost., perché ostacola la libera circolazione delle merci, discriminando i produttori di bevande gassate;

Che la stessa disposizione, ponendosi in contrasto con l'art. 110 TFUE – il quale vieta agli Stati membri di introdurre restrizioni volte a proteggere le merci prodotte al proprio interno – violerebbe anche l'art. 117, primo comma, Cost.;

Che con un'undicesima censura il ricorrente impugna, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., l'art. 40 il quale stabilisce che: «Le somme oggetto di contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi competenze ed oneri accessori, erogati dall'Amministrazione regionale in favore del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, sono assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» [comma 1]; «La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai dipendenti dei consorzi di bonifica» [comma 2]; «Per sopperire ai compiti istituzionali degli enti, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31 dicembre 2011, anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative nel triennio 2007/2009, per la prosecuzione delle medesime funzioni. Per le finalità del presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.3.2 / capitolo 212527» [comma 3];

Che ad avviso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana la disposizione denunciata, assoggettando i contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi, competenze ed oneri accessori erogati dall'Amministrazione regionale in favore del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo alla disciplina di cui all'art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ne comporta l'impignorabilità da parte dei creditori e la conseguente limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore, così invadendo l'ambito della competenza legislativa esclusiva nella materia ordinamento civile spettante allo Stato, unico competente a stabilire l'impignorabilità di determinati beni o a fissare vincoli di destinazione di somme erogate dall'amministrazione pubblica;

Che il comma 3 dell'art. 40 violerebbe inoltre l'art. 81, quarto comma, Cost., perché tale norma costituzionale, pur consentendo che alle nuove o maggiori spese si faccia fronte con somme già iscritte in bilancio, purché rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa, subordina tale possibilità alla condizione che, preventivamente o contestualmente, si proceda alla riduzione delle somme assegnate ad uno o più capitoli con uno “storno” e si assegni la differenza a nuovi capitoli o a capitoli esistenti, autorizzando con apposita disposizione di legge le necessarie variazioni di bilancio (il ricorrente cita, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1959);

Che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna infine l'art. 41, a norma del quale: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti, devono prioritariamente attingere al proprio personale» [comma 1]; «Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può fare ricorso al personale del predetto comma 1» [comma 2];

Che secondo il ricorrente tale articolo viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost. «in materia di accesso al pubblico impiego», perché «dà origine a una promiscuità di utilizzo dei dipendenti provenienti da amministrazioni, enti e società diversi, senza peraltro distinguere se gli stessi siano titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato instaurati o meno in base a procedure di selezione pubblica e comporta la non remota evenienza di immissione nei ruoli regionali di personale assunto con procedure civili e non sottoposto a verifica preventiva e comparativa dei requisiti e della capacità professionale posseduti»;

Che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio; Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) e s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole «ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dell'art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»), 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011;

Che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 24 novembre 2011, n. 25 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

Che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 251 e n. 166 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 28, n. 27, n. 12 e n. 11 del 2012);

Che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi

La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

Il presidente: Quaranta
Il redattore: Gallo
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2012.25.1881)045

Ordinanza 23 maggio - 6 giugno 2012, n. 145.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

— Alfonso Quaranta, *presidente*;
— Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesaurò, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Sergio Mattarella, Mario Rosario Morelli, *giudici*,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8, del disegno di legge 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27 dicembre 2011, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 gennaio 2012 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 dicembre 2011 e depositato il 5 gennaio 2012, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8 del disegno di legge n. 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), approvato dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 22 dicembre 2011, in riferimento agli articoli 3, 51, 97, 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

che, in assunto del ricorrente, tale delibera legislativa all'art. 1, commi 1 e 2, attivando procedimenti e programmi di reclutamento del personale, violerebbe l'art. 81, comma quarto, Cost., per mancanza di idonea copertura finanziaria;

che il comma 1, prevedendo di rispettare i limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007), e successivamente modificato, include il processo di stabilizzazione del personale precario della regione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), e i concorsi di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), all'interno del piano triennale del personale per il triennio 2012-2014;

che, inoltre, il comma 2 dell'articolo censurato dispone che la Regione attivi il reclutamento del personale, anche utilizzando le necessarie procedure speciali;

che l'art. 1, comma 9, sarebbe costituzionalmente illegittimo, poiché, disponendo in materia di indennità, compensi e gettoni spettanti al personale dirigenziale, invaderebbe la competenza statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.;

che, sempre secondo il ricorrente, incorrerebbero nella medesima censura di mancanza di copertura finan-

ziaria ex art. 81 Cost. gli articoli 2 e 3 del predetto disegno di legge;

che, l'art. 2 stabilisce che il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adotti il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014, tenendo conto delle gravi emergenze di cui soffrirebbero l'ambiente e il territorio regionale, mentre l'art. 3 autorizza il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ad avviare le relative procedure di reclutamento, stabilendo una riserva di posti e prevedendo che vengano individuati i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli che tengano conto della valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nei servizi comunque prestatati per l'amministrazione del personale;

che, osserva ancora il ricorrente, l'art. 4 sarebbe ugualmente costituzionalmente illegittimo ai sensi dell'art. 81, comma quarto, Cost., per ragioni profondamente connesse ai punti precedenti, poiché tale articolo individua le risorse per fare fronte alle iniziative di reclutamento sopramenzionate agli articoli 1, 2 e 3, istituendo un apposito fondo destinato alle nuove assunzioni;

che, secondo il ricorrente, tale articolo non sarebbe attendibile nella quantificazione delle risorse disponibili per tale programma, in particolare perché fa riferimento ad attese cessazioni di servizio che non terrebbero conto, tra l'altro, dei più recenti sviluppi normativi in materia di pensionamento;

che, a termini del ricorso, sarebbe costituzionalmente illegittimo l'art. 5, poiché stabilisce il prolungamento di contratti già prorogati, riguardanti personale assunto a tempo determinato dall'amministrazione regionale, prevedendo la copertura di tali proroghe attraverso la mera iscrizione a bilancio di voci di spesa inferiori nell'ammontare rispetto al passato, determinando la violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost.;

che l'art. 7, comma 2, sarebbe in contrasto con l'art. 81, comma quarto, Cost., poiché, consentendo la proroga di contratti a tempo determinato del personale dei consorzi di bonifica, assunto con contratto stipulato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 (Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura), non individuerebbe precisamente gli strumenti di copertura, limitandosi ad iscrivere a bilancio un ammontare inferiore per alcune altre voci di spesa;

che l'art. 8, infine, sarebbe censurabile per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché consente la prosecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato dai consorzi di bonifica per funzioni amministrative nel triennio 2007-2009;

che, così facendo, costituirebbe un privilegio nei confronti di soggetti che vedrebbero consolidarsi la situazione di precariato, alimentandone l'aspettativa di una stabilizzazione, e pertanto si porrebbe in contrasto con gli articoli della Costituzione sopracitati, che impongono i canoni di buon andamento e imparzialità alla pubblica amministrazione, attraverso un uguale diritto di accesso ai pubblici uffici attraverso la selezione pubblica;

che la Regione siciliana non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, con nota depositata nella cancelleria della Corte il giorno 17 febbraio 2012, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha preso atto della promulgazione del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana, con espunzione delle parti impugnate.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento agli articoli 3, 51, 97, 81 quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8 del disegno di legge 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), approvato dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 22 dicembre 2011;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, come costantemente affermato da questa Corte, la promulgazione parziale del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana realizza «l'esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato» dalla medesima Assemblea;

che dunque tale promulgazione sul piano processuale «preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 11 del 2012, n. 166, n. 76, n. 2 del 2011; n. 183 del 2010);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi

la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.

Il presidente: Quaranta

Il redattore: Cartabia

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 6 giugno 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2012.25.1879)045

PRESIDENZA

Conferma dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con decreto presidenziale n. 245/Serv. 1°/SG del 12 giugno 2012, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 31 maggio 2012, e per le motivazioni nella stessa contenute, l'incarico di commissario straordinario dell'I.R.C.A.C. conferito al dott. Antonio Carullo, in ultimo con decreto presidenziale n. 151/Serv. 1°/SG del 5 aprile 2012, è stato confermato, senza soluzione di continuità, sino alla ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi due, a far data dal 28 maggio 2012.

(2012.24.1796)068

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Modica per l'adozione del piano urbanistico commerciale.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 810 del 29 maggio 2012, il sig. Giuseppe Lucisano è stato nominato commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Modica per l'adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2012.24.1800)035

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Rideterminazione dell'indennità di carica e di responsabilità da attribuire ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali.

Con decreto n. 40 dell'8 giugno 2012, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha rideterminato l'indennità di carica e di responsabilità da attribuire ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali.

Il decreto suddetto è stato pubblicato nel sito internet del dipartimento regionale delle autonomie locali.

(2012.24.1830)072

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Ricostituzione del comitato di gestione del Centro regionale per la progettazione, il restauro e le scienze naturali applicate ai beni culturali.

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana n. 4/Gab. del 18 maggio 2012, è stato ricostituito, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 e nelle more della designazione, da parte dell'Assemblea regionale dei tre membri di propria pertinenza, il comitato di gestione del Centro regionale per la progettazione, il restauro e le scienze naturali applicate ai beni culturali.

Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2012.24.1764)016

Ricostituzione del comitato di gestione del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione, la documentazione grafica, aerofotografica e audiovisiva.

Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana n. 5/Gab. del 18 maggio 2012, è stato ricostituito, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80, il comitato di gestione del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione, la documentazione grafica, aerofotografica e audiovisiva, nelle more della designazione da parte dell'Assemblea regionale dei tre membri di propria competenza.

Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2012.24.1763)016

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 385 del 6 giugno 2012 del dirigente del servizio 2.F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale	Indirizzo
PA1277	1282	5	Carizzi Pasquale	Corso Odierna, 271 - Palma di Montechiaro (AG)

(2012.24.1801)083

Riconoscimento dello statuto del consorzio di garanzia fidi Fidisicilia soc. coop., con sede in Catania.

Con decreto del dirigente del servizio 7/F del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 386/2012 del 6 giugno 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, è stato riconosciuto il nuovo statuto del consorzio di garanzia fidi denominato "Fidisicilia soc. coop.", con sede in Catania - piazza Giovanni Falcone, n. 3, redatto dal notaio dr. Alberto Spina al repertorio n. 11606 e raccolta n. 7726.

(2012.24.1766)039

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento e liquidazione di somme in favore del consorzio di garanzia fidi Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni, con sede a Comiso, di cui agli avvisi per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese associate ai consorzi fidi, per integrazione fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni per operazioni finanziarie definite ed attuate dai confidi negli anni 2008, 2009 e 2010.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 435 del 26 giugno 2012, si è proceduto all'ammissione al finanziamento e alla liquidazione dell'importo pari a € 157.179,00 in favore del consorzio di garanzia fidi denominato Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni, con sede a Comiso (Rg) in via Cechov n. 19 angolo via dei Faggi, partita Iva 01310640881, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 543 del 20 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 57 del 31 dicembre 2010, per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese associate ai consorzi fidi, per integrazione fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni per operazioni finanziarie definite ed attuate dai confidi nell'anno 2010.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel sito della Regione siciliana al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 436 del 26 giugno 2012, si è proceduto all'ammissione al finanziamento e alla liquidazione dell'importo pari a € 4.186,00 in favore del consorzio di garanzia fidi denominato Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni, con sede a Comiso (Rg) in via Cechov n. 19 angolo via dei Faggi, partita Iva 01310640881, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 289 del 22 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 3 luglio 2009, per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese associate ai consorzi fidi, per integrazione fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni per operazioni finanziarie definite ed attuate dai confidi nell'anno 2008.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel sito della Regione siciliana al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 443 del 29 giugno 2012, si è proceduto all'ammissione al finanziamento e alla liquidazione dell'importo pari a € 47.206,00 in favore del consorzio di garanzia fidi denominato Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni, con sede a Comiso (Rg) in via Cechov n. 19 angolo via dei Faggi, partita Iva 01310640881, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 681 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 60 del 24 dicembre 2009, per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese associate ai consorzi fidi, per integrazione fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni per operazioni finanziarie definite ed attuate dai confidi nell'anno 2009.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel sito della Regione Siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 444 del 29 giugno 2012, si è proceduto all'ammissione al finanziamento e alla liquidazione dell'importo pari a € 10.179,00 in favore del consorzio di garanzia fidi denominato Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni, con sede a Comiso (Rg) in via Cechov n. 19 angolo via dei Faggi, partita Iva 01310640881, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 682 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 60 del 24 dicembre 2009, per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese associate ai consorzi fidi, per integrazione fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni per operazioni finanziarie definite ed attuate dai confidi nell'anno 2009.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel sito della Regione Siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2012.27.2024)039

Bando per la cessione in proprietà ai sensi della legge n. 560/93, legge regionale n. 43/94, legge regionale n. 31/96, legge regionale n. 13/07 degli alloggi e delle unità immobiliari non abitative, già inserite nei piani di vendita e rimaste invendute.

Ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, tenuto conto della direttiva emanata dalla Presidenza della Regione siciliana con nota prot. PG/45811 del 9 maggio 2005, viene indetto il presente concorso pubblico finalizzato alla vendita degli alloggi e delle unità immobiliari non abitative, acquistati ex legge regionale n. 54/85, di cui all'allegato elenco (pubblicato anche nel sito internet della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/bilancio).

Chi fosse interessato ad acquistare uno dei beni sopracitati dovrà fare domanda all'Assessorato dell'economia della Regione siciliana. La domanda dovrà essere presentata sull'apposito modulo (allegato) secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Può partecipare al presente concorso colui:

- che sia in possesso della cittadinanza italiana;
- che sia appartenente ai corpi:
 - Polizia di Stato
 - Arma dei Carabinieri
 - Guardia di Finanza
 - Polizia Penitenziaria
 e risulti ancora in servizio alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente bando;
- che presti la propria attività lavorativa nel territorio della Regione siciliana;
- il cui nucleo familiare convivente non sia titolare del diritto di proprietà, di uso, di abitazione di più di un alloggio adeguato alle proprie esigenze.

N. B. - Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, con lui conviventi.

Si intendono altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando.

Ai fini del presente concorso, è da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dalle Autorità competenti.

- In caso di ammissione alla procedura d'acquisto, il concorrente dovrà mantenere i suddetti requisiti sino alla definizione di tale procedura;
- Ogni richiedente potrà avanzare istanza per una sola unità abitativa comprendente, obbligatoriamente, le eventuali pertinenze ad uso non abitativo.

Documentazione richiesta

Autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo le previsioni della normativa vigente) da allegare alla domanda, con la quale si attesti:

- di essere cittadino italiano;
- di prestare servizio presso
- di avere la residenza in un comune compreso nel territorio della Regione siciliana;
- la composizione del nucleo familiare;
- la consistenza del patrimonio immobiliare del nucleo familiare.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo allegato e pubblicato anche nel sito www.regione.sicilia.it/bilancio e contenere l'esatta individuazione del bene da acquistare indicando, sia in cifre che in lettere, il prezzo offerto per l'acquisto (in caso di differenza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, si intende valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione regionale).

La domanda, contenente l'attestazione del concorrente di trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando, debitamente firmata in calce, dovrà essere indirizzata:

All'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione - Servizio del Demanio - UOB S08.3 - Gestione e vendita alloggi popolari e forze dell'ordine - Via della Regione Siciliana n. 2226 - 90135 PALERMO

in busta chiusa con la dicitura "Offerta per l'acquisto di alloggio ex legge regionale n. 54/85".

La domanda dovrà pervenire a mezzo servizio postale, o mezzo sostitutivo ammesso per legge, con plico raccomandato A.R., entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del bando.

Alla data di scadenza, questo dipartimento provvederà alla formulazione della graduatoria degli aspiranti all'acquisto secondo l'ordine delle offerte e dei punteggi in base ai criteri sotto richiamati.

La graduatoria sarà formulata per singola unità immobiliare sulla base delle offerte pervenute.

Il prezzo a base d'asta è stabilito a norma della L. n. 560/93, legge regionale n. 43/94, legge regionale n. 13/07 e, cioè, costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 115 alle rendite catastali vigenti.

Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20% e, ai sensi della legge regionale n. 13/07, art. 5, comma 2; il prezzo risultante sarà maggiorato dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale negli ultimi 5 anni per interventi manutentivi sia a carico del bene in vendita che del plesso in cui il bene stesso è inserito.

Rispetto al prezzo come sopra determinato, si riterranno validamente formulate soltanto le offerte migliorative; in caso di più offerte di uguale entità, la graduatoria verrà formulata sulla scorta dei punteggi attribuiti in base alla seguente griglia.

- Richiedente con nucleo familiare composto da più di n. 4 componenti; **punti 4**
- Richiedente con nucleo familiare composto da n. 4 componenti; **punti 3**
- Richiedente con nucleo familiare composto da n. 3 componenti; **punti 2**
- Richiedente con nucleo familiare composto da uno o due componenti; **punti 1**

La vendita sarà effettuata secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui sopra, con riserva di verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda.

L'assegnatario/conducente dell'unità immobiliare, sempreché in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali, ha il diritto di prelazione; in tal caso, la vendita avverrà al prezzo della maggiore offerta pervenuta.

Nel caso di acquisto dell'alloggio da parte di un familiare convivente di un assegnatario, viene fatto salvo il diritto di abitazione in favore di quest'ultimo.

Modalità di pagamento

Saranno prese in considerazione, in via prioritaria, le offerte che prevedono il pagamento per contanti, anche in presenza di offerte con pagamento rateale di importo superiore, e, comunque, con un coefficiente di differenza tra contanti e rateale fissato in una percentuale non superiore al 25%.

Condizioni di vendita

Antecedentemente alla stipula del contratto preliminare, cui seguirà la materiale consegna del bene, dovrà essere versato un anticipo nella misura del 30% del prezzo di acquisto.

Qualora l'acquirente, o un suo familiare convivente, sia già assegnatario di altro alloggio ex legge regionale n. 54/85, dovrà rilasciare nella piena disponibilità dell'Ente proprietario l'alloggio condotto in locazione entro 90 giorni dalla consegna dell'alloggio acquistato. In caso di inadempienza, il contratto sarà risolto di diritto e verrà trattenuto l'anticipo versato in sede di preliminare di vendita, a titolo di penale.

Il restante 70% dovrà essere versato antecedentemente alla stipula del rogito; le somme (30% + 70%) affluiranno sul cap. 4545 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario in corso.

Il bene acquistato dovrà essere accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza, inoltre, oneri di manutenzione sia ordinaria o straordinaria a carico dell'ente proprietario; eventuali oneri condominiali di natura straordinaria, anche se deliberati antecedentemente, ed eventuali oneri di utenze, rimarranno a carico del nuovo proprietario. Sarà, pertanto, esclusiva cura del concorrente al bando l'accertamento sulla sussistenza e l'ammontare di tali poste, rimanendo escluso l'ente venditore da ogni pretesa, contestuale o postuma alla cessione del bene.

L'alloggio acquistato non potrà essere alienato a nessun titolo, né potrà essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di tempo di cinque anni dalla registrazione dell'atto di trasferimento in proprietà.

Nel caso di successiva vendita, la Regione siciliana avrà il diritto di prelazione.

Visita degli alloggi

I beni in vendita di cui al presente bando potranno essere visitati dai concorrenti ammessi alla graduatoria, dietro espressa richiesta all'ufficio del Genio civile competente per provincia e secondo il calendario che quest' Ufficio avrà stabilito.

Informazioni e ritiro modulistica

Per informazioni e per il ritiro della modulistica relativa al presente bando, nonché di eventuale altra documentazione connessa con la cessione, gli interessati potranno rivolgersi all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione - Servizio del demanio - UOB S08.3, nei giorni e negli orari di ricevimento previsti.

Il ragioniere generale della ragioneria generale: BOSSONE

Allegati

Alla Regione siciliana
Assessorato dell'economia
Dipartimento del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione
Servizio del demanio
UOB S08.3 - Gestione e vendita alloggi popolari
e forze dell'ordine
Viale della Regione Siciliana, 2226 - Palermo

e, per conoscenza

All'ufficio del Genio civile di

Il sottoscritto
nato a il
codice fiscale residente a
in via recapito tel.
fax e-mail

Vista la L. n. 560/93, recepita dalla Regione siciliana con legge regionale n. 43/94;

Viste le successive modificazioni ed integrazioni anche regionali;

Visto il "Bando per la cessione in proprietà, ai sensi della l. n. 560/93, legge regionale n. 43/94, legge regionale n. 31/96, legge regionale n. 13/07 degli alloggi destinati alle forze dell'ordine già inseriti nei piani di vendita e rimasti invenduti" pubblicati in *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. del

chiede di acquistare

l'alloggio di proprietà regionale sito in
via piano interno
e le relative pertinenze consistenti in
..... offrendo, rispetto al prezzo indicato nel

bando suddetto, un aumento nella percentuale del e quindi complessivamente euro

A tal fine dichiara

- di essere cittadino italiano

- di prestare servizio presso

- di essere a conoscenza delle modalità di pagamento e, cioè, il 30% antecedentemente alla stipula del preliminare d'acquisto - il restante 70% antecedentemente alla stipula del contratto di compravendita

- di designare per la stipula il notaio dott. e di farsi carico di ogni spesa necessaria e connessa alla stipula del preliminare e del contratto

- che il sottoscritto ed il proprio nucleo familiare (composto da) hanno in disponibilità e/o proprietà i seguenti beni immobili ad uso abitativo

Ovverodi non avere in proprietà e/o disponibilità alcun bene immobile ad uso abitativo

- di rendersi sin d'ora disponibile a fornire a proprie cure e spese, a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale cedente, la documentazione relativa a tali beni, esistente presso l'Agenzia del Territorio competente per territorio.

data

firma autenticata

ELENCO UNITÀ IMMOBILIARI**Provincia di Agrigento**

AG/007 - Porto Empedocle - via Lipari n. 38 - foglio di mappa 22 - partita 1005764 - concessione edilizia n. 874 del 3 gennaio 1980 - certificato d'abitabilità n. 279 del 19 novembre 1981 - anno ultimazione lavori 1981 - atto d'acquisto del 16 febbraio 1987 - rep. n. 8866 - notaio G. Furitano - Palermo.

1) palazzina A - scala 2 - piano primo - interno 2 - vani catastali 6,5 - superficie mq. 120 - prezzo base d'asta euro 37.169,35 - particella/subalterno 530/38 - categoria A/2 - classe 2.

Provincia di Catania

CT/274- Catania - viale Bummacaro n. 3 - foglio di mappa 37 - partita 103952 - concessione edilizia n. 474 del 2 luglio 1982 - certificato d'abitabilità n. 479 del 2 settembre 1987 - anno ultimazione lavori 1987 - atto d'acquisto del 13 luglio 1988 - rep. n. 11571 - racc. n. 2510 - notaio G. Furitano - Palermo.

1) piano quinto - interno D - vani catastali 6 - superficie mq. 93,00 - particella/subalterno 456/31 - categoria A/3 - classe 5 - prezzo base d'asta euro 64.500,67 (compresi: box superficie mq. 17,00 subalterno 133 categoria C/6 classe 7 e cantina superficie totale mq. 19,00 subalterni 77/78/79 categoria C/2 classe 7).

2) piano quinto - interno E - vani catastali 6 - superficie mq. 93,00 - particella/subalterno 456/32 - categoria A/3 - classe 5 - prezzo base d'asta euro 67.458,62 (compresi: box superficie mq. 19 subalterno 194 categoria C/6 classe 7 e cantina superficie mq. 5 subalterno 95 categoria C/2 classe 7).

3) piano dodicesimo - interno D - vani catastali 5 - superficie mq. 79,00 - particella/subalterno 456/66 - categoria A/3 - classe 5 - prezzo base d'asta euro 54.856,72 (compresi: box superficie mq. 13,00 subalterno 184 categoria C/6 classe 7 e cantina superficie mq. 8 subalterno 148 categoria C/2 classe 7).

4) piano decimo - interno D - vani catastali 5 - superficie mq. 79,00 - particella/subalterno 456/56 - categoria A/3 classe 5 - prezzo base d'asta euro 56.170,84 (compresi: box superficie mq. 16,00 subalterno 181 categoria C/6 classe 7 e cantina superficie mq. 7 subalterno 163 categoria C/2 classe 7).

5) piano terzo - interno C - vani catastali 5 - superficie mq. 89,00 - particella/subalterno 456/20 - categoria A/3 - classe 5 - prezzo base d'asta euro 66.282,01 (compresi: box superficie mq. 17,00 subalterno 137 categoria C/6 classe 7 e cantine subalterni 105/106/107 superficie totale mq. 18,00 categoria C/2 classe 7).

6) piano undicesimo - interno D - vani catastali 5 - superficie mq. 79,00 - particella/subalterno 456/61 - categoria A/3 - classe 5 - prezzo base d'asta euro 57.423,54 (compresi: box superficie mq. 18,00 subalterno 190 categoria C/6 classe 7 e cantina subalterno 162 superficie mq. 5,00 categoria C/2 classe 7).

7) piano quinto - interno C - vani catastali 5 - superficie mq.

81,00 – particella/subalterno 456/30 – categoria A/3 – classe 5 – prezzo base d'asta euro 61.801,31 (compresi: box superficie mq. 18,00 subalterno 173 categoria C/6 classe 7 e cantina subalterno 150 superficie mq. 5,00 categoria C/2 classe 7).

- 8) piano dodicesimo – interno C – vani catastali 5,5 – superficie mq. 85,00 – particella/subalterno 456/65 – categoria A/3 – classe 5 – prezzo base d'asta euro 63.664,58 (compresi: box superficie mq. 18,00 subalterno 191 categoria C/6 classe 7 e cantina subalterno 76 superficie mq. 5,00 categoria C/2 classe 7).
- 9) piano settimo – interno C – vani catastali 5,5 – superficie mq. 85,00 – particella/subalterno 456/40 – categoria A/3 – classe 5 – prezzo base d'asta euro 62.731,88 (compresi: box superficie mq. 18,00 subalterno 169 categoria C/6 classe 7 e cantina subalterno 144 superficie mq. 5,00 categoria C/2 classe 7).
- 10) piano quarto – interno C – vani catastali 5,5 – superficie mq. 85,00 – particella/subalterno 456/25 – categoria A/3 – classe 5 – prezzo base d'asta euro 66.119,98 (compresi: box superficie mq. 18,00 subalterno 117 categoria C/6 classe 7 e cantine subalterni 73/74 superficie totale mq. 12,00 categoria C/2 classe 7).

CT/269 – Acicatenza – frazione Acì San Filippo – Via Chiarenza n. 13 – foglio di mappa 3 – partita 3506 – concessione edilizia n. 8620 dell' 8 luglio 1983 – certificato di abitabilità rilasciato il 12 febbraio 1988 – anno ultimazione lavori 1987 – atto d'acquisto del 6 luglio 1988 – rep. n. 11544 – racc. n. 2505 – notaio G. Furitano – Palermo.

- 1) scala C – piano primo – interno 23 – vani catastali 4 – superficie mq. 50 – particella/subalterno 3108/29 – categoria A/2 – classe 6 – prezzo base d'asta euro 36.431,81 (compreso: box superficie mq. 11 – subalterno 103 – categoria C/6 – classe 7).

CT/261 – Acì Sant'Antonio – Via Paolo Vasta n. 2 – foglio di mappa 15 – partita 1828 – concessione edilizia n. 121 del 25 ottobre 1980 – certificato di abitabilità rilasciato il 28 aprile 1986 n. 3/80 – anno ultimazione lavori 1983 – atto d'acquisto del 16 marzo 1987 – rep. n. 9031 – racc. n. 2031 – notaio G. Furitano – Palermo.

- 1) palazzina A – scala B – piano primo – interno 3 – vani catastali 5 – superficie mq. 79 – particella/subalterno 149/7 – categoria A/2 – classe 2 – prezzo base d'asta euro 20.769,87 (compreso: posto auto superficie mq. 12 – particella/subalterno 144/21 – categoria C/6 – classe 2).

CT/268 – Gravina di Catania – complesso "Segesta Residence" – via San Domenico Savio n. 25 – foglio di mappa 5 – partita 5865 – concessione edilizia n. DA22A28 del 27 marzo 1984 – certificato di abitabilità rilasciato il 6 giugno 1987 – anno ultimazione lavori 1986 – atto d'acquisto del 30 novembre 1987 – rep. n. 10522 – racc. n. 2270 – notaio G. Furitano – Palermo.

- 1) box superficie mq. 14 – particella 714 – subalterno 106 – categoria C/6 – classe 3 – prezzo base d'asta euro 10.045,20.
- 2) box superficie mq. 12 – particella 714 – subalterno 102 – categoria C/6 – classe 3 – prezzo base d'asta euro 8.609,70.

Provincia di Enna

EN/254 – Villarosa di Sicilia – via Napoleone Colajanni n. 76 – foglio di mappa 17 – partita 1001433 – concessione edilizia n. 1390 del 13 gennaio 1986 – certificato di abitabilità rilasciato il 16 marzo 1987 – anno ultimazione lavori 1987 – atto d'acquisto del 25 maggio 1987 – rep. n. 5764 – racc. n. 3088 – notaio A. M. Siciliano – Palermo.

- 1) mansarda agibile – piano terzo – interno 7 – vani catastali 4,5 – superficie mq. 67,00 – particella/subalterno 658/8 – categoria A/3 – classe 3 – prezzo base d'asta euro 25.391,18.
- 2) mansarda agibile – piano terzo – interno 8 – vani catastali 4,5 – superficie mq. 67,00 – particella/subalterno 658/9 – categoria A/3 – classe 3 – prezzo base d'asta euro 25.391,18.

Provincia di Messina

ME/638 – Messina – via Nazionale n. 333 – villaggio Sparta' – residence Piano Torre – foglio di mappa 4 – partita 70055 – concessione edilizia n. 8515 del 12 settembre 1985 – certificato di abitabilità n. 1440 del 13 marzo 1989 – anno ultimazione lavori 1988 – atto d'acquisto del 15 marzo 1989 – rep. n. 1456 – racc. n. 308 – notaio D. Du Chaliot – Palermo.

- 1) corpo E – scala b – piano secondo – interno 3 – vani catastali 5,5 – superficie mq. 80,00 – particella/subalterno 243/36 – categoria A/2 – classe 10 – prezzo base d'asta euro 41.375,71 (compreso: posto auto superficie mq. 9,00 – subalterno 16 – categoria C/6 – classe 6).
- 2) corpo E – scala a – piano secondo – interno 4 – vani catastali 5,5 – superficie mq. 80,00 – particella/subalterno 243/35 – categoria A/2 – classe 10 – prezzo base d'asta euro 41.454,45

(compreso: posto auto superficie mq. 9,00 – subalterno 5 – categoria C/6 – classe 2).

Provincia di Palermo

PA/315 – Palermo – via Collodi n. 5 – foglio di mappa 8 – partita 1120195 – concessione edilizia n. 641 del 5 giugno 1975 – certificato d'abitabilità n. 274 rilasciato l'1 febbraio 1984 – anno ultimazione lavori 1983 – atto d'acquisto del 10 luglio 1987 – rep. n. 5953 – racc. n. 3229 – notaio A.M. Siciliano – Palermo.

- 1) box superficie mq. 13 – particella 167 – subalterno 5 – categoria C/6 – classe 3 – prezzo base d'asta euro 13.276,25.

Provincia di Siracusa

SR/084 – Avola – via Catania n. 56 – foglio di mappa 50 – partita 1008592 – concessione edilizia n. 145 del 6 novembre 1985 – certificato d'abitabilità rilasciato il 3 marzo 1987 – anno ultimazione lavori 1987 – atto d'acquisto del 16 marzo 1987 – rep. n. 9033 – racc. n. 2032 – notaio G. Furitano – Palermo.

- 1) piano primo – interno sinistro – vani catastali 6,5 – particella/subalterno 365/11 – categoria A/3 – classe 3 – prezzo base d'asta euro 66.081,17 (compreso: box superficie mq. 34,00 – subalterno 5 – categoria C/6 – classe 4).
- 2) piano secondo – interno destro – vani catastali 6,5 – particella/sub 365/15 – categoria A/3 – classe 3 – prezzo base d'asta euro 67.080,91 (compreso: box superficie mq. 37,00 – subalterno 8 – categoria C/6 – classe 4).

SR/078 – Carlentini – via Concetto Marchesi n. 12 – foglio di mappa 16 – partita 1005199 – concessione edilizia n. 36 del 13 marzo 1978 – certificato d'abitabilità rilasciato il 22 marzo 1986 – anno ultimazione lavori 1983 – atto d'acquisto del 30 novembre 1987 – rep. n. 10521 – racc. n. 2269 – notaio G. Furitano – Palermo.

- 1) scala sinistra – piano secondo – interno 3 – vani catastali 7,5 – particella/subalterno 186/23 – categoria A/3 – classe 3 – prezzo base d'asta euro 47.817,57 (compreso: box superficie mq. 14,00 – subalterno 38 – categoria C/6 – classe 2).

Provincia di Trapani

TP/110 – Salemi – via Alberto Favara nn. 95/99 – foglio di mappa 83 – partita 1004991 – concessione edilizia n. 119 del 29 ottobre 1982 – certificato d'abitabilità rilasciato l'8 maggio 1985 – anno ultimazione lavori 1983 – atto d'acquisto del 13 ottobre 1987 – rep. n. 10215 – racc. n. 2202 – notaio G. Furitano – Palermo.

- 1) scala sinistra – piano secondo – interno 8 – vani catastali 5,5 – superficie mq. 100,00 – particella/subalterno 216/11 – categoria A/2 – classe 4 – prezzo base d'asta euro 42.387,75 (compreso: posto auto scoperto in area indivisa – subalterno 22 – categoria C/2 – classe 7).
- 2) scala destra – piano terzo – interno 11 – vani catastali 5,5 – superficie mq. 106,00 – particella/subalterno 216/14 – categoria A/2 – classe 4 – prezzo base d'asta euro 42.387,75 (compreso: posto auto scoperto in area indivisa – subalterno 22 – categoria C/2 – classe 7).
- 3) scala destra – piano secondo – interno 9 – vani catastali 5,5 – superficie mq. 106,00 – particella/subalterno 216/12 – categoria A/2 – classe 4 – prezzo base d'asta euro 42.387,75 (compreso: posto auto scoperto in area indivisa – subalterno 22 – categoria C/2 – classe 7).

(2012.27.2012)048

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla società Servizi Idrici Etnei S.p.A., per lo scarico di acque reflue depurate.

Con decreto n. 943/D.D.S. del 5 giugno 2012, il dirigente del servizio 1 del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso alla Società Servizi Idrici Etnei S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione allo scarico nel vallone Zaccano delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione ubicato in c.da Valverde-Giandritto e a servizio del comune di Grammichele (CT).

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2012.24.1799)006

Integrazione del decreto 17 giugno 2010, relativo all'autorizzazione rilasciata alla ditta Trinacria Metalli s.r.l., con sede nel comune di Carini, per un centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.

Con decreto n. 981 del 12 giugno 2012 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ad integrazione del decreto n. 302 del 17 giugno 2010, intestato alla ditta Trinacria Metalli s.r.l., con sede legale ed impianto in zona industriale ASI, via S.S. 113, Km. 281.500 nel comune di Carini, sono state autorizzate le emissioni in atmosfera i cui limiti sono stati fissati dalla nota prot. 31612 del 30 maggio 2012 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - servizio II - industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.

(2012.24.1813)119

Integrazione e modifica del decreto 28 febbraio 2011 intestato alla ditta L.V.S. s.r.l., con sede legale in Palermo.

Con decreto n. 1002 del 13 giugno 2012 del dirigente di servizio 7 del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, è stato integrato e modificato il D.D.G. n. 210 del 28 febbraio 2011, con scadenza il 31 ottobre 2012, intestato alla ditta L.V.S. s.r.l., con sede legale in p.zza Stazione San Lorenzo, 16/17 - Palermo ed impianto sito in Campofelice di Roccella (PA) S.S. 113 Km 206, c/da Pistavecchia.

(2012.24.1825)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso relativo all'approvazione dei criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, legge regionale n. 10/2003 - Anno 2012.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1269/S6 del 25 giugno 2012, sono stati approvati i criteri e le modalità di erogazione del bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, legge regionale n. 10/2003 per l'anno 2012.

Il predetto decreto e l'allegato "A" sono pubblicati nel sito del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla pagina: <http://www.regione.sicilia.it/famiglia>.

(2012.28.2061)012

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di interventi di cui al Programma operativo regionale FESR 2007-2013, linea di intervento 1.1.4.1.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1384 dell'8 maggio 2012, registrato in data 30 maggio 2012 alla ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 1.148.877,06 dell'intervento relativo ai lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.B. n. 16 bivio S.P. 34 - Stazione Sparacollo ex S.B. Troina - Sparacollo, per la provincia regionale di Enna a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1. del P.O. FESR 2007-2013, identificato con il CUP G77H09000760002.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1512 del 21 maggio 2012, registrato in data 30 maggio 2012 alla ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 1.916.496,19 dell'intervento relativo ai lavori di ammodernamento del collegamento SS n. 640 - SS n. 190 (attraversando le SSPP nn. 34, 1, 127, 2, 135), per la provincia regionale di Caltanissetta a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1. del P.O. FESR 2007-2013, identificato con il CUP 197H08000810001.

(2012.24.1794)133

Finanziamento di un progetto nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1513 del 21 maggio 2012 registrato in data 1 giugno 2012 alla ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato il progetto di intervento per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione di accesso al centro urbano (SS 284 - viale Catania) per un importo complessivo di € 321.199,39 di cui € 224.839,58 (70%) a valere sul PNSS, ed € 96.359,81 (30%) a carico del comune di Bronte.

(2012.24.1814)110

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Scorrimento e modifica della graduatoria definitiva dei voucher di cui all'avviso n. 8 del 28 aprile 2011.

Con riferimento all'avviso n. 8 del 28 aprile 2011 "Avviso pubblico per l'ammissione di organismi e offerte formative e per la concessione di voucher sul Catalogo interregionale dell'alta formazione" (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 6 maggio 2011) a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013 - asse IV - obiettivo specifico I2) - obiettivo operativo I2).2, si comunica che il decreto n. 885 del 15 marzo 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale di approvazione dello scorrimento e modifica della graduatoria definitiva dei voucher, registrato dalla Corte dei conti l'11 giugno 2012, al reg. 1, fgl. 33, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana www.sicilia-fse.it e nel sito www.altiformazioneinrete.it.

(2012.27.2042)137

Approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e non ammissibili al beneficio dei voucher individuali per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera - scadenza 30 novembre 2011.

Con riferimento all'avviso n. 10 dell'11 giugno 2011 "Avviso per l'attribuzione di voucher individuali per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera" *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 10 giugno 2011 e s.m.i., si comunica che è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale europeo obiettivo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana www.sicilia-fse.it, il decreto n. 1324 del 20 aprile 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, recante l'approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili al beneficio dei voucher individuali per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera e quella delle istanze non ammissibili pervenute alla scadenza del 30 novembre 2011, vistato dalla Corte dei conti il 25 giugno 2012, al reg. 1, fgl. 38.

(2012.27.2041)137

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Provvedimenti concernenti nomina di componenti dei collegi dei revisori dei conti presso vari Consorzi di ripopolamento ittico.

Con decreto dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari n. 192/Pesca del 17 maggio 2012, sono stati nominati, per la durata di 5 anni, nel collegio dei revisori dei conti del Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Eolie": il dott. Cosuccia Antonio, nato a Milazzo (ME) il 13 dicembre 1968, come componente effettivo nonché Presidente, il dott. Giorgianni Angelo Giuseppe, nato a Rometta (ME) l'1 settembre 1960 e il dott. Sidoti Piccione Domenica, nata a Messina il 30 luglio 1958, quali componenti effettivi.

(2012.24.1784)039

Con decreto dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari n. 193/Pesca del 17 maggio 2012, sono stati nominati, per la durata di 5 anni, nel collegio dei revisori dei conti del Consorzio di ripopolamento

to ittico denominato "Golfo di Siracusa": il dott. Gennaro Fabrizio, nato a Siracusa il 25 aprile 1968, come componente effettivo nonché Presidente, la dott.ssa Modica Concetta, nata a Rosolini (SR) il 6 ottobre 1966 e il dott. Caruso Gervasio, nato ad Avola il 28 novembre 1973, quali componenti effettivi.

(2012.24.1785)039

Con decreto dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari n. 224/Pesca del 25 maggio 2012, sono stati nominati, per la durata di 5 anni, nel collegio dei revisori dei conti del Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Nebrodi": il dott. D'Onofrio Antonino Luciano Mario, nato a Patti (ME) il 7 gennaio 1962, come componente effettivo nonché Presidente, il dott. Parisi Francesco, nato a Milazzo (ME), il 26 ottobre 1964 e il dott. Coiro Mario, nato a Messina il 16 luglio 1960, quali componenti effettivi.

(2012.24.1792)039

Con decreto dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari n. 254/Pesca del 31 maggio 2012, sono stati nominati, per la durata di 5 anni, nel collegio dei revisori dei conti del Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Gela": il dott. Ponzio Graziano, nato a Gela (CL) il 29 settembre 1971, come componente effettivo nonché Presidente, il dott. Alabiso Simone, nato a Gela (CL) il 5 ottobre 1947 e la dott.ssa Zappulla Maria Rita, nata a Gela (CL) il 28 maggio 1962, quali componenti effettivi.

(2012.24.1791)039

Con decreto dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari n. 255/Pesca del 31 maggio 2012, sono stati nominati, per la durata di 5 anni, nel collegio dei revisori dei conti del Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Agrigento 1": il dott. Marchetta Pietro, nato ad Agrigento il 30 settembre 1962, come componente effettivo nonché Presidente, il dott. Montalbano Gerardo, nato a Sciacca (AG) l'8 marzo 1969 e la dott.ssa Caruana Benina, nata a Ribera (AG) il 14 febbraio 1972, quali componenti effettivi.

(2012.24.1793)039

Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e legge regionale n. 5/11 - Avviso di comunicazione di archiviazione istanze presentate ai sensi del D.Lgs. n. 102/04, art. 5, comma 3, per i danni subiti dalle gelate del periodo 16-19 febbraio 2008 in provincia di Enna.

Si avvisano tutti coloro che non hanno presentato osservazioni per iscritto, nei termini di legge, a seguito della notifica di avvio procedimento di archiviazione delle istanze presentate ai sensi della normativa di cui all'oggetto, che con decreto n. 8917 del 29 maggio 2012 è stata disposta l'archiviazione delle relative istanze.

Il predetto decreto e l'allegato elenco delle ditte le cui istanze sono state archiviate, è pubblicato nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole, alimentari e forestali: www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste nell'apposita sezione "Danni in agricoltura" ed affisso presso l'albo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna nonché presso la sede della condotta agraria di Regalbuto.

Il presente avviso assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti interessati, dell'archiviazione delle istanze.

Avverso il provvedimento di archiviazione è esperibile ricorso gerarchico al dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

(2012.26.2002)022

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "La Terra degli Elimi" - Avviso di concessione di proroga della scadenza del bando afferente alla misura 312, azioni A, C e D.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "La Terra degli Elimi", è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell'Assessorato regionale delle risorse agrico-

le e alimentari: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL "Elimos" www.galelimos.it una proroga di giorni 30 per la scadenza del bando pubblico afferente alla seguente misura attivata tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - Azioni A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'Allegato I del Trattato", C "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313", D "Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali" (bando pubblico).

Le domande dovranno essere presentate entro il 28 luglio 2012, data corrispondente alla scadenza della proroga del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana parte II n. 13 del 30 marzo 2012.

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a quanto previsto dal bando sopra indicato.

(2012.26.1999)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" - Avviso di concessione di proroga della scadenza del bando afferente alla misura 312, azioni A, C e D.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale", è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL "I.S.C. Madonie" www.madoniegal.it una proroga di giorni 30 per la scadenza del bando afferente alla seguente misura attivata tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - Azioni A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'Allegato I del trattato", C "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313", D "Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali" (bando).

Le domande dovranno essere presentate entro il 4 agosto 2012, data corrispondente alla scadenza della proroga del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana parte II n. 14 del 6 aprile 2012.

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a quanto previsto dal bando sopra indicato.

(2012.26.1998)003

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Sicani" - Avviso di concessione di proroga della scadenza del bando afferente alla misura 312, azioni A e D.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Sicani", è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL "Sicani" www.galsicani.eu una proroga di giorni 30 per la scadenza del bando afferente alla seguente misura attivata tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

- misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - Azione A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'allegato I del Trattato", D "Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali" (bando).

Le domande dovranno essere presentate:
- entro il 30 luglio 2012, data corrispondente alla scadenza della proroga del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana II n. 17 del 27 aprile 2012.

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a quanto previsto dal bando sopra indicato.

(2012.26.1986)003

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Peloritani" - Avviso di concessione di proroga della scadenza dei bandi e della manifestazione di interesse afferenti alle misure 312, azione A, 313, azione B, e 321, sottomisura A, azione 3.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Peloritani", è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL "Peloritani, terra dei miti e della bellezza" www.galpeloritani.it una proroga di giorni 28 per la scadenza dei bandi e della manifestazione di interesse afferenti alle seguenti misure attivate tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - Azione A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'Allegato I del Trattato" (bando);
- Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione B "Servizi per la fruizione degli itinerari rurali" (bando);
- Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" - Sottomisura A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" - Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (manifestazione di interesse).

Le domande dovranno essere presentate entro il 24 luglio 2012, data corrispondente alla scadenza della proroga dei bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana parte II n. 17 del 27 aprile 2012.

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a quanto previsto dalle manifestazioni di interesse sopra indicate.

(2012.26.1997)003

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Sicani" - Avviso di concessione di proroga della scadenza della manifestazione di interesse afferente alla misura 313, azioni A e B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Sicani", è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL "Sicani" www.galsicani.eu una proroga di giorni 30 per la scadenza della manifestazione di interesse afferente alla seguente misura attivata tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

- misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione A "Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali" - Azione B "Servizi per la fruizione degli itinerari rurali".

Le domande dovranno essere presentate:
- entro il 26 luglio 2012, data corrispondente alla scadenza della proroga dei bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana II n. 17 del 27 aprile 2012.

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a quanto previsto dalle manifestazioni di interesse sopra indicate.

(2012.26.1985)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Accreditamento istituzionale della Comunità terapeutica assistita Villa Margherita, sita in Comiso.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1110 del 7 giugno 2012, il legale rappresentante della Andromeda s.r.l. - con sede legale in contrada Cozzo Rotondo s.n.c., Modica (RG) - è stato autorizzato anche ai fini dell'accREDITamento alla gestione ed all'eser-

cizio della C.T.A. denominata Villa Margherita sita in Comiso (RG) via Righi angolo via Euclide, per n. 1 modulo da n. 20 posti letto.

Il provvedimento è stato pubblicato in forma integrale nel sito web dell'Assessorato della salute".

(2012.24.1769)102

Autorizzazione per l'apertura della farmacia succursale stagionale sita in Alcamo Marina.

Con decreto n. 1116 dell'11 giugno 2012 del dirigente del servizio farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la dott.ssa Lamia Antonina Francesca, nata a Salemi (TP) il 9 luglio 1944, è stata autorizzata all'apertura della farmacia succursale stagionale sita in Alcamo Marina, S.S. 187 n. 2273, per il periodo estivo dell'anno 2012 (21/06-21/09).

La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affidata al dott. Stallone Salvatore, nato ad Agrigento il 26 novembre 1965.

(2012.24.1829)028

Integrazione del D.A. n. 567 del 23 marzo 2012, concernente iscrizione all'albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011.

Con decreto n. 1168 del 18 giugno 2012 dell'Assessore regionale per la salute, sono stati iscritti all'albo degli enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l'Assessorato regionale della salute con D.A. n. 1993/2011, al quale obbligatoriamente le ASP dovranno far riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza delle ASP finalizzate alla stipula della convenzione, le associazioni di seguito elencate:

Ente	Sede
Associazione Croce Verde Europa Onlus	Via Massimo D'Azeglio n. 12 - Giarre
Euro Sud Soccorso Cooperativa Sociale	Via Domenico Nachera n. 5 - Messina
Associazione Soccorso Iblea Onlus	Via Mons. Salvatore Gurrieri n. 26 - Vittoria

(2012.26.1920)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamenti ai comuni di Gualtieri Sicaminò e Niscemi per la realizzazione di progetti a valere sulla linea di intervento 2.4.4.2 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto n. 213 del 6 aprile 2012, del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, registrato dalla Corte dei conti l'11 maggio 2012 al reg. n. 1 - fg. 44, è stato concesso al comune di Niscemi (CL) il finanziamento di € 2.500.000,00 per la realizzazione del progetto "Intervento in ambito urbano per la riduzione del carico inquinante attraverso l'utilizzo di asfalti bituminosi foto-catalitici negli assi viari di viale M. Gori, Ponte Olivo e via del Popolo" del comune di Niscemi (CL) a valere sulla linea di intervento 2.4.4.2 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, nell'ambito della II finestra, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 dell'avviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse VI, in quanto operazione presentata nel PIST 8 "Poleis: città e territori in rete".

(2012.24.1795)135

Con decreto n. 231 del 18 aprile 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, registrato dalla Corte dei conti l'11 maggio 2012 al reg. n. 1, fg. 47, è stato concesso al comune di Gualtieri Sicaminò (ME) il finanziamento di € 4.090.000,00 per la realizzazione del progetto "Progetto pilota per la riduzione del carico inquinante attraverso misure alla rete stradale dei comuni ricadenti

nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale - I lotto funzionale" del comune di Gualtieri Sicaminò (ME) a valere sulla linea di intervento 2.4.4.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, nell'ambito della II finestra, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 dell'avviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse VI, in quanto operazione presentata nel PIST 18 "Milazzo - Ganimè - Eolie".

(2012.24.1832)135

Modifica del decreto 24 novembre 2011, concernente procedure per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 77/Gab del 4 maggio 2012, la data "12 luglio 2007" indicata per mero errore materiale nell'art. 16, commi 2 e 3, del D.A. n. 234/Gab del 24 novembre 2011, è stata sostituita dalla data "12 febbraio 2007".

(2012.22.1674)119

Autorizzazione alla ditta Sirio Color s.r.l., con sede legale e impianto nel comune di Enna, per le emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 268 del 7 maggio 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è stata concessa alla ditta Sirio Color s.r.l., con sede legale nel comune di Messina fraz. Camaro in via Linea s.n. ed impianto nel comune di Enna nella Zona Artigianale Dittaino, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di idropitture, smalti e stucco a base di acqua.

(2012.24.1783)119

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Colacem S.p.A. per un impianto IPPC in una cemeniera del comune di Ragusa.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, con decreto n. 315 del 5 giugno 2012, alla ditta Colacem S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto IPPC per la cemeniera sita in c.da Tabuna nel comune di Ragusa.

(2012.24.1833)119

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta ILAP s.r.l., relativa all'impianto IPPC per la produzione di laterizi per l'edilizia, sito in Belpasso.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, con decreto n. 316 del 5 giugno 2012, alla ditta ILAP s.r.l., ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto IPPC per la produzione di laterizi per l'edilizia sito in Strada Statale 121 km. 10, Piano Tavola, Belpasso (CT).

(2012.24.1834)119

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Brick Industry S.p.A., relativa all'impianto IPPC per l'industria dei prodotti minerali, sito in Adrano.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, con decreto n. 317 del 5 giugno 2012, alla ditta Brick

Industry S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto IPPC per l'industria dei prodotti minerali con stabilimento in Adrano.

(2012.24.1835)119

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di San Vito Lo Capo e inclusione della stessa nel patrimonio disponibile della Regione.

Con decreto n. 238 del 20 aprile 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, la porzione di area demaniale marittima di mq. 160,76, sita nel comune di San Vito Lo Capo, distinta dalla particella n. 1 del foglio di mappa n. 7, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.

(2012.24.1836)047

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Marinella del comune di Porto Empedocle e inclusione della stessa nel patrimonio disponibile della Regione.

Con decreto n. 285 del 23 maggio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, l'area demaniale marittima di mq 331 ricadente in località Marinella del comune di Porto Empedocle, individuata in catasto dalla particella n. 265 del foglio di mappa n. 21 dello stesso comune, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.

(2012.24.1831)047

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1199/S.9 del 29 maggio 2012, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto la sig.ra Guardo Rosalia Irene, nata a Catania il 14 maggio 1979 e ivi residente in via Paratore n. 61 - Palazzina "E", all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.24.1768)111

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1200/S.9 del 29 maggio 2012, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. D'Aleo Claudio nato a Riesi (CL) il 15 maggio 1958 e residente a Catania, via Filocomo n. 23, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.24.1804)111

COPIA TRATTA DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28 - 13-7-2012

CIRCOLARI

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 8 giugno 2012.

Legittimazione dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia quale ente riconosciuto alla tenuta dell'anagrafe equidi in Sicilia.

ALL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA
 ALL'ASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE
 AL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO (DASOE)
 AL DIRETTORE REGIONALE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
 AL COMITATO REGIONALE FISE SICILIA
 ALL'A.R.A.C.S. (ASSOCIAZIONE CAVALLO INDIGENO SICILIANO)
 ALL'A.N.A.C.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO SANFRATELLANO)
 ALL'A.N.I.C.O. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DEL CAVALLO ORIENTALE)
 AL C.A.S.I. (CAVALLI ED ASINI DI SICILIA)
 AL SINDACO DEL COMUNE DI SAN FRATELLO
 e, p.c. AL MINISTERO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE EX COSVIR X
 ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"
 ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO ASSI (EX UNIRE)
 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

Tutti gli equidi (cavalli, asini, muli e bardotti) residenti in Italia devono essere identificati ed iscritti all'anagrafe degli equidi così come previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, art. 8, che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali demanda l'UNIRE all'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina nell'ambito del sistema agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

Il disciplinare del registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale, individua l'Istituto incremento ippico per la Sicilia quale "Ufficio provinciale" per la tenuta del registro anagrafico delle razze-popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali.

Con il decreto assessoriale n. 20 del 22 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, del 4 giugno 2010, n. 26, l'Assessorato regionale

delle risorse agricole ed alimentari ha disposto l'affidamento all'Istituto di incremento ippico per la Sicilia "della tenuta dell'anagrafe equidi e la gestione dei dati anagrafici degli equidi, presenti in Sicilia, articolandola per razza e tipologia d'uso, in attuazione della normativa vigente".

Avverso tale decreto è stato proposto dall'Associazione regionale allevatori della Sicilia - ARAS - ricorso giurisdizionale con il quale veniva richiesto l'annullamento del superiore decreto.

Il ricorso è stato respinto prima dal TAR di Palermo, la cui sentenza è stata definitivamente confermata dal Consiglio di giustizia amministrativa con sentenza n. 68 del 17 gennaio 2012.

Pertanto, a seguito della superiore sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, l'attività di tenuta dell'anagrafe equidi e la gestione dei dati anagrafici degli equidi, presenti in Sicilia, può essere svolta unicamente dall'Istituto di incremento ippico per la Sicilia.

Appare opportuno evidenziare che è stata siglata una convezione tra l'Istituto di incremento ippico per la Sicilia e il dirigente del servizio VI Assistenza tecnica in agricoltura, programmazione e sistemi informativi del dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l'agricoltura, con la quale viene regolamentata l'organizzazione, la gestione ed il monitoraggio delle attività afferenti l'anagrafe equidi.

Per quanto sopra, si dispone che l'Istituto di incremento ippico per la Sicilia è l'unico ente legittimato alla tenuta dell'anagrafe, gestione dei dati anagrafici degli equidi e rilascio dei relativi passaporti, fin dal 4 giugno 2010 e dunque i documenti dallo stesso rilasciati a decorrere da tale data sono pienamente validi ed efficaci.

Al fine di evitare disagi a carico degli allevatori siciliani, si convalidano i documenti di identificazione degli equidi rilasciati dall'ARAS dal 4 giugno 2010, data di pubblicazione del decreto assessoriale n. 20 del 22 aprile 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, alla data del giorno precedente della presente circolare.

Si dispone che gli uffici regionali competenti sono tenuti ad accettare i documenti di identificazione degli equidi rilasciati dalla data della presente circolare, unicamente se provenienti dall'Istituto di incremento ippico, respingendo quelli emessi da qualsiasi altro soggetto, essendo gli stessi privi di legittimità.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura:

Cartabellotta

(2012.25.1870)051

COPIA TRASPARENTE
NON VALIDA

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	202,00
Abbonamento semestrale	€	110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€	0,18
--	---	------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
